



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



LIBRO BIANCO MEDIA E MINORI



2.0



- REVIEW -



Sommario

Sommario.....	1
Introduzione. Libro Bianco “Media e Minori” 2.0.....	4
Capitolo 1. Nuove generazioni e media in una prospettiva di tutela	8
Premessa	8
1.1. Diritti dei minori e media.....	8
1.1.1 Il riconoscimento dei diritti	8
1.1.2 La tutela dei diritti	10
1.2 Nuovi orizzonti scientifici.....	13
1.2.1 Il problema degli effetti	13
1.2.2 Ridurre i rischi e aumentare le opportunità.....	18
1.2.3 Implicazioni antropologiche	20
1.2.4 Necessità di un approccio sistemico.....	23
1.3 Aree emergenti di intervento	26
1.3.1 Sicurezza e privacy.....	27
1.3.2 Grooming e abuso sessuale.....	30
1.3.3 Cyberbullismo	34
1.3.4 Gioco d’azzardo online	38
1.3.5 Contenuti lesivi	41
1.3.6 Profili di analisi e classificazione dei contenuti audiovisivi	44
1.4 Verso la costruzione di reti di tutela	47
Capitolo 2. Ricognizione normativa ed orientamenti dell’Autorità alla luce della proposta della modifica della direttiva 2010/13	54
2.1 La protezione del minore nei “diritti fondamentali” sanciti dalle Convenzioni internazionali, dall’Unione europea e dalla Costituzione italiana.....	54
2. 2 Linee di indirizzo in ambito UE	59
2.2.1 Il Report di Erga	59
2.2.2 La proposta di modifica della direttiva 2010/13 e nuove prospettive regolatorie dell’Autorità ...	67
2.2.3 La proposta di riforma in materia di piattaforme di video-sharing.....	69
2.3 Audiovisivo e protezione del minore in Italia. Dalle emittenti radiotelevisive ai fornitori di servizi media audiovisivi l’evoluzione della normativa	73
2.3.1 Dalla Tv analogica alla Tv digitale	73
2.3.2 Dalla Tv lineare alla Tv interattiva	76
2.3.3 Verso la piena convergenza con la Tv connessa.....	80
2.4 L’Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet	84
2.4.1 Fase 1. La creazione della banca dati	85

2.4.2 Fase 2. Il monitoraggio delle politiche dei principali siti e social network e la loro analisi comparata.....	86
2.4.3 Fase 3: Redazione di linee guida per la redazione di codici di condotta.....	87
2.4.4 Output del progetto	87
2.5 Le decisioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	88
2.5.1 Trasmissioni gravemente nocive per i minori	88
2.5.2 Trasmissioni nocive per i minori (a).....	90
2.5.3 Trasmissioni nocive per i minori (2).....	100
2.5.4 Trasmissioni nocive per i minori.....	105
2.5.6 Minori in trasmissione	109
2.5.7 Trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi	111
2.5.8 Comunicazioni commerciali audiovisive.....	112
Capitolo 3. Il contesto attuale fra audiovisivo e new media	120
3.1 L’attuale contesto della televisione italiana per i minori	120
3.1.1 L’offerta dei broadcaster	120
3.1.2 Il consumo televisivo dei minori.....	128
3.2 NEL WEB. Con lo smartphone nella panòplia dei contenuti	143
3.2.1 I device mobili.....	144
3.2.2 I contenuti.....	146
3.3 L’informazione e la tutela dei dati personali, due temi di grande rilievo	147
3.3.1 Gli adolescenti di oggi si informano in internet. Ça va sans dire!	147
3.3.2 I dati personali. Il web è volatile? Ma tentare di “metterci la faccia”?	152
3.4 Le sfide digitali e nuovi strumenti di tutela	154
3.4.1 I Corecom.....	154
3.4.2 I casi di cronaca più eclatanti: effetti della viralizzazione	161
3.3.3 Addendum giuridico sui casi di cronaca più eclatanti	166
3.4.4 Iniziative sul cyberbullismo	168
3.4.5 Media literacy.....	171
Capitolo 4. Broadcaster, Stakeholder, Istituzioni. Il punto di vista degli stakeholder	173
4.1 I Broadcaster.....	173
4.1.1 Strumenti di protezione del minore.....	173
4.1.2 Programmazione dedicata ai minori e alla promozione sociale	176
4.1.3 Internet e tv.....	177
4.1.4 Le emittenti locali.....	179
4.2 Stakeholder	179
4.2.1 New media e minori: una tutela da costruire?.....	179

4. 3 Istituzioni	182
4.3.1 Garante per la protezione dei dati personali	182
4.3.2 Garante per l'infanzia e l'adolescenza.....	184
4.3.3 Ministero dell'interno.....	184
4.3.4 CNU.....	185

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Composizione dell'offerta Tv Rai - anno 2010.....	121
Tabella 2 - Composizione dell'offerta Tv Rai - anno 2016	122
Tabella 3 - Tempo dedicato ai generi del contratto di servizio da reti generaliste e specializzate - anno 2016.....	122
Tabella 4 - Mediaset – Offerta per minori sui canali generalisti Retequattro, Canale 5, Italia 1	123
Tabella 5 - Canali per minori presenti nell'offerta televisiva nazionale – anno 2016.....	124
Tabella 6 - Età 4-7 anni - Ascolto medio giornaliero nel mese di marzo- Anni 2005-2016.....	130
Tabella 7 - Età 8/13 anni - Ascolto medio giornaliero nel mese di marzo- Anni 2005-2016.....	130
Tabella 8 - Età 14/17 anni - Ascolto medio giornaliero nel mese di marzo- Anni 2005-2016.....	131
Tabella 9 - Ascolto medio giornaliero (AMR) e Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%).....	131
Tabella 10- Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target: 4-7 anni	132
Tabella 11 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target: 4-7 anni	133
Tabella 12 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target: 4-7 anni	134
Tabella 13 - Ascolto medio giornaliero (AMR) e Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%).....	135
Tabella 14 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 8-13 anni.....	136
Tabella 15 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 8-13 anni.....	137
Tabella 16 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 8-13 anni.....	138
Tabella 17 - Ascolto medio giornaliero (AMR) e Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%).....	139
Tabella 18 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 14-17 anni.....	140
Tabella 19 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 14-17 anni.....	141
Tabella 20 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 14-17 anni.....	142
Tabella 21 - Censis – UCSI 2016. “Popolazione under 30%: le prime 10 fonti di informazione (%)	148
Tabella 22 - Piattaforme informative per fascia d'età Millennial (%).....	149
Tabella 23 - Fattori rilevanti per l'ascolto/fruizione dei mezzi di informazione	150

Indice delle figure

Figura 1 - Con quale mezzo ti colleghi più facilmente a Internet?	158
Figura 2- A quale social network sei registrato?.....	158

Introduzione. Libro Bianco “Media e Minori” 2.0¹

Nell’ambito delle attività che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge in adempimento del proprio compito istituzionale di tutela una competenza rilevante riguarda la protezione dei minori nel sistema delle comunicazioni, posta dall’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge istitutiva, n. 249/97, secondo cui la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità «verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Così, nel 2013, l’Autorità ha deliberato la realizzazione di un primo *Libro Bianco “Media e minori”*, la cui idea originaria muoveva, in particolare, dal proposito di sviluppare la riflessione sugli interventi e sulle misure di garanzia più adatte a definire un approccio alla tutela concettualmente coordinato e consoni al nuovo contesto comunicativo digitale.

Lo scandaglio dei dati teorici, e le rilevazioni sul consumo mediatico di bambini e adolescenti, al di là dei dati statistici e della loro lettura, rivelavano come imprescindibile la messa a fuoco del contesto sociale in cui si colloca la riflessione sulla tutela del minore e dei due aspetti, l’uno strutturale, l’altro culturale, che marcano la discontinuità tra l’idea di tutela coeva alla normativa attualmente in essere e la prospettiva della tutela nel sistema comunicativo digitale. L’elemento strutturale è rappresentato dalla pluralità e diversificazione dei contenuti mediali; quello culturale riguarda l’approccio al minore, in considerazione dell’evidenza in base alla quale il soggetto da tutelare è oggi un soggetto tecnologicamente esperto, tendenzialmente più degli adulti.

Le conclusioni cui si pervenne ad esito della prima indagine svolta avevano mostrato la sostanziale insufficienza del modello di tutela tradizionale dell’infanzia e dell’adolescenza di fronte alla trasformazione del sistema dei mezzi di comunicazione caratterizzata da una dinamica di globalizzazione dell’offerta ed individualizzazione del consumo mediatico, anche – soprattutto – in conseguenza dell’affermazione del *web 2.0*, che rende la comunicazione sempre più fluida e interattiva, contaminando inevitabilmente anche i media più tradizionali, e ribaltando la gerarchia degli imperativi, primo fra tutti la competenza tecnologica derivante dalla velocità d’innovazione produttiva del *digital divide*.

Si osservava che la garanzia dei minori, a fronte della evoluzione del contesto mediale e delle nuove modalità di fruizione e consumo dei media, concettualmente non era più “confinabile” ai media audiovisivi tradizionali, generalisti o tematici che essi siano. Nondimeno, l’impianto della tutela e gli strumenti attraverso cui veniva (e viene ancora oggi) esercitata sono stati pensati per il sistema mediale analogico e risultano concentrati sui contenuti televisivi.

Nel sistema mediale pre-digitale il contenuto era un prodotto autoriale ideato e strutturato in funzione di uno specifico *medium*; era, cioè, un prodotto “organico” ad un determinato mezzo ed alla sua piattaforma tecnologica. Oggi la situazione è assai più complessa perché la tecnologia digitale ha modificato il concetto e lo statuto del contenuto.

La normativa vigente prevede che il bambino e l’adolescente debbano essere tutelati dalla fruizione di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi: ma la persona minorenni con Internet entra quotidianamente in contatto con una pluralità di contenuti mediali diversi da quelli veicolati dai servizi media.

¹ Giulio Votano.

La digitalizzazione ha aperto alla distribuzione online dei contenuti ma l'ingresso nella Rete ha sciolto il contenuto dai vincoli propri del mezzo e della piattaforma tecnologica per cui era stato realizzato e attraverso cui veniva distribuito. Con l'ingresso nella Rete, il contenuto assume gradi di "autonomia" molto elevati, risultando sia declinabile in formati diversi, che ne rendono possibile la diffusione da mezzi diversi, sia adattabile alle scelte e ai tempi di fruizione di singoli utenti. Il contenuto è diventato, pertanto, un prodotto *crossmediale* caratterizzato da modalità di fruizione individuali o sociali diversificate nel tempo e nello spazio e può essere diffuso anche in *simulcast*.

Con l'avvento del Web 2.0, poi, si è passati da un utilizzo passivo e statico delle informazioni presenti in Rete alla proattività e interattività degli utenti stessi, in quanto la Rete consente agli utenti di fruire contenuti senza intermediazione 'istituzionale' (acquisizione ed elaborazione personale di informazioni, *file sharing*, *social networking*), e di creare e distribuire contenuti propri (*user generated content* o *prosuming*).

Le ricadute sociali di tali fenomeni sono importanti nella prospettiva della tutela: il Web 2.0 ha prodotto una serie di usi sociali di Internet di carattere privato, che consistono eminentemente nel convergere di pratiche relative alla condivisione *peer-to-peer* di testi e immagini, hanno assunto impronta collettiva e rilevanza pubblica (forum, blog, siti come Facebook, etc.). I contenuti prodotti dagli utenti vengono distribuiti attraverso canali *ad hoc* (es. YouTube). Le nuove dinamiche di produzione/distribuzione sono state favorite dal fatto che le barriere di ingresso ad Internet – anche economiche – sono molto più basse di quelle che caratterizzano i comparti mediali tradizionali.

Con specifico riferimento all'adolescenza, va poi tenuto presente che la nascita di siti come Facebook, My Space, etc. ha reso visibile la realtà della Rete non solo come *spazio di appartenenza e della comunicazione (community)*, ma anche – secondo la letteratura scientifica – come *luogo* nel quale i singoli possono *iscrivere il proprio vissuto*.

L'analisi della letteratura e delle ricerche internazionali e nazionali sull'uso delle nuove tecnologie comunicative, illustrate nel *Libro Bianco* del 2013-14, facevano rilevare che le generazioni più giovani esprimono una sorta di naturale predisposizione alla tecnologia e all'innovazione tecnologica, mentre le generazioni più adulte si caratterizzano per un più modesto livello di alfabetizzazione mediale. I dati italiani indicavano che le famiglie più tecnologicamente avanzate erano caratterizzate da un nucleo composto anche da minori/giovani, soggetti trainanti l'accesso alle nuove tecnologie.

Il minore da tutelare è un soggetto tecnologicamente esperto e dotato di uno strumentario tecnologico personale – cellulare, PC, *webcam*, *smartphone*, *tablet* – che autogestisce e utilizza nell'intero arco della giornata: ciò richiede di ripensare l'approccio al minore, giacché l'amplissimo margine di autonomia che caratterizza l'uso attuale delle tecnologie depotenzia il ricorso a strategie proibizionistiche e comunque di stampo autoritario, e risultano indicativi, in proposito, anche gli esiti delle ricerche sulla pirateria che documentano, tra l'altro, l'assenza quasi totale di preoccupazione per i risvolti penali dell'illecito.

Le conclusioni suggerite dalla precedente ricerca mostravano che l'impianto della tutela – ancora sostanzialmente in vigore – risente della sua cristallizzazione sulla televisione tradizionale di derivazione analogica, quando dalle rilevazioni è la Rete che risulta coagulare la gran parte delle attività comunicative esercitate dai minori o da una fascia rilevante di essi.

Ma Internet è connotato da una complessità che non è paragonabile a quella della televisione, in primo luogo perché è ontologicamente destinato a una pluralità di utilizzazioni e i messaggi che veicola hanno anche genealogie diversificate, per cui l'espressione "contenuti digitali" non costituisce più una classificazione univoca, ma piuttosto una sintesi semantica che raccoglie 'oggetti' profondamente diversi e di difficile classificazione; e in secondo luogo, ma non secondariamente, è la stessa idea di contenuto nell'era digitale ad associarsi a un concetto di fruizione personalizzata/individualizzata.

La tutela adottata per il sistema *broadcasting*, dunque, non funziona con Internet perché teoricamente bisognerebbe dare luogo a interventi contestuali alla fruizione o addirittura preventivi, cioè di natura capillare, individualizzati.

Ne consegue che nel caso della Rete l'approccio alla tutela deve necessariamente seguire percorsi diversi da quello sanzionatorio adottato per la televisione, come peraltro indicano vari testi dell'Unione europea, tesi a incentivare la cooperazione delle parti e l'adozione di strumenti non prettamente giuridici.

Tali conclusioni sollecitano interrogativi sul sovraccarico di responsabilità che, in assenza di politiche di tutela, rischia di investire la famiglia. È realistico ipotizzare, come sostengono alcuni autori, che Internet non abbia ancora raggiunto lo stadio della maturità, cioè un livello di stabilità tale da consentire la definizione di protocolli di tutela effettivamente completi, tuttavia l'incertezza attuale non può dar luogo a inerzie o deresponsabilizzazione, derubricando un fenomeno sociale di rilevanza globale a problema familiare. Al contrario, è auspicabile che la inevitabile contrapposizione degli interessi in gioco ceda il passo all'assunzione di comportamenti improntati alla responsabilità.

Le strategie di intervento di diversi Paesi europei testimoniano il bisogno di conoscenza sull'uso del *web* e sugli *skills* che ne rendono sicura la fruizione, l'adozione di interventi informativi ed educativi in tutto il Paese, superando la frammentarietà delle numerose iniziative fino ad ora avviate anche dalle associazioni di tutela.

Il Libro Bianco del 2013-14 aveva pertanto costituito l'occasione per un inventario dialettico delle problematiche del rapporto tra persone minori d'età e media, al fine di incentivare il dibattito su come concettualmente rendere la funzione di tutela effettiva, proporzionata e adeguata alla realtà mediale e al minore così come, entrambi, vanno evolvendo. Si era, in altri termini, evidenziata la necessità di orientare l'ambito di analisi sul consumo di *new media* da parte dei soggetti in età evolutiva, anche allo scopo di evidenziare le conseguenti emergenze normative e regolatorie.

Così, l'Autorità, nel 2016, ha ritenuto di rinnovare la ricerca originaria, con l'obiettivo di "fotografare" l'impatto che il processo di convergenza e la capillare diffusione dei *new media* hanno prodotto in termini di trasformazione del consumo mediale dei soggetti in età evolutiva, e porre a confronto tutti i dati di contesto (evoluzione della letteratura scientifica, normativa, attività regolatoria, emergenze dell'attualità, offerta) con la rilevazione del consumo mediale da parte di bambini e adolescenti.

Per quanto concerne le indagini sul consumo, tenuto conto che si presume che il consumo dei *new media* sia rilevante nei soggetti adolescenti, laddove nelle fasce d'età minori si ritiene prevalente il consumo di comunicazione audiovisiva tradizionale, nel *Libro Bianco 2.0* si è scelto di conservare l'impianto dell'indagine sul campione dei genitori dei minori fino a dodici anni, con alcuni aggiornamenti rivolti ai media digitali, mentre quella sugli adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni è stata significativamente modificata e orientata in senso prevalente a rilevare il consumo dei *new media*.

Le rilevazioni sono state effettuate dal CENSIS sulla base di questionari predisposti da un Gruppo di Lavoro interno all'Autorità; e lo stesso CENSIS ha provveduto a sistematizzare i dati, mentre la redazione dell'intero documento è riferibile al Gruppo di Lavoro, coordinato da Giulio Votano e composto da Maria Baldari, Francesco Bonvicini, Rosa Cavallaro, Donatella Di Lieto, Sandro Montanari, Angelo Passero, Teresa Perrucci, Paola Ricciuti, Angelo Rovati, i cui singoli contributi sono indicati nell'indice.

Il Libro Bianco consta di un primo capitolo che passa in rassegna i più recenti orientamenti scientifici e gli studi, interni e internazionali, in materia di fruizione della comunicazione da parte di soggetti in età evolutiva; il secondo capitolo è inteso a fornire un quadro dell'attuale disciplina normativa, dai testi sovranazionali alle disposizioni interne, di rango legislativo e regolamentare, in

materia di protezione dei minori nella comunicazione, riservando anche uno spazio alle attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un aggiornamento del massimario – già contenuto nel precedente Libro Bianco – delle principali decisioni Agcom in applicazione delle norme a tutela dei minori. Il terzo capitolo definisce il contesto: l’offerta audiovisiva e le emergenze della rete. Il quarto capitolo documenta il punto di vista degli stakeholder. Infine, il quinto capitolo illustra i risultati delle rilevazioni effettuate nei confronti dei genitori di bambini e preadolescenti (fino a dodici anni), con una più marcata attenzione al consumo di media audiovisivi, e direttamente nei confronti degli adolescenti (tra i tredici e i diciassette anni) con riguardo al consumo dei *new media*.

Capitolo 1. Nuove generazioni e media in una prospettiva di tutela²

*Non camminare davanti a me, potrei non seguirti.
Non camminare dietro di me, potrei non sapere dove andare.
Cammina al mio fianco e sii per me un amico.*
Albert Camus

Premessa

Il rapporto tra le nuove generazioni e i media è un fenomeno poliedrico e in veloce evoluzione il cui studio necessita di un approccio che possa andare oltre i singoli confini disciplinari.

Questo capitolo, pertanto, propone possibili chiavi di lettura del fenomeno attraverso un percorso conoscitivo che si snoda attorno ad aree gravitazionali, strettamente interconnesse, afferenti a molteplici matrici disciplinari e a vertici di osservazione distinti. Con particolare riguardo al contesto europeo³, mette a fuoco i principi che animano peculiari tragitti giuridici a tutela dei minori, esplora i nuovi territori nei quali si è inoltrata parte significativa della ricerca scientifica in materia e, infine, tratteggia alcune prospettive di intervento basate su un pensiero sistemico ed integrato che tiene conto della complessità e multidimensionalità dell'oggetto di studio.

I minori e i loro sistemi di appartenenza sono immersi in flussi esperienziali che sono sempre più la risultante dell'interazione multiforme tra le modalità offline e online dell'esistenza. I dispositivi digitali fanno parte del tessuto connettivo della quotidianità e, in quanto tali, percepiti quali elementi naturali dell'ambiente assumendo, così, profonde e molteplici valenze trasformative. In particolare, cambiano i modi di comunicare, di dar senso alla realtà, si trasforma l'universo simbolico umano e accanto ad inedite opportunità emergono nuovi rischi e criticità con possibili implicazioni persino nel modo di essere.

In un ambiente tecnologico e sociale magmatico, come quello attuale, è necessario costruire reti di tutela idonee a garantire, per quanto possibile, sia un monitoraggio costante dei cambiamenti in corso, volto ad agevolare la condivisione di conoscenze ed il confronto tra risultati di differenti ricerche, sia l'effettivo esercizio dei diritti della persona in età minorile.

In questo scenario prospettico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pone in una logica di confronto e dialogo tra istanze diverse, favorendo processi di presa di coscienza e responsabilizzazione in tutti i soggetti coinvolti.

1.1. Diritti dei minori e media

1.1.1 Il riconoscimento dei diritti

Il canone dei diritti del cittadino declinato come diritti della persona umana, che permea la nostra Costituzione, non solo recepisce i diritti delle persone di minore età ma ne consente la progressiva emersione.

In coerenza con i principi costituzionali in materia⁴, si assiste tuttora al passaggio dalla tutela

² Sandro Montanari.

³ Con riferimenti alla realtà italiana e a quella internazionale laddove ritenuti pertinenti.

⁴ Tra questi si cfr. l'art. 2 che impegna la Repubblica a garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; l'art. 30, comma 1 che evidenzia il dovere, antependolo al diritto, proprio dei genitori di educare i figli; l'art. 30, comma 2 che impone al legislatore di provvedere ad assolvere i compiti

paternalistica del minore, quale soggetto debole meritevole di protezione, al pieno riconoscimento di diritti personali e relazionali in capo al cittadino di minore età.

Fino alla metà del secolo scorso, il minore veniva di fatto considerato un essere che solamente attraverso il processo educativo diveniva persona e, quindi, in quanto tale, portatore di diritti ed esigenze proprie. Egli era concepito più come appendice degli adulti, i quali provvedevano a plasmarlo in relazione alle loro aspettative, che come individuo le cui facoltà e potenzialità devono essere sostenute e incoraggiate. In Italia, l'adozione era per esempio consentita solo a coppie anziane, purché prive di prole, al fine di garantire loro assistenza negli anni della vecchiaia. Con l'istituto dell'affiliazione, inoltre, i bambini orfani potevano essere inseriti in un altro contesto familiare con lo scopo di dare forza lavoro alla famiglia rurale. Successivamente, nell'ambito di un contesto più ampio di affermazione dei diritti dell'uomo, si è avviato su scala mondiale un acceso dibattito attorno al concetto di minore. A fronte di diffusi cambiamenti che soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale hanno attraversato il comune sentire, si è incominciato a riconoscere al minore la titolarità di una serie di diritti — quale quello ad un pieno ed armonioso sviluppo della personalità oppure quello ad essere educato allo spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà — introducendo il principio secondo il quale il superiore interesse della persona di minore età debba prevalere sugli interessi della persona adulta. Oggi, nel caso concreto, la necessaria operazione di bilanciamento tra gli interessi diversi in gioco non può che essere effettuata sulla base di tale principio. Per esempio, nelle situazioni di abbandono, il Tribunale per i minorenni può addirittura arrivare a rescindere, anche definitivamente, attraverso l'istituto dell'adozione legittimante, i legami del minore con la sua famiglia biologica per assicurargli una diversa realtà familiare e affettiva realmente rispondente alle sue esigenze di crescita, di protezione e di tutela dei suoi diritti inalienabili. Sono dunque superati i tempi in cui l'adozione rispondeva ad una logica basata esclusivamente sulle esigenze dell'adulto. Si è infatti nel tempo elaborato, in varie sedi, uno *Statuto dei diritti del minore*, teso a riconoscere sia i diritti propri della persona in età minorile, sia gli strumenti posti a tutela degli stessi diritti riconosciuti.

L'attenzione verso il minore è dunque aumentata, se pur in modo non lineare e non senza ambiguità e contraddizioni. Tale aumento ha favorito la nascita della concezione cosiddetta “puerocentrica” in base alla quale egli non è più l'oggetto, ma l'autentico soggetto di diritti. Il minore non è più soltanto l'adulto del futuro, un essere passivo in via di definizione, ma una persona che — *hic et nunc* — ha diritto di partecipare, con le sue specificità, alle dinamiche relazionali di cui è sostanziata l'esperienza intersoggettiva umana e di contribuire alla crescita della società.

Anche dal punto di vista scientifico, particolarmente dalla seconda metà del Novecento, si è assistito, grazie ai risultati conseguiti dalle scienze umane e biologiche, a quel passaggio dalla visione del neonato come tabula rasa al modello che considera l'uomo un organismo dotato, fin dai primi momenti di vita, di specifiche competenze e capacità relazionali⁵.

Nel corso di quello che la famosa scrittrice svedese Ellen Key già nel 1905 definì il “secolo del fanciullo”⁶, si è quindi tratteggiata un'immagine nuova, ricca e complessa della persona di minore età, immagine che ha svolto un importante ruolo sia nei processi di individuazione dei suoi diritti, sia nella graduale trasformazione delle pratiche educative⁷. In questa prospettiva, i diritti relazionali dei minori, che trovano conforto nella Carta costituzionale, riguardano *in primis* il rapporto tra genitori e figli, i quali hanno il diritto di sviluppare la loro personalità e di crescere ed essere educati

dei genitori nei casi di loro incapacità; l'art. 31, comma 2 in base al quale la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù; l'art. 34 che sancisce il diritto allo studio.

⁵ S. Montanari, *Nascere in ospedale: implicazioni psicologiche e bioetiche*, Armando, Roma 1995.

⁶ E. Key, 1905, *Il secolo dei fanciulli*, Bocca, Torino 1906. Il celebre volume, nel quale Ellen Key evidenziava la necessità di considerare l'infanzia al centro di ogni interesse pubblico e privato, divenne un importante fonte di riflessione per numerosi studiosi dell'infanzia, tra le quali l'italiana Maria Montessori.

⁷ F. Cambi, C. Di Bari, D. Sarsini, *Il mondo dell'infanzia. Dalla scoperta al mito alla relazione di cura. Autori e testi*, Apogeo, Milano 2012.

nel contesto della propria famiglia. È altresì da rilevare che una questione delicata in materia di diritto di famiglia è ora rappresentata proprio dalla necessità di garantire il pieno ed equilibrato sviluppo psicofisico del figlio, a prescindere dal tipo di rapporto esistente tra i genitori. Su tale necessità è basata la normativa italiana in materia di separazione dei genitori che, stabilendo il principio della bigenitorialità, inteso come diritto del minore, sottolinea le responsabilità di ambedue le figure genitoriali circa la cura, l'educazione e l'istruzione della prole, anche dopo l'evento separativo o divorzile e riconosce il diritto del minore di essere ascoltato dal giudice nell'ambito del procedimento. Se la funzione educativa compete innanzitutto alla famiglia, essa deve comunque essere supportata dalla collettività che ha il dovere e il diritto di sostenere i processi di maturazione e di differenziazione che investono il minore e i suoi sistemi di appartenenza.

«Non si diventa grandi per caso o all'improvviso: si potrebbe dire che ciascun cittadino è adulto nella misura in cui gli è stato possibile essere bambino»⁸.

Questa sintesi del pensiero pedagogico dovrebbe animare qualsiasi politica educativa tesa a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dei minori.

In ambito europeo, si è entrati in una nuova fase nella difesa e nella promozione di tali diritti con l'entrata in vigore del *Trattato di Lisbona* (2007) e della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (2000) che individuano nella tutela dei diritti dei minori un principio fondamentale.

In questo contesto, in continua evoluzione, anche i media, a fronte della loro pervasività e in quanto parte integrante dell'ambiente e dell'esperienza quotidiana di vita, sono fortemente incisivi dal punto di vista educativo; infatti sempre più nutrono l'immaginario infantile e adolescenziale e influenzano i processi di socializzazione, costruzione e condivisione di significati.

1.1.2 La tutela dei diritti

Lo sviluppo della persona di minore età può essere visto come un continuo gioco relazionale di aperture e chiusure all'ambiente.

«Aprendosi, il sistema-essere vivente, la persona che si sviluppa in modo peculiare, riceve stimoli, nutrimento materiale, affettivo, cognitivo, e chiudendosi si raccoglie nella sua autonomia, con gli stimoli ricevuti costruisce la propria individualità biologica e psichica, di corpo e di mente»⁹.

Gli adulti svolgono un ruolo importante in questo ambito in quanto sono chiamati a realizzare, anche insieme al minore, quell'ambiente rispettoso delle sue esigenze di crescita, in grado di rispondere ai diversi bisogni evolutivi che gli appartengono; per esempio, i bisogni di essere rassicurato e protetto, ma anche di essere incoraggiato ad esprimere le proprie potenzialità e idiosincrasie. L'esercizio della responsabilità genitoriale è, infatti, una funzione che deve essere svolta tenendo conto «delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio»¹⁰.

In questo senso, la *Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo* specifica che la minore età ha diritto a misure speciali di protezione e di assistenza e che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società. Per altri versi, l'articolo 24 della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* garantisce ai minori sia il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, sia il diritto di poter esprimere liberamente la propria opinione.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2000 recante "Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001".

⁹ Comitato Nazionale per la Bioetica, *Bioetica con l'infanzia*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 1994.

¹⁰ Art. 147 c.c. e art. 316 c.c. come sostituito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

La tutela del minore, quindi, non si garantisce solo attraverso il mero appagamento del bisogno di protezione dagli stimoli nocivi. L'adulto deve provvedere anche a creare e alimentare le condizioni necessarie alla promozione delle capacità del minore al fine consentire la piena espressione della personalità nelle sue molteplici dimensioni.

Come insegna Bowlby¹¹ un'importante competenza genitoriale è rappresentata proprio dalla capacità di fornire al figlio, fin da tenera età, una "base sicura", ovvero una base da cui quest'ultimo possa gradualmente avventurarsi alla scoperta del mondo esterno e alla quale possa ritornare per essere nutrito e rassicurato. La persona di minore età ha pertanto bisogno di vivere in ambienti né minacciosi, né iperprotettivi, ma sufficientemente accoglienti e sereni.

Per rispondere alle attuali sfide educative va quindi affiancata ad una pedagogia delle difese esterne una pedagogia delle difese interne e vanno favoriti processi di crescita capaci di coniugare libertà e responsabilità, protezione ed *empowerment*, base sicura ed esplorazione¹².

«Il rapporto educativo è... anzitutto l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà»¹³.

È interessante sottolineare come in questa direzione, se pur con diversa accezione, vada interpretato lo stesso articolo 28 del *processo penale minorile* italiano. L'istituto della cosiddetta messa alla prova, previsto dalla norma citata, trasforma l'autore del reato da soggetto passivo, destinatario di misure sanzionatorie o comunque di provvedimenti da parte del giudice, a soggetto attivo che, scegliendo di impegnarsi in un progetto anche di riconciliazione con la vittima, può accedere alla possibilità di estinguere il reato commesso¹⁴.

La normativa in materia di servizi audiovisivi e radiofonici, sia di livello sovranazionale che nazionale, sembra cogliere tale principio coniugando la necessità di protezione del minore, laddove impone il divieto di trasmissioni nocive, con l'esigenza di sostenerne le capacità espressive, il pensiero critico e le competenze mediatiche, invitando i Governi ad attivarsi in tal senso. A tal fine, il *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*¹⁵, esito del recepimento della *Direttiva europea 2007/65/CE*, impone alle emittenti il divieto di messa in onda di programmi nocivi allo sviluppo dei minori e promuove la realizzazione di campagne scolastiche e di trasmissioni volte a sensibilizzare e formare gli utenti ad un uso corretto e consapevole del *medium* televisivo.

Come è noto, con il termine "minore" il legislatore italiano individua la persona di età inferiore ai 18 anni, in sintonia anche con quanto espresso da fonti internazionali, quali per esempio la *Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo*¹⁶, recepita nell'ordinamento italiano e ratificata con *legge 27 maggio 1991, n. 179*.

Tale termine, per alcuni aspetti, appare risentire di una visione volta a tracciare una distinzione, anche in termini di titolarità di diritti, tra la persona che ha compiuto 18 anni e quella di minore età, attribuendo alla seconda una condizione di incompiutezza e dipendenza dagli adulti.

¹¹ J. Bowlby, 1988, *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Cortina, Milano 1989.

¹² S. Montanari, "Funzioni genitoriali", Relazione al Convegno *Unioni civili, convivenze di fatto e funzione genitoriale. Primi riscontri socioculturali e scientifici alla luce dell'attuale normativa*, Città metropolitana di Roma Capitale, Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari, Centro provinciale "Giorgio Fregosi" Spazio Sicuro, Università La Sapienza, Dipartimento Pediatria e Neuropsichiatria, Aula Magna, Roma 6 ottobre 2016.

¹³ Lettera del Papa alla Diocesi di Roma sul compito dell'educazione del 21 gennaio 2008. Va segnalato che più fonti, tra le quali la Lettera citata, sintetizzano le difficoltà educative che stanno emergendo nella attuale società nella locuzione "emergenza educativa".

¹⁴ S. Montanari, "La tutela dei minori e il giudice onorario nel Tribunale per i minorenni e nella sezione per i minorenni della Corte d'Appello", in: G. Savarese, M. Cesaro (a cura di), *Maltrattamenti ed abusi sessuali sui minori: fenomeno, tutela, intervento*, Pensa Multimedia Editore, Lecce 2010.

¹⁵ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44".

¹⁶ Il termine usato nella versione originale della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) è "child", tradotto in "fanciullo" (G.U. italiana datata 11 giugno 1991).

Considerato che l'individuo dalla nascita alla maggiore età attraversa differenti fasi del ciclo vitale nel corso delle quali, manifestando capacità e bisogni diversi, è chiamato a rispondere a compiti evolutivi distinti, sarebbe più opportuno preferire l'utilizzo di termini quali "bambini" e "adolescenti" per tenere in qualche misura conto di tale variabilità. Come si nota, i termini proposti hanno la desinenza plurale, ciò al fine di valorizzare l'unicità di ciascun soggetto. Se pur accomunate dalla stessa età, che per alcuni aspetti le rende simili, le individualità sono infatti inevitabilmente diverse l'un dall'altra. L'uso del plurale intende render conto di questa naturale complessità.

In Italia la legislazione a favore delle persone di minore età ha comunque introdotto nel tempo — non senza difficoltà e contraddizioni — trattamenti diversificati per fasce di età distinte. In ambito penale, l'infraquattordicenne non è imputabile e tra i 14 e i 18 anni di età è riconosciuta l'imputabilità solo nei casi in cui sia provata la capacità di intendere e volere, mentre la capacità processuale è considerata piena al compimento del quattordicesimo anno. In ambito civile, si ravvisano orientamenti ancor più diversificati, tant'è che al minore vengono, in alcuni casi, riconosciuti diritti e capacità autonome di decisione¹⁷, in altri, invece, gli viene preclusa la "capacità di agire", ovvero di compiere autonomamente atti giuridici¹⁸.

Anche nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, gli interventi normativi succedutisi lasciano trasparire un approccio al problema che, accanto a forme di tutela indifferenziata dell'intera fascia di età inferiore ai 18 anni, ha nel tempo individuato forme di tutela differenziate per fasce d'età intermedie, nell'intento di tener conto delle esigenze proprie di coloro che vengono a trovarsi in fasi differenti del ciclo evolutivo. L'articolo 34, comma 2 del *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* vieta la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, pertanto, estende la tutela a tutte le persone in età minorile. Esempi di tutele differenziate per fasce d'età, previste dal legislatore, sono invece rappresentati dal *Codice di autoregolamentazione media e minori* sottoscritto il 29 novembre 2002 che è volto a tutelare i minori infraquattordicenni; dall'articolo 37, comma 5 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dall'articolo 4, comma 6 della *Delibera 538/01/CSP* che, nel vietare l'inserimento della pubblicità nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti pongono attenzione alla fascia di età infantile; dall'articolo 35-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che sposta il focus sull'età adolescenziale, disponendo che nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi siano osservate specifiche misure al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario per prevenire fenomeni di violenza.

È ormai opinione condivisa che la tutela dei diritti dei minori nel sistema delle comunicazioni digitali debba essere garantita attraverso la partecipazione di più attori e istanze sociali¹⁹ al processo di costruzione di quell'ambiente all'interno del quale i bisogni di protezione/appartenenza e di autonomia/esplorazione che, con intensità e specificità diverse, si affacciano nel corso dell'esperienza di vita del minore, possano trovare adeguato soddisfacimento.

Nell'era mediatica è infatti necessario rifuggire da visioni semplicistiche e lineari della tutela ed elaborare piani di intervento e strategie diversificate che coinvolgano tutti i soggetti in gioco, affiancando alla logica repressiva e sanzionatoria una prospettiva di più ampio respiro.

¹⁷ Per es. l'interruzione volontaria della gravidanza è ammissibile senza vincoli di età.

¹⁸ Per es. il riconoscimento del figlio è vietato prima del compimento dell'età di 16 anni, la richiesta di provvedimenti riguardanti l'esercizio della potestà genitoriale è preclusa al minore.

¹⁹ I genitori, gli stessi minori, i fornitori di contenuti, la scuola, gli organi di controllo e legislativi, il mondo della ricerca scientifica ecc.

1.2 Nuovi orizzonti scientifici

1.2.1 Il problema degli effetti

L'analisi delle ricerche svolte nel settore evidenzia come negli ultimi anni ci si stia allontanando dal paradigma degli effetti per spostare l'attenzione sui processi sociali e culturali in cui i media digitali sono coinvolti²⁰.

In quest'ottica lo studio delle pratiche comunicative *web based* e delle esperienze di consumo mediali da parte di pubblici differenti, tra i quali quelli in età minorile, rappresenta un filone di ricerca molto sviluppato.

In un contesto tecnologico in profonda e repentina trasformazione persistono comunque gli interrogativi e sorgono nuovi allarmismi circa i rischi cui sono esposte le nuove generazioni.

Prensky ha introdotto la locuzione “nativi digitali”²¹ per indicare coloro che, in quanto nati nell'era digitale, si rapportano intuitivamente alle tecnologie vivendole quali elementi naturali dell'ambiente. In altri termini, sono “madrelingua” del linguaggio dei computer, dei videogiochi e di Internet. L'autore li distingue dalla generazione di persone che, ancora legate alla “galassia Gutenberg”, hanno assistito al passaggio dall'analogico alle nuove tecnologie. Questi ultimi sono, secondo Prensky, gli “immigrati digitali”, coloro che devono adattarsi al nuovo ambiente digitale e che, in genere, mostrano più difficoltà di rapporto con gli aspetti virtuali dell'esistenza. Se gli immigrati digitali sono cresciuti familiarizzando con il testo “chiuso”, libro o programma televisivo, i nativi digitali costruiscono il loro palinsesto e il loro programma con modalità di fruizione non lineari, destrutturando e ricomponendo unità di significato sulla base delle loro preferenze e dei loro tempi. Attualmente si è portati a pensare che la distinzione tra le due tipologie, prospettate da Prensky, non possa basarsi esclusivamente su differenze generazionali, ma connettersi a distinte modalità di approccio e di apertura al mondo digitale²². Come è stato da più parti evidenziato, tale classificazione ha rischiato a volte di alimentare, da un lato, lo stereotipo di una categoria indifferenziata di minori sempre e comunque ritenuti competenti e, dall'altro, una visione cristallizzata del mondo degli adulti sostanzialmente incapaci di accompagnare i figli nel percorso di esplorazione del mondo digitale²³. La ricerca scientifica sembra aver ridimensionato le aspettative nei confronti del livello di alfabetizzazione mediatica dei “nativi digitali”, evidenziando come in realtà i minori non acquisiscano competenze digitali in modo naturale o automatico²⁴. Inoltre, al variare delle condizioni socioeconomiche delle famiglie variano le capacità, mostrate dai figli minorenni, di utilizzo delle potenzialità offerte dalla Rete²⁵. Diverse ricerche, anche a carattere internazionale, mostrano peraltro come i genitori, negli ultimi tempi, abbiano in parte colmato la *gap* digitale che in passato li separava dai figli, mostrando di avere sempre più esperienza online²⁶.

Il 2007 rappresenta per l'Europa un anno di passaggio epocale tenuto conto che per la prima volta più del 50% delle famiglie nell'UE-28 ha avuto accesso ad Internet, percentuale che gradualmente è

²⁰ M. Morcellini, *Comunicazione e media*, Egea, Milano 2013.

²¹ M. Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”, *On the Horizon*, 9, 5, I, MCB University Press Ltd., Bradford 2001.

²² G. Riva, *Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Il Mulino, Bologna 2014.

²³ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *Nono Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) in Italia, 2015-2016*, Roma 2016.

²⁴ E. Helsper, R. Eynon, “Digital natives: Where is the evidence?”, *British Educational Research Journal*, 36, 3, 502-520, 2009.

²⁵ M. Morcellini, S. Mulargia, “Giovani, tecnologia e formazione. Processi di autosocializzazione e segregazione del senso”, *In-formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione*, V, 9, 7-14, 2012. Per un approfondimento sul punto cfr. il par. “Ridurre i rischi e aumentare le opportunità”.

²⁶ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

cresciuta fino ad arrivare all'81% nel 2014²⁷. Secondo alcune indagini effettuate in paesi europei l'età media di accesso ad Internet sta scendendo, attestandosi intorno agli 8,5 anni, e in alcuni casi anche al di sotto dei 3 anni²⁸. L'avvento delle tecnologie *touch* ha infatti significativamente facilitato l'uso dei media digitali, eludendo barriere linguistiche e competenze cognitive, come per esempio quelle connesse alla scrittura, che per lungo tempo hanno rappresentato i requisiti di accesso ai dispositivi elettronici e alla Rete. Secondo altre indagini, in Europa più di un terzo dei minori tra i 9 e i 12 anni ha un profilo personale su un social network²⁹. In Italia i dati recentemente raccolti appaiono confermare la crescita del fenomeno, considerato che più di un terzo del campione intervistato di età compresa tra i 12 e i 18 anni conosce qualcuno di età inferiore ai 13 anni iscritto ad un social network e che quasi l'80% dei dodicenni è iscritto a *Whatsapp*, il 48% a *Facebook*, il 32% a *Instagram*³⁰. Tali dati vanno coniugati con la soglia di età minima prevista per l'iscrizione ai social network, che normalmente si attesta al valore di 13 anni³¹, ed evidenziano come molti minori all'atto dell'iscrizione mentano riguardo la propria età anagrafica. Sempre in Italia, una recente indagine ha rilevato la diffusione dell'uso delle tecnologie digitali anche nelle età più precoci, evidenziando come una proporzione importante di genitori interpellati utilizzi il cellulare o qualche altro dispositivo allo scopo di tenere buono il bambino fin dal suo primo anno di vita³².

I media, pertanto, costituiscono sempre più l'ambiente che orienta i processi di socializzazione e di costruzione della realtà sociale, incidendo sulla capacità dell'essere umano di interagire con il mondo circostante³³.

Numerose indagini documentano le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla Rete, sia dal punto di vista simbolico che relazionale³⁴. Benché i benefici derivanti dall'uso delle tecnologie digitali da parte di minori di età inferiore ai due anni siano, ad oggi, da ritenersi molto limitati³⁵, alcuni studi hanno comunque evidenziato i vantaggi offerti, sotto il profilo dello sviluppo sensomotorio, da alcune *App* dedicate a bambini di questa fascia d'età³⁶. Vanno poi quantomeno citati quei videogiochi denominati *serious games* che, simulando situazioni esperienziali, favoriscono nel giocatore l'apprendimento di competenze e strategie nell'ambito di contesti virtuali di formazione tesi ad adattare le strategie di insegnamento alle opportunità offerte dalle nuove

²⁷ Eurostat Statistics Explained, *Statistiche della società dell'informazione – Famiglie e singole persone, Dati estratti a giugno 2015* (<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/>).

²⁸ D. Holloway, L. Green, S. Livingstone, *Zero to eight: young children and their Internet use*, LSE London, EU Kids Online, London 2013; G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

²⁹ L. Haddon, S. Livingstone & the EU Kids Online network, *EU Kids Online: National perspectives*, Policy Press, Bristol 2012; S. Livingstone., L. Haddon, A. Gorzig, K. Ólafsson et al., *EU Kids Online, Final Report*, Lse EU Kids Online, London 2011.

³⁰ Telefono Azzurro, Doxakids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Febbraio 2016.

³¹ Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, secondo il *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE* il trattamento di dati personali del minore è lecito ove lo stesso abbia almeno 16 anni. Nei casi di età inferiore ai 16 anni tale trattamento è lecito se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Ai sensi del citato Regolamento, gli Stati membri possono comunque stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

³² V. Balbinot, G. Toffol, G. Tamburlini con la collaborazione di PUMP e ACP, "Tecnologie digitali e bambini: un'indagine sul loro utilizzo nei primi anni di vita", *Medico e Bambino*, 35, 631-636, 2016.

³³ R. Silverstone, *Why study the Media*, Sage Publications Ltd, London 1999; trad. it. *Perché studiare i media*, Il Mulino, Bologna 2002.

³⁴ G. Goggin, L. Hjorth, *Routledge Companion to Mobile Media*, Routledge, New York 2014; J. Vincent, *Mobile Opportunities. Exploring positive mobile media opportunities for European children*, LSE London, EU Kids Online, London 2015.

³⁵ R. Chassiakos Y., J. Radesky, D. Christakis et al., AAP Council on Communications and Media, "Children and Adolescents and Digital Media", *Pediatrics*, 138(5), e20162593, 2016.

³⁶ J.F. Bach, O. Houdé, P. Léna, S. Tisseron, 2013, *Il Bambino e gli Schermi, Raccomandazioni per genitori e insegnanti*, (ediz. it. a cura di P. Ferri e S. Moriggi), Académie des Sciences, Guerini Scientifica, Milano 2016.

tecnologie digitali³⁷. Molte ricerche hanno inoltre mostrato come l'applicazione di sistemi di realtà virtuale³⁸ in protocolli psicoterapeutici possa risultare utile nella cura di particolari disturbi psicologici³⁹.

Altri studi hanno invece indagato i rischi di danni sull'evoluzione della personalità connessi all'abuso di Internet⁴⁰. In tal senso, nell'ultima revisione del *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5*⁴¹, l'American Psychiatric Association (APA) ha introdotto, nella sezione dedicata alle condizioni che necessitano di ulteriori studi clinici e approfondimenti, l'*Internet Gaming Disorder*, fenomeno attinente alle compulsive preoccupazioni che le persone, specie in età adolescenziale, sviluppano nei confronti dei giochi online. Secondo alcune indagini nazionali il gioco d'azzardo, anche online, è un comportamento che coinvolge quote sempre più estese della popolazione. In particolare, il profilo del *gambler*, giocatore a rischio moderato/grave di dipendenza, si associa in modo preoccupante ad individui tra i 15 e i 24 anni spesso di sesso maschile e con basso livello economico e di istruzione⁴². La *psicopatologia web-mediata*, connessa a singolari costellazioni di sintomi, vissuti di depersonalizzazione, stati dissociativi, fughe nel virtuale e situazioni di ritiro sociale, che possono presentarsi in condizioni di sovraccarico mentale, sta inoltre sempre più divenendo oggetto di osservazione e di intervento⁴³. La letteratura scientifica ha recentemente descritto il fenomeno denominato *FoMO*, acronimo di *Fear of Missing Out*, rappresentato dalla preoccupazione ossessiva di perdere un evento postato online, ovvero di "essere tagliati fuori" dalle esperienze vissute dagli amici, preoccupazione in genere connessa ad un comportamento di controllo ripetuto dello *smartphone*⁴⁴. In questo senso alcune indagini hanno rilevato che una percentuale importante di minorenni mostra una preoccupante tendenza a sacrificare ore di sonno per rimanere online, a contatto con gli altri⁴⁵. L'eccessivo uso notturno di

³⁷ L. Anolli, F. Mantovani, *Come funziona la nostra mente. Apprendimento, simulazione e Serious Games*, Il Mulino, Bologna 2011.

³⁸ Con i quali è possibile esplorare ambienti digitali tridimensionali ed interagire con gli oggetti e le situazioni in essi rappresentati.

³⁹ G. Garamaglia, *La realtà virtuale in Psicoterapia*, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., Roma 2013; D. La Barbera, L. Sideli, F. La Paglia, "Schizofrenia e realtà virtuale: una rassegna delle applicazioni cliniche", *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 16, 78-86, 2010; G.M. Manzoni et al., "Virtual Reality-Enhanced Cognitive-Behavioral Therapy for Morbid Obesity: A Randomized Controlled Study with 1 Year Follow-Up", *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19, 2, 134-140, 2016; F. Vincelli, G. Riva, E. Molinari, *La realtà virtuale in psicologia clinica*, McGraw-Hill, Milano 2007.

⁴⁰ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013; S. Livingstone, E.J. Helsper, "Children, Internet and risk in comparative Perspective", *Journal of Children and Media*, 7(1), 1-8, 2013; S. Livingstone, P.K. Smith, "Annual research review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age", *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Online, n/a-n/a, 2014; E. Staksrud, K. Ólafsson, S. Livingstone, "Does the use of social networking sites increase children's risk of harm?", *Computers in Human Behavior*, 29 (1). 40-50, 2013.

⁴¹ APA (2013), *Diagnostic and statistical manual of mental disorder DSM-5*, American Psychiatric Association, Arlington 2013, trad. it.: APA, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-5*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.

⁴² Ministero della Salute – CCM, "Dipendenze comportamentali / Gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi – Regione Piemonte", *Italian Journal on Addiction*, Online, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2012, 2, (3-4), 45-60.

⁴³ Aa.Vv., "Ado.com", *AeP – Adolescenza e psicoanalisi*, Roma 2014, IX, 1; Aiart, *Internet-patia. Un rapporto sulla dipendenza dal Web*, Roma 2014; F. Tonioni, *Psicopatologia web-mediata. Dipendenza da Internet e nuovi fenomeni dissociativi*, Springer, Milano 2013.

⁴⁴ A.K. Przybylski, K. Murayama, C.R. DeHaan, V. Gladwell., "Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out", *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841-1848, 2013; N. Vaidya, S. Jaiganesh, J. Krishnan, "Prevalence of Internet addiction and its impact on the physiological balance of mental health", *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, 6(1): 97-100, 2016; M. Vanden Abeele, T. van Rooij, "Fear of missing out (FoMO) as a predictor of problematic social media use among teenagers", *Journal of Behavioral Addictions*, 5(Suppl. 1), International Conference on Behavioral Addictions, Geneva, Switzerland, 14-16 marzo 2016.

⁴⁵ È il c.d. *vamping*, termine che deriva dall'inglese *vampire* (vampiro). Il fenomeno è registrato anche in Italia, specie tra i 14-15enni (26,4%), secondo i dati forniti da Telefono Azzurro, Doxakids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Febbraio 2016.

media elettronici è stato peraltro indicato quale fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi del sonno e di sintomi depressivi durante l'adolescenza⁴⁶. In taluni casi si può strutturare, specie nei ragazzi che già presentano una fragilità emotiva di base, una vera e propria dipendenza nei confronti della comunicazione mobile digitale, da alcuni definita *nomofobia*⁴⁷, caratterizzata da una profonda paura di rimanere privi del telefonino e da manifestazioni sintomatologiche analoghe a quelli dell'attacco di panico⁴⁸. Caso peculiare è il fenomeno degli *Hikikomori*. Sono quei giovani che decidono di "recludersi", anche per anni, nella propria stanza, abbandonando studi e frequentazione di amici. Spesso i loro ritmi circadiani sonno-veglia risultano invertiti: di giorno dormono e di notte sono svegli e sempre connessi in Rete. Il fenomeno, nato nella realtà giapponese, sembra si stia sempre più diffondendo in altre parti del mondo, tra le quali l'Italia. La pratica clinica mostra come alcuni adolescenti siano drammaticamente rinchiusi in mondi tecnologici nei quali sperimentano l'illusione di una libertà senza contorni che nasconde e alimenta un profondo senso di incertezza e uno spaventoso vuoto nel quale risuona il clamore mediatico⁴⁹.

La letteratura è concorde nel ritenere il ruolo ricoperto dai media digitali nell'ambito dei processi di socializzazione in stretta relazione con quello svolto in tal senso dalle agenzie tradizionali. Una recente ricerca ha stimato un minor grado di dipendenza dalle tecnologie e una maggior livello di partecipazione alla vita sociale nei ragazzi i cui genitori, capaci di dialogare sulle opportunità e sui rischi offerti dai media digitali, abbiano svolto attività di mediazione dell'esperienza online⁵⁰. Altri studi evidenziano come la mediazione degli adulti, e in particolare dei genitori, sia un importante fattore capace di stemperare i rischi cui possono incorrere i minori nel corso della navigazione⁵¹. È da questo punto di vista singolare la discrasia che si percepisce, in termini di digitalizzazione, tra il luogo scolastico e quello domestico. Ciò appare confermato da alcuni dati provenienti da ricerche cross-nazionali secondo i quali il ruolo di mediazione dei rischi e delle opportunità della navigazione online svolto dalle figure educative della scuola italiana è meno incisivo rispetto a quello della media europea. Per esempio, solo una piccola percentuale di minori italiani tra i 9 e i 16 anni (9%) parlerebbe con un insegnante di eventuali esperienze negative vissute in Internet. Sempre secondo tali ricerche internazionali, la scuola italiana risulta tra i luoghi con basso livello di accesso a Internet⁵². Va comunque evidenziato come, negli ultimi tempi, l'approccio delle politiche educative italiane stia significativamente cambiando. Sta sempre più emergendo, a vari livelli, la consapevolezza della necessità che la scuola si faccia promotrice di approcci educativi che tengano conto dei linguaggi dei media digitali e delle esigenze di apprendimento degli studenti al fine di favorire processi di riflessione sui rischi e sulle opportunità offerte dalla Rete e lo sviluppo delle capacità di affrontare i problemi della vita. È necessaria l'elaborazione di progetti formativi volti a ricomporre i tempi del ciclo vitale e ridurre i rischi, alimentati da un certo uso delle tecnologie, di eccessivo appiattimento delle nuove generazioni sul tempo presente, in una prospettiva che sappia coniugare la dimensione sincronica con quella diacronica. In quest'ottica, come suggerisce l'Unione Europea, è auspicabile che l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali possa divenire

⁴⁶ Lemola S. et al., "Adolescents' electronic media use at night, sleep disturbance, and depressive symptoms in the smartphone age", *Journal of Youth and Adolescence*, 44(2), 405-418, 2015.

⁴⁷ No mobile phobia.

⁴⁸ Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, *Guardo il mondo da uno smartphone: adolescenti e rischio dipendenza*, 6 luglio 2016.

⁴⁹ S. Montanari, *I colori dell'adolescenza. Crescere in gruppo: dall'individualismo alla collaborazione*, Edizioni Ma.Gi, Roma 2000; S. Montanari, "L'accoglienza educativa dell'adolescente nella complessità sociale", in: G. Furio, S. Montanari (a cura di), *Oltre le barriere. Viaggio nelle periferie esistenziali*, Pioda Imaging Edizioni, Roma 2014.

⁵⁰ C. Regalia, C. Manzi, "La sfida dei social network per l'identità familiare", in: E. Scabini, G. Rossi (a cura di), *Famiglia e Nuovi media*, Studi Interdisciplinari sulla famiglia, Vita e Pensiero, Milano 2013.

⁵¹ C. McDonald-Brown, K. Laxman, J. Hope, "Sources of support and mediation online for 9-12-year-old children", *E-Learning and Digital Media*, 10.1177/2042753017692430, 2017.

⁵² S. Livingstone., L. Haddon, A. Gorzig, K. Ólafsson et al., *Risks and safety on the Internet: The perspective of European children. Full Finding*, Lse EU Kids Online, London 2011; S. Livingstone., L. Haddon, A. Gorzig, K. Ólafsson et al., *EU Kids Online, Final Report*, Lse EU Kids Online, London 2011; G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

elemento importante delle offerte formative curricolari. La scuola, dunque, non solo come agenzia di trasmissione di saperi, ma come strumento che possa incoraggiare l'emersione di curiosità, competenze e aspetti creativi dell'individuo e formare cittadini in grado di partecipare con responsabilità alla costruzione di percorsi di vita all'interno di contesti digitali e relazionali complessi.

«Imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione, nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza e l'incorporazione di questa sapienza per la propria vita»⁵³.

Se pur nell'ambito di uno scenario sempre più caratterizzato dalla diffusione delle tecnologie di comunicazione mobile, l'ambiente domestico è comunque per i minori il principale spazio di accesso ad Internet⁵⁴, e ciò sottolinea l'importanza del ruolo delle figure genitoriali nella modulazione delle pratiche digitali dei figli⁵⁵. Da questo punto di vista, sono degni di rilievo i risultati di una recente indagine che, in un'ottica comparativa con altri paesi europei, evidenzia come in Italia l'accesso ad Internet del minore di età compresa tra i 9 e i 16 anni avvenga in maggior misura nella propria camera. Tale comportamento riflette una marcata privatizzazione dell'accesso che rende in genere difficoltosa l'opera di mediazione dell'esperienza online da parte degli adulti⁵⁶. In determinate circostanze di carenza è stato rilevato il rischio di strutturazione di una identità scarsamente definita, poco capace di autodeterminazione, a fronte dell'offerta eterogenea di contenuti, modelli e personaggi nei quali il minore è portato a identificarsi. Questo rischio si presenta soprattutto laddove la persona minorenni, specie se in assenza di idonea mediazione da parte degli adulti, tenda a perdersi nella dimensione del momentaneo, percorrendo tragitti mediatici avulsi da dimensioni di progettualità. Sono tragitti caratterizzati da narrazioni deboli e da stratificazione casuale di informazioni, esito di un bricolage cognitivo rispondente ad una logica nomade⁵⁷. Anche se in Italia, rispetto alla media europea, si registra un'incidenza bassa di comportamenti d'uso eccessivo di Internet, fa comunque riflettere il dato secondo il quale la percentuale di minori italiani che si trovano molto spesso o abbastanza spesso a navigare senza un reale scopo si sia attestata nel 2013 al 13%, aumentando di 6 punti, rispetto a quella rilevata nel 2010⁵⁸.

Stanno peraltro affacciandosi nuove forme di disegualianza, per esempio connesse alle differenti possibilità di accesso e di utilizzo della tecnologia da parte di specifici segmenti di popolazione, che hanno significative implicazioni sotto il profilo dell'inclusione digitale⁵⁹. Ricerche internazionali mostrano che i minori di status socioeconomico medio-alto hanno più probabilità di possedere una pluralità di dispositivi tecnologici con i quali accedere alla Rete, possibilità che può tradursi in disegualianze dal punto di vista del numero di attività svolte su Internet e della gamma delle opportunità effettivamente fruibili.

Secondo una recente elaborazione dati Istat, oltre l'11,5% dei minori italiani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni non ha mai utilizzato Internet⁶⁰. Tale dato appare connesso al livello economico delle

⁵³ E. Morin, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina, Milano 2000.

⁵⁴ S. Livingstone., L. Haddon, A. Gorzig, K. Ólafsson et al., *EU Kids Online, Final Report*, Lse EU Kids Online, London 2011.

⁵⁵ S. Montanari, "Nuove forme di comunicazione umana: tra il «contatto» della Rete e il «tatto» dei legami", in: G. Avanti, S. Montanari, *La dispensa degli affetti*, Pioda Imaging Edizioni, Roma 2012.

⁵⁶ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

⁵⁷ S. Montanari, *Riflessi nello schermo. Prospettive di tutela dei minori nell'era digitale*, Aracne Editrice, Roma 2007.

⁵⁸ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

⁵⁹ M. Centorrino, A. Romeo, *Sociologia dei Digital Media*, Franco Angeli, Milano 2012; G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015; Eurostat Statistics Explained, *Statistiche della società dell'informazione – Famiglie e singole persone*, Dati estratti a giugno 2015 (<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/>).

⁶⁰ La stima parla di 452.000 minori di tale fascia d'età.

famiglie di appartenenza in quanto quelle con situazione economica medio-bassa mostrano una più alta percentuale di figli adolescenti “disconnessi”⁶¹, anche se va comunque evidenziato che gli utenti di Internet stanno complessivamente continuando ad aumentare⁶². Permangono in ogni caso enormi differenze, in termini di *digital divide*, tra il nord e il sud del pianeta.

Da tali evidenze nascono i progetti di riforma dell’ordinamento giuridico volti a far riconoscere l’accesso ad Internet quale diritto fondamentale. In questo senso riveste particolare interesse la *Dichiarazione dei diritti in Internet* approvata dalla Commissione di studio per i diritti e i doveri in Internet, istituita presso la Camera dei Deputati, e pubblicata il 28 luglio 2015. La Carta stabilisce l’accesso ad Internet quale diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Secondo i principi in essa contenuti, ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità e, a tal riguardo, le istituzioni pubbliche devono garantire i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità. In questa direzione riveste particolare importanza la *Direttiva approvata dal Parlamento europeo il 26 ottobre 2016*⁶³ che stabilisce i requisiti minimi di accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili degli enti pubblici per consentire alle persone con disabilità l’accesso a contenuti e servizi online.

1.2.2 Ridurre i rischi e aumentare le opportunità

Le considerazioni fin qui espresse rendono evidente la necessità di promuovere il coordinamento di ricerche e studi volti ad esplorare i profondi cambiamenti in corso e a raccogliere una base di conoscenze scientifiche in un’ottica comparativa cross-nazionale.

Da questo punto di vista, di estremo interesse è il progetto di ricerca internazionale *EU Kids Online*⁶⁴, finanziato dal Better Internet for Kids Programme⁶⁵, della Commissione Europea che nella sua terza edizione⁶⁶ ha visto il coinvolgimento di 33 paesi europei, le cui rispettive équipes di ricerca sono state coordinate dalla London School of Economics. La ricerca si pone l’obiettivo di studiare, con metodologie condivise, le pratiche di fruizione della Rete da parte dei minori, tra i 9 e i 16 anni di età, e delle loro famiglie indagandone i rischi e le opportunità, anche al fine di sviluppare

⁶¹ Save the Children – IPSOS, *Safer Internet Day Study 2015: i nativi digitali conoscono veramente il loro ambiente?*, Roma 2015.

⁶² Censis, *49° Rapporto sulla situazione del Paese 2015*, Franco Angeli, Milano 2015; Censis-U.C.S.I., *13° Rapporto sulla comunicazione, I media tra élite e popolo*, Franco Angeli, Milano 2016.

⁶³ *Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici*. In particolare la Direttiva fa riferimento ai seguenti quattro principi di accessibilità: percepibilità, nel senso che le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell’interfaccia utente devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell’interfaccia utente devono essere comprensibili; e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive (cfr. il 36° considerando).

⁶⁴ Cfr. www.eukidsonline.net. L’Italia è rappresentata da OssCom – Centro di ricerca sui media e la comunicazione dell’Università Cattolica di Milano. Cfr. P. Aroldi, G. Mascheroni, M.F. Murru, “EU Kids Online II. Rischi e opportunità di Internet nell’esperienza dei ragazzi europei: quali indicazioni per gli adulti”, *Media Education*, 11-28, 2012; G. Mascheroni (a cura di), *I ragazzi e la Rete. La ricerca EU Kids Online e il caso Italia*, La Scuola, Brescia 2012. Ringrazio il prof. Piermarco Aroldi per il prezioso supporto fornito nella redazione del presente paragrafo.

⁶⁵ Già Safer Internet Programme. Cfr. Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione.

⁶⁶ S. Livingstone et al., *Final Annual Report (D1.5C)*, EU Kids Online III, November 2014; S- Livingstone et al., *Final report (D1.6) to the EC Safer Internet Programme from the EU Kids Online Network 2011-2014*.

politiche e strategie efficaci a tutela delle persone di minore età⁶⁷.

Lo studio evidenzia, in un'ottica multidimensionale, come le opportunità e i rischi siano connessi alle modalità di accesso alla Rete, alle competenze di utilizzo e alle abitudini d'uso che peraltro, a loro volta, entrano in relazione con le varie forme di mediazione alla fruizione esercitate dai genitori, dagli insegnanti e dal gruppo dei pari. Il disegno della ricerca prende inoltre in considerazione una serie di variabili, quali età, genere, fattori socioeconomici e psicologici, che possono incidere sugli elementi sopracitati all'interno dei differenti contesti di ordine socioculturale che contraddistinguono i singoli paesi coinvolti nella ricerca.

Secondo questa impostazione risponde ad una logica meramente riduttiva studiare le opportunità o i rischi come se fossero unicamente connessi a specifici contenuti medialità o alle peculiarità tecnologiche del mezzo tramite il quale tali contenuti vengono fruiti. I risultati ci mettono di fronte ad un fenomeno estremamente complesso e alla necessità di tener conto del sistema di vincoli e risorse cui afferrisce il minore. Tale sistema, infatti, influenza non solo le probabilità del minore di incontrare online più o meno rischi o opportunità, ma anche le sue capacità di far fronte con efficacia ai primi, stemperandone il possibile impatto in termini di danno, o di cogliere e massimizzare le seconde.

Ciò che emerge chiaramente è la correlazione diretta esistente tra attività e tempo di navigazione online e probabilità di incorrere in rischi e in opportunità. Dai dati di ricerca si rileva come la possibilità di trarre beneficio da queste ultime appaia, tra l'altro, strettamente connessa al livello di competenza digitale mostrato dal singolo utente⁶⁸. Risulta poi evidente come l'alfabetizzazione mediatica rappresenti un importante fattore di mediazione delle implicazioni nocive sottese alla navigazione. In questo senso, più si è competenti più si diventa capaci di affrontare i rischi e attenuarne la potenzialità lesiva. Per tale motivo, i principianti, anche se in generale esposti a basso rischio in quanto con ridotte attività online, sono quelli più soggetti a subire danni dalla navigazione.

Rispetto alla prima rilevazione⁶⁹, il campione europeo esaminato mostra maggiore probabilità di essere esposto a messaggi d'odio, a siti che incitano all'anoressia e a comportamenti autolesionistici e al cyberbullismo. Permangono i rischi di esposizione a contatti con persone sconosciute e a materiale pornografico, rischi che, tra l'altro, sono tra i maggiori motivi di preoccupazione per gli stessi minori. L'uso di Internet da parte di questi ultimi continua a crescere, mentre l'età media di accesso si abbassa ulteriormente. Inoltre la navigazione avviene sempre più spesso con dispositivi mobili e ciò rende difficile il controllo e la mediazione da parte dei genitori, tenuto peraltro conto che forme di restrizione tecnica e software di filtraggio sono poco usati nel nostro paese. Ciò che poi emerge è che "la scala delle opportunità" è ancora troppo ripida: la maggioranza dei minori, soprattutto quelli appartenenti a fasce socioeconomiche svantaggiate, non raggiunge alti livelli qualitativi di attività online⁷⁰. Questi minori mostrano, infatti, limitate pratiche di consumo partecipativo, come la creazione di *avatar*, la produzione collaborativa di contenuti;

⁶⁷ Il disegno generale della ricerca *Eu Kids Online* è stato recentemente oggetto di ulteriori aggiornamenti. A tal proposito si cfr. S. Livingstone, G. Mascheroni, E. Staksrud, *Developing a framework for researching children's online risks and opportunities in Europe*. EU Kids Online, London, UK, 2015. Cfr. <http://eprints.lse.ac.uk/64470/>.

⁶⁸ Appare utile riportare quanto affermato dalla *Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente*, secondo la quale la competenza digitale consiste «nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet».

⁶⁹ Citata in: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013.

⁷⁰ S. Livingstone, G. Mascheroni, K. Ólafsson, L. Haddon, *Children's online risks and opportunities: comparative findings from EU Kids Online and Net Children Go Mobile*, London School of Economics and Political Science, London 2014. Il testo citato è l'esito di uno spin-off di *Eu Kids Online*, denominato *Net Children Go Mobile*. Cfr. <http://netchildrengomobile.eu/>.

prevalentemente visitano profili di *social network*, guardano video clip su *YouTube*, giocano online con altre persone, usano *instant messaging*. Il gruppo dei pari rappresenta comunque una delle principali motivazioni per progredire lungo la scala delle opportunità, stimolando usi più creativi della Rete.

L'Italia sembra a tutt'oggi un paese con bassa incidenza di esposizione a rischi, dato verosimilmente connesso all'uso più limitato della Rete da parte dei minori italiani rispetto al contesto europeo e che, comunque, va valutato in relazione alle loro basse competenze digitali.

I dati raccolti mostrano un quadro dinamico ricco di sfaccettature e implicazioni che lascia trasparire la necessità di rafforzare politiche sociali, prassi educative e piani di intervento volti rendere più sicuro l'ambiente online senza comprimere le opportunità per i minori, compressione che intaccherebbe i loro diritti e indebolirebbe le loro capacità di apprendere le strategie per affrontare con competenza i rischi.

1.2.3 Implicazioni antropologiche

L'essere umano, fin dall'infanzia, è inserito in uno scenario tecnologico e comunicativo mutevole e multimediale, in una infosfera digitalizzata, che incide sulla costruzione della sua identità. I media, in quanto dimensione onnipresente dell'esperienza quotidiana, sono intimamente in rapporto con la totalità della persona umana⁷¹. Vanno in quest'ottica considerati i processi circolari di influenze reciproche che inevitabilmente si innescano tra la tecnologia, gli elementi di contesto e l'essere umano nei vari periodi storici, processi materiali e simbolici che implicano la creazione di realtà emergenziali per definizione complesse e sfuggenti. Per esempio, secondo alcuni scienziati l'invenzione da parte dei nostri antenati di utensili (cioè di strumenti tecnologici) per cacciare le prede avrebbe favorito l'interiorizzazione, da parte dell'essere umano, del concetto di causalità e, quindi, l'evoluzione della mente⁷². La stessa invenzione della scrittura e la sua diffusione avrebbe nel tempo implicato una trasformazione dei circuiti neuronali e un conseguente cambiamento morfologico cerebrale.

«Non siamo nati per leggere. È passato solo qualche migliaio di anni dall'invenzione della lettura. L'invenzione ha portato con sé una parziale riorganizzazione del nostro cervello, che, a sua volta, ha allargato i confini del nostro modo di pensare mutando l'evoluzione intellettuale della nostra specie»⁷³.

Le ricerche svolte in ambito sia neurobiologico che della psicologia sociale mostrano come il cervello dell'uomo nell'arco della sua intera esistenza si possa continuamente riorganizzare in relazione alle esperienze vissute e alle sollecitazioni cui viene sottoposto⁷⁴. In questo senso è indubbio l'effetto di retroazione trasformativa delle tecnologie sullo stesso essere umano che le ha create. Per McLuhan⁷⁵ l'invenzione della stampa a caratteri mobili, avvenuta nel 1455 per opera di Johannes Gutenberg⁷⁶, avrebbe consentito la nascita del cosiddetto *uomo tipografico* che, distaccandosi da una società tribale imperniata sull'oralità e sulla trasmissione delle conoscenze nel

⁷¹ R. Silverstone, *Why study the Media*, Sage Publications Ltd, London 1999; trad. It. *Perché studiare i media*, Il Mulino, Bologna 2002.

⁷² G. Vallortigana G., "La causa prima", in: V. Girotto, T. Pievani, G. Vallortigana, *Nati per credere. Perché il nostro cervello sembra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin*, Codice Edizioni, Torino 2008.

⁷³ M. Wolf, *Proust e il calamaro, Storia e scienza del cervello che legge*, Vita e Pensiero, Milano 2012.

⁷⁴ M. Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants. Do They Really Think Differently?", *On the Horizon*, 9, 6, II, MBC University Press Ltd., Bradford, 2001.

⁷⁵ M. McLuhan (1962), *La galassia Gutenberg*, Armando Editore, Roma 2011.

⁷⁶ Il primo volume stampato con la tecnica dei caratteri mobili è la Bibbia. Il testo è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco delle memorie del mondo.

piccolo villaggio, entra nell'età tipografica caratterizzata dall'imposizione dell'alfabeto fonetico e dal primato del senso della vista. Sempre per McLuhan il successivo avvento dell'elettricità, e quindi dell'elettronica, ha trasformato l'intero globo terrestre in un villaggio globale e ha favorito un processo di ri-tribalizzazione con rilevanti implicazioni psicologiche e sociali.

Nella società multischermo nella quale oggi siamo immersi stiamo sperimentando una sempre più ampia varietà di dimensioni esperienziali, esito della complessa e multiforme interazione tra l'offline e l'online. Il *medium*, lo strumento, sostanzialmente percepito come dato naturale della realtà, è sempre più trasparente rispetto al rappresentato. I *wearable device* rappresentano emblematicamente questa caratteristica distintiva dei media digitali. I *Google Glass* sono per esempio occhiali a *realtà aumentata* che consentono a chi li indossa di ricevere numerose informazioni sul mondo circostante⁷⁷. Per alcuni aspetti, la tecnologia può diventare un'estensione del corpo umano, una protesi che implica la costruzione di una realtà aumentata e ciò sta incidendo significativamente sui processi di elaborazione psichica, sulle modalità narrative dell'esperienza e sulla stessa architettura neuronale.

Secondo il neuroscienziato Small⁷⁸, «questo processo evolutivo del cervello è emerso rapidamente in una sola generazione e può rappresentare uno dei progressi più inaspettati e rilevanti della storia umana».

L'interazione tra l'essere umano e le tecnologie digitali influenza la stessa architettura biologica, attivando e rinforzando specifici circuiti neuronali ed indebolendone altri.

Uno studio ha evidenziato che in situazioni di interazione con un motore di ricerca online pazienti di mezza età ed anziani mostravano differenze significative nelle attività neuronali correlate al grado di esperienza maturato nei confronti delle tecnologie digitali. In particolare, le differenze più importanti tra esperti e novizi si registravano nelle attività cerebrali della regione del lobo frontale sinistro. Inoltre, solo dopo poche ore di utilizzo del computer i meno esperti presentavano un'attività cerebrale progressivamente simile a quella dei più esperti, mostrando quindi di aver "riprogrammato" il cervello⁷⁹.

Lo schermo del computer, del tablet, dello smartphone non può più essere considerato una mera finestra sul mondo, ma è parte integrante della realtà e della nostra quotidianità e, in tal senso, diviene elemento imprescindibile dell'ambiente, assumendo profonda valenza trasformativa. Qualunque apporto tecnologico non può far altro che aggiungersi a ciò che già siamo e favorire processi di cambiamento individuali e sociali⁸⁰. La miniaturizzazione degli strumenti tecnologici e lo sviluppo delle reti *wireless* e mobili stanno favorendo singolari processi di combinazione tra la nostra dimensione psicofisica e i media digitali e inedite forme di ibridazione tra corpo fisico e corpo elettronico, tra istanze biologiche e rappresentazioni virtuali. Cambiano i nostri modi di comunicare e di dar senso alla realtà e si trasforma l'universo simbolico umano.

Si stanno affinando nuove attitudini e abilità percettive, cognitive e relazionali. Alcuni ipotizzano un potenziamento delle competenze rappresentative e di abilità visuospatiali e lo sviluppo di una forma di intelligenza ipertestuale⁸¹.

In questa prospettiva, non suscita eccessiva meraviglia l'ipotesi prospettata da alcuni autori secondo

⁷⁷ Il progetto di Google Inc., anche se ha recentemente subito una battuta d'arresto, presenta enormi potenzialità tant'è che anche altre società del settore stanno investendo nel mondo della realtà aumentata.

⁷⁸ G. Small, G. Vorgan, *iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind*, HarperCollins, New York 2008.

⁷⁹ G.W. Small, T.D. Moody, P. Siddarth, S.Y. Bookheimer, "Your brain on Google: pattern of cerebral activation during Internet searching", *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 17, 116-126, 2009.

⁸⁰ M. McLuhan (1964), *Capire i Media. Gli Strumenti del Comunicare*, Il Saggiatore, Milano, 2011.

⁸¹ D. de Kerckhove, *La mente accresciuta*, 40K, Milano 2011; M. Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants, Part II. Do They Really Think Differently?", *On the Horizon*, 9, 6, MBC University Press Ltd., Bradford, 2001.

la quale è in corso una vera e propria evoluzione della specie⁸².

Lo sviluppo sempre più pervasivo di ambienti digitali sarebbe connesso a un mutamento antropologico, anche se sul punto non mancano voci dissonanti volte a ridimensionare la portata delle trasformazioni in corso ed a sottolineare la necessità di protezione dall'eccesso di frammentazione e di ipertestualità cui rischia di essere esposto il minore utilizzando i media digitali che, anziché sostenere nuove forme di intelligenza, sembra alimentare fonti di distrazione e contesti poco adatti alla lettura "profonda"⁸³, alla riflessione e alla rielaborazione dei singoli aspetti del messaggio⁸⁴. Recenti rilevazioni evidenziano come oggi si legga più di prima ma solo messaggi brevi, in genere non idonei all'approfondimento del tema oggetto di discussione. Tali rilevazioni mostrano una progressiva propensione al passaggio alla spiegazione audiovisiva dei contenuti (per es. con utilizzo di *tutorial*) in quanto il lavoro di approfondimento in sé viene percepito dall'utente quale motivo di rallentamento della velocità d'utilizzo del mezzo⁸⁵. Alcuni studi evidenziano nelle nuove generazioni cambiamenti nei profili cognitivi connessi prevalentemente al maggiore sviluppo di abilità visuomotorie, ma anche un tendenziale aumento di distraibilità a detrimento della concentrazione operativa e una ridotta capacità di attesa e di mentalizzazione delle assenze che, in presenza di determinate condizioni, sembrano preparare il terreno a forme di dissociazione mentale e a atteggiamenti compulsivi⁸⁶. Un eccessivo uso delle tecnologie digitali sembra poi connesso ad una riduzione delle capacità di riconoscimento delle emozioni proprie e degli altri. Le caratteristiche di virtualità dell'interazione, nella quale la fisicità del corpo si dissolve in quella del *medium*, non sembrano facilitare l'attivazione dei neuroni specchio⁸⁷ e dei meccanismi di simulazione corporea che sono alla base dell'empatia e dei processi di espressione emotiva⁸⁸.

«Quando osserviamo l'espressione facciale di un altro, e questa percezione ci conduce ad identificare nell'altro un particolare stato affettivo, la sua emozione è ricostruita, esperita e perciò compresa direttamente attraverso una simulazione incarnata che produce uno stato corporeo condiviso dall'osservatore. Questo stato corporeo comprende l'attivazione di meccanismi visceromotori neurovegetativi [...] o dei muscoli facciali coinvolti nell'espressione dell'emozione osservata [...]. È quindi l'attivazione di un meccanismo neurale condiviso dall'osservatore e dall'osservato che permette la comprensione esperienziale diretta di una data emozione di base»⁸⁹.

L'analfabetismo emotivo⁹⁰ che deriverebbe dall'abuso di Internet potrebbe in alcuni casi giocare un

⁸² Censis-U.C.S.I., *11° Rapporto sulla comunicazione. L'evoluzione digitale della specie*, Franco Angeli, Milano 2013.

⁸³ M. Wolf, M. Barzillai, "The Importance of Deep Reading. What will it take for the next generation to read thoughtfully - both in print and online?", *Literacy 2.0*, 66(6), 32-37, 2009.

⁸⁴ R. Casati, *Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere*, Laterza, Roma 2013.

⁸⁵ Censis-U.C.S.I., *12° Rapporto sulla comunicazione, L'economia della disintermediazione digitale*, Franco Angeli, Milano 2015.

⁸⁶ F. Tonioli, *Psicopatologia web-mediata. Dipendenze da Internet e nuovi fenomeni dissociativi*, Springer, Milano 2013.

⁸⁷ Le neuroscienze hanno negli ultimi anni fornito un apporto importante allo studio dei correlati neuronali alla base del comportamento sociale e della capacità di comprensione della vita mentale degli altri. Dagli studi condotti dall'équipe di Rizzolatti dell'Università di Parma è emerso che «le stesse strutture nervose, coinvolte nell'analisi delle sensazioni ed emozioni esperite in prima persona, sono attive anche quando tali emozioni e sensazioni vengono riconosciute negli altri». Questo processo di comprensione appare mediato dai c.d. neuroni specchio. Sembra che una pluralità di sistemi specchio siano presenti nel nostro cervello. Per es. stesse aree corticali si attiverebbero sia quando si compie un atto motorio, sia quando lo si osserva mentre è compiuto da altri. Molte ricerche stanno inoltre indagando il ruolo dei neuroni specchio nell'evoluzione del linguaggio. Tale classe di neuroni è stata infatti individuata anche nella c.d. "area di Broca", parte dell'emisfero dominante coinvolta nella produzione del linguaggio (V. Gallese, "Il Sistema Multiplo di Condivisione: la ricerca di un meccanismo neurofisiologico alla base dell'intersoggettività", *Infanzia e adolescenza*, 3, 128-144, 2004). Per un approfondimento cfr. G. Rizzolatti, *Nella mente degli altri. Neuroni specchio e comportamento sociale*, Zanichelli, Bologna 2007.

⁸⁸ G. Riva, *Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media*, Il Mulino, Bologna 2014.

⁸⁹ V. Gallese, P. Migone, Morris N. Eagle, "La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell'intersoggettività ed alcune implicazioni per la psicoanalisi", *Psicoterapia e Scienze Umane*, XL, 3, 543-580, 2006.

⁹⁰ D. Goleman, 1995, *Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché può renderci felici*, Rizzoli, Milano 1997.

ruolo nell'amplificazione di fenomeni, quali il *cyberbullismo*, dalle preoccupanti conseguenze⁹¹.

1.2.4 Necessità di un approccio sistemico

Secondo Castells⁹², le principali istanze di fondo che orientano i processi di digitalizzazione sono prevalentemente volte allo sviluppo di un gigantesco sistema di intrattenimento elettronico, in quanto ritenuto l'investimento più redditizio. Gerbner sostiene che nella società attuale la maggior parte delle storie sugli uomini, sulla vita e sui valori non sono narrate da genitori, scuole, chiese o altri membri della comunità che hanno qualcosa da dire, ma da un gruppo di persone distanti e sconosciute che hanno qualcosa da vendere. D'altronde sempre più si usa il *web* per la fruizione di servizi e per operazioni di *e-commerce*, secondo una logica che tende a elidere il tradizionale ruolo di mediazione⁹³ tra il prodotto e l'utente. Recenti studi evidenziano che sempre più spesso i minori utilizzano la Rete per fare acquisti⁹⁴. I materiali simbolici utilizzati nei processi di formazione della personalità provengono sia dalle tradizionali interazioni *face to face*, sia dai nuovi ambienti dematerializzati e virtuali. I fornitori di servizi online raccolgono dati personali degli utenti per finalità di profilazione strumentale alla riproposizione di pubblicità personalizzate, prodotti di consumo e servizi mirati sulle specifiche esigenze, sulle abitudini e sui comportamenti online registrati. È una forma di pubblicità che, evidentemente, ha una probabilità di successo e un livello di pervasività molto più alti rispetto ai messaggi promozionali generici. I dati possono essere raccolti online allo scopo di trasformare segmenti di utenti, compresi quelli di minore età, in target di consumatori. Il fenomeno ha raggiunto dimensioni tali che il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto di intervenire emanando le *Linee guida in materia di dati personali per profilazione online*⁹⁵ al fine di tutelare gli utenti garantendo i principi applicabili in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività che caratterizzano la fornitura dei servizi online.

Il sistema dei brand commerciali è in profonda interazione con il sistema dei media. Nell'ambito di questo processo di convergenza, le persone in età minorile sono particolarmente esposte a strategie di *marketing* e di customerizzazione. Disney, per esempio, è un colosso dell'intrattenimento, un insieme di studi di produzione cinematografica, una serie di parchi tematici e *resort*, una catena di negozi e attività commerciali, una rete di televisioni⁹⁶.

La produzione di prodotti audiovisivi, come i videogiochi online, è peraltro fortemente centralizzata e perlopiù gestita da alcune società multinazionali, con possibili ricadute sul livello di apertura alle diverse letture della realtà e ai diversi contenuti. Per comprendere la portata del fenomeno basti pensare che gli incassi del videogioco online *Call of Duty* prodotto dalla Activision hanno di gran lunga superato quelli di *Avatar*, il film campione d'incassi nella storia del cinema. Si pensi poi, per citare un esempio più recente, al gioco per smartphone *Pokémon Go* con il quale il giocatore, attraverso una mappa sincronizzata via GPS, è chiamato a trovare e catturare mostri virtuali usando il *touch screen* e spostandosi fisicamente nel mondo reale. Il gioco, evoluzione del gioco giapponese per il *Game Boy* molto popolare negli anni Novanta che aveva come protagonisti i

⁹¹ S. Montanari, Relazione al Convegno "Roadshow 2017. Consapevoli e sicuri, i bambini e il web", Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 12 maggio 2017.

⁹² M. Castells M., *Galassia Internet*, Feltrinelli, Milano 2002.

⁹³ Per es. svolto dal negoziante.

⁹⁴ In un campione italiano esaminato è risultato che il 38% dei 12-18enni fa acquisti online. Dati forniti da Telefono Azzurro, Doxakids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Febbraio 2016.

⁹⁵ *Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line* - 19 marzo 2015, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015.

⁹⁶ V. Cesareo, *La scuola al tempo della modernità*, XVII Summer School di Media Education, Corvara 2008.

medesimi personaggi, ha ottenuto milioni di *download* in soli pochi giorni dal lancio sul mercato diventando un vero e proprio fenomeno transnazionale capace di coinvolgere masse di persone. Il gioco, scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme per il download di App, è accompagnato da tutta una serie di *gadget* e accessori opzionali a pagamento.

Gli OTT⁹⁷ stanno peraltro sempre più acquisendo quote di mercato pubblicitario dei servizi *free on demand*, partecipando alla costruzione di un complesso ecosistema digitale in continua e rapida evoluzione, attraversato da processi di ibridazione tecnologica e frutto dell'interazione tra *broadcaster*⁹⁸, *telco*⁹⁹ e *over-the-top*.

Tutto ciò giustifica e rende necessaria l'adozione di un approccio sistemico e dialogico alla questione della tutela dei minori nella comunicazione digitale. Un approccio che, alla luce dei principi e dei valori ribaditi anche nelle sedi internazionali, dia risposte agli interrogativi sollevati dal rapido avanzare della tecnologia e orienti gli interventi ai quali sono chiamate le istituzioni e le agenzie di socializzazione al fine di garantire alle nuove generazioni uno sviluppo quanto più armonioso e sereno possibile.

A fronte della continua introduzione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i media infatti giocano il loro ruolo nei vari settori della vita dei singoli individui e della collettività. Sulla base di tale evidenza è opportuno promuovere, a fianco dell'attività di vigilanza, peraltro sempre più onerosa e difficoltosa per via della proliferazione di canali e piattaforme, studi multidisciplinari e iniziative di settore, nonché idonei percorsi di alfabetizzazione mediatica che, in un contesto fortemente tecnologizzato quale quello attuale, rappresentano ormai una priorità¹⁰⁰.

È auspicabile che l'attività di ricerca venga orientata verso la costruzione di chiavi di interpretazione teoriche più solide dei fenomeni correlati al rapporto tra i minori e i media, tenendo in debito conto i nuovi contesti socioculturali e gli ambienti online che trasformano profondamente i processi di sviluppo psichico e di fruizione mediale. Come attestano numerosi studi, le persone minorenni mostrano di sviluppare le loro relazioni all'interno di contesti analogico-digitali che sono la risultante dell'interazione tra i tradizionali luoghi dell'esistenza e gli spazi comunicativi smaterializzati¹⁰¹. I bambini si muovono in ambienti sempre più convergenti e fluidi in cui si moltiplicano i luoghi dell'incontro. L'interazione tra i nuovi e i vecchi media, quest'ultimi peraltro oggetto di continua rivisitazione nell'ambito di un processo di convergenza con i nuovi, sta modificando i contesti della socializzazione in età evolutiva, incrementando il numero e la portata degli elementi che, in un'ottica circolare, incidono sul rapporto tra i minori e la realtà sociale. Caso esemplare è rappresentato dalla televisione, *medium* peraltro a tutt'oggi ancora il più utilizzato dai bambini¹⁰², con il quale ora è possibile navigare in Rete ed accedere a contenuti fino a pochi anni fa appannaggio esclusivo del personal computer. Nel 2016 la televisione, nelle sue molteplici e nuove forme di fruizione, continua ad avere una quota di telespettatori prossima alla totalità della popolazione¹⁰³. In questo contesto in repentino cambiamento, le forme orizzontali di

⁹⁷ Over-The-Top, imprese che forniscono servizi, contenuti e applicazioni attraverso Internet (per es. motori di ricerca, social network, servizi di video streaming). Gli OTT necessitano delle infrastrutture di un operatore telco.

⁹⁸ Operatori radiotelevisivi.

⁹⁹ Operatori di telecomunicazione.

¹⁰⁰ H. Jenkins (2006), *Convergence Culture: where Old and New Media collide*, New York University Press, New York, Apogeo, Milano, 2007; S. Montanari, D. Di Lieto, "I Comitati regionali per le comunicazioni e i minori", in: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013.

¹⁰¹ M. Castells, "Communications, Power and Counter-power in the Network Society", *International Journal of Communication*, 2007, 1, 238-266; D. Holloway, L. Green, S. Livingstone, *Zero to eight: young children and their Internet use*, LSE London, EU Kids Online, London 2013.

¹⁰² N. Vittadini, D. Milesi, "Il pubblico della Children's Television", in: P. Aroldi (a cura di), *Piccolo schermo. Cos'è e come funziona la Children's Television*, Guerini e Associati, Milano 2015.

¹⁰³ Censis-U.C.S.I., *13° Rapporto sulla comunicazione, I media tra élite e popolo*, Franco Angeli, Milano 2016. Va comunque precisato che, a fronte della rivoluzione digitale che ha attraversato l'universo televisivo, l'emittenza televisiva locale è entrata in una parabola discendente caratterizzata da significativi cali di *audience* e di introiti

socializzazione, connesse al rapporto con il gruppo dei pari, si rafforzano mentre quelle verticali, mediate dall'adulto, si sfilacciano. Il contenuto digitale (così come lo stesso utente minorenni) migra da un *medium* all'altro, da un luogo all'altro, secondo traiettorie imprevedibili che risentono di una pluralità di elementi motivazionali e contestuali. La fruizione mediale è contraddistinta dalla trasversalità di personaggi e prodotti. Si può oggi cercare e incontrare lo stesso personaggio nei programmi televisivi, nei fumetti, nei social network, nei libri, nei giocattoli, nei cinema, nei dispositivi fissi e in quelli mobili. Significati, informazioni e storie circolano e si trasformano nell'ambito di logiche di mercato e processi interattivi, sostenuti sia dai produttori che dai consumatori, o meglio dai *prosumer*¹⁰⁴ digitali, che sostanziano quella che Jenkins¹⁰⁵ chiama la cultura convergente.

È allora molto importante studiare l'uso che i bambini e gli adolescenti fanno dei mezzi di comunicazione e i modi con i quali i minori costruiscono reti di significato attraverso i contenuti mediali.

Sui processi di costruzione di palinsesti personalizzati si innestano inedite pratiche di consumo mediale connesse alla sempre più stretta interazione tra l'ambiente *online* e quello *offline*.

Recenti ricerche evidenziano un progressivo e diffuso abbandono dell'uso dei mezzi a stampa, soppiantati dai media digitali: il *press divide* è un fenomeno nuovo, in continua e significativa espansione¹⁰⁶ che si iscrive in un contesto italiano più ampio di perdite di lettori per la carta stampata. Dal 2007 ad oggi, infatti, i lettori dei quotidiani e dei libri sono scesi significativamente, mentre gli utenti di Internet sono considerevolmente aumentati, *trend* confermato dalla forte crescita della spesa dedicata dalle famiglie per l'acquisto delle tecnologie di comunicazione digitale nonostante l'arretramento generale dei consumi mediatici causato dalla crisi degli ultimi anni¹⁰⁷. Sulla base delle ultime rilevazioni il numero degli italiani estranei ai mezzi a stampa ha superato il 50% della popolazione¹⁰⁸. Nell'ambito di una flessione generalizzata del mercato, va comunque segnalata la fase di crescita vissuta dall'industria editoriale nel segmento libri per ragazzi e per bambini, dato che andrebbe letto in relazione al recente significativo ampliamento dell'offerta di *Children's Television* e all'emersione della *character culture* tesa alla creazione di prodotti che mettono al centro i "personaggi"¹⁰⁹. Si pensi al fenomeno *Peppa Pig*, personaggio a cartone animato rivolto a bambini di fascia prescolare, e protagonista di libri di grande successo commerciale, che rappresenta una significativa espressione del processo di integrazione tra la *Children's Television* e il mondo editoriale.

È utile sottolineare che se i media tradizionali, come il libro, rispondono perlopiù ad una logica unidirezionale, i media digitali, invece, tendono a favorire l'interattività e il coinvolgimento attivo dell'utente nei processi comunicativi e nella costruzione "dal basso" della conoscenza. Ci siamo infatti immessi nella fase degli *user generated content*, in cui gli utenti oltre ad essere consumatori

pubblicitari. Analogo *trend*, anche se meno accentuato, è rilevabile per la tv generalista che sta lasciando sempre più spazio alle tv specializzate e a quelle satellitari

¹⁰⁴ Fusione dei termini *producer* e *consumer*. Il termine indica che il consumatore è anche produttore.

¹⁰⁵ H. Jenkins (2006), *Convergence Culture: where Old and New Media collide*, New York University Press, New York, Apogeo, Milano 2007.

¹⁰⁶ Censis-U.C.S.I., *11° Rapporto sulla comunicazione. L'evoluzione digitale della specie*, Franco Angeli, Milano 2013. Censis, *48° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2014*, Franco Angeli, Milano 2014; Censis-U.C.S.I., *13° Rapporto sulla comunicazione, I media tra élite e popolo*, Franco Angeli, Milano 2016.

¹⁰⁷ Censis, *49° Rapporto sulla situazione sociale del paese 2015*, Franco Angeli, Milano 2015; Censis-U.C.S.I., *13° Rapporto sulla comunicazione, I media tra élite e popolo*, Franco Angeli, Milano 2016.

¹⁰⁸ Censis-U.C.S.I., *12° Rapporto sulla comunicazione, L'economia della disintermediazione digitale*, Franco Angeli, Milano 2015; Censis-U.C.S.I., *13° Rapporto sulla comunicazione, I media tra élite e popolo*, Franco Angeli, Milano 2016.

¹⁰⁹ P. Aroldi, M. Stefanelli, "Un piccolo, grande mercato. La Children's Television nell'industria dei media, in: P. Aroldi (a cura di), *Piccolo schermo. Cos'è e come funziona la Children's Television*, Guerini e Associati, Milano 2015. Cfr. il par. "Verso la costruzione di reti di tutela".

sono anche produttori di contenuti. Attraverso i social media le persone, specie le più giovani, mostrano di condividere in tempo reale le esperienze e gli stati d'animo. La Rete è sempre più abitata da scritture e immagini autobiografiche, da *selfie* e frame di storie di vita. Quanto si vive in quel momento viene contemporaneamente postato e condiviso con una ricca platea di utenti che, di converso, commentano e partecipano all'evento vissuto. Il *selfie*¹¹⁰ sembra simbolicamente racchiudere la logica sottesa a quei comportamenti online connessi al bisogno di espressione di sé. Da soli ci si può esprimere ed affermare senza bisogno degli altri, è sufficiente un autoscatto, ma gli altri sono comunque indispensabili come specchi di noi stessi, dai quali si esige restituita la nostra migliore immagine. Il numero di "mi piace" e condivisioni, la tipologia delle icone emozionali e dei commenti ricevuti possono diventare, per l'internauta, una sorta di misura della propria popolarità e della propria consistenza ontologica. Recenti indagini mostrano che ampie percentuali di adolescenti controllano con assiduità il numero totale di "mi piace" ottenuti ai post da loro stessi pubblicati sui social¹¹¹.

L'uso dei social media ha sostanziali rapporti con i processi di elaborazione dell'identità. Prendendo spunto da una nota sentenza di Cassazione, che affermava che i mass-media, gli schermi sono «la "fabbrica" e lo "specchio" del comune sentire»¹¹², si può affermare che oggi il minore fabbrica e diffonde in Rete contenuti nei quali poi si rispecchia. La modalità offline si intreccia con la "vita connessa" creando inediti flussi esperienziali che si mescolano e si influenzano reciprocamente in un contesto sociale reticolare e magmatico. Spesso è la propria camera a rappresentare lo sfondo delle riprese video immesse in Rete, il contesto privilegiato nel quale i minori si rappresentano online e ridisegnano le pratiche di consumo mediale e i confini tra pubblico e privato.

«Se i vecchi consumatori erano individui isolati, i nuovi sono più connessi socialmente. Se il lavoro dei vecchi consumatori era silenzioso e invisibile, quello dei nuovi è rumoroso e pubblico»¹¹³.

Da questo punto di vista, la convergenza di produttori e consumatori sta favorendo la nascita di una cultura partecipativa tesa a incoraggiare lo scambio orizzontale¹¹⁴ e lo sviluppo di un pensiero pluralizzato, o meglio, di una intelligenza connettiva che si alimenta della stessa interazione¹¹⁵. La classe di *software wiki*¹¹⁶, progettata per la creazione di siti nei quali gli stessi utenti contribuiscono alla produzione e modifica di contenuti ipertestuali e che nel tempo ha consentito la creazione di *Wikipedia*, rappresenta una delle manifestazioni emblematiche delle nuove pratiche cooperative, un'espressione paradigmatica di un sapere stratificato basato sulla partecipazione e sulla condivisione delle informazioni.

1.3 Aree emergenti di intervento

I dati esposti nei paragrafi precedenti sono sufficienti ad evidenziare quanto sia necessario rafforzare i processi di riflessione sul portato epifenomenico dell'immersione delle persone di età

¹¹⁰ Nel 2013 *selfie* è stata eletta parola dell'anno dall'*Oxford English Dictionary*.

¹¹¹ M. Manca, "Adolescenti connessi e dis-connessi", 15-43, in: M. Manca (a cura di), *Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi*, Alpes, Roma 2016.

¹¹² Cass., sez. III pen., n. 9685, 13 novembre 1996.

¹¹³ H. Jenkins (2006), *Convergence Culture: where Old and New Media collide*, New York University Press, New York, Apogeo, Milano 2007.

¹¹⁴ H. Jenkins (2006), *Fan, blogger e videogamers. L'emergere delle culture partecipative nell'era digitale*, Franco Angeli, Milano, 2008; S. Livingstone, "The participation paradigm in audience research", *Communication Review*, 16 (1-2). 21-30, 2013.

¹¹⁵ D. de Kerckhove, *Dall'alfabeto a Internet. L'uomo "littéré": alfabetizzazione, cultura, tecnologia*, Mimemis, Milano 2008.

¹¹⁶ Termine di origine hawaiana: rapido, molto veloce.

minorile nel mondo digitale.

Le strategie concepite sino ad oggi in questo ambito prevedono azioni dirette a contrastare la diffusione di contenuti illeciti e i comportamenti nocivi in linea, quali il *grooming*, ovvero l'adescamento a scopi sessuali, la diffusione di materiale pedopornografico e il *cyberbullismo*, a promuovere un uso più sicuro dei media, a informare gli utenti sulle opportunità e sui rischi delle nuove forme di comunicazione, a sostenere attività di studio e di educazione ai media e incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione nel settore creando una base di conoscenze e di buone pratiche in una prospettiva di cooperazione transnazionale¹¹⁷.

Il potenziamento della sicurezza online e il miglioramento dell'alfabetizzazione digitale e dell'inclusione nel mondo digitale rappresentano peraltro due importanti aree d'azione dell'*agenda digitale europea*¹¹⁸, iniziativa prevista nell'ambito della *strategia Europa 2020*¹¹⁹ con l'obiettivo di tracciare in modo sistematico la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A fronte della complessità e delle caratteristiche di deterritorializzazione dei fenomeni emergenti, appare sempre più necessaria l'adozione di un approccio olistico coordinato alla tutela dei diritti dei minori basato su una dialettica coerente di misure giuridiche, tecniche e formative¹²⁰.

Sembrano maturi i tempi in cui, in una prospettiva di coregolamentazione, si possa ridefinire e razionalizzare la materia, garantire una soglia minima e omogenea di tutela dei minori nel rapporto con i diversi media e attribuire a un unico organismo le funzioni di vigilanza.

1.3.1 Sicurezza e privacy

Una recente indagine evidenzia che la percentuale di minori italiani dai 9 ai 16 anni che ha un profilo pubblico su un social network è superiore alla media europea e che le informazioni personali più diffuse incluse nei profili sui social network sono, in ordine di frequenza: una foto che mostra chiaramente il viso, il cognome e il nome della scuola frequentata¹²¹. Quindi il social network sembra rappresentare uno strumento per rimanere in contatto con gli amici e i compagni di scuola frequentati offline, ma anche per allargare la cerchia di amicizie agli "amici degli amici" come mostra la prassi di accettare l'amicizia di persone sconosciute con le quali, comunque, si condividono i contatti. Secondo questa indagine gli adolescenti tra i 15 e i 16 anni presentano più probabilità di incontrare offline persone conosciute online, pratica che comunque solo in rari casi parrebbe tradursi in esperienza problematica.

Con riferimento alla privacy, tra i rischi che il minore corre online si segnala l'uso improprio dei dati personali, la violazione del profilo, il furto d'identità o *frappe*¹²², la diffusione di informazioni

¹¹⁷ S. Livingstone, G. Mascheroni, K. Ólafsson, L. Haddon, *Children's online risks and opportunities: comparative findings from EU Kids Online and Net Children Go Mobile*, London School of Economics and Political Science, London 2014; S. Montanari, "La tutela dei minori nella programmazione audiovisiva: un modello di analisi del contenuto", in: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013.

¹¹⁸ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Un'agenda digitale europea*, COM (2010) 245 definitivo/2.

¹¹⁹ Europa 2020 – *Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* – COM (2010) 2020.

¹²⁰ *Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale 2012/2068(INI)*.

¹²¹ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

¹²² Il *frappe* (unione di Facebook e rape) è frequente nei casi di utilizzo di computer condivisi (per es. in contesti scolastici) ove è facile impossessarsi del profilo personale del precedente utilizzatore.

false o riservate sul proprio conto e il contatto con persone che si fingono qualcun altro¹²³.

Negli ultimi anni, il proliferare di telefoni cellulari, smartphone e dispositivi elettronici ha fatto emergere il fenomeno rappresentato dalla registrazione e diffusione in Rete di immagini, filmati, tracce audio riconducibili a persone, studenti, docenti, della comunità scolastica. Tale fenomeno può configurare violazione del diritto, di rilevanza costituzionale, alla protezione dei dati personali, specie laddove l'acquisizione e la diffusione di dati personali e sensibili avvenga per finalità denigratorie della dignità personale e sociale delle persone coinvolte. Al fine di prevenire il più possibile fenomeni di questo tipo in Italia sono state poste in essere diverse iniziative, tra le quali è utile segnalare l'adozione della *Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007* con la quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha tratteggiato linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in materia di tutela della privacy impegnando le scuole a conformare i propri regolamenti ai principi contenuti nella direttiva, ad applicare le relative sanzioni nei casi di violazione e a promuovere spazi di riflessione e di studio sul tema. La direttiva riveste particolare rilevanza in quanto ha contribuito alla diffusione della cultura della legalità e alimentato il dibattito sulle delicate questioni inerenti alla riservatezza, che sono state in seguito oggetto di attenzione anche da parte di altri soggetti e istituzioni. A questo riguardo degni di nota sono gli interventi, succedutisi nel tempo, del Garante per la protezione dei dati personali, tra i quali la redazione del vademecum *La scuola a prova di privacy*¹²⁴, una interessante guida tesa a promuovere, nelle comunità scolastiche, il rispetto reciproco e il diritto degli studenti alla riservatezza che può venire leso dall'utilizzo improprio dei media e dei social network.

I mezzi di comunicazione di massa possono, purtroppo, contribuire a diffondere immagini e contenuti lesivi della dignità delle persone di minore età in violazione del diritto alla riservatezza e delle disposizioni poste a loro tutela. Con *provvedimento n. 54/13/CSP*¹²⁵ l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha per esempio sanzionato un fornitore di media audiovisivo in ambito nazionale che aveva più volte trasmesso in prima serata il filmato, particolarmente drammatico, ritraente le modalità di esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con il quale si era disposto l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare materno per mezzo della forza pubblica. Il filmato, poi inserito in Rete, mostra in primo piano il minore che piange, chiede disperatamente aiuto e tenta di divincolarsi dalla stretta di diversi adulti. Le inquadrature mostrano il contesto socio-ambientale (scuola e strada) da questi frequentato. Nel corso del programma viene data indicazione del luogo in cui è stato eseguito l'ordine di allontanamento e dell'età del minore; inoltre nel corso di una telefonata ricevuta in studio da un genitore di un bambino frequentante la stessa scuola del minore si apprende anche il nome del minore. Il giornalista, si legge nella delibera, avrebbe dovuto tener conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di scene altamente drammatiche coinvolgenti un minore possono avere sul minore stesso oggetto del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che, oltre ad essere identificabile dai suoi compagni e da altri, nel rivedersi nel filmato può riconoscersi con conseguente riproposizione del trauma subito e della sofferenza provata. Il giornalista avrebbe dovuto responsabilmente considerare il danno che la diffusione, in fascia oraria di *prime time*, di immagini di tale alta drammaticità può provocare agli utenti di minore età, che possono identificarsi nel coetaneo prelevato a forza dalla scuola che frequenta; danno in generale estensibile a tutti i minori che assistono al programma e, in particolare, a quei minori che si trovino a vivere analoghe situazioni familiari e cioè situazioni di separazione

¹²³ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

¹²⁴ Garante per la protezione dei dati personali, *La scuola a prova di privacy*, Roma 2016. Il vademecum è inviato in formato digitale a tutte le scuole pubbliche e private e può essere richiesto in formato cartaceo al Garante oppure scaricato direttamente dal sito www.garanteprivacy.it.

¹²⁵ Delibera n. 54/13/CSP dell'8 maggio 2013.

conflittuale dei propri genitori¹²⁶.

Se un livello di tutela appare comunque garantito nel settore dei servizi di media audiovisivi, settore che, se pur attraversato da continui cambiamenti, è da tempo oggetto di regolamentazione e controllo, il lavoro di vigilanza nel *Cyberspazio* è estremamente complesso e difficoltoso, anche alla luce del carattere extraterritoriale della Rete e delle difficoltà di individuazione sia di misure realmente efficaci ad impedire la diffusione di contenuti illeciti o nocivi online, sia dei soggetti responsabili di violazioni. Per esempio il controllo parentale esercitato attraverso strumenti di filtraggio è un accorgimento in genere risultato utile nei sistemi di *broadband* legati ai servizi di media audiovisivi¹²⁷, ma poco adatto per il *web* ove l'incalcolabile offerta di servizi ne intacca inevitabilmente l'efficacia.

Per questo motivo dal 1999 la Commissione Europea promuove e finanzia progetti e strategie volte ad aumentare la sicurezza della navigazione online da parte delle persone di minore età. Il programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (*programma Safer Internet*) è stato recentemente oggetto di studio da parte della Commissione europea che, con apposita relazione¹²⁸, ha descritto i risultati ottenuti dal 2009 al 2013, evidenziando come i principali obiettivi del programma paneuropeo, anche grazie alla stretta collaborazione tra i vari portatori di interesse, siano stati conseguiti con implicazioni positive in termini di sensibilizzazione e creazione virtuosa di sinergie volta alla prevenzione e al contrasto di fenomeni illeciti.

Nel tempo tale linea di attività ha favorito la creazione, nei singoli Stati, di Centri nazionali per la sicurezza in Rete (*Safer Internet Centre – SIC*).

In conformità con quanto previsto dall'*Agenda digitale europea*, ogni Centro organizza programmi di educazione e sensibilizzazione sul tema di sicurezza online rivolti ad adulti e minori, garantisce un servizio di linea diretta *Hotline*, che consente agli utenti Internet di segnalare la presenza online di materiale pedopornografico¹²⁹, e un servizio di *Helpline* finalizzato a supportare bambini, adolescenti e genitori nei casi di problemi o esperienze negative vissute tramite i media digitali¹³⁰.

Il progetto *Safer Internet Center Italy* (SIC-Italia) è coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in partenariato con il Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La Sapienza",

¹²⁶ Per un approfondimento sul tema cfr. S. Montanari, "Tra le macerie della separazione. Percorsi possibili a tutela dei minori quando il conflitto è distruttivo", *MinoriGiustizia*, 4, 2016, 41-53.

¹²⁷ Per quanto concerne la realtà italiana, le trasmissioni televisivi che possono nuocere gravemente allo sviluppo dei minori possono essere rese disponibili solo da fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (non lineari). La visione di tali programmi può avvenire esclusivamente mediante impiego da parte dell'utente maggiorenne, ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di un codice segreto, personale, specifico e non disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al controllo parentale residente nei dispositivi di ricezione (cfr delibere n. 51/13/CSP e n. 52/13/CSP). Relativamente ai programmi televisivi che possono nuocere (non gravemente) ai minori, questi possono essere trasmessi nell'ambito di servizi lineari purché la scelta dell'ora di messa in onda (tra le 23:00 e le ore 7:00) o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori vedano normalmente tali programmi. La norma inoltre prevede che qualora tali programmi televisivi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. I ricevitori attualmente in vendita sul mercato italiano prevedono alla prima installazione l'impostazione del codice PIN in base al quale è possibile oscurare i contenuti potenzialmente nocivi.

¹²⁸ *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)*, 9961/16, Bruxelles, 6 giugno 2016, COM(2016) 364 final.

¹²⁹ Il servizio è messo a disposizione da Save the Children. Le segnalazioni sono poi trasmesse dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Cfr. il paragrafo "Grooming e abuso sessuale".

¹³⁰ Il servizio è organizzato da Telefono Azzurro.

Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino.

È stato anche recentemente istituito, su richiesta della Commissione europea, un *Advisory Board* nazionale con funzioni di coordinamento delle iniziative attinenti al tema¹³¹.

Nell'ambito di tali attività, ogni anno viene organizzata contemporaneamente in più paesi di ogni parte del mondo, compresa l'Italia, la manifestazione *Safer Internet Day* nel corso della quale vengono svolti incontri di sensibilizzazione sulla sicurezza online anche attraverso la partecipazione di scuole di ogni ordine e grado¹³². La manifestazione è pianificata da *Insafe*, la rete promossa dalla Commissione europea e costituita dai Centri per la sicurezza di Internet dislocati negli Stati membri, oltre che in Islanda, Norvegia e Russia.

A questo proposito il Parlamento Europeo ha recentemente evidenziato che l'attuale cooperazione esistente tra gli Stati membri e tra questi ed i fornitori di servizi Internet sia un dato positivo ma ancora non sufficiente e, con una apposita *Proposta di Risoluzione*¹³³, ha chiesto alla Commissione di rafforzare le misure di contrasto in materia di sicurezza al fine di tutelare i minori europei online.

Di peculiare interesse è il nuovo *Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali*¹³⁴, nell'ambito del quale viene dedicata attenzione alle persone di età minorile che, in quanto potenzialmente meno consapevoli sia dei rischi sia dei loro diritti con riguardo al trattamento dei dati personali, meritano specifica protezione in relazione all'uso di tali dati a fini di marketing, di creazione di profili o all'atto dell'utilizzo di servizi a loro direttamente forniti.

La necessità di aumentare, su più piani, il livello di sicurezza della navigazione in Internet richiede risposte e modelli di intervento il più possibile condivisi a livello internazionale, anche alla luce delle caratteristiche di transnazionalità che sostanziano il fenomeno.

1.3.2 Grooming e abuso sessuale

Secondo alcune rilevazioni, circa il 15% dei minori europei di età compresa tra i 10 e i 17 anni che utilizzano Internet riceve qualche tipo di proposta sessuale e il 34% di loro s'imbatte in contenuti a carattere sessuale senza averli cercati¹³⁵. Secondo le informazioni fornite dalle ONG di settore¹³⁶, circa il 70% delle vittime di abusi sessuali online si pone nella fascia d'età prepuberale. Preoccupante è il *trend* statistico rilevato che attesta la costante diminuzione dell'età media delle vittime della pedopornografia¹³⁷. I dati raccolti dall'organizzazione internazionale *Inhope* mostrano inoltre un incremento negli ultimi anni delle vittime infantili di abusi sessuali e degli abusi di natura estrema e sadica¹³⁸. Nella stessa direzione vanno letti i dati forniti dall'*Internet Watch Foundation* (IWF). L'ultima indagine condotta da questa Fondazione, tramite un complesso lavoro di monitoraggio che ha coinvolto 48 Paesi, ha rilevato un notevole incremento nella diffusione di

¹³¹ Ai lavori dell'*Advisory Board* partecipa anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

¹³² Sul sito www.generazioniconnesse.it sono raccolte le iniziative svolte dalle diverse scuole.

¹³³ *Proposta di Risoluzione B8-0140/2016 presentata a norma dell'articolo 133 del Regolamento sulla sicurezza dei minori online del 22 gennaio 2016.*

¹³⁴ *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.*

¹³⁵ *Relazione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI)).*

¹³⁶ Organizzazioni non governative.

¹³⁷ *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 dicembre 2016 di valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile (COM(2016) 872 final).*

¹³⁸ *Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online (2015/2564(RSP)).*

materiale pedopornografico in Rete rispetto al 2013 (+417%)¹³⁹. Va sottolineato che secondo questa indagine il 3% delle vittime risulterebbe di due anni o di età inferiore. In Italia, i dati Interforze sui reati commessi e denunciati a danno di minori nel quinquennio 2011-2015, mostrano l'allarmante crescita della pornografia minorile (+543%)¹⁴⁰; si è infatti passati dalle 23 vittime del 2011 alle 148 del 2015. Negli ultimi anni si rileva inoltre un considerevole aumento delle denunce per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico (da 322 del 2011 a 614 del 2015)¹⁴¹.

L'introduzione delle tecnologie digitali ha dilatato le possibilità di diffusione di materiale pedopornografico, rendendolo nel contempo più facilmente accessibile ad ampie fasce di popolazione. Gli stessi social network sono a volte gli strumenti utilizzati da adulti che intendono adescare minorenni a fini sessuali. In questa prospettiva, non è poi da trascurare il cosiddetto *sexting*¹⁴², fenomeno rappresentato dall'invio, da parte dello stesso minorenne, di messaggi, foto o video a carattere sessuale spesso finalizzato all'ottenimento di piccoli vantaggi personali, quali ricariche telefoniche, che non di rado purtroppo vede coinvolti adulti potenziali abusanti alla ricerca di contatti sessuali con persone di minore età¹⁴³. Spesso l'adulto abusante utilizza tecniche di seduzione affettiva e manipolazione psicologica, denominate *grooming*¹⁴⁴, mediante le quali ciruisce il minore, spingendolo all'incontro sessuale offline¹⁴⁵. Ad abuso sessuale commesso, l'adulto adotta particolari strategie con l'obiettivo di convincere il minore a non rivelare ad altri il segreto rappresentato dalla violenza subita, fino ad arrivare alla minaccia di inviare tutto il materiale video o fotografico a familiari e amici del minore stesso.

L'abuso sessuale online su persone minorenni è da considerarsi tra i comportamenti illegali più ripugnanti, suscettibile di arrecare grave nocimento alle vittime. In questa forma di abuso confluisce sia la produzione, la distribuzione, il *download* e la visualizzazione di materiale pedopornografico, sia l'adescamento online di minori per poterne poi abusare offline o la sollecitazione online del minore, da parte di un adulto, alla produzione, anche tramite *webcam*, di materiale a carattere sessuale. È peraltro da rilevare che la visione a pagamento degli abusi in diretta *streaming* rappresenta una pratica in significativa crescita¹⁴⁶.

Il fenomeno è talmente esteso che in Rete si sono create *community* e spazi di discussione volti a sostenere la cosiddetta "cultura pedofila" con iniziative, quali la "giornata dell'orgoglio pedofilo", che si pongono l'obiettivo di normalizzare la pedofilia con tesi pseudoscientifiche, diffondendo l'idea che tale aberrante pratica sia una manifestazione d'amore verso i bambini piuttosto che una grave violazione dei loro diritti fondamentali, quali quello alla protezione e alle cure necessarie per un armonico sviluppo¹⁴⁷. Non di rado nell'ambito di tale processo di "normalizzazione" si tende anche ad attribuire parte di responsabilità alla stessa vittima¹⁴⁸.

Le azioni di vigilanza e repressione di tali fenomeni sono estremamente difficoltose, anche perché molti criminali contraffanno la propria identità online, utilizzano reti *darknet* e sofisticati sistemi di

¹³⁹ Internet Watch Foundation, *Annual Report 2015*, Cambridge 2016

¹⁴⁰ Terre des Hommes, *La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo*, Milano 2016.

¹⁴¹ Dati statistici Istat, Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria. Cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=dccv_delittips.

¹⁴² *Sex + texting*.

¹⁴³ Una particolare forma di *sexting* è costituita dal fenomeno del c.d. *sexortion* (sex + extortion), ovvero la messa in atto di una vera e propria estorsione ai danni della vittima. Attraverso la minaccia di diffusione di immagini sessualmente esplicite della vittima, l'abusante le chiede la corresponsione di somme di denaro oppure favori sessuali o la produzione di ulteriore materiale con contenuti a carattere sessuale.

¹⁴⁴ *Grooming* deriva dal verbo *to groom* (curare).

¹⁴⁵ Kloess J.A. et al., "A Qualitative Analysis of Offenders' Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children Online", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 1-29, 2015.

¹⁴⁶ *Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online (2015/2564(RSP))*.

¹⁴⁷ Ministero dell'Interno, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Garantire i diritti dei minorenni, Vademecum per le forze di polizia*, Roma 2014.

¹⁴⁸ Telefono Azzurro, *Abuso sessuale e pedofilia. Storie, contesti e nuove sfide*, Roma 2017.

criptazione delle comunicazioni, e richiedono un approccio globale e un complesso lavoro di rete che, negli ultimi anni, a fronte di alcune sollecitazioni normative¹⁴⁹, si è rafforzato attraverso la partecipazione attiva di più attori sociali.

La presa in carico della vittima rappresenta poi un intervento particolarmente delicato che richiede la realizzazione tempestiva di percorsi multidisciplinari di sostegno tesi a sostenere processi di elaborazione del trauma subito. Gli esiti clinici dell'abuso sono mutevoli e connessi alla peculiare combinazione, rilevabile nella vittima e nel contesto di appartenenza, di fattori di rischio e fattori protettivi¹⁵⁰. Se pur nell'ambito di un'ampia variabilità, l'abuso sessuale online implica comunque profondi effetti sulla vittima a livello psicologico, somatico e comportamentale spesso amplificati dalla capillare e non controllabile diffusione delle immagini, dei video o delle conversazioni a sfondo sessuale attraverso la Rete che, peraltro, può alimentare processi di vittimizzazione secondaria connessi alle reazioni sociali. La presa di coscienza, da parte della vittima, della possibilità di incontrare qualcuno che abbia visionato le immagini o i video diffusi online costituisce ulteriore fonte di trauma e sofferenza. L'esposizione mediatica può, in alcuni casi, esasperare vissuti di vergogna e di disperazione e favorire situazioni di ritiro sociale e tentativi di suicidio¹⁵¹.

A livello internazionale si sono nel tempo individuate forme di collaborazione tra le autorità di polizia e giudiziarie dei singoli Stati membri e organismi specializzati europei, quali *Europol*, il Centro europeo per la criminalità informatica EC3 e *Eurojust*, al fine di perseguire con maggiore efficacia gli autori di queste gravi forme di reato. Dal punto di vista della tutela delle persone abusate, degna di rilievo è la *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato atte a promuovere l'adozione di un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni¹⁵².

La sottoscrizione di codici di condotta, la promozione di iniziative di autoregolamentazione e la realizzazione sia di linee di emergenza (*hotline*) e pulsanti di sicurezza¹⁵³, sia di campagne informative finalizzate a prevenire la consumazione di reati di questo tipo e consentire la segnalazione e la rimozione di materiale pedopornografico in Rete sono alcuni progetti promossi dall'Unione europea¹⁵⁴ realizzati dagli stessi fornitori di contenuti e servizi digitali. La *Coalizione CEO*, costituita da stakeholder e ONG attive nel campo della tutela dei minori, è nata con la finalità di rendere Internet un luogo più sicuro, sotto vari profili, per i bambini. *Inhope* è invece un'organizzazione non governativa che sviluppa e coordina, su scala internazionale, una rete di *hotline* con lo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori e la diffusione online di materiale illecito pedopornografico. Tramite le *hotline*, implementate in diversi paesi nel mondo, è possibile segnalare in qualsiasi momento e in maniera anonima il materiale online che si ritiene di natura pedopornografica. In questo senso, un recente studio della Commissione europea ha, tra l'altro, rilevato che i contenuti segnalati rimossi entro 1-3 giorni sono stati il 60% nel 2011, mentre

¹⁴⁹ Cfr. per es. la legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

¹⁵⁰ S.I.N.P.I.A., *Linee guida in tema di abuso sui minori*, Revisione approvata in CD SINPIA, Milano 2007.

¹⁵¹ Save the Children Italia, C.N.C.P.O., Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e Pornografia Minorile presso il Dipartimento Pari Opportunità, CISMAL, *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*, Roma 2013.

¹⁵² *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*.

¹⁵³ Cfr. il paragrafo "Sicurezza e privacy".

¹⁵⁴ In questo senso cfr. anche la *Direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile* che affronta aspetti relativi alla sanzione dei reati sessuali a danno di minori, alla prevenzione del fenomeno e al sostegno delle vittime e che, tra l'altro, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a rimuovere tempestivamente il materiale pedopornografico contenuto dai siti web ospitati nel loro territorio.

si attestavano oltre il 90% nel 2014, confermando anche per questi aspetti l'efficacia del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano le tecnologie della comunicazione

155.

La *Risoluzione del Parlamento europeo 2015/2147(INI)*¹⁵⁶ invita la Commissione a sostenere politiche e un quadro giuridico volto a contrastare i contenuti e materiali illeciti su Internet, ritenendo necessario assicurare misure speciali per combattere lo sfruttamento sessuale online dei minori e una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati per garantire i diritti e la tutela dei minori. In questa direzione si esprime sempre il Parlamento europeo che, con specifica Risoluzione sul tema¹⁵⁷, chiede la creazione di validi canali di comunicazione fra gli organi di contrasto, le autorità giudiziarie, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i fornitori di servizi Internet, i fornitori di Internet hosting, le imprese operanti nel settore dei social media, il settore bancario e le ONG, comprese le organizzazioni a favore dei giovani e dei minori, al fine di garantire che i diritti e la tutela dei minori online siano salvaguardati e che i contenuti illeciti siano prontamente rimossi e segnalati alle autorità competenti.

In Italia ha rivestito particolare importanza sotto il profilo del contrasto di questo fenomeno l'introduzione della *legge 6 febbraio 2006, n. 38* che stabilisce specifiche responsabilità e specifici obblighi in capo ai fornitori di servizi Internet. La legge ha peraltro introdotto il concetto di *pornografia virtuale*, intendendo con ciò quel materiale pornografico che ritrae immagini virtuali di persone di minore età o parti di esse¹⁵⁸. Ha inoltre istituito il *Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet* (C.N.C.P.O.) presso il Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni attribuendogli una serie di compiti, tra i quali quello di raccogliere le segnalazioni, effettuare il monitoraggio della Rete e, attraverso la creazione di *black-list*, attivare le funzioni idonee all'attività di filtraggio dei siti con contenuti pedopornografici.

Di particolare interesse sono poi i lavori condotti dall'*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità¹⁵⁹, che si pone tra gli obiettivi la promozione di studi e ricerche sul fenomeno e la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*, il quale costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza elaborato ogni due anni dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza¹⁶⁰.

La *legge 1 ottobre 2012, n. 172* ha ratificato la *Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* (Convenzione di Lanzarote) che apporta alcune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, introducendo peraltro i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet (grooming), di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La Convenzione individua una serie di misure preventive finalizzate a sensibilizzare gli operatori, i

¹⁵⁵ *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)*, 9961/16, Bruxelles, 6 giugno 2016, COM(2016) 364 final.

¹⁵⁶ *Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI))*.

¹⁵⁷ *Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online (2015/2564(RSP))*.

¹⁵⁸ In particolare, secondo quanto indicato dall'art. 4, per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

¹⁵⁹ Istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della Legge 3 agosto 1998, n. 269 e ricostituito da ultimo con Decreto ministeriale del 30 agosto 2016.

¹⁶⁰ Istituito, insieme alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, dalla legge 451/1997. Il Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, oggi denominato "IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017", è stato approvato in data 10 agosto 2016 dal Consiglio dei Ministri e adottato con D.P.R. del 31 agosto 2016.

bambini e la popolazione su tale fenomeno e incoraggia i media a fornire adeguate informazioni sugli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai minori; stabilisce inoltre misure di supporto e assistenza alle vittime, promuove la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via Internet che consentano di fornire consigli a chi chiama anche a titolo confidenziale e nel rispetto dell'anonimato.

1.3.3 Cyberbullismo

Ricerche in ambito europeo descrivono il *cyberbullismo* quale uno dei rischi, cui il minore può incorrere nella navigazione online, con le più alte probabilità di trasformarsi in pericolo concreto¹⁶¹. Anche se il fenomeno sembra attestarsi su valori tendenzialmente più bassi rispetto alla media europea, recenti rilevazioni mostrano come in Italia sia comunque aumentato il numero di minori vittime di bullismo virtuale¹⁶². Secondo le rilevazioni Istat, il 5,9% degli adolescenti italiani utilizzatori di tecnologie digitali denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, email, chat o social network¹⁶³. Va poi considerato che per una serie di motivazioni, quali la vergogna della vittima, la paura della sottrazione da parte dei genitori dei dispositivi digitali e la scarsa consapevolezza circa la gravità dei comportamenti violenti, è a tutt'oggi ancora alto il numero oscuro dei casi di cyberbullismo¹⁶⁴. Purtroppo, di fronte ad una azione di cyberbullismo, l'adolescente tende a difendersi da solo¹⁶⁵. Nonostante ciò, da una recente indagine è emerso che più della metà dei presidi italiani si è trovato a dover gestire episodi di cyberbullismo¹⁶⁶. Secondo la loro esperienza il fenomeno, ritenuto particolarmente grave, è di difficile individuazione in quanto le esperienze online dei figli adolescenti sono escluse ai genitori i quali, peraltro, tendono in genere a minimizzare i fatti qualificandoli perlopiù come scherzi tra ragazzi. È da sottolineare che gli atti offensivi o aggressivi posti in essere con l'utilizzo dei media digitali ai danni di una persona al fine di umiliarla e ridicolizzarla, anche laddove non costituiscano reato, pongono comunque la vittima in una situazione di marginalizzazione e dileggio sociale. Sono pertanto causa di profonda sofferenza, in parte associata ai gravi danni subiti alla reputazione della persona offesa, e hanno una portata lesiva esponenzialmente amplificata a causa della diffusione e del perdurare nel tempo degli effetti nocivi. Spesso il cyberbullismo è un'estensione del bullismo tradizionale e i processi circolari che si innescano tra le due forme di violenza tendono ulteriormente ad accrescere gli effetti sulla vittima. Numerosi studi hanno indagato le implicazioni del fenomeno rilevando, tra le vittime, una serie di sintomi e segnali di disagio tra i quali vissuti di fobia sociale¹⁶⁷ e pensieri e comportamenti suicidari¹⁶⁸.

¹⁶¹ S. Livingstone et al., *Final Annual Report (D1.5C)*, EU Kids Online III, November 2014; S. Livingstone et al., *Final report (D1.6) to the EC Safer Internet Programme from the EU Kids Online Network 2011-2014*.

¹⁶² G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

¹⁶³ Istat, *Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi*, Roma 2015.

¹⁶⁴ Ministero dell'Interno, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Garantire i diritti dei minorenni, Vademecum per le forze di polizia*, Roma 2014.

¹⁶⁵ Società Italiana di Pediatria, *Indagine Nazionale "Abitudine e stili di vita degli adolescenti italiani 2013-2014"*, Roma 2015.

¹⁶⁶ Censis-Polizia di Stato, *Verso un uso consapevole dei media digitali. Indagine sui dirigenti scolastici. I primi risultati*, Roma 10 marzo 2016.

¹⁶⁷ A. Dempsey, M. Sulkowski, R. Nichols, E. Storch, "Differences between peer victimization in cyber and physical settings and associated psychological adjustment in early adolescence", *Psychology in the Schools*, 46(10), 962-972, 2009.

¹⁶⁸ M. Foody, M. Samara, P. Carlbring, "A review of cyberbullying and suggestions for online psychological therapy", *Internet Interventions*, 2(3), 235-242, 2015; S. Hinduja, S., J. Patchin, "Bullying, cyberbullying, and suicide", *Archives of Suicide Research*, 14, 206-221, 2010; A.B. Klomek, A. Sourander, A. Gould, "The association of suicide and bullying in childhood to young adulthood: a review of cross-sectional and longitudinal research findings", *Canadian*

Per queste motivazioni il cyberbullismo è sempre più oggetto di attenzione da parte sia della ricerca scientifica, sia delle istituzioni, sia del legislatore.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha a tal riguardo emanato, nel 2015, le *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*¹⁶⁹ con le quali propone un piano di intervento e metodologie operative per il contrasto al fenomeno.

È importante evidenziare che, secondo tale documento, gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. Per questo motivo vittime di bullismo sono spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. La disinformazione e il pregiudizio sono in genere terreni fertili per queste forme di violenza e devianza. Particolarmente inquietante è il bullismo perpetrato attraverso la Rete nei confronti di minori disabili, fenomeno che spesso porta le vittime a sperimentare situazioni di doloroso isolamento sociale. Secondo quanto rilevato dall'Istat, rispetto ai ragazzi, le ragazze dagli 11 ai 17 anni sono più spesso vittime di cyberbullismo¹⁷⁰. Una recente indagine ha individuato tra le vittime adolescenti di bullismo online soprattutto le persone di sesso femminile e di fascia d'età compresa tra i 14 e i 15 anni¹⁷¹.

Il bullismo virtuale, a causa dell'anonimato dietro il quale spesso si nasconde il bullo che usa un *nickname* o una falsa identità (*fake*), può assumere caratteristiche di particolare crudeltà anche perché il mancato contatto visivo tende a ridurre nell'aggressore la consapevolezza degli effetti del suo comportamento sulla vittima. La percezione di essere invisibile sostiene nell'aggressore meccanismi di disinibizione e l'illusione di libertà senza regole che facilitano processi di disimpegno morale, deresponsabilizzazione e di disumanizzazione della vittima. A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo può manifestarsi in qualsiasi momento, anche nelle abitazioni delle vittime, attraverso messaggi o pubblicazioni in Rete. Ciò riduce le possibilità di difesa della persona oggetto di violenza, spesso peraltro colta di sorpresa e impossibilitata ad attivare strategie efficaci per difendersi. Può inoltre esporla al dileggio da parte di un numero incontrollato di persone ed accrescere in lei dilaganti sensazioni di persecuzione alimentate, a fronte della virtualità dell'aggressione, dalla difficoltà a trovare luoghi protetti e sicuri per sottrarsi agli attacchi. La violazione del diritto all'oblio delle vittime fa assumere al fenomeno peculiari caratteristiche di pervasività e pericolosità suscettibili di ledere la sensibilità e l'intimità delle vittime con grave loro pregiudizio.

Vanno poi presi in considerazione fenomeni collegati al cyberbullismo quali il cyberstalking e il sexting. Il *cyberstalking* è rappresentato da una serie di condotte moleste, che non di rado assumono valenza di persecuzione ossessiva, e perpetrate nei confronti della vittima attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. In alcuni casi si manifesta attraverso intrusioni nel sistema informatico della persona offesa, il controllo dei suoi movimenti in Rete, la sua impersonificazione in social network a fini diffamatori, la diffusione online di contenuti minacciosi o offensivi nei confronti della persona perseguitata e comunque lesivi della sua reputazione. Il cyberstalking agito all'interno di coppie in età adolescenziale è un fenomeno, se pur modesto sotto il profilo quantitativo, non di rado sottovalutato nelle sue conseguenze, tra le quali vanno citati gli effetti destabilizzanti l'equilibrio psichico della vittima¹⁷². Analoghe considerazioni si possono svolgere per il *sexting*, fenomeno

Journal of Psychiatry, 55(5), 282-288, 2010; M. Manca, L. Petrone, *La rete del bullismo. Il bullismo nella rete*, Alpes, Roma 2014.

¹⁶⁹ Testo elaborato con il contributo degli Enti afferenti all'*Advisory Board del Safer Internet Centre* per l'Italia.

¹⁷⁰ Istat, *Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi*, Roma 2015.

¹⁷¹ Telefono Azzurro, Doxakids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Febbraio 2016.

¹⁷² L. De Fazio, C. Sgarbi, J. Moore, B.H. Spitzberg, "The Impact of Criminalization of Stalking on Italian Students: Adherence to Stalking Myths", *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 24:10, 1106-1122, 2015; M. Manca, "Cyberstalking nelle relazioni di coppia di adolescenti. Un problema da non sottovalutare", *AdoleScienza*, 27 luglio

rappresentato dall'invio di immagini e testi sessualmente espliciti. In questo caso, in particolare, tali contenuti anche se in una prima fase condivisi da un ristretto gruppo di persone, possono successivamente diffondersi in modo incontrollabile e provocare grave nocimento alla persona ritratta.

La navigazione sicura non si acquisisce soltanto attraverso la capacità di evitare le situazioni potenzialmente rischiose, quanto piuttosto con l'acquisizione delle competenze necessarie per affrontarle.

È pertanto necessaria l'adozione di strategie preventive e di contrasto del fenomeno che coinvolgano il più possibile i minori, i mass media e le agenzie di socializzazione, tenuto peraltro conto che il contesto scolastico rappresenta il luogo ove più frequentemente germinano atti di bullismo¹⁷³. Non è quindi un caso che in Italia tale necessità sia particolarmente sentita dai dirigenti scolastici per la maggioranza dei quali nell'offerta di formazione e aggiornamento rivolta al personale scolastico occorrerebbe dedicare più spazio a tale tematica¹⁷⁴. In questa prospettiva va tenuto presente che le scuole italiane stanno iniziando ad attuare le azioni previste dalle *Linee di orientamento* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Di notevole rilievo è il *Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola 2016/2017 - Le scuole unite contro il bullismo*, recentemente emanato dallo stesso Ministero che prevede una serie di iniziative a carattere nazionale tese a coinvolgere attivamente le istituzioni scolastiche nell'azione di prevenzione del bullismo e del disagio adolescenziale. Tra le iniziative si segnala l'istituzione della prima *Giornata nazionale contro il bullismo a scuola*, il 7 febbraio 2017, in coincidenza con il *Safer Internet Day* indetto dalla Commissione Europea.

Un adeguato investimento in progetti di studio e ricerca è in ogni modo necessario per il potenziamento delle conoscenze scientifiche da utilizzare nella progettazione mirata di campagne di sensibilizzazione e di intervento sul campo volte a promuovere un uso consapevole e sicuro di Internet che, nel contempo, non mortifichi le enormi potenzialità e opportunità offerte ai minori dalla Rete. A questo proposito, senza negare le responsabilità degli aggressori, sarebbe comunque utile studiare più a fondo i comportamenti online che aumentano il rischio di esposizione ad atti di cyberbullismo. Interessanti sono i risultati di un recente studio che, esaminando i profili di studenti che avevano subito comportamenti molesti online, ha individuato tra i possibili predittori del cyberbullismo: l'elevato numero di amici sul proprio account *Facebook*, la correlazione con episodi di bullismo tradizionale, la frequente pubblicazione di nuovi post sul proprio profilo e la significativa presenza di post contenenti emozioni negative¹⁷⁵. Studi di questo tipo fanno innalzare la consapevolezza sui comportamenti che maggiormente espongono al rischio di subire atti di cyberbullismo e offrono alcune indicazioni da prendere in considerazione nei percorsi educativi di prevenzione del fenomeno.

Occorre poi adoperarsi per diffondere maggiormente le linee guida che tratteggiano i criteri di buon comportamento ed educazione sulla Rete, c.d. *Netiquette*¹⁷⁶, a cui dovrebbero far riferimento gli

2015, www.adolescenza.it; R. Purcell, T. Flower, P.E. Mullen, "Adolescent stalking: Offense characteristics and effectiveness of intervention orders", *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, 369, 1-6, 2009; C. Sgarbi, "Stalking, Cyberspace and Young People (SCY): i risultati della ricerca", Convegno *Stalking Cyberspace and Young People*, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena 18 ottobre 2013.

¹⁷³ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *Nono Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) in Italia*, 2015-2016, Roma 2016.

¹⁷⁴ Censis-Polizia di Stato, *Verso un uso consapevole dei media digitali. Indagine sui dirigenti scolastici. I primi risultati*, Roma 10 marzo 2016.

¹⁷⁵ R. Dredge, J. Gleeson, J., X. de la Piedad Garcia, "Presentation on Facebook and risk of cyberbullying victimization", *Computers in Human Behavior*, 40, 16-22, 2014.

¹⁷⁶ Netiquette è un termine composto dalla fusione del vocabolo inglese *network* (rete) con il vocabolo di lingua francese *étiquette* (buona educazione).

utenti nell'uso quotidiano di Internet¹⁷⁷, così come è opportuno potenziare le campagne mediatiche volte a far conoscere gli strumenti che i giovani vittime di bullismo e cyberbullismo possono utilizzare per chiedere aiuto¹⁷⁸. Secondo alcune rilevazioni, le vittime spesso non si fidano per paura e vergogna o perché credono che nessuno possa effettivamente aiutarli. Con l'aumentare dell'età tendono comunque ad aumentare le percentuali di ragazzi che, in caso di difficoltà, preferirebbero ricevere aiuto da parte di coetanei o da gruppi di aiuto composti da ragazzi con lo stesso problema¹⁷⁹. Questi dati lasciano riflettere sull'importanza dell'individuazione di strategie personalizzate di aiuto che vadano incontro alle esigenze dei minori. È pertanto utile rafforzare il valore della cultura della legalità anche attraverso il contributo delle famiglie, degli insegnanti e delle forze dell'ordine, al fine di creare un'efficace sistema di protezione sociale¹⁸⁰.

In quest'ottica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha affidato le azioni di contrasto al cyberbullismo ai *Centri Territoriali di Supporto*¹⁸¹, organi locali istituiti nell'ambito del progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità"¹⁸². L'ipotesi di lavoro che appare aver orientato tale scelta è la consapevolezza che sia i bulli sia le vittime vivano situazioni di forte disagio e abbiano bisogno di trovare risposte personalizzate ai bisogni educativi di cui entrambi sono portatori. L'esperienza clinica mostra che spesso il giovane bullo vive situazioni di abbandono o di violenza ed è, o è stato, egli stesso vittima di bullismo.

Le azioni di contrasto e di prevenzione del fenomeno dovrebbero tener conto della necessità di ampliare gli spazi di sostegno alle vittime e alle loro famiglie, individuare le modalità più idonee a rimuovere tempestivamente i dati personali del minore diffusi nella Rete, favorire la costruzione di percorsi conciliativi e riparativi finalizzati alla ricomposizione del conflitto tra le parti e consentire agli aggressori di accedere a processi educativi e di recupero, peraltro attivabili laddove vi sia un procedimento incardinato presso l'organo giudiziario minorile. Vanno coinvolti tutti gli attori interessati, le vittime, gli autori dei comportamenti offensivi, le loro famiglie anche con interventi che possano eventualmente incidere sulla loro responsabilità genitoriale, nei casi in cui si accertassero fragilità e inidoneità genitoriali ostacolanti il soddisfacimento dei bisogni educativi del minore.

La questione va affrontata soprattutto sul piano culturale, piuttosto che meramente repressivo. Da questo punto di vista vanno segnalate le importanti funzioni svolte dalle forze di polizia non solo in termini di attività investigativa, ma anche sotto il profilo della prevenzione attraverso l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione e la diffusione di materiale didattico¹⁸³. Il sistema scolastico, già impegnato nell'educazione delle famiglie su tali tematiche¹⁸⁴, può svolgere un ruolo proattivo fondamentale in questa direzione. Solo attraverso un approccio olistico, integrato e

¹⁷⁷ La *Netiquette* (galateo), sviluppata spontaneamente tra le prime comunità ONLINE, rappresenta un insieme di regole etiche non coercitive, condivise dagli utenti, di buon uso dei servizi in Rete che in genere basa la sua efficacia su meccanismi di riprovazione collettiva. Una versione di particolare interesse della *Netiquette* è quella approvata dalla Registration Authority Italiana, l'organismo responsabile dell'assegnazione dei domini Internet ".it".

¹⁷⁸ V. il servizio di *Helpline* citato nel paragrafo "Sicurezza e privacy".

¹⁷⁹ Telefono Azzurro, Doxakids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Febbraio 2016.

¹⁸⁰ Di particolare interesse è il Protocollo di intesa "Pari opportunità nell'istruzione per le persone minori di età" sottoscritto il 5 maggio 2017 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, tra l'altro, impegna le parti a promuovere la diffusione della cultura della legalità.

¹⁸¹ I CTS offrono consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni con bisogni educativi speciali (cfr. <http://www.romacts.it/wp/>).

¹⁸² Il progetto interministeriale si pone l'obiettivo di integrare la didattica speciale con le risorse delle nuove tecnologie.

¹⁸³ Ministero dell'Interno, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Garantire i diritti dei minorenni, Vademecum per le forze di polizia*, Roma 2014; Polizia di Stato, *Compendio Safe Web. Osservazione e Azione per la protezione degli studenti in rete insieme alla Polizia di Stato*, Roma 2017. Cfr. anche la campagna educativa itinerante "Una vita da social" sulla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto Generazioni Connesse del Safer Internet Center Italia.

¹⁸⁴ Censis, *49° Rapporto sulla situazione del Paese 2015*, Franco Angeli, Milano 2015.

multidisciplinare è infatti possibile assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti delle persone di minore età¹⁸⁵. In questa prospettiva, la recente legge recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”¹⁸⁶ appare ispirarsi all’idea di un diritto mite¹⁸⁷ teso a coniugare azioni repressive con strategie di più ampio respiro a carattere preventivo. Rinviando alla trattazione diffusa che viene fatta *infra*, cap. 3, par. 2.c) , vale rilevare in questa sede come la citata legge, varata dopo un ampio e articolato dibattito parlamentare, si ponga l’obiettivo di tutelare i minori coinvolti, sia come vittime sia come autori degli atti offensivi, e di promuovere misure formative e di educazione all’uso consapevole della rete Internet, attraverso linee di azione integrate e la partecipazione di più soggetti, al fine di prevenire il più possibile l’insorgenza del fenomeno.

1.3.4 Gioco d’azzardo online

La facilità con la quale è oggi possibile giocare online e scommettere somme di denaro nella speranza (o, meglio, nell’illusione) di ottenere vincite soggette al caso e non a specifiche abilità del giocatore rende tale pratica particolarmente appetibile a fasce di utenza vulnerabili. Le stesse modalità di pagamento utilizzate nelle transazioni online, carte di credito o prepagate in totale assenza di denaro contante, tendono ad alterare la percezione della perdita di denaro, svincolandola dalla concretezza della realtà, aumentando così i rischi di sottovalutazione della quantità dei soldi giocati e persi.

Le peculiari modalità e caratteristiche del gioco d’azzardo online o a distanza¹⁸⁸, nell’ambito del quale alle perdite economiche si alternano “ricompense” o “vincite-esca”, tendono a potenziare comportamenti di sfida e dipendenza. L’accessibilità, l’invisibilità, l’anonimato, l’assenza di controllo sociale, la velocità sono poi importanti caratteristiche che differenziano il gioco d’azzardo online da quello tradizionale ove il giocatore è visibile e identificabile, se pur in un determinato contesto fisico e in orari precisi, e soggetto ai tempi d’attesa insiti nello svolgimento dei giochi.

È verosimilmente per queste motivazioni che gli adolescenti, così come gli adulti, che giocano online mostrano maggiore probabilità di sviluppare un gioco d’azzardo problematico o a rischio rispetto agli adolescenti che giocano off-line¹⁸⁹. Nei casi più gravi si struttura nell’individuo una vera e propria dipendenza che spesso si presenta in comorbidità con altri disturbi. È interessante osservare che se per il giocatore patologico online si rileva con più frequenza la presenza concomitante di disturbo di personalità dipendente, evitante e ossessivo-compulsiva, per il giocatore patologico offline i disturbi maggiormente presenti sono il disturbo di personalità borderline,

¹⁸⁵ M.G. Ruo, A.L. Pennetta, A. Vallerotonda, *Riflessioni e suggerimenti emendativi sulle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, recanti “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*, il cui esame in sede referente è stato avviato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) il 25 giugno 2015, Audizione di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni alla Camera dei Deputati, Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, Roma 18 gennaio 2016.

¹⁸⁶ Legge 29 maggio 2017, n.71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

¹⁸⁷ A. Soro, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali alla Camera dei Deputati, Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, Roma 26 novembre 2015.

¹⁸⁸ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 23 ottobre 2012: verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d’azzardo online, COM(2012) 596 final.*

¹⁸⁹ M. N. Potenza, J. D. Wareham, M. A. Steinberg, L. Rugle, D. A. Cavallo, S. Krishnan-Sarin, R. A. Desai, “Correlates of at-risk/problem Internet gambling in adolescents”, *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 50, 2, 150–159, 2011.

narcisista, antisociale e istrionica. Si evidenzia, quindi, nei giocatori online un maggiore propensione all'isolamento e all'utilizzo di meccanismi dissociativi che intaccano le capacità di legame¹⁹⁰.

L'illusione di controllo, il senso di onnipotenza, la percezione di essere diverso e migliore degli altri, la credenza che ad una serie di perdite debba inevitabilmente associarsi una serie di vincite, il pensiero superstizioso, sono alcuni esempi di distorsioni cognitive presenti nel giocatore d'azzardo patologico che alimentano, in un circolo vizioso, la dipendenza al gioco.

Il fenomeno è studiato anche dalle neuroscienze, secondo le quali la spinta compulsiva a giocare appare connessa al rilascio, da parte del mesencefalo, della dopamina. Tale neuromediatore, in genere coinvolto nelle esperienze di piacere e gratificanti, svolge un ruolo nell'ambito del circuito cerebrale denominato *reward system*, lo stesso circuito che si attiva nei casi di utilizzo di sostanze stupefacenti e di farmaci psicostimolanti¹⁹¹.

Nonostante il divieto di gioco ai minori di 18 anni, imposto dalle norme, negli ultimi anni si sta assistendo ad un sostanziale incremento del gioco d'azzardo tra gli adolescenti. Va in questo senso tenuto presente come lo sviluppo delle tecnologie telematiche abbia ampliato sensibilmente le possibilità di accedere ai servizi di gioco d'azzardo a distanza.

Secondo quanto emergeva da una indagine nazionale¹⁹² il 23,3% dei bambini aveva giocato soldi online, mentre giocava d'azzardo il 39% degli adolescenti.

In Italia il mercato dei giochi online regolamentati con vincite in denaro ha mostrato nel 2015 un tasso di crescita rispetto all'anno precedente pari al 13%, superiore a quello dei principali mercati dell'*Entertainment* che, per esempio, per quanto riguarda videogiochi e consolle si è attestato al 4%¹⁹³.

Sotto il profilo normativo, il legislatore italiano è recentemente intervenuto in materia anche a fronte delle indicazioni, se pur ancora non sistematiche, provenienti dall'Unione europea.

Con la *Risoluzione del 10 settembre 2013*¹⁹⁴, il Parlamento europeo evidenzia i rischi per la salute umana causati dalla dipendenza dal gioco d'azzardo online e la necessità di proteggere i giocatori, specie i più vulnerabili, necessità che giustificherebbe finanche la compressione di alcuni principi portanti dell'ordinamento comunitario. Nella Risoluzione si sottolinea altresì che la protezione della salute umana e dei consumatori dev'essere considerata priorità da perseguire nell'adozione di raccomandazioni a livello UE e di provvedimenti legislativi a livello nazionale e che, in ogni caso, deve essere reso impossibile l'accesso dei minori ai servizi di gioco online attraverso meccanismi di identificazione elettronica efficaci. A questo proposito chiede che gli operatori abbiano l'obbligo di far apparire un avvertimento ai minori, chiaro, ben visibile ed esplicito, in cui si dichiara che la loro partecipazione al gioco d'azzardo online è illegale e invita gli Stati membri a promuovere una pubblicità responsabile del gioco d'azzardo online e a introdurre misure di sensibilizzazione, rivolte ai giovani, sui rischi di tale pratica.

¹⁹⁰ F. Tonioli, *Psicopatologia web-mediata. Dipendenze da Internet e nuovi fenomeni dissociativi*, Springer, Milano 2013.

¹⁹¹ G. Serpelloni, *Gambling. Gioco d'azzardo problematico e patologico. Inquadramento generale, meccanismi fisiopatologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Antidroga, Roma 2013.

¹⁹² Telefono Azzurro, Eurispes, *Indagine nazionale sulla Condizione di Infanzia e Adolescenza*, Eurilink, Roma 2012.

¹⁹³ Osservatorio Gioco Online, *Il Gioco Online in Italia: il Mercato, Ricerca 2015-2016*, Politecnico di Milano 2016.

¹⁹⁴ *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno (2012/2322(INI))*.

Nel 2014 la Commissione europea ha adottato una *Raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo online*¹⁹⁵, invitando gli Stati membri a recepire nelle proprie normative alcuni principi a tutela dei cittadini, ed in particolare dei minori, in relazione al gioco d'azzardo. Lo scopo della Raccomandazione è di salvaguardare la salute dei consumatori e dei giocatori, di ridurre al minimo eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, di impedire che i minori accedano ai giochi d'azzardo online e che ne siano danneggiati o sfruttati. La Raccomandazione fornisce prescrizioni relative alle informazioni che dovrebbero essere inserite nella pagina di destinazione del sito Internet dell'operatore di gioco d'azzardo, indica misure specifiche a tutela dei minori, anche con riferimento alle regole da applicare alle comunicazioni commerciali, e incoraggia gli Stati membri alla realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica sul tema.

Si sono succeduti nella normativa nazionale italiana numerosi interventi legislativi volti a regolamentare il gioco d'azzardo sotto vari profili.

Ai fini di questa trattazione, particolarmente rilevante è il cosiddetto *decreto Balduzzi* (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) che, affrontando la materia in maniera organica, istituisce un Osservatorio finalizzato a valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico e il fenomeno della dipendenza grave, attualmente incardinato presso il Ministero della salute. Introduce poi alcune norme in materia di pubblicità radiotelevisiva dei giochi che prevedono vincite in denaro, anche se curiosamente dimentica di attribuire specifica competenza sanzionatoria all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Alla luce dei principi previsti dalla *Raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014*, l'Italia con la *legge n. 208 del 2015* (c.d. legge di stabilità) ha regolamentato la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, demandando l'individuazione dei criteri per l'attuazione della citata Raccomandazione ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni¹⁹⁶. La legge introduce una serie di divieti, tra i quali si evidenziano quelli riguardanti messaggi pubblicitari che utilizzano segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro o che si rivolgano o facciano riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresentino questi ultimi intenti al gioco¹⁹⁷. Di peculiare rilievo è il divieto, introdotto dall'articolo 1 comma 939, della pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22, con esclusione dei media specializzati¹⁹⁸, delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza. La legge attribuisce la competenza sanzionatoria all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche se alcune funzioni rimangono in capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi della legge n. 189 del 2012.

La legge di stabilità affida al Ministero della salute la predisposizione di campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo,

¹⁹⁵ *Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo online e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo online (2014/478/UE)*.

¹⁹⁶ Ex art. 1, co. 937.

¹⁹⁷ Ex art. 1, co. 938.

¹⁹⁸ Ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro, i media specializzati sono stati individuati con *Decreto del 19 luglio 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*. Si rileva incidentalmente una discrasia tra quanto stabilito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che vieta la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle 22, e quanto prospettato dal citato Decreto. Quest'ultimo, infatti, tra i media specializzati include, senza eccezioni, i canali radiofonici nazionali e locali, rendendo perciò lecita per tutti i canali radiofonici, a prescindere dalla loro tipologia di programmazione o di diffusione, la messa in onda, in qualsiasi orario, di pubblicità di giochi con vincite in denaro.

fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Vanno infine citate le recenti *Linee di indirizzo per la Comunicazione Commerciale dei giochi con vincita in denaro* con le quali l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, attingendo alle norme e alla giurisprudenza in materia, ha fornito puntuali indicazioni su come realizzare comunicazioni commerciali corrette anche dal punto di vista della tutela dei minori.

1.3.5 Contenuti lesivi

Nel corso della navigazione i minori possono imbattersi in contenuti illeciti, inappropriati, violenti, pornografici e suscettibili di creare turbamento. Lo stesso Parlamento europeo ha rilevato il problema evidenziando il considerevole numero di siti Internet con contenuti inadatti ai minori e chiedendo alla Commissione il rafforzamento delle misure di contrasto¹⁹⁹.

Fenomeno emergente è rappresentato dalla diffusione in Rete di contenuti generati dagli stessi utenti (UGC) che, se da un lato può potenziare capacità creative e processi partecipativi volti alla costruzione di una conoscenza condivisa, dall'altro, può esporre i minori a contenuti inadatti e potenzialmente lesivi del loro sviluppo. Contenuti che promuovono disturbi alimentari, anoressici o bulimici, comportamenti autolesionistici e suicidari o che incitano all'odio e alla discriminazione etnica o religiosa e alla violenza contro alcuni gruppi sociali e individui sono alcuni esempi di NUGS (negative user generated content) che circolano su web e in cui possono imbattersi le persone di minore età. Rispetto a precedenti rilevazioni, l'esposizione ad uno o più tipi di contenuto negativo generato dagli utenti è cresciuta attestandosi nel 2013, per i minori italiani tra gli 11 e i 16 anni, intorno al 27%. Anche l'esposizione a materiale pornografico risulta aumentata soprattutto tra gli adolescenti di 13-14 anni (23%)²⁰⁰.

Va tenuto presente il contesto generale rispetto al quale leggere tali dati.

L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (*hate crimes*)²⁰¹ invitandoli ad indagare il potenziale legame tra un uso sempre crescente di Internet e la diffusione di opinioni che possano costituire un incitamento, motivato da pregiudizio, alla violenza ovvero a crimini generati dall'odio, e a sensibilizzare la società civile e l'opinione pubblica sul tema al fine di garantire un approccio globale al problema. In Italia, secondo i dati diffusi nell'anno 2014 dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), i crimini generati dall'odio risultano essere prevalentemente basati su razzismo e xenofobia, su differenze religiose e sessuali e su discriminazioni nei confronti delle persone disabili.

Il crescente utilizzo di social media associato ad un uso distorto degli stessi rischia di contribuire alla diffusione di discorsi basati su motivazioni di odio, noti come *hate speech*, con una amplificazione della loro potenzialità lesiva. L'istigazione on line all'odio è una forma di abuso dei diritti umani che ha conseguenze molto gravi. Come testimoniano recenti fatti di cronaca, purtroppo vittime di violenza e bullismo sono quasi sempre persone su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori

Hate speech è a tutt'oggi una nozione alquanto incerta e ampia, peraltro non definita nel nostro

¹⁹⁹ Proposta di Risoluzione B8-0140/2016 presentata a norma dell'articolo 133 del Regolamento sulla sicurezza dei minori online del 21 gennaio 2016.

²⁰⁰ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

²⁰¹ Decision n. 9/09 "Combating Hate Crimes".

ordinamento giuridico, e che trova letture differenti in contesti culturali diversi. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), con la propria giurisprudenza, ha riconosciuto alcune forme di espressione, quali il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, come offensive e contrarie alla *Convenzione dei diritti dell'uomo*. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottando la *Raccomandazione n. R 97 (20) sui "discorsi dell'odio"*, ha definito l'istigazione all'odio quale espressione di tutte le forme di diffusione ed incitazione all'odio razziale, alla xenofobia, all'antisemitismo e ad altre forme di intolleranza, espressione di nazionalismi, discriminazione nei confronti di minoranze, di migranti²⁰². Ulteriori forme di discriminazione sono la misoginia, l'islamofobia, la cristianofobia e tutte le forme di pregiudizio per ragioni legate all'orientamento sessuale, all'identità di genere o a condizioni soggettive o sociali. Secondo alcune interpretazioni estensive, nella categoria concettuale di *hate speech* andrebbe incluso anche il negazionismo²⁰³.

A fronte dell'entità del problema, il Consiglio d'Europa ha negli ultimi anni realizzato una campagna di sensibilizzazione contro l'istigazione all'odio online. Il progetto nasce dalla proposta dei rappresentanti del Consiglio Consultivo dei Giovani del Consiglio d'Europa e si pone, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere la partecipazione di giovani attivisti online e blogger a difesa dei diritti umani.

L'Italia condividendo le finalità del Consiglio d'Europa ha costituito nel 2013, presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo Tecnico di coordinamento delle iniziative tese alla sensibilizzazione dei giovani in materia di lotta all'odio, all'intolleranza e alla violenza on line²⁰⁴ e ha realizzato una campagna nazionale con lo scopo di coinvolgere i giovani su questa tematica e combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online. In questo ambito, è opportuno sottolineare che la *Dichiarazione dei Diritti in Internet* del 28 luglio 2015, redatta dalla Commissione di studio per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei Deputati, indica tra i principi volti a garantire la sicurezza in Rete la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

La Commissione europea ha inoltre firmato il 31 maggio 2016 insieme a Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube un *Codice di condotta* che impegna le aziende a combattere la diffusione di forme illegali di incitamento all'odio online, a condividere le migliori pratiche con altre piattaforme e operatori dei media sociali e a promuovere programmi educativi che incoraggino il pensiero critico.

Di peculiare importanza in questo ambito è l'attività recentemente posta in essere dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, con l'*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*²⁰⁵, ha richiamato i fornitori di servizi media audiovisivi e di radiofonia al più rigoroso rispetto dei principi fondamentali del sistema dei media audiovisivi e della radiofonia posti a garanzia degli utenti, con specifico riguardo per i soggetti a rischio di discriminazione. In particolare, secondo le indicazioni dell'Agcom, i programmi di informazione e di intrattenimento nella diffusione di notizie devono uniformarsi a criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull'odio o sulla discriminazione, che incitano alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità umana e la sensibilità degli utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e

²⁰² Cfr. anche *Raccomandazione di politica generale n. 7 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) sulla "legislazione nazionale per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale"*, 13 dicembre 2002 e *Raccomandazione 1805 (2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su "blasfemia, insulti a carattere religioso e discorsi dell'odio contro gli individui in ragione della loro religione"*, 29 giugno 2007.

²⁰³ Forma estrema di revisionismo storico che nega la veridicità di alcuni avvenimenti legati al fascismo e al nazismo, quali l'Olocausto.

²⁰⁴ <http://www.nohatespeech.it/>.

²⁰⁵ Delibera n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016.

sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l'armonico sviluppo psichico e morale dei minori. I programmi in esame devono poi rivolgere particolare attenzione alla modalità di diffusione di notizie e di immagini sugli argomenti di attualità trattati avendo cura di procedere ad una veritiera e oggettiva rappresentazione dei flussi migratori, mirando a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno dell'*hate speech*, contrastando il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni mediatiche. Secondo quanto raccomandato dall'Autorità, i fornitori di servizi media audiovisivi e di radiofonia devono poi adottare ogni più opportuna cautela, in particolare nel corso delle trasmissioni diffuse in diretta e, in ogni caso, valutare nella predisposizione dell'ordine degli interventi, i possibili rischi di incorrere nel mancato rispetto dei principi richiamati, impegnando i direttori, i registi, i conduttori e i giornalisti a porre in essere ogni azione intesa ad evitare situazioni suscettibili di degenerazione. L'Atto di indirizzo è stato diffusamente illustrato dal Presidente dell'Autorità alla Commissione "Jo Cox", istituita presso la Camera dei Deputati, sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio²⁰⁶. Dalle analisi condotte dall'Autorità emerge che è soprattutto nel pregiudizio e nella disinformazione che si annidano fenomeni di devianza giovanile. Un ruolo importante nella prevenzione di tali allarmanti fenomeni può essere svolto proprio dai mass-media che, purtroppo, hanno anche una certa responsabilità nella loro diffusione. La complessa e magmatica interazione tra programmi televisivi e *social network* e i giochi di reciproco rispecchiamento tra vecchi e nuovi media, accanto a preziose opportunità, in termini di accessibilità e fruibilità delle informazioni, possono generare pericolosi rischi connessi allo sviluppo di polarizzazioni e semplificazioni che, talvolta, trovano nella diversità il motivo di comportamenti violenti e discriminatori. Va poi evidenziato come il fenomeno possa assumere, nelle comunità virtuali, differenti declinazioni. Per esempio il *flaming*²⁰⁷ è caratterizzato dall'invio di messaggi ostili e insultanti prettamente mirati a scatenare battaglie verbali online. L'*harassment* è invece configurabile laddove messaggi offensivi e volgari vengano inviati ripetutamente nel tempo alla vittima²⁰⁸.

Come evidenzia la letteratura scientifica, l'*hate speech* mostra alcuni punti di contatto con il fenomeno della diffusione virale di notizie false, le cosiddette *fake news*. In molti casi può sussistere una relazione circolare tra i due fenomeni: se false notizie possono alimentare discorsi d'odio e discriminatori, questi ultimi possono generare il contesto d'opinione nel quale le parole menzognere trovano terreno fecondo. Sotto il profilo delle conseguenze, sia *hate speech* che *fake news* implicano lesioni della dignità umana e dei diritti fondamentali e favoriscono allarmanti fenomeni di radicalizzazione delle opinioni, rafforzando stereotipi e pregiudizi²⁰⁹.

Di peculiare interesse, ai fini della presente trattazione, riveste il problema dei disturbi alimentari, quali l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa, disturbi che, perlopiù, insorgono in età adolescenziale e colpiscono il genere femminile. Si tratta di psicopatologie invalidanti, dalla eziopatogenesi multifattoriale e complessa, che in alcune circostanze compromettono irreversibilmente la salute, tant'è che negli Stati Uniti rappresentano la prima causa di morte per malattia mentale. Nelle società occidentali l'incidenza di tali disturbi appare significativa e in tendenziale aumento, se pur nell'ambito di un quadro di dati epidemiologici disomogeneo e carente. Tra le condizioni che favoriscono l'insorgenza di queste gravi psicopatologie gioca un ruolo la pressione mediatica tesa a proporre modelli socioculturali, quali per esempio quelli connessi al

²⁰⁶ La Commissione, presieduta dal Presidente della Camera, è stata istituita il 10 maggio 2016 e ha il compito di condurre attività di studio e ricerca sui fenomeni dell'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d'odio.

²⁰⁷ Comunemente l'individuo che invia messaggi provocatori di tale tipo, con il mero scopo di fomentare conflitti e *flame war*, è definito *troll*.

²⁰⁸ Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Prof. Angelo Marcello Cardani, Camera dei Deputati, Commissione "Jo Cox" sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d'odio, Roma 21 novembre 2016.

²⁰⁹ P. Aroldi, Intervento al Workshop *Sicuri sul web per una navigazione consapevole. Quali tutele contro ogni discriminazione, hatespeech, cyberbullismo e diffusione di false notizie?*, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Roma, Camera dei Deputati, 9 febbraio 2017.

perseguimento dell'ideale della magrezza, che influenzano la formazione dell'identità corporea del minore e, in qualche misura, legittimano l'adozione di comportamenti alimentari a rischio. Da questo punto di vista, fenomeno in continua e inquietante espansione sul web è rappresentato dalla proliferazione di siti *pro-Ana* e *pro-Mia*, rispettivamente inneggianti a comportamenti anoressici e bulimici. Molti di questi siti suggeriscono strategie ritenute efficaci per perdere peso e per nascondere tali comportamenti alla famiglia, alla scuola, ai medici e prospettano stili di vita che incidono negativamente sulla salute. Allarmante è poi il fenomeno denominato *A4 waist challenge*. Allo scopo di dimostrare la loro magrezza, adolescenti si fotografano con un foglio di carta formato A4 disposto verticalmente all'altezza del loro punto vita; se le linee dei fianchi spariscono dietro il foglio, postano la foto online. Pare che questo fenomeno, nato in Cina e in seguito diffuso nel resto del mondo, abbia in alcuni casi generato lunghe catene di *selfie* e coinvolto numerose adolescenti nella sfida di mostrare un girovita inferiore alla larghezza di un foglio A4 (21cm.). La rapidità con la quale, attraverso i media digitali, si propagano questi comportamenti ne amplifica significativamente la pericolosità. Sotto il profilo della prevenzione dei disturbi alimentari, va rilevato come alcuni modelli di intervento contemplino mirati percorsi di alfabetizzazione mediatica finalizzati a potenziare le capacità critiche di decodifica dei messaggi. È utile evidenziare che tali percorsi, nel loro complesso, appaiono conseguire risultati degni di nota²¹⁰.

Infine, è da non sottovalutare la diffusione tra gli adolescenti di comportamenti di abuso di alcool che possono trovare nei social media un potente amplificatore²¹¹. I *Drinking Game* sono giochi, a volte vere e proprie sfide alcoliche, che sempre più frequentemente vedono come protagonisti persone di minore età le cui "performance", riprese con lo smartphone, sono postate in Rete. In questo ambito va citato il fenomeno denominato *drelfie*²¹² rappresentato dal farsi fotografare ubriachi e dalla successiva diffusione online della foto. Indagini a carattere nazionale mostrano come l'adolescenza sia una delle fasce d'età in cui si evidenzia il maggior numero di comportamenti a rischio connessi all'alcool, come il c.d. *binge drinking* (abuso di alcool a scopo di ubriacatura mostrato in singole occasioni)²¹³.

1.3.6 Profili di analisi e classificazione dei contenuti audiovisivi

L'analisi e la classificazione dei contenuti audiovisivi è un tema particolarmente delicato e complesso sia per la difficoltà di individuazione dei parametri e dei criteri interpretativi in base ai quali poter fare una stima del grado di idoneità di un prodotto audiovisivo per le persone di minore età, sia per le divergenze di approccio per alcuni aspetti rilevabili tra gli Stati membri, in parte connesse a differenze culturali²¹⁴.

Esempio di estremo interesse in questo settore è la classificazione dei videogiochi denominata PEGI (Pan-European Games Information)²¹⁵ e, nei casi di videogiochi online, PEGI Online²¹⁶, varata dall'Associazione europea degli editori di videogiochi, Interactive Software Federation of Europe (ISFE) e applicata a prodotti distribuiti in gran parte dei paesi europei.

²¹⁰ G. De Virgilio, D. Coclite, A. Napoletano, D. Barbina, L. Dalla Ragione, G. Spera, T. Di Fiandra (a cura di), *Conferenza di consenso sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) negli adolescenti e nei giovani adulti*, Rapporti ISTISAN, 13/6, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2013.

²¹¹ M. Manca, "Adolescenti connessi e dis-connessi", 15-43, in: M. Manca (a cura di), *Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi*, Alpes, Roma 2016.

²¹² Crasi di *drunk* e *selfie*.

²¹³ Telefono Azzurro e Doxa Kids, *Osservatorio adolescenti: pensieri, emozioni e comportamenti dei ragazzi di oggi*, Roma 2014.

²¹⁴ Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale 2012/2068(INI).

²¹⁵ <http://www.pegi.info/it/>

²¹⁶ <http://www.pegionline.eu/it/>

Il produttore, prima dell'immissione in commercio del videogioco, compila un questionario online, dichiarando i contenuti presenti del gioco. A fronte delle dichiarazioni effettuate e di un'analisi compiuta da un soggetto terzo indipendente, il sistema di valutazione assegna una classificazione in base all'età del pubblico cui il gioco deve essere rivolto e indica i descrittori del contenuto che spiegano la ragione che giustifica quella determinata classificazione. Nei casi di controversie il Codice di condotta PEGI prevede l'intervento di specifici organi di controllo.

Nonostante il sostanziale gradimento dei sistemi di classificazione PEGI da parte degli Stati membri, permangono a tutt'oggi numerosi dubbi circa l'effettiva efficacia di tali strumenti, facilmente eludibili nei contesti di vendita al dettaglio dei videogiochi e negli ambienti online. Dai risultati di una indagine condotta su un campione di studenti italiani è emerso che i videogiochi non adatti ai minori sono largamente diffusi nella fascia di età tra gli 11 e i 18 anni²¹⁷.

L'equivoco in cui a volte sembra incorrere il genitore è quello di ritenere la classificazione in base all'età (3, 7, 12, 16, 18) un modo per evidenziare le abilità cognitive minime necessarie allo svolgimento del gioco²¹⁸. In realtà la classificazione riportata sulle confezioni dei videogiochi o sui siti web nei casi di gioco online è un'indicazione del grado di adeguatezza del gioco per età in relazione ai contenuti presentati, a prescindere dalle difficoltà richieste per il suo utilizzo. Allo stato attuale violenza, linguaggio scurrile, paura, droga, sesso, discriminazione, gioco d'azzardo e gioco on line con altre persone sono gli otto descrittori che indicano i motivi principali per i quali a un gioco viene associato un particolare tipo di classificazione.

La diffusa sottovalutazione e la non piena comprensione di tale sistema da parte dei genitori, alcune sue criticità legate alla non sempre facile interpretazione dei simboli e l'assenza di obblighi a carico del venditore²¹⁹ rendono necessaria l'adozione di programmi di informazione e di alfabetizzazione mediatica tesi a sensibilizzare le famiglie sull'importanza della corretta decodifica delle classificazioni adottate e a promuovere gli strumenti di tutela esistenti. Per tali ragioni, la *proposta di legge C. 3207* prevede l'introduzione nel nostro ordinamento del divieto di vendita e noleggio di videogiochi a soggetti aventi età inferiore a quella risultante dalla classificazione indicata sul prodotto e stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni accertate²²⁰.

Va considerato che l'attuale sistema italiano di tutela dei minori prevede metodologie differenziate di controllo per tipologia di prodotto audiovisivo che, alla luce dei processi di digitalizzazione e convergenza in corso, mostra evidenti incoerenze e limiti. È per esempio previsto un controllo *ex ante* per i prodotti destinati alle sale cinematografiche, compito in capo alle Commissioni di revisione cinematografica incardinate presso il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo. Rimangono esclusi dalla valutazione preventiva tutti gli altri prodotti non afferenti a tale segmento di mercato. Pertanto, quando l'opera non è destinata alle sale cinematografiche non è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa sulla revisione cinematografica. La distribuzione in Rete può dunque mettere l'utente in contatto con contenuti non vagliati e non classificati sotto il profilo della tutela dei minori²²¹.

Il controllo *ex post*, svolto dall'Agcom, è invece contemplato per i soli programmi diffusi dalla piattaforma radiotelevisiva, restando comunque escluso da tale tipo di controllo il settore dei media digitali. I prodotti per la radio e per la televisione non sono dunque soggetti a forme preventive di valutazione.

²¹⁷ A.M. Giannini, P.L. Cordellieri (a cura di), *I divieti trasgrediti dai nostri figli*, Moige, Roma 2014.

²¹⁸ Cfr. Audizione del Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, Angela Nava Mambretti, presso la Camera dei Deputati – Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, 3 marzo 2015.

²¹⁹ Che per es. può vendere, senza incorrere in alcuna sanzione, videogiochi consigliati ai +18 anche a ragazzi minorenni.

²²⁰ Proposta di legge C. 3207 presentata il 2 luglio 2015 recante *Introduzione dell'obbligo di classificazione dei videogiochi e disposizioni a tutela dei minori in materia di diffusione e vendita di videogiochi violenti o pornografici*.

²²¹ P. Sammarco, *La revisione cinematografica e il controllo dell'audiovisivo. Principi e regole giuridiche*, il Mulino, Bologna 2014.

Sarebbe pertanto auspicabile l'adozione di un sistema integrato di tutela che prescindendo dalle modalità di distribuzione e fruizione del singolo prodotto e oltrepassi i confini angusti della sala cinematografica o della specifica piattaforma, che oggi rappresentano solo alcuni degli innumerevoli contesti di diffusione. L'utente, infatti, può in qualsiasi luogo accedere alle opere filmiche o a materiale audiovisivo tramite dispositivi mobili e piattaforme diverse, senza necessità di recarsi nei luoghi tradizionalmente deputati alla loro visione. Va peraltro tenuto conto che la stessa Unione europea incoraggia la realizzazione di un sistema paneuropeo unico di autoregolamentazione o coregolamentazione applicabile all'intero comparto integrato dei media.

Alcuni progetti di riforma del settore cinematografico vertono sulla abolizione delle Commissioni di revisione incardinate presso la Direzione Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'introduzione di un sistema di autocertificazione volto a responsabilizzare gli operatori. L'idea, prospettata anche da un recente Disegno di legge²²², è quindi tesa al superamento dell'attuale meccanismo di concessione, da parte delle citate Commissioni, del nulla osta preventivo. In particolare, il citato DDL prevede l'introduzione di un modello di autoregolamentazione, nell'ambito del quale gli stessi operatori cinematografici sono chiamati alla classificazione dei prodotti, e l'istituzione di un organismo di controllo con funzioni di vigilanza sulle classificazioni prospettate.

In tale direzione si è espresso anche il Consiglio Nazionale degli Utenti²²³ che, affrontando la questione dal punto di vista sistemico e, quindi, non incentrando l'attenzione al solo comparto cinematografico, propone l'introduzione di norme che disciplinino tutti i prodotti audiovisivi senza distinzioni connesse alla piattaforma di diffusione.

La proposta di legge suggerita dal CNU prevede per i soggetti responsabili²²⁴ l'obbligo di dichiarare, prima dell'immissione nel mercato, la fascia di età alla quale il prodotto audiovisivo è destinato. Secondo il CNU la verifica *ex post* dell'attendibilità dell'autocertificazione in relazione alla fascia di età di destinazione, da effettuare solo in casi specifici, e le competenze sanzionatorie dovrebbero essere affidate a un organismo pubblico indipendente, purché senza ulteriori oneri per lo Stato.

Di particolare interesse è anche la rimodulazione delle fasce d'età prospettata che introduce, oltre ai 18 e ai 14 anni, anche la soglia d'età dei 7 anni al fine di tener conto anche delle peculiari esigenze dei bambini di fasce d'età inferiori.

Secondo il CNU questo tipo di autocertificazione implicherebbe l'abolizione delle verifiche *ex ante*, una attiva responsabilizzazione dei produttori ed una riduzione significativa degli interventi *ex post*.

La prospettiva di una maggiore responsabilizzazione degli operatori del settore è peraltro sostenuta dalla recente *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 2010/13/UE*²²⁵ che impegna i fornitori di servizi di media audiovisivi a comunicare agli utenti informazioni sufficienti in merito a quei contenuti che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e a tal fine invita gli Stati membri ad avvalersi di un sistema di descrittori che indicano la natura del contenuto di un servizio media audiovisivo²²⁶.

²²² DDL n. 2287 recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali" presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicato alla Presidenza il 16 marzo 2016.

²²³ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Relazione annuale 2015 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro*, Roma 2015.

²²⁴ Produttori italiani o i distributori di prodotti provenienti da paesi sprovvisti di analoga normativa.

²²⁵ *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato* del 25 maggio 2016, COM(2016) 287 final.

²²⁶ Cfr. art. 6 bis della Proposta di Direttiva.

È quindi sempre più sentita l'esigenza di approntare una riforma sistematica del vigente quadro normativo che definisca nuove forme di tutela dei minori nel comparto audiovisivo, regolamenti la diffusione dei testi audiovisivi attraverso i vari canali distributivi e armonizzi le categorie di classificazione dei contenuti digitali per fasce d'età e per grado di potenziale nocività. Tale riforma potrà affidare l'attività di *rating* alle stesse imprese di settore che dovranno opportunamente tener conto delle linee di indirizzo e dei criteri di analisi del contenuto messi a punto dalle istituzioni che, ciascuna per i propri profili di competenza, si occupano da anni della materia. In questo senso, il sistema di analisi del contenuto dei testi televisivi approntato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può rappresentare, con gli opportuni adattamenti al diverso contesto, un importante modello di riferimento. Tale sistema, esito di un complesso lavoro interdisciplinare di ricerca, è normalmente utilizzato nello svolgimento delle attività di vigilanza e procedimentali in capo all'Agcom e consente di classificare il testo televisivo e ottenere una stima del suo livello di potenziale nocività sulla base di una scala ordinale suddivisa in cinque categorie di giudizio. Gli studi ad oggi condotti hanno consentito di testare l'efficacia dello strumento di analisi del contenuto nel controllo dei fattori soggettivi che intervengono nell'ambito del lavoro di attribuzione dei giudizi. Pur nella consapevolezza dei limiti intrinseci nello strumento di analisi, tra i vantaggi evidenziati negli anni dal suo uso va indicata la sua idoneità ad ancorare le valutazioni a parametri esplicitati ed empiricamente rilevabili che tengono conto di elementi di ordine quantitativo, qualitativo e connessi all'intensità della singola scena, in termini di potenziale nocività²²⁷.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, sarebbe auspicabile che la riforma promuovesse programmi di formazione degli operatori del settore audiovisivo in materia analisi del contenuto dei prodotti audiovisivi, al fine di armonizzare procedure e valutazioni, e lasciasse ad un organismo terzo avente carattere pubblicistico, come l'Agcom, le funzioni inerenti il controllo e l'attività sanzionatoria.

La realizzazione e la diffusione del modello PEGI mostrano che un sistema di valutazione può essere esteso oltre le frontiere di un singolo Stato e che, se pur con i limiti sopraccennati, le diversità culturali esistenti tra i diversi paesi non sono insormontabili. Ciò aiuta a comprendere che la prospettiva di un sistema integrato nazionale e transnazionale di classificazione dei prodotti audiovisivi è una sfida da accettare e una strada nella quale iniziare a muovere i primi passi, tenuto peraltro conto che è lo stesso Parlamento europeo a chiedere ai singoli Stati membri di portare avanti il dialogo con gli operatori, le associazioni e i paesi terzi al fine di armonizzare la classificazione dei contenuti digitali per i minori²²⁸.

1.4 Verso la costruzione di reti di tutela

Oggi la dromocrazia comprime il tempo accelerandolo e riduce le attese e la nostra capacità di attendere, mentre la globalizzazione trasforma lo spazio, accorcia le distanze e permette all'internauta di non rispondere più alle leggi della fisica e di sperimentare l'appartenenza a più luoghi contemporaneamente. Per alcuni aspetti sembra reificarsi quanto immaginato da Borges in alcuni suoi racconti²²⁹. La concezione labirintica del mondo e le distorsioni spaziotemporali permeano gli intrecci narrativi di questo autore. Nell'*Aleph*, in particolare, il protagonista vede un punto dello spazio che contiene tutti i punti e tutti i luoghi della terra.

²²⁷ S. Montanari, "La tutela dei minori nella programmazione audiovisiva: un modello di analisi del contenuto", in: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013; S. Montanari, *Riflessi nello schermo. Prospettive di tutela dei minori nell'era digitale*, Aracne, Roma 2007.

²²⁸ *Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale 2012/2068(INI)*.

²²⁹ Dell'autore si v. per es. *L'Aleph*, 1949, in "L'Aleph", Feltrinelli Editore, Milano 1961; *Il giardino dei sentieri che si biforciano*, 1941, in "Finzioni", Einaudi, Torino 2014; *La biblioteca di Babele*, 1941, in "Finzioni", Einaudi, Torino 2014.

«Si trova sotto la stanza da pranzo», spiegò, la direzione resa più veloce dalla pena. «È mio, è mio; lo scoprii da bambino, prima che andassi a scuola. La scala della cantina è ripida, gli zii mi avevano proibito di scendervi, ma qualcuno aveva detto che c'era un mondo in cantina. Si riferiva, come seppi in seguito, a un baule, ma io capii un mondo. Scesi di nascosto, rotolai per la scala vietata, caddi. Quando aprii gli occhi, vidi l'Aleph». «L'Aleph?» ripetei. «Sì, il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli»²³⁰.

Come il protagonista dell'*Aleph*, il minore guarda in uno schermo e vede il mondo, che è immerso in una intricata rete e in un multiforme processo di ridefinizione delle nozioni di spazio e di tempo affascinante e imprevedibile.

Nella società attuale, il progresso tecnologico tende ad alimentare, quantomeno a livello dell'opinione pubblica, le illusioni meccanicistiche di controllo oggettivo dei fenomeni studiati. In realtà il progresso tecnologico è accompagnato dall'aumento dell'incertezza scientifica, aumento che implica un ridimensionamento delle possibilità di previsione degli esiti degli stessi processi di cambiamento che lo sostanziano²³¹. Ciò significa che «sempre più spesso e in ambiti numerosi la comunità scientifica, chiamata a pronunciarsi in relazione a una questione di scienza applicata o di tecnologia che esiga regolazione normativa, non sia in grado di esprimere una posizione certa e univoca, almeno nel momento in cui viene interrogata»²³². La comunità scientifica può elaborare algoritmi per calcolare le probabilità di occorrenza di possibili scenari futuri, ma non può comunque determinare con esattezza l'andamento di fenomeni complessi e l'effettiva portata delle trasformazioni a questi connesse. Per garantire un approccio il più possibile efficace al problema, rappresentato dal rapporto tra le nuove generazioni e i media in una prospettiva di tutela, occorre pertanto assicurare un monitoraggio costante dei cambiamenti in corso; un monitoraggio basato sul rispetto di rigorosi protocolli metodologici e che possa consentire il confronto dei dati di studi scientifici diversi anche transnazionali, a tutt'oggi, purtroppo, ancora disomogenei e poco raffrontabili.

Nell'ambito di un contesto globale orientato da logiche di mercato, la presa di coscienza di tali limiti richiede un aumento della riflessione critica e del senso di responsabilità²³³.

La questione assume rilevanza bioetica, in quanto mette in gioco scelte, e quindi l'assunzione di responsabilità, che incidono sul benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sappiamo con certezza che non possiamo rinunciare a tutelare la dimensione bioetica e quei principi fondamentali posti alla base dell'umanità e della dignità dell'essere, anche se esposti ai profondi processi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che stiamo attraversando.

La velocità dei cambiamenti in corso è tale che spesso il legislatore stenta ad orientarsi nei nuovi scenari digitali e fa fatica ad individuare tempestivamente strumenti giuridici efficaci per garantire soglie idonee di tutela dei minori. Per questo motivo l'Unione Europea ha stimolato gli Stati membri ad avvalersi di procedure di autoregolamentazione e di coregolamentazione attraverso la partecipazione attiva dei fornitori di servizi, delle istituzioni e degli utenti. Ciò ha implicato nel tempo l'assunzione volontaria di impegni e di codici di condotta che, allo stato attuale, richiederebbero un ulteriore sforzo di armonizzazione volto a uniformare prassi, metodi e livelli di tutela nel più ampio quadro internazionale. Come prospettato dalle fonti europee, è necessaria l'adozione di un approccio coerente e coordinato alla tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale

²³⁰ J.L. Borges, *L'Aleph*, 1949, in op. cit.

²³¹ S. Montanari, "Cyberspazio e minori. Tra fenomeni osservabili e incognite", *MinoriGiustizia*, 3, 181-193, Franco Angeli, Milano 2015.

²³² Comitato Nazionale per la Bioetica, *Il principio di precauzione: profili bioetici, filosofici, giuridici*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2004.

²³³ Un esempio di estremo interesse a questo proposito è rappresentato da quelle iniziative tese alla promozione di strategie di marketing e condotte pubblicitarie responsabili nei confronti dei bambini, tra le quali si segnala il programma *EU Pledge* approvato dalla World Federation of Advertisers e sostenuto dalla Commissione europea.

che tenga conto del contesto di convergenza mediale nel quale è immerso il minore.

Le indagini condotte in Europa evidenziano come a differenti modalità trasmissive del contenuto audiovisivo corrispondano disomogenei livelli di tutela dei minori. In altri termini, lo stesso contenuto audiovisivo può essere soggetto a regolamentazioni e restrizioni alla visione, da parte dei minori, che cambiano in relazione alla piattaforma di diffusione²³⁴. È auspicabile che si possa lavorare nella direzione dell'emanazione di una direttiva quadro di orientamento che riassume e regolamenti l'intera materia e una *governance* multilivello che incoraggi un più forte coordinamento tra gli Stati membri e l'UE²³⁵.

Di particolare interesse sono i lavori di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi²³⁶ basati sugli esiti della consultazione pubblica avviata nel 2015 dalla Commissione europea. Nell'ambito della tutela dei minori l'approccio al problema della Commissione appare in sintonia con la necessità di una regolamentazione il più possibile omogenea dei contenuti potenzialmente nocivi per i minori, indipendentemente dal sistema di accesso e dal canale di trasmissione. La vigente direttiva SMA, infatti, non si applica ai contenuti generati dagli utenti offerti sulle piattaforme per la condivisione di video. Si auspica pertanto che la nuova direttiva possa estendere le garanzie a tutela dei minori anche ai contenuti audiovisivi via Internet e rafforzare in questa prospettiva i requisiti applicabili ai servizi a richiesta, livellando così le vigenti asimmetrie regolamentari che implicano trattamenti diversificati in relazione alle differenze dei mezzi e delle piattaforme trasmissive. In questa direzione appaiono muoversi gli articoli 28bis e 28ter della *Proposta di Direttiva*²³⁷ che introducono l'adozione, tramite procedure di coregolamentazione, di disposizioni a tutela dei minori e contro l'istigazione alla violenza o all'odio applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video generati dagli utenti²³⁸.

Mirati interventi in ambito formativo possono, sicuramente, incentivare l'uso competente dei mezzi di comunicazione, l'analisi critica dei messaggi e la capacità sia di filtrare i dati provenienti dalla fonte di informazione eterogenea e inesauribile per natura (Internet), sia di produrre contenuti creativi in linea e di partecipare attivamente alla vita pubblica. In quest'ottica, importanti organizzazioni internazionali come l'UNESCO²³⁹, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea si stanno impegnando, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche, nella promozione e nello sviluppo della *media literacy*²⁴⁰. Alcune sperimentazioni ci consentono di sostenere che le

²³⁴ M. Cappello (ed.), *The protection of minors in a converged media environment*, IRIS plus, European Audiovisual Observatory, Strasbourg 2015.

²³⁵ *Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale 2012/2068(INI)*.

²³⁶ *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*.

²³⁷ *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato* del 25 maggio 2016, COM(2016) 287 final.

²³⁸ Secondo l'art. 1, lett. a) bis della *Proposta*, il servizio di piattaforma per la condivisione di video consiste nella memorizzazione, organizzazione e fornitura, mediante reti di comunicazioni elettroniche, di un numero importante di programmi o di video generati dagli utenti al fine di informare, intrattenere e istruire. La Proposta non attribuisce responsabilità editoriale al fornitore della piattaforma per la condivisione di video.

²³⁹ È interessante rilevare come già nel 1982, l'UNESCO, con la *Dichiarazione di Grünwald sull'educazione ai media*, si sia chiaramente espressa sulla questione, aprendo la strada all'alfabetizzazione mediatica a livello internazionale. "Viviamo in un mondo in cui i media sono onnipresenti [...]. Piuttosto che condannare o esaltare l'indubbio potere dei media, noi dobbiamo accettare il loro significativo impatto e la loro penetrazione nel mondo intero come un fatto indiscutibile ed anche apprezzare la loro importanza come un elemento della cultura del nostro tempo. Il ruolo della comunicazione e dei media nel processo di sviluppo non deve essere sottostimato, così come la funzione dei media come strumento per la partecipazione attiva dei cittadini nella società. I sistemi politici ed educativi dovranno essere consapevoli del loro obbligo di promuovere nei cittadini una comprensione critica del fenomeno della comunicazione moderna".

²⁴⁰ P. Celot, J.M. Pérez Tornero, *Media Literacy in Europa. Leggere, scrivere e partecipare nell'era mediatica*, Eurolink, Roma 2008.

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, laddove inserite in uno strutturato disegno pedagogico, possono divenire preziosi strumenti capaci di modernizzare i metodi di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, con significative ricadute positive sui singoli studenti²⁴¹ anche in una prospettiva di inclusione²⁴². Da più parti inoltre si ritiene che la figura dell'insegnante possa rappresentare un importante riferimento per gli studenti capace di livellare le eventuali diseguaglianze di accesso e di competenza digitale, integrando il lavoro di mediazione genitoriale dell'esperienza online dei minori²⁴³. È pertanto opportuno investire in infrastrutture tecnologiche scolastiche, incentivare l'utilizzo di supporti digitali nella didattica e sostenere un uso sicuro delle nuove tecnologie, tenendo in debito conto che, come mostra la ricerca scientifica, sia l'acquisizione di competenze digitali, sia l'accesso alle opportunità offerte dalla Rete sono compromessi da approcci iperprotettivi esclusivamente basati su divieti e limitazioni.

È infatti importante potenziare il pensiero critico e riflessivo e le difese del cittadino, soprattutto per quanto riguarda le fasce sociali più esposte, sostenendo in lui la capacità di partecipare con consapevolezza ai processi conoscitivi e alle dinamiche relazionali che prendono forma anche attraverso le pratiche mediali.

Secondo i documenti ufficiali dell'Unione europea la competenza digitale rappresenta una delle otto competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione nella società attuale²⁴⁴.

Le tecnologie digitali possono significativamente favorire la partecipazione alla vita collettiva di giovani anche residenti in zone periferiche, permettendo loro di trarre pieno vantaggio dalla libertà di espressione e di comunicazione online.

Come ci suggeriscono recenti atti del Parlamento europeo²⁴⁵, l'educazione ai media dovrebbe pertanto trovare sempre più spazio nei programmi scolastici e rappresentare una priorità delle politiche sociali dell'UE nonché un aspetto importante della strategia d'Europa 2020.

Va peraltro segnalato che la vigente direttiva sui servizi media audiovisivi impone alla Commissione europea di presentare periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della direttiva con eventuali proposte di modifica della stessa anche alla luce dei livelli di alfabetizzazione mediatica rilevati in tutti gli Stati membri. Alcune indagini evidenziano che, nel rapporto con i media digitali, il lavoro di mediazione dell'uso di Internet da parte degli insegnanti italiani risulta significativamente più basso di quello della media europea²⁴⁶. Tale dato giustifica l'attivazione di percorsi di formazione digitale continua per educatori e insegnanti i quali, peraltro, mostrano di gradire ulteriore formazione in tal senso²⁴⁷. Indicazioni specifiche nel campo dell'alfabetizzazione mediatica sono

²⁴¹ P. Wastiau, C. Kearney, W. Van Den Berghe, *How are digital games used in schools?*, European Schoolnet, EUN Partnership AISBL, Brussels 2009.

²⁴² C. Bellagamba, "Tecnologie ed inclusione nella scuola. La multimedialità al servizio di una didattica inclusiva", in: G. Furio, S. Montanari (a cura di), *Oltre le barriere. Viaggio nelle periferie esistenziali*, Pioda Imaging Edizioni, Roma 2014.

²⁴³ B. O'Neill, Y. Laouris, "Teaching Internet Safety, Promoting Digital Literacy. The Dual Role of Educations and Schools". In: B. O'Neill, E. Staksrud, S. McLaughlin (eds), *Toward a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes*, 193-209, Nordicom, Gotemborg 2013.

²⁴⁴ *Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente*. Le otto competenze chiave delineate nel documento sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

²⁴⁵ *Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori nel mondo digitale 2012/2068(INI)*.

²⁴⁶ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

²⁴⁷ G. Mura, D. Diamantini, *Studenti e Rete. La cassetta degli attrezzi per insegnanti e genitori*, AICA, Università degli studi di Milano-Bicocca, Milano 2016.

già contenute nella *Raccomandazione 2006/952/2006*²⁴⁸ che, tra l'altro, propone l'istituzione di una formazione continua degli insegnanti e dei formatori e di un insegnamento specifico di Internet destinato a minori con sessioni aperte ai genitori, nell'ambito di un approccio didattico integrato.

In linea con gli obiettivi posti a livello europeo, di particolare interesse è il *Piano Nazionale della Scuola Digitale*²⁴⁹, recentemente adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca²⁵⁰ che tratteggia linee programmatiche culturali e di sistema con l'obiettivo di rispondere in maniera coerente e sistematica alle esigenze di innovazione scolastica. Questo importante documento di indirizzo, strutturato in 35 Azioni, può rappresentare una preziosa occasione, sia per gli studenti che per i docenti, di sviluppo di competenze digitali e di apprendimento di nuovi modelli di interazione didattica in una prospettiva di inclusione digitale.

È altresì opportuno investire nella sensibilizzazione e nella responsabilizzazione dell'industria dei media²⁵¹, degli operatori e dei fornitori di contenuti affinché sviluppino strumenti a tutela dei minori volti a garantire un alto grado di accessibilità dei servizi audiovisivi e un'efficace protezione dai contenuti nocivi e inadatti, per esempio tramite l'implementazione di sistemi di filtraggio e di etichettatura dei contenuti diffusi. Va inoltre innalzato il livello qualitativo dei messaggi digitali e dei programmi diffusi per bambini e adolescenti²⁵², tenuto anche conto che numerosi studi evidenziano le forme di violenza mediatica, a volte subdole, cui sono esposti i minori²⁵³.

In Italia abbiamo assistito negli ultimi anni, anche grazie alla transizione al digitale²⁵⁴ e alla crescita esponenziale dei canali televisivi, ad un significativo ampliamento dell'offerta di *Children's Television* contestualmente associato ad una maggiore frammentazione e profilazione²⁵⁵ dell'*audience*. Come mostrano recenti analisi²⁵⁶, la moltiplicazione dell'offerta di programmazione rivolta ai minori, accanto ad evidenti vantaggi, può comunque celare dei rischi tra i quali l'abbassamento complessivo della qualità dell'offerta (che peraltro presenta una preponderanza di prodotti di intrattenimento su quelli educativi), la prevalenza di contenuti globalizzati, specie di

²⁴⁸ *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea.*

²⁴⁹ http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf.

²⁵⁰ Ai sensi del comma 56 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

²⁵¹ È utile evidenziare che recenti indirizzi della Commissione europea incoraggiano il coinvolgimento dell'industria come fonte di finanziamento alternativa per le attività finalizzate alla tutela dei minori, attualmente sostenute dalla Commissione e, in parte, dai governi nazionali.

²⁵² Cfr. anche *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi*, COM(2012)196 final. In questo documento la stimolazione della produzione di contenuti creativi ed educativi online per minori è uno degli assi portanti su cui è basata la Strategia Europea per un Internet migliore per i minori (strategia BIK).

²⁵³ S. Livingstone et al., *Final Annual Report (D1.5C)*, EU Kids Online III, November 2014; S. Livingstone et al., *Final report (D1.6) to the EC Safer Internet Programme from the EU Kids Online Network 2011-2014*; S. Livingstone, P.K. Smith, "Annual research review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age", *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Online, n/a-n/a, 2014; Censis, "Massmedia, violenza e minori. Lo straordinario patrimonio di ricerca degli USA", in: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013; E. Manna, *Anima e byte. Media, valori e nuove generazioni*, Edizioni Paoline, Roma 2013; S. Montanari "Violenza televisiva e minori", *La Parabola, Rivista di studi e ricerche sulla comunicazione*, 8, 71-86, 2007; S. Montanari, "Garanzie dell'utenza. La tutela dei minori: prospettive di intervento", in: DVD allegato a: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Co.re.com*, Liquori Editore, Napoli 2010; S. Montanari, "La tutela dei minori nella programmazione audiovisiva: un modello di analisi del contenuto", *op. cit.*

²⁵⁴ Il 2012 è stato l'anno dello *switch-off*, cioè di spegnimento totale del sistema analogico di diffusione del segnale televisivo e di passaggio definitivo alla trasmissione digitale.

²⁵⁵ Si v. per es. la recente nascita di un canale tematico espressamente dedicato ai primissimi anni dell'infanzia.

²⁵⁶ P. Aroldi (a cura di), *Piccolo schermo. Cos'è e come funziona la Children's Television*, Guerini e Associati, Milano 2015.

origine statunitense e canadese²⁵⁷, a scapito della produzione di programmi originali da parte dell'industria televisiva locale e l'aumento dello scarto di opportunità e di accessibilità ai programmi tra minori afferenti a fasce socioculturali differenti²⁵⁸. Va poi tenuto conto che, rispetto alle altre realtà europee, i minori italiani sono tra quelli meno soddisfatti dell'offerta di contenuti Internet, ritenuti poco adatti alla fruizione da parte delle persone di minore età²⁵⁹. Importante da questo punto di vista è il progetto *European Award for Best Content for Kids* della Commissione Europea volto a incoraggiare adulti e minori a creare contenuti online di qualità rivolti ai bambini²⁶⁰. A livello internazionale degna di nota è la *World Summit on Media for Children Foundation*, organo indipendente con sede in Australia, che da anni promuove periodicamente, in varie parti del mondo, rilevanti momenti di studio e riflessione sulla qualità dei contenuti mediatici per i minori, coinvolgendo nel confronto un'ampia pluralità di soggetti, istituzioni e università²⁶¹.

In quest'ottica è interessante rilevare che da una recente rassegna metanalitica, basata su 98 studi indipendenti, è emerso che videogiochi con contenuti prosociali possano favorire, nei giocatori, lo sviluppo di comportamenti solidaristici e risposte emotive di natura empatica²⁶². Di estrema rilevanza sono inoltre quelle iniziative volte a garantire, in una prospettiva di inclusione, parità di accesso ai contenuti digitali da parte dei minori con disabilità, tra le quali si cita il progetto *Cartoon Able* teso alla realizzazione di cartoni animati fruibili da tutti i bambini a prescindere dalle proprie condizioni soggettive²⁶³.

Per perseguire tali obiettivi è indispensabile l'alleanza educativa e la partecipazione attiva dei soggetti interessati alla costruzione di un contesto di valori condivisi che possa garantire l'esercizio dei diritti dei minori.

Le istituzioni, le agenzie socioeducative, gli *stakeholder*, tutti gli attori coinvolti devono contribuire allo sviluppo della persona di minore età e metterla al centro di reti di tutela accomunate dall'intento di valorizzare i contributi di originalità che ciascuno può offrire nella costruzione della società, formando cittadini che possano orientarsi nei nuovi territori digitali e scegliere con consapevolezza tragitti di senso. Cittadini capaci di coniugare la libertà con la responsabilità e aperti a percorsi di vicinanza solidale improntati ad una logica partecipativa.

In questo scenario prospettico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intende svolgere con la massima efficacia il proprio ruolo. Va evidenziato come l'Agcom persegua la sua *mission* attraverso una impostazione e una metodologia di lavoro rigorosamente multidisciplinare, nella consapevolezza che l'adozione di un modello imperniato sul dialogo tra saperi differenti sia requisito necessario per affrontare le delicate e complesse questioni che riguardano la tutela dei diritti dei minori²⁶⁴. È inoltre da sottolineare come l'originale conformazione dell'Autorità la renda particolarmente idonea a rispondere alla necessità della costruzione di reti di tutela. Attraverso

²⁵⁷ Si v. per es. "Evviva Sandrino", serie di cartoni animati creata dalla *Cookie Jar Entertainment* e ispirata ai libri di Richard Scarry. Il programma, rivolto ai bambini di età prescolare, ha ottenuto importanti riconoscimenti ed è trasmesso da canali Rai.

²⁵⁸ È per es. il caso dei canali accessibili a pagamento.

²⁵⁹ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

²⁶⁰ Cfr. <http://www.bestcontentaward.eu/>.

²⁶¹ Cfr. <http://www.wsmcf.com/foundation/foundation.htm>.

²⁶² T. Greitemeyer, D.O. Mügge, "Video Games Do Affect Social Outcomes. A Meta-Analytic Review of the Effects of Violent and Prosocial Video Game Play", *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40, 5, 578-589, 2014.

²⁶³ Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, *Nono Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) in Italia, 2015-2016*, Roma 2016.

²⁶⁴ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Libro Bianco Media e Minori*, Roma 2013. Coerentemente con tale lettura epistemologica, l'adozione di una metodologia che valorizzi il lavoro di gruppo e il coinvolgimento di professionalità differenti è altresì richiesta ai Comitati regionali per le comunicazioni delegati dall'Autorità a svolgere l'attività di monitoraggio e vigilanza delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

l'azione capillare dei suoi organi funzionali, i Comitati regionali per le comunicazioni, si pone infatti in una privilegiata situazione di prossimità al cittadino che le consente di approntare piani di intervento strategici che tengono conto dei preziosi *feedback* provenienti dal territorio. In tal senso sono numerose le iniziative svolte dai Co.Re.Com²⁶⁵, molte delle quali con la collaborazione di scuole, istituzioni locali, associazioni, con l'obiettivo di stimolare il dibattito sul rapporto tra i media digitali e i minori, alimentare proficue sinergie, fornire chiavi di lettura dei fenomeni emergenti e promuovere strumenti di tutela più efficaci²⁶⁶.

L'Agcom svolge un'intensa attività di vigilanza, regolamentare, di ricerca scientifica e di sensibilizzazione, nonché di *moral suasion*, in materia di tutela dei minori nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ha recentemente istituito l'*Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet* con funzioni di monitoraggio del fenomeno, rappresentato dal rapporto tra i minori e i media digitali, e di verifica dell'efficacia delle misure adottate dagli operatori²⁶⁷. L'Agcom, inoltre, partecipa attivamente ai lavori del gruppo, istituito dalla Commissione europea nel 2014, che riunisce i regolatori nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea²⁶⁸ allo scopo di consigliare e assistere la Commissione nei suoi lavori per garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione del settore audiovisivo dell'Unione in tutti gli Stati membri, facilitare la cooperazione tra gli organismi nazionali di regolamentazione e la condivisione di buone pratiche. Tali lavori hanno, tra l'altro, consentito la redazione del *Report on the Protection of Minors in a Converged Environment*²⁶⁹, un importante atto, preso in debita considerazione dalla Commissione nell'ambito dell'attività di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che auspica fortemente l'attuazione di un approccio integrato alla materia della tutela dei minori.

²⁶⁵ <http://www.corecomitalia.it/>.

²⁶⁶ S. Montanari, Relazione al Convegno "Oltre lo schermo. Il pubblico dei minori tra consumo televisivo e cultura digitale", Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Co.Re.Com Sicilia, Università degli studi di Palermo, Palermo 31 maggio 2016.

²⁶⁷ Delibera n. 481/14/CONS.

²⁶⁸ *European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA*.

²⁶⁹ *ERGA (2015)13 del 27 novembre 2015*.

Capitolo 2. Ricognizione normativa ed orientamenti dell’Autorità alla luce della proposta della modifica della direttiva 2010/13

Come emerge dai risultati della ricognizione contenuta nel precedente Libro Bianco Media e Minori realizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e come si evince dalla panoramica dello stato di fatto e di diritto svolta nel precedente Capitolo 1, il sistema normativo di protezione dei bambini e dei ragazzi rispetto alla comunicazione è tuttora fortemente centrato sui media audiovisivi, che costituisce il nucleo storico dell’attività di vigilanza di Agcom. Nondimeno, lo stesso contesto audiovisivo – «paysage audiovisuel» – è fortemente connotato dall’evoluzione tecnologica e dalla contaminazione multiplatforma conseguente alla digitalizzazione. Si rende pertanto utile se non necessaria una ricognizione dello stato dell’arte della disciplina e delle sue prospettive di evoluzione.

2.1 La protezione del minore nei “diritti fondamentali” sanciti dalle Convenzioni internazionali, dall’Unione europea e dalla Costituzione italiana²⁷⁰

A) Le Convenzioni internazionali.

Nell’attuale contesto multimediale, creatosi con la digitalizzazione dei contenuti diffusi in Rete, occorrono normative specifiche per la tutela dei minori che tengano il passo con le nuove tecnologie, sempre in continua evoluzione. Ciò anche a supporto del ruolo svolto in questi ultimi anni dalla *Media Literacy*, nell’ottica di un adeguato processo di alfabetizzazione delle nuove generazioni, al fine di consentire tutele idonee per un corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori.

Infatti, in ambito digitale, la possibilità di arricchimento conoscitivo per tutti, in termini di migliore accesso alle informazioni, ha come contropartita l’aggravamento del rischio, per i soggetti minori privi di tutele adeguate, di venire in contatto con contenuti illegali o inappropriati. I casi più gravi sono le fattispecie di reato che si possono realizzare tramite Internet, come la child pornography, il cyber-bullying, oltre alle varie forme di compromissione della sicurezza e riservatezza sfruttando l’ingenuità del minore. Così, il Consiglio d’Europa, già nel 2001, tenendo anche conto della *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* del 1989, ha adottato una *Convenzione sul cyber-crime* in cui si affronta l’argomento in questione, alla quale ha fatto seguito, nel 2007, la *Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*.

A tal riguardo, di seguito, un breve *excursus* di alcune delle Convenzioni più rappresentative in materia di tutela dei minori, adottate in ambito europeo ed internazionale, che si sono susseguite nel corso degli anni, nonché un analogo richiamo ai Trattati dell’Unione Europea e alla Costituzione italiana.

- **Dichiarazione dei diritti del fanciullo**, New York, 20 Novembre 1959.

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo è un documento redatto nel 1924 dalla Società delle Nazioni, in seguito alle devastanti conseguenze che la Prima guerra mondiale produsse in particolare sui bambini. Per redigerlo la Società delle Nazioni fece riferimento alla Carta dei Diritti del Bambino scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, dama della Croce rossa, la quale fondò Save the Children nel 1919. Successivamente, con l’istituzione dell’ONU, la dichiarazione è stata approvata il

²⁷⁰ Maria Baldari – Angelo Maria Rovati.

20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989, quando ad essa ha fatto seguire la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. Questo documento in realtà non è vincolante neanche a livello internazionale, ma impegna i Paesi membri soltanto come *moral suasion*. Tra i principi fondamentali ivi sanciti si afferma che:

Principio primo: *“il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza alcuna eccezione, senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione od opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, od ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia”.*

Principio secondo: *“il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale, morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo”.*

Principio settimo: *“il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Ogni fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”.*

Principio decimo: *“il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili”.*

- **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176). La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati (è stata ratificata cioè da tutti gli Stati del mondo, eccetto gli Stati Uniti e la Somalia, che hanno firmato, ma non ratificato, la Convenzione). Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti della Convenzione di New York che costituisce, pertanto, la base comune - o *minimum standards* - dei diritti umani fondamentali civili, politici, economici, sociali e culturali dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo. La stessa enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami).

In base alla Convenzione è bambino ogni persona di età inferiore ai 18 anni. La Convenzione enuncia anche quattro principi generali: di non discriminazione (art. 2), del supremo interesse del bambino (art. 3), del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), del rispetto per le opinioni del bambino (art. 12) e, per la prima volta, in uno strumento di diritto internazionale giuridicamente vincolante, riconosce, nei suoi primi 40 articoli, i diritti universali di cui ogni bambino deve poter godere.

Essa prevede, anche, un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati: al fine di monitorare i progressi compiuti dai singoli Stati nel realizzare i diritti sanciti al suo interno, la Convenzione ha istituito (art. 43) il Comitato Internazionale per i diritti dei bambini, costituito da 10 esperti internazionali indipendenti, cui gli Stati Parte sono tenuti a sottoporre un rapporto iniziale (dopo due anni dalla ratifica) e successivamente rapporti periodici (ogni cinque anni), in cui devono indicare le misure legislative, amministrative ed operative intraprese al fine di promuovere e proteggere i diritti riconosciuti ai bambini dalla Convenzione, che peraltro rappresenta un riferimento costante dell'UNICEF per orientare la propria azione, ed è costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche.

Sin dai primi dieci anni, la Convenzione ha prodotto risultati rilevanti: molti dei suoi principi sono stati inseriti nelle Costituzioni degli Stati più giovani, l'attenzione sui diritti dei bambini è aumentata ovunque, sono state fatte campagne internazionali per le vaccinazioni, per la scolarità, per l'acqua potabile, per l'eliminazione dell'uso dei bambini soldato, per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.

- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, Strasburgo, 25 gennaio 1996.

Firmata a Strasburgo il 25 Gennaio 1996 ed entrata in vigore in Italia il 1 Novembre 2003, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del minore ha lo scopo di promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

B) Il diritto dell'Unione europea.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950.

La Convenzione (d'ora in avanti CEDU) è stata ratificata e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955, n. 848 e il suo fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo a cui essi si appellano. Secondo l'art. 6, parr. 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), la UE aderisce alla CEDU, senza che detta adesione modifichi le competenze dell'Unione definite nei Trattati ed i diritti fondamentali previsti nella CEDU assieme alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

In particolare riguardano anche indirettamente la protezione dei minori, l'art. 8, con riferimento al rispetto alla vita privata e familiare, secondo cui *“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. // 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”* e l'art. 10, in tema di libertà (ad un tempo attiva e passiva) di fornire e ricevere informazioni secondo cui *“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. // 2. L'esercizio di*

queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

Con riguardo all'art. 8, il richiamo al rispetto alla vita privata e familiare sembra evocare, seppur in modo molto generale, esigenze di tutela dei minori. Con riguardo all'art. 10, lo stesso, da un lato, non impedisce allo Stato membro (e quindi più ampiamente alle pubbliche Autorità) di occuparsi della regolamentazione e della vigilanza sulle attività economiche svolte da imprese pubbliche e private nel settore radiofonico, cinematografico e televisivo; dall'altro non impedisce allo Stato membro di porre eventuali limitazioni alla libertà d'informazione con lo scopo di tutelare la salute, la morale e la reputazione o gli altri diritti delle persone che partecipano a processi comunicativi. Le limitazioni previste al par. 2 sembrano applicarsi direttamente, o quantomeno per analogia, anche a tutte le imprese le cui attività riguardano *Internet* o che forniscono contenuti anche audiovisivi tramite la Rete. Il medesimo par. 2 può quindi facilmente fondare la legittimità di tutte le limitazioni alla prestazione di servizi della società dell'informazione nonché di fornitura di contenuti audiovisivi secondo modalità lineari oppure non lineari, anche svolte su *Internet*, per la tutela dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e per quella di tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio.

Secondo l'art. 6, par. 1, TUE, la UE riconosce i diritti e le libertà disciplinati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata a Nizza 7 dicembre 2000 (modificata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), precisando che essa ha lo stesso valore giuridico dei trattati e quindi rientra nel diritto primario dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali è chiaramente ispirata alle corrispondenti disposizioni della CEDU: l'art. 7 riprende l'art. 8, par. 1, CEDU e l'art. 11, par. 1, parimenti riprende l'art. 10, par. 1, CEDU; emblematicamente l'art. 11 par. 2 afferma che "*La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati*". La libertà d'impresa è tutelata all'art. 16 della Carta "*conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali*", per cui questa libertà può essere limitata anche nell'interesse della tutela del minore e del pubblico che accede ai diversi mezzi di comunicazione. L'art. 24 contiene una norma dedicata ai diritti del minore, che non ha un espresso precedente nella CEDU, secondo cui "*1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. // 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente*". Le norme della Carta ora citate proteggono i medesimi interessi dei minori e di tutti i cittadini prima richiamati con riferimento alla CEDU.

- Trattato sull'Unione europea

Venendo al Trattato sull'Unione europea, secondo l'art. 3 TUE "*L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore*", secondo il par. 5 della medesima norma "*Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite*".

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Secondo l'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) “1. *L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.* // 2. *L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: [...] conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea [...] creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.* // 4. *L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture*”. L'azione dell'Unione non riguarda quindi soltanto aspetti economici dell'integrazione europea, ma anche aspetti culturali, infatti la UE in base alla disposizione ora citata incentiva la creazione di nuove opere dell'ingegno con riferimento anche a quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle differenze culturali tra i diversi Stati membri.

- Costituzione italiana

Nella Costituzione italiana rilevano l'art. 2 in tema di protezione dei diritti dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali nelle quali si realizza la sua personalità, l'art. 29, comma 1, secondo cui “*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*”, l'art. 30, comma 1, secondo cui “*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*” e soprattutto l'art. 31, comma 2, secondo cui la Repubblica “*Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”. Dal complesso delle norme citate si evince che la Costituzione prevede una particolare tutela per i minori e gli adolescenti, nonché che detta protezione riguarda logicamente anche l'accesso ai contenuti audiovisivi ed a tutti i mezzi di comunicazione attraverso cui è possibile ricevere e fornire informazioni, pure tramite *Internet*. Gli eventuali limiti alla libertà di iniziativa economica delle imprese pubbliche e private nel settore delle comunicazioni posti direttamente dallo Stato oppure da altre pubbliche Autorità a ciò preposte per finalità di protezione del minore, sono assolutamente conformi all'art. 41, comma 2 Cost., secondo cui questa libertà “*[n]on può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”.

2. 2 Linee di indirizzo in ambito UE

2.2.1 *Il Report di Erga*²⁷¹

Tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non può prescindere da una riflessione sull'uso dei Nuovi Media da parte dei bambini e dei ragazzi di oggi. Le nuove tecnologie infatti rappresentano un aspetto importante nella vita dei giovani della società contemporanea, poiché aprono a un mondo di relazioni, di informazioni e di apprendimento che offre loro opportunità di crescita senza precedenti.

A tal riguardo, si ravvisa l'importanza dell'adozione di codici di autoregolamentazione e coregolamentazione, necessari al fine di tutelare gli utenti più giovani e realizzare un ambiente digitale e mediatico sicuro. Tra i suddetti strumenti di tutela, un ruolo di primo piano in Italia dovrebbe essere ricoperto dal Codice Media e Minori, con finalità di disciplinare in maniera organica la materia, e che però è ancora in fase di definizione, sebbene avrebbe dovuto essere varato nel 2008 e avrebbe dovuto essere dotato di adeguati ed effettivi strumenti sanzionatori e di monitoraggio rispetto a Tv, videogiochi, Internet e cellulari. Il percorso è stato però interrotto e, al momento, si è tutt'oggi impegnati nell'elaborazione del nuovo Codice, più rispondente ai mutati consumi mediatici dei minori. Pertanto, in assenza del nuovo Codice Media e Minori, restano in vigore i codici di autoregolamentazione già esistenti in materia di TV, Internet, telefonia, videogiochi, pubblicità. Riconducibile alla tutela sopra citata e sempre con un ruolo chiave, così come incoraggiata dalle fonti comunitarie, in Italia è stata adottata la procedura di coregolamentazione, mediante la quale l'industria si impegna a darsi regole e applicarle, mentre un organismo di controllo pubblico, l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni – Agcom, vigila sul rispetto delle stesse. Questo gruppo di disposizioni sopra citate riguarda essenzialmente misure, strumenti e obblighi finalizzati a garantire una protezione rafforzata per la categoria di utenti "minori", in quanto caratterizzati da un incompiuto senso critico in conseguenza del loro essere in fase di evoluzione. Peraltro, dalla data di adozione della direttiva europea SMAV (Servizi di media audiovisivi) si è ravvisata l'esigenza di riformare la stessa – nell'ambito delle modifiche che la Commissione europea ha inquadrato nel più vasto ambito della Strategia per il *Digital Single Market* – mediante l'avvio di attività di studio e confronto da parte dello *European Regulators Group for Audiovisual Media Services* (d'ora innanzi "ERGA"), gruppo costituito presso la Commissione europea dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolazione nel settore audiovisivo, che hanno portato, alla fine del novembre 2015, all'elaborazione di un Report – (*Report on the protection of minors in a converged environment*), - la tutela dei minori in un ambiente mediatico convergente). In tale contesto, secondo la maggioranza dei membri dell'ERGA, i genitori devono avere a disposizione il più ampio *set* di protezione per i loro figli con riguardo sia ai contenuti pregiudizievoli sia a quelli gravemente pregiudizievoli: classificazioni di età, descrittori di contenuto, protezione pin, filtri, e gli strumenti di verifica dell'età. Questi sistemi dovrebbero riguardare sia i contenuti *on line* sia quelli *off line*. Dovrebbero essere previsti controlli automatici di *default* da parte delle emittenti riguardo ai contenuti gravemente pregiudizievoli; il ruolo dei genitori sarebbe invece maggiormente importante per i contenuti soltanto nocivi. Nello specifico, la legislazione italiana ha già adottato quest'approccio: restrizione automatica per i contenuti gravemente nocivi attraverso lo strumento del blocco selettivo dei contenuti vietati da parte dell'utente maggiorenne: l'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, dispone infatti che: "*Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salvo le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì*

²⁷¹ Maria Baldari.

vietate, in quanto gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film, ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto"; L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, in tal senso, la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *"Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120"*. Per i contenuti nocivi la legislazione italiana prevede restrizioni tramite altri strumenti (fasce di programmazione e *parental control*) associati al controllo fattuale dei genitori: l'art. 34, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, dispone infatti che: *"L'Autorità al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, adotta, con procedure di co – regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione nel rispetto dei seguenti criteri generali....."*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato, in tal senso, la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, recante *"Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120"*. Quest'ultima disposizione normativa nasconde però una situazione che si può definire problematica: per quanto riguarda il *parental control*, ne fa uso una percentuale assolutamente minoritaria (circa un quarto dei genitori), sia per *l'on-demand*, sia per i contenuti nocivi. Bisogna a tal proposito sottolineare che le tecnologie digitali, quando non utilizzate in modo corretto e consapevole, possono provocare danni alla salute psicofisica (contribuendo a sovrappeso, obesità e patologia osteoarticolari), interferire con l'apprendimento (ostacolando l'attenzione e riducendo funzioni quali la memoria e la capacità sintetica e critica) e con la vita di relazione, nonché condurre a vere e proprie dipendenze.

Anche i contenuti gravemente nocivi potrebbero essere diffusi tramite la TV lineare, a condizione che vi siano strumenti che ne escludano la visione ai minori. Le misure di esclusione riguardo alla televisione lineare sono ad oggi difficilmente attuabili, tuttavia gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere comunque liberi di prevedere regole nazionali maggiormente rigorose.

Il controllo da parte dei genitori dovrebbe in ogni caso essere considerato il primo mezzo di protezione per i minori; sarebbe comunque necessaria una maggiore collaborazione con gli *stakeholders* oppure la previsione di finanziamenti pubblici per la creazione di interfacce tecniche comuni. In ogni caso, sia per i servizi lineari sia per quelli non lineari si dovrebbe comprendere a quale livello della catena economica sia più efficiente ed efficace l'implementazione degli strumenti di controllo.

A questo proposito un'autorità indipendente di regolazione a livello UE potrebbe coordinare ed incoraggiare l'adozione di queste misure da parte dei diversi attori della filiera economica.

2.2.1.1 “L’Erga e il Report on the protection of minors in a converged environment”: la tutela dei minori in un ambiente mediatico convergente

In particolare, nel citato “Report” del 27 novembre 2015, l’ERGA fa alcune proposte per adeguare la normativa europea sulla protezione dei minori e di conseguenza quella nazionale al mutato quadro tecnologico, volendo impiegare un approccio integrato tra i seguenti strumenti: armonizzazione, misure tecnologiche di protezione, *enforcement* auto e co-regolamentazione e *media literacy* nell’ambito di un quadro regolatorio efficiente e flessibile. Le norme europee attualmente rilevanti in materia sono gli artt. 12 e 27 della direttiva 2010/13, *sui servizi di media audiovisivi*, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi. In particolare, l’art. 12 recita: “*Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta*”; l’art. 27 è articolato in tre commi e prevede: 1. “*Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita*”. 2. *Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi*. 3. *Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un’avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione*”. Una nuova direttiva (o la revisione di quella attuale, in particolare la citata direttiva 2010/13) in materia dovrebbe comunque lasciare liberi i diversi Stati membri dell’Unione di prevedere disposizioni nazionali più stringenti coerentemente alle loro tradizioni giuridiche, alle peculiarità culturali ed al principio di armonizzazione minima cui è legata la scelta dello strumento della direttiva.

I concetti chiave (d’ora innanzi “*key items*”) evidenziati nel *Report* e suggeriti al legislatore europeo riguardano i seguenti temi:

1. gli *standard* di protezione applicabili ai contenuti trasmessi oppure messi a disposizione tramite i servizi audiovisivi lineari oppure non lineari;
2. l’armonizzazione dei concetti e delle definizioni-chiave;
3. incoraggiare lo sviluppo di misure tecnologiche di protezione, anche con riferimento alle nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti audiovisivi;
4. *enforcement*, autoregolamentazione e co-regolamentazione;
5. *media literacy*.

2.2.1.2 Brevi descrizione contenutistica dei key item

In questo paragrafo è contenuta una breve descrizione dei principali concetti chiave presenti nel Report dell’ERGA del 27 novembre 2015.

a. *Revisione della distinzione regolamentare tra servizi media lineari e non lineari.* Secondo ERGA, la revisione dell'attuale direttiva dovrebbe introdurre una modalità uniforme di protezione che prescindere dalla natura lineare oppure non lineare del servizio prestato. In base a quest'approccio, i contenuti che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori devono essere soggetti a più rigidi meccanismi quanto al loro accesso, previsti di *default*; diversamente quelli che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori che dovrebbero essere soggetti a meccanismi di accesso meno rigidi.

b. *Armonizzazione di concetti e definizioni.* (i) Secondo il documento ERGA, sarebbe opportuno un riferimento all'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti del bambino (UNCRC), che definisce il minore come soggetto con età inferiore a 18 anni. (ii) Dovrebbe prevedersi a livello UE un'elencazione non esaustiva di contenuti che possano gravemente pregiudicare i minori e di quelli che possano (semplicemente) solo pregiudicarli. La pornografia e la violenza gratuita (già considerate all'art. 27 della direttiva 2010/13) dovrebbero rientrare tra i contenuti che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. (iii) Dovrebbero prevedersi delle "categorizzazioni" che determinino la presenza di certi elementi, come ad esempio violenza, sesso, discriminazione, linguaggio offensivo, *etc.*

c. *Incentivo allo sviluppo di sistemi moderni di misure tecnologiche di protezione a supporto delle famiglie e con la collaborazione degli stakeholders.* In questo quadro si auspicano: (i) sviluppo di interfacce tecniche comuni. (ii) la distribuzione di strumenti tecnici che siano efficienti, di facile utilizzo e convenienti. (iii) la salvaguardia dei diritti dei minori in base agli artt. 13 e 17 UNCRC.

d. *Incentivo a strumenti effettivi di enforcement, responsabilità condivise ed auto/co-regolamentazione,* consistenti in: (i) mantenere la legislazione statale che escluda la visione dei contenuti gravemente pregiudizievoli sui servizi lineari e non lineari. (ii) Incoraggiare un'effettiva co-regolamentazione (sostenuta dalla legge) ove appropriata, lasciando ai singoli Stati membri la possibilità di adattare i loro sistemi nel modo più appropriato, anche in base alle loro differenti tradizioni culturali. (iii) Prevedere maggiori responsabilità per l'industria dei contenuti nel campo della categorizzazione degli stessi, della classificazione per età e delle misure tecnologiche di protezione. (iv) Maggiore consapevolezza sulla catena del valore, in vista della revisione della direttiva 2010/13.

e. *Supporto alla media literacy* secondo due distinte modalità (al fine di aumentare la consapevolezza dei rischi): (i) sviluppare strategie nazionali volte alla sua promozione, inclusa l'educazione nelle scuole; (ii) creare a livello UE piani per promuovere la condivisione delle *best practices*.

Di seguito si riportano alcuni dettagli ulteriori sugli ambiti d'intervento ora elencati.

2.2.1.3 Revisione della distinzione regolamentare tra servizi media lineari e non lineari

La distinzione regolamentare tra servizi media lineari, (c.d. "streaming" o "simulcast": delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 606/10/CONS), e non lineari, (c.d. "downloading" o "on demand": delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 607/10/CONS), almeno in quest'ambito, risulta non più appropriata e adeguata all'attuale evoluzione tecnologica. La maggioranza dei membri ERGA è favorevole all'esclusione *by default* dei minori dalla visione di contenuti ad essi gravemente pregiudizievoli, anche sulla TV lineare, tramite meccanismi di controllo dell'accesso, a prescindere dal grado di vigilanza dei genitori (nel rispetto della libertà degli utenti adulti di fruire comunque di questi contenuti). Secondo alcuni membri ERGA, però, questo controllo non è ad oggi tecnicamente possibile. Gli Stati membri dovrebbero poi avere la libertà di proibire questi programmi anche nei servizi lineari, a meno che

gli stessi non provengano da un'emittente stabilita in un altro Stato membro (in base al criterio del paese d'origine).

Secondo la maggioranza dei membri ERGA si dovrebbe quindi abbandonare la distinzione lineare/non lineare in favore di quella focalizzata sulla potenziale dannosità del contenuto con riguardo alle differenti modalità tramite cui l'accesso del minore può essere controllato. I contenuti gravemente pregiudizievoli dovrebbero subire le limitazioni all'accesso più forti; quelli soltanto pregiudizievoli limitazioni meno severe. Il livello di protezione per i minori dovrebbe quindi essere equivalente a prescindere dalla modalità tecnica di trasmissione impiegata (lineare oppure non lineare). In effetti, *mutatis mutandis*, il legislatore UE ha seguito un simile approccio "tecnologicamente neutrale" per il diritto d'autore *on line*, già a partire dalla direttiva 2001/29. Di conseguenza, riguardo all'intensità della protezione, andrebbero estese le maggiori tutele relative ai servizi lineari a quelli non lineari.

Poiché la differenza tra servizi lineari e non lineari (questi ultimi risultano molto usati dai minori) non è di immediata percezione per l'utente/telespettatore, questi potrebbe ritenere anomalo che un certo contenuto non possa essere diffuso sui primi, ma possa esserlo invece sui secondi.

Un diverso approccio potrebbe invece prevedere di conservare la distinzione tra contenuti gravemente pregiudizievoli e pregiudizievoli, considerandola però meno rilevante. Questo approccio riguarderebbe the "*strength of content*", la forza del contenuto (da moderato a molto forte) e l'adeguatezza degli strumenti di controllo all'accesso al contenuto, a prescindere dalle modalità tecnologiche (lineare oppure non lineare) tramite cui i contenuti sono messi a disposizione.

2.2.1.4 L'armonizzazione dei key item

Con riferimento ai concetti chiave precedentemente elencati, sarebbe auspicabile pervenire in dettaglio a una definizione comune e condivisa di alcuni fra i contenuti più rilevanti, come di seguito elencati:

(a) Definizione comune di età del minore: si dovrebbe guardare al richiamato art. 1 UNCRC, con riferimento alla fascia d'età inferiore ai 18 anni, che condurrebbe a una maggiore certezza del diritto.

(b) Contenuti pregiudizievoli e gravemente pregiudizievoli: la maggior parte dei membri ERGA ritiene che la pornografia e la violenza gratuita siano esempi di contenuti gravemente pregiudizievoli; questi concetti andrebbero chiariti rispettivamente per i servizi lineari e non lineari. Il *Report* riporta una possibile definizione comune di questi contenuti. L'introduzione di queste definizioni comporterebbe un livello minimo di protezione armonizzata tra gli Stati membri.

L'art. 27 della direttiva 2010/13 richiama ad esempio di contenuti gravemente pregiudizievoli per i minori quelli contenenti "*scene pornografiche o di violenza gratuita*", lasciando quindi in proposito un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri con riferimento alle loro differenze culturali. Il *Report* propone una maggiore armonizzazione di queste definizioni, poichè non sussistono strumenti oggettivi di valutazione delle conseguenze dell'esposizione dei minori a contenuti pornografici oppure violenti, molti Stati membri adottano un atteggiamento prudentiale. Secondo tale approccio le scene pornografiche o di violenza gratuita, quindi, dovrebbero continuare ad essere considerate come gravemente pregiudizievoli nella futura legislazione UE (con riferimento sia ai servizi lineari sia a quelli non lineari), richiedendosi per altro verso una maggiore armonizzazione di questi concetti, nel rispetto della libertà degli Stati membri di prevedere regole nazionali più severe conformemente alle proprie tradizioni culturali.

Il questionario somministrato al campione individuato in fase di proposta di modifica della suddetta direttiva evidenzia come non tutti i contenuti per adulti siano considerati pornografia oppure violenza, ma soltanto alcuni.

La maggioranza dei membri ERGA prevede di definire come segue i contenuti gravemente pregiudizievoli secondo un'elencazione non esaustiva:

- una dettagliata rappresentazione di violenza estrema e gratuita;
- una dettagliata rappresentazione di attività sessuale estrema e perversa;
- materiali contrari alla dignità umana e dedicati in particolare alla rappresentazione di violenza oppure di perversioni sessuali che degradino l'essere umano, come contenuti di carattere sadico oppure umilianti.

Un diverso scenario si presenta con riferimento ai contenuti pregiudizievoli in maniera non grave: la maggior parte dei rispondenti cui è stato sottoposto il questionario ERGA li identificano con rappresentazioni di diverse forme di violenza, sesso, erotismo, pornografia, linguaggio inappropriato. Altri Stati affiancano a questi elementi anche abuso di alcol e droghe, paura, discriminazione, comportamenti pericolosi, fumo, aggressione e comportamenti contrari al comune sentire. A questo proposito si suggerisce di riservare un certo margine di discrezionalità agli Stati membri. Non è quindi possibile redigere una lista esaustiva di quali contributi possano rivestire questo carattere, per cui si evidenzia l'opportunità di riservare le valutazioni concrete ai singoli Stati membri conformemente alle loro tradizioni culturali.

(c) Categorizzazioni: si dovrebbero introdurre una serie di categorie armonizzate a livello UE con riferimento ai contenuti dannosi (ad esempio: sesso, violenza, linguaggio inappropriato, *etc.*). Queste definizioni non verrebbero introdotte nella revisione della direttiva o nelle *guidelines* UE e non vi sarebbero obblighi per gli Stati membri. La classificazione in base all'età dovrebbe comunque essere lasciata agli Stati membri, in base alle singole differenze culturali.

2.2.1.5 Incentivo allo sviluppo di misure tecnologiche di protezione, anche con riferimento alle nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti audiovisivi

Secondo la maggioranza dei membri di ERGA i genitori devono avere a disposizione il più ampio *set* di protezione per i loro figli con riguardo sia ai contenuti pregiudizievoli sia a quelli gravemente pregiudizievoli: classificazioni di età, descrittori di contenuto, protezione pin, filtri, e gli strumenti di verifica dell'età. Questi sistemi dovrebbero riguardare sia i contenuti *on line* sia quelli *off line*. Dovrebbero essere previsti controlli automatici di *default* da parte delle emittenti riguardo ai contenuti gravemente pregiudizievoli; il ruolo dei genitori sarebbe invece più rilevante per i contenuti non gravemente nocivi. Come precedentemente evidenziato, la legislazione italiana ha già adottato quest'approccio: restrizione automatica per i contenuti gravemente nocivi attraverso un doppio strumento (identificazione dell'utente adulto e blocco selettivo dei contenuti vietati); per i contenuti nocivi restrizioni tramite altri strumenti (fasce di programmazione e *parental control*). Dovrebbero svilupparsi, pertanto, delle categorizzazioni con riferimento ai seguenti concetti in modo da aumentare il grado di armonizzazione delle discipline tra i diversi Stati UE: violenza, sesso, droghe, paura, discriminazione, linguaggio offensivo. Altre categorizzazioni potrebbero svilupparsi conformemente alle tradizioni culturali dei singoli Stati membri. Dovrebbero poi essere introdotti *standard* di protezione con riferimento alle diverse fasce d'età (12, 15 e 18 anni). Alcuni membri ERGA rilevano tuttavia la difficoltà di realizzare queste categorizzazioni; altri propongono di lasciare ai singoli Stati la definizione delle varie fasce d'età.

2.2.1.6 Il posto dell'autoregolamentazione e della coregolamentazione nell'attuale quadro giuridico dell'UE

La Commissione europea ha introdotto gli strumenti dell'autoregolamentazione e della coregolamentazione intraprendendo un'iniziativa, generalmente nota come “*Better Regulation*”, soltanto dopo il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2002; a quest'ultima, che era basata sul piano d'azione del giugno 2002 per legiferare a livello europeo, è seguito l'importante accordo interistituzionale “*Legiferare meglio*” tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Il Comitato economico e sociale europeo, (d'ora innanzi anche “CESE”) in data 10 luglio 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo, 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema “*Autoregolamentazione e coregolamentazione nel quadro legislativo dell'UE*”. La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere in data 31 marzo 2015. Alla sua 507a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 aprile 2015 (seduta del 22 aprile), il CESE ha adottato il citato parere con 117 voti favorevoli, 46 voti contrari e 9 astensioni. L'obiettivo di legiferare meglio e, se possibile, meno, ha sempre fatto parte della politica del mercato unico ed è stato costantemente appoggiato dal CESE in vari pareri, allo scopo di trovare i modi migliori per rendere il contesto normativo più maneggevole e comprensibile per le imprese, i lavoratori, e i consumatori e le organizzazioni della società civile. Il CESE ha avuto l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista su questi temi in modo dettagliato e circostanziato, non solo attraverso le risposte fornite alle proposte della Commissione, ma anche mediante proprie iniziative innovative come, ad esempio, “*L'approccio proattivo al diritto: un altro passo verso una migliore regolamentazione a livello dell'UE*”.

Bisogna riconoscere che, a parte il summenzionato accordo interistituzionale “*Legiferare meglio*”, la questione dell'autoregolamentazione e della coregolamentazione è stata relativamente assente nelle suddette iniziative e preoccupazioni della Commissione europea. A tal riguardo è opportuno mettere in evidenza alcuni aspetti importanti di questo documento, in particolare:

- a) la riapertura della questione dell'interpretazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti attualmente nell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e nel Protocollo n. 2 e in base ai quali va studiata la possibilità di utilizzare meccanismi di autoregolamentazione e coregolamentazione;
- b) l'inquadramento di questi meccanismi all'interno dei programmi “*Legiferare meglio*” volti a “legiferare meno per legiferare meglio”;
- c) la chiara distinzione tra questi meccanismi e il “metodo aperto di coordinamento” (MAC), i cui campi di applicazione sono stabiliti nell'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- d) analogamente, la chiara distinzione tra questi meccanismi e quanto solitamente chiamato “*soft law*” o “diritto non vincolante”, come gli atti preparatori o informativi (ad esempio, i libri bianchi e i libri verdi, i piani d'azione e i programmi), gli atti interpretativi (ad esempio, la comunicazione *De minimis* sul diritto della concorrenza), le conclusioni, le dichiarazioni, le risoluzioni e, infine, le raccomandazioni e i pareri, come stabilito dall'articolo 288 del TFUE.

Tuttavia, per via della sua stessa natura, questo “accordo” rappresenta poco più di un impegno interistituzionale e non costituisce di per sé un qualsivoglia obbligo giuridico nei confronti di terzi. D'altro canto, specialmente per quanto riguarda l'autoregolamentazione, la Commissione ritiene che le istituzioni dell'UE debbano mantenersi estranee a tali iniziative volontarie, limitandosi a valutare se le pratiche fissate in quella sede siano conformi alle disposizioni del trattato.

Per quanto concerne la coregolamentazione, a cui “l’accordo interistituzionale” sembra dare una chiara preferenza, le istituzioni mostrano l’intenzione di promuovere accordi tra le parti interessate attraverso la definizione dei loro limiti in atti legislativi e la valutazione della loro conformità ai testi legislativi fondamentali e alle norme che ne disciplinano l’elaborazione, oltre che mediante il controllo dell’applicazione. I casi tuttavia in cui questa aspirazione si è concretizzata sono un numero piuttosto esiguo.

In molti pareri il CESE ha ribadito i vantaggi, ma anche i limiti e gli obiettivi precisi e ben circoscritti connessi all’utilizzo dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione, i cui principi fondamentali possono essere sintetizzati come segue:

1. L’autoregolamentazione deve essere in linea con la legge e sostenuta da questa; devono esserne possibili l’esecuzione, la verifica e il controllo; l’autoregolamentazione deve inoltre essere efficace e offrire mezzi di ricorso espliciti, specialmente a livello transfrontaliero.
2. La coregolamentazione combina gli elementi della legislazione, più in particolare per quel che concerne la prevedibilità e l’obbligatorietà, con il regime più flessibile rappresentato dall’autoregolamentazione. La sfida che la coregolamentazione deve affrontare consiste nel definire, mantenere e preservare gli obiettivi politici, rendendo al contempo possibile una maggiore flessibilità nel quadro regolamentare.
3. Il successo della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione dipende da vari fattori quali la comprensione dell’interesse generale, la trasparenza del sistema, la rappresentatività e la capacità degli attori, l’esistenza di meccanismi di valutazione e sorveglianza, nonché l’efficacia del monitoraggio, e richiede, ove necessario, sanzioni e uno spirito di reciproca collaborazione tra le parti interessate, e i poteri pubblici e la società in generale.
4. La coregolamentazione e l’autoregolamentazione presentano molteplici vantaggi: eliminazione degli ostacoli al mercato unico, semplificazione delle norme, flessibilità e rapidità di applicazione, l’alleggerimento dei percorsi legislativi e corresponsabilità delle parti interessate.
5. Esistono anche dei limiti, che dipendono soprattutto dall’efficacia del monitoraggio e delle sanzioni, dall’incertezza circa l’adesione di tutte le parti ai codici concordati, nonché dalle condizioni di piena compatibilità con l’insieme delle norme vigenti e dei requisiti previsti da un inquadramento legislativo adeguato nel campo della salute, della sicurezza e dei servizi di interesse generale.

2.2.1.7 Enforcement, autoregolamentazione e co-regolamentazione

Nel ricollegarsi a quanto sopra evidenziato, la normativa statale dovrebbe giocare il ruolo più importante riguardo ai contenuti gravemente pregiudizievoli, la co-regolamentazione con riguardo a quelli pregiudizievoli, in base ai criteri di certezza del diritto, flessibilità e facile esecuzione (anche con l’intervento delle Autorità di regolazione nazionale e degli *stakeholders*) in maniera tale da sostituire in questo modo il controllo statale. La legislazione statale dovrebbe soltanto porre gli obiettivi o intervenire nell’ipotesi di fallimento dell’auto-regolamentazione oppure della co-regolamentazione (che dovrebbe offrire certezza del diritto, efficienza e supporto alla regolazione); il legislatore UE potrebbe invece intervenire quando gli Stati membri si siano rifiutati di introdurre sistemi di co-regolazione e ciò potrebbe costituire uno dei futuri scenari di intervento da parte della ventilata Autorità di regolazione europea, anche con riguardo alla protezione dei minori nell’ambiente *on line* e nei confronti di soggetti diversi dai fornitori di servizi media lineari oppure

non lineari. Molti membri ERGA, comunque, sono favorevoli a che la UE incoraggi la co-regolamentazione in questo settore, limitandosi a dettare i relativi criteri in ambito comunitario. A tal proposito si deve notare la convergenza tra diverse discipline: quella dei media audiovisivi, delle telecomunicazioni e del commercio elettronico *ex* direttiva 2000/31.

I regolatori dovrebbero condividere a livello UE anche le *best practices* in quest'ambito.

Gli stessi attori economici dovrebbero essere incoraggiati ad assumere iniziative nell'ambito della categorizzazione dei contenuti, della classificazione per età e delle misure tecniche di protezione. Dovrebbe considerarsi anche la responsabilità di altri soggetti nella catena del valore: aggregatori di contenuti ed *Internet service providers*.

2.2.2 La proposta di modifica della direttiva 2010/13 e nuove prospettive regolatorie dell'Autorità²⁷²

Il quadro normativo europeo e nazionale ad oggi

Come si è più volte accennato, attualmente la base normativa di riferimento delle disposizioni a tutela dei minori è attualmente costituito dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 “*relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)*”.

2.2.2.1 La proposta di modifica della direttiva 2010/13

Sul punto è di recente intervenuta la proposta COM(2016) 287 presentata dalla Commissione europea in data 25 maggio 2016, recante *modifica della direttiva 2010/13/UE*. La Commissione Europea, il 6 maggio del 2015, ha adottato la Strategia per il mercato unico digitale in Europa, in cui ha anticipato, fra l'altro, il riesame della direttiva SMAV, inserendola altresì nel programma di *Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)*²⁷³, consistente nella valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione europea vigente, anche in un'ottica di costi e benefici, secondo i principi della cd. *better regulation*.

La Commissione europea, per l'esercizio delle valutazioni del REFIT, ha ritenuto indispensabile l'apporto delle autorità di regolazione nazionali, decidendo di avvalersi dell'ERGA, il Gruppo dei regolatori europei del settore audiovisivo, istituito, come noto, nel 2013 e di cui l'Autorità costituisce parte attiva, che, in qualità di *advisor* della Commissione per l'implementazione della Direttiva SMAV, rivestirà un ruolo di rilievo nell'ambito dell'intero processo di riforma. Per tramite delle autorità nazionali di regolazione è stato somministrato agli *stakeholder* un questionario elaborato dalla Commissione e, nel contempo, è stata lanciata una consultazione pubblica dal 6 luglio al 30 settembre 2015. In data 25 maggio u.s. la Commissione Europea ha infine presentato, l'attesa proposta di revisione della Direttiva SMAV.

²⁷² Angelo Maria Rovati.

²⁷³ Attraverso il programma REFIT, la Commissione è chiamata a verificare l'efficacia di una specifica disciplina rispetto agli obiettivi fissati, nonché i costi e gli oneri connessi alla sua applicazione nei vari Stati membri. Il programma REFIT dovrebbe quindi contribuire, nel più ampio orizzonte degli obiettivi della cd. *better regulation*, a rendere la legislazione europea più semplice ed efficace e a ridurre i costi della regolamentazione di diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile in grado di sostenere la crescita e l'occupazione. Ulteriori informazioni sul REFIT sono disponibili nel sito della Commissione http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm

La proposta di riforma in materia di tutela dei minori: un primo commento

Nel rinviare ai testi per il dettaglio delle proposte di revisione, vale in questa sede rilevare che la proposta contiene anche disposizioni volte ad innalzare il livello di protezione e di armonizzazione in tema di tutela dei minori sui servizi *on-demand*, rendendolo omogeneo alle previsioni per i servizi lineari.

Fermo restando il diritto degli Stati membri di introdurre disposizioni più rigorose conformemente agli obiettivi di armonizzazione minima perseguiti dalla direttiva, al fine di tutelare i minori dalla visione di contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, è previsto che gli Stati membri possano avvalersi di un sistema di “descrittori” che indichino la natura del contenuto, in forma scritta, grafica o acustica. Particolare enfasi per l’attuazione di questo punto è data dalla Commissione alla coregolamentazione e allo scambio di informazioni e *best practices* anche in sede di ERGA e la Commissione può inoltre promuovere l’elaborazione di codici di condotta a livello europeo (nuovo art. 6 *bis* recante “*Informazioni sufficienti sui contenuti nocivi*”).

Da tale previsione generale sono influenzate anche le discipline settoriali riguardanti le comunicazioni commerciali relative a prodotti alimentari o bevande che devono essere consumate con moderazione e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcoliche. Gli Stati membri e la Commissione invitano allora i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta relativi a questi prodotti al fine di ridurre l’esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali (par. 2). Parimenti gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione riguardanti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcoliche, al fine di ridurre l’esposizione dei minori a questo tipo di pubblicità (par. 3). In ogni caso, la Commissione e l’ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l’Unione (par. 4). Queste nuove norme hanno lo scopo di elevare il livello di protezione dei minori, attraverso gli strumenti dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione in collaborazione con i soggetti vigilati. (nuovo art. 9 par. 2-4:).

Inoltre, la proposta di articolo 12 prevede che gli Stati membri debbano adottare le misure atte a garantire che i programmi forniti da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente. Tali misure possono includere la scelta dell’ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell’età o altre misure tecniche, proporzionate alla potenziale nocività del programma. Il contenuto più nocivo, come la violenza gratuita e la pornografia, è soggetto alle misure più rigorose, quali la criptazione e controlli parentali efficaci. Questa formulazione comporta il venir meno della precedente distinzione tra contenuti potenzialmente nocivi, la cui trasmissione era prima consentita con restrizioni, e contenuti effettivamente nocivi, di cui prima era invece del tutto vietata la diffusione sui servizi lineari. La proposta di modifica, infatti, nel tentativo di rendere più omogenee le previsioni per i servizi lineari e non lineari, se dal lato dei servizi *on-demand* innalza il livello di protezione e la rigidità delle regole, dal lato dei servizi lineari lo comprime con riferimento ai contenuti più nocivi, che sono ora consentiti ma con la stretta prescrizione di strumenti tecnici di tutela (*parental control*, PIN e così via)²⁷⁴.

²⁷⁴ Anche in questo caso l’attuale regolamentazione adottata da AGCOM è già largamente coerente, salvo un necessario minimo riadattamento, al disposto contenuto nella proposta di revisione: le delibere n. 51/13/CSP e n. 52/13/CSP recano infatti rispettivamente accorgimenti tecnici per escludere che i minori possano vedere o ascoltare contenuti nocivi resi disponibili da fornitori *on-demand* e criteri di classificazione delle trasmissioni televisive considerabili come nocive.

2.2.3 La proposta di riforma in materia di piattaforme di video-sharing²⁷⁵

La modifica più incisiva della proposta appare quella di includere nell'ambito di applicazione della direttiva anche le piattaforme di *video-sharing* – ossia i servizi che consistono nell'archiviazione e nell'organizzazione di un gran numero di contenuti generati dagli utenti e per i quali la piattaforma non ha normalmente responsabilità editoriale – i quali diverranno parte attiva nella tutela dei minori dai contenuti nocivi e nella protezione dei cittadini dall'incitamento all'odio, attraverso strumenti che consentano agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di verifica dell'età e sistemi di controllo genitoriale. Le definizioni ora vigenti di “servizio di media audiovisivo”, “programma”, “responsabilità editoriale”, “trasmissione televisiva” e “servizio di media audiovisivo a richiesta” (art. 1 della direttiva 2010/13 secondo la formulazione vigente) escludono chiaramente (e probabilmente anche in modo consapevole) le piattaforme di *video-sharing* dall'attuale ambito di applicazione della direttiva, come *supra* osservato.

L'art. 28 *bis*, pone anzitutto un coordinamento con la disciplina dell'Unione europea del commercio elettronico contenuta nella citata direttiva 2000/31, facendo espressamente salvi gli artt. 14 e 15 rispettivamente in tema di “*Hosting*” ed “*Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*”. Quindi la possibile introduzione di una speciale responsabilità per le piattaforme di *video-sharing* non pregiudica la loro eventuale ed ulteriore responsabilità (di carattere più generale) ai sensi della direttiva 2000/31, specialmente in base agli artt. 14 e 15, opportunamente richiamati nell'*incipit* dell'art. 28 *bis* della proposta. L'art. 28 par. 1 prevede l'adozione di misure da parte dei fornitori di *video-sharing* per due diverse finalità: (i) “*tutelare i minori da contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori*” e (ii) tutelare “*tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza, all'origine nazionale o etnica*”. Quindi si introduce, da un lato, una tutela specifica a favore dei minori che riprende quanto già precedentemente previsto a carico dei fornitori di servizi audiovisivi lineari e non lineari all'art. 6 *bis* della proposta; dall'altro si estende ai cd. OTT quanto già posto in generale all'art. 6 della dir. 2010/13 nella nuova versione. Ad una tutela specifica dei minori contro contenuti che potrebbero loro nuocere, si affianca una protezione di carattere generale contro tutti i contenuti che possono istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo e quindi alla discriminazione, che è indipendente dall'età del soggetto fruitore del servizio.

Secondo il considerando 8 della proposta per garantire certezza alle imprese ed alle autorità degli Stati membri, la nozione di “incitamento all'odio” dovrebbe essere coerente a quella contenuta nella decisione quadro 2008/913/GAI che definisce l'incitamento all'odio come “*istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica*” (art. 1, lett. a)).

Il par. 2 richiama alcuni criteri alla cui luce deve determinarsi l'adeguatezza delle misure che le piattaforme di *video-sharing* prenderanno in attuazione del par. 1. L'adeguatezza delle citate misure è quindi determinata alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che può causare, dalle caratteristiche della categoria di persone da proteggere nonché dai diritti e dagli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti nonché dell'interesse pubblico. La norma ora richiamata dispone quindi un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti: quelli delle persone da proteggere, degli utenti che hanno caricato video, delle piattaforme stesse e quello pubblico. La seconda parte del par. 2 elenca una serie di misure che devono ritenersi un esempio di idonee modalità di protezione e quindi senza alcuna pretesa di esaustività.

²⁷⁵ Angelo Maria Rovati.

Secondo la *lett. a)* le condizioni generali di contratto delle piattaforme devono definire questi concetti in base a quanto stabilito nella proposta agli artt. 6 e 12 conformemente alla disciplina di carattere più generale prevista per i fornitori di servizi media.

La *lett. b)* prevede la possibilità per gli interessati di segnalare la presenza dei contenuti di cui al par. 1 al fornitore del servizio.

La *lett. c)* prevede l'introduzione a carico dei fornitori del servizio di strumenti per verificare l'età dell'utente conformemente all'art. 12.

La misura considerata alla *lett. d)* non sembra trovare un precedente espresso nella disciplina già predisposta per i fornitori di servizi media; pare riferirsi sia a chi effettua il caricamento dei contenuti sia a chi intenda fruirne e sembra contemplare un sistema simile alle "classificazioni" per i contenuti televisivi proposte dalle emittenti.

La *lett. e)* riguarda l'introduzione di sistemi di controllo parentale, la *lett. f)* impone infine ai fornitori del servizio un obbligo di *feedback* nei confronti di chi ha segnalato la presenza di un contenuto nocivo.

Il par. 3 valorizza il sistema della coregolamentazione facendo un espresso rinvio all'art. 4 par. 7 della proposta, secondo cui "*Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un'applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate*". Tali misure devono quindi: (i) essere condivise dai soggetti interessati; (ii) prevedere sanzioni efficaci ma conformi al principio di proporzionalità tra violazione e sanzione stessa; (iii) essere sottoposti ad un monitoraggio regolare da soggetti indipendenti e quindi da parte di un'Autorità costituita nella forma del regolatore indipendente di settore (per il diritto italiano quest'Autorità, nel settore audiovisivo).

Il par. 4 impone agli Stati membri di valutare l'adeguatezza delle misure adottate dai fornitori di questi servizi. Il paragrafo ora detto costituisce anche una norma sulla competenza imposta dal legislatore europeo. Infatti competenti per quest'attività di valutazione e per estensione pure per il monitoraggio dei codici di condotta citati al par. precedente sono gli "*organismi designati a norma dell'articolo 30*" e quindi in base all'art. 30 par. 2 "*organismi nazionali di regolamentazione [che] esercit[ano] i loro poteri in modo imparziale e trasparente [...] per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale, alla tutela dei consumatori, al mercato interno e alla promozione della concorrenza*". Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale non può che trattarsi di quest'Autorità già competente per legge (artt. 34 ss. TUSMAR) nel settore della protezione dei minori per i servizi di media lineari e non lineari. Una diversa competenza stabilita dal legislatore nazionale sarebbe contraria al diritto dell'Unione; sul piano sistematico deve tenersi conto delle "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" approvate in via definitiva dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2017. In questo testo si prevede la possibilità per i soggetti lesi di richiedere (tra l'altro) l'intervento in via amministrativa del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 143 e 144 decr. leg. 196/2003. Quindi, la competenza che il legislatore nazionale ha attribuito al Garante per la protezione dei dati personali dovrà in futuro essere coordinata con quella che verosimilmente sarà attribuita a quest'Autorità dalle norme nazionali di recepimento delle modifiche alla direttiva 2010/13, per la tutela dei minori da contenuti nocivi disponibili attraverso le piattaforme di *video-sharing*.

Secondo il par. 5 le misure qui considerate rispettano gli artt. 14 e 15 della direttiva 2000/31, nonché l'art. 25 della direttiva 2011/92/UE²⁷⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Come noto, la direttiva 2010/13 ed anche la proposta di modifica hanno adottato l'approccio di armonizzazione minima tramite lo strumento legislativo della direttiva, con possibilità quindi per gli Stati membri di prevedere norme più rigorose gravanti sui fornitori dei servizi a favore dei telespettatori. In materia di piattaforme di *video-sharing* il considerando 30 e l'art. 28 *bis* par. 5 sono invece chiari nel prevedere che gli Stati membri (e conseguentemente le ANR) non possono prevedere misure più rigorose affinché l'attività per definizione transnazionale di questi soggetti non sia disciplinata da regole diverse a livello dell'Unione; sul punto il considerando 30 afferma chiaramente che "*Al fine di assicurare in tutta l'Unione un approccio chiaro e coerente a tale riguardo, gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'adozione di misure più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio*". Quindi le norme della direttiva riguardanti le piattaforme di *video-sharing* devono ritenersi non derogabili dagli Stati membri neppure *in melius* a favore dei soggetti tutelati e questo si spiega con l'operatività tipicamente transfrontaliera di tali piattaforme, mentre le attività più tradizionali di fornitura di servizi media audiovisivi secondo modalità lineari hanno carattere circoscritto ad uno o più Stati membri oppure ad aree linguistiche determinate. Ad esempio, non avrebbe infatti senso che Facebook o Youtube fossero soggetti ad una normativa più severa in Italia e meno severa in Francia (oppure viceversa) quando sono contemporaneamente consultati da cittadini appartenenti ad entrambi gli Stati membri. Rimane comunque ferma la possibilità per gli Stati membri di imporre discipline diversificate e più severe in relazione ai contenuti illeciti.

In base al par. 6, gli stati membri prevedono la disponibilità di meccanismi di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video relativi all'applicazione delle opportune misure.

In conclusione, la proposta prevede delle novità molto rilevanti sulla tutela dei minori e sull'incitamento all'odio. Le piattaforme che organizzano e classificano grandi quantità di video dovranno tutelare i minori dai contenuti nocivi come la violenza e la pornografia, e proteggere tutti i cittadini dall'incitamento all'odio, con strumenti che consentono agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di verifica dell'età e sistemi di controllo genitoriale. In via generale, la modifica più incisiva della proposta appare quella di richiedere ad opera della Commissione che tali operatori collaborino nell'ambito dell'alleanza per una migliore tutela dei minori *on line*, al fine di elaborare un codice di condotta per questo settore. Riguardo alle piattaforme *on line*, la Commissione ha previsto un approccio mirato a valle di una valutazione globale e della consultazione pubblica effettuata sul tema. Tra le maggiori criticità emerse dalla consultazione, la Commissione cita la mancanza di un *level playing field*. La Commissione, peraltro, afferma che prevederà "*specifiche misure regolatorie di auto e co-regolazione su problemi chiaramente identificati relativi a determinati tipi di attività delle piattaforme online, sulla base di un'approfondita valutazione dell'adeguatezza e sufficienza dell'esistente quadro regolatorio*". Le piattaforme diverranno allora parte attiva nella tutela dei minori dai contenuti nocivi e nella protezione dei cittadini dall'incitamento all'odio, attraverso strumenti che consentano agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di verifica dell'età e sistemi di controllo genitoriale. La proposta di modifica prevede inoltre alcune misure affinché le autorità di regolamentazione e di controllo siano realmente

²⁷⁶ Secondo la norma citata recante "*Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico*", "*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio*".

indipendenti dai governi e dall'industria, per garantire che i servizi di media audiovisivi operino nell'interesse degli utenti.

Le previsioni in tema di responsabilità delle piattaforme di *video-sharing*, pur introducendo alcune limitate forme di responsabilità per le stesse, non intacca nella sostanza il regime fortemente differenziato rispetto ai fornitori di servizi media lineari e non lineari e quindi rischia di non assicurare il *level playing field* auspicato, soprattutto alla luce del meccanismo di remunerazione delle piattaforme che compete direttamente con la pubblicità televisiva. Non si comprende, ad esempio perché i limiti qualitativi alla pubblicità possano non essere applicabili a tali piattaforme. Desti inoltre perplessità l'equiparazione tra video caricati dagli utenti e video prodotti dagli utenti. I primi infatti possono anche contenere contenuti professionali. Infine si consideri che le piattaforme di condivisione dei video e i *social network* si sono appena posti in concorrenza nell'acquisizione di diritti di utilizzazione di contenuti *premium* televisivi, quali lo sport e le serie televisive (negli Stati Uniti Facebook e Amazon concorrono all'acquisizione dei diritti della NFL con i *network* televisivi tradizionali), fattore che contribuisce ad una maggiore equiparazione delle piattaforme ai servizi di media. Quindi servizi media lineari e non lineari e piattaforme di *video-sharing*, per alcuni aspetti della loro attività appaiono operare nell'ambito di un mercato comune in concorrenza tra di loro, con una normativa e di conseguenza una regolamentazione ancora fortemente di vantaggio per i primi.

L'art. 28 ter par. 1 contiene norme per definire la giurisdizione dei diversi Stati membri e per evitare che i fornitori comunque operanti nella UE non siano sottoposti alle norme della presente proposta. Sul punto la proposta richiama poi l'art. 3 par. 1 della direttiva 2000/31 secondo cui *“Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato”*.

2.2.3.1 Le piattaforme di condivisione di video: nuovi ambiti di intervento dell'Autorità

Se la proposta fosse approvata nella versione ora esaminata in base all'art. 28 bis par. 4 *“Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano tali mansioni agli organismi designati a norma dell'articolo 30”*, secondo l'art. 30 parr. 1 e 2 *“Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi nazionali di regolamentazione indipendenti. [...] Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente nonché conformemente agli obiettivi della presente direttiva, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale, alla tutela dei consumatori, al mercato interno e alla promozione della concorrenza”*. È chiaro che la direttiva vuole qui rendere obbligatoria per gli Stati membri l'istituzione di un organismo di regolazione indipendente nel settore dell'audiovisivo, sottraendo espressamente i poteri ora detti agli apparati amministrativi direttamente subordinati al Governo e/o al Ministro competente ed ai loro indirizzi politici. È parimenti evidente che sul punto la legislazione italiana è già conforme proprio grazie all'istituzione di quest'Autorità operata con l. 249/1997 ed alle sue competenze in materia di vigilanza, tutela del pluralismo e regolazione nel settore dell'audiovisivo anche con specifico riferimento alla protezione dei minori²⁷⁷.

²⁷⁷ Desti particolare soddisfazione l'inserimento del nuovo capo IX della Direttiva, rubricato *“Organismi di regolamentazione degli Stati membri”*, in cui la Commissione sancisce esplicitamente la necessità che la regolazione sia demandata ad organismi nazionali di regolamentazione indipendenti, recependo integralmente le proposte avanzate dal Gruppo sull'indipendenza dell'ERGA che ha svolto il proprio lavoro lo scorso anno, coordinato dall'Autorità

Ma vi è di più. Il legislatore europeo in base alla proposta, infatti, amplierebbe i poteri delle ANR di cui all'art. 30 estendendoli *expressis verbis* pure alla vigilanza sulle piattaforme di condivisione disciplinate all'art. 28 *bis*. Si è visto *supra* che le piattaforme ora dette devono: (i) tutelare i minori dall'accesso a contenuti per loro nocivi e (ii) tutelare la collettività da contenuti che istighino alla violenza o all'odio ponendo in essere misure adeguate in base ai criteri elencati all'art. 28 par. 2: in proposito le ANR devono vigilare sull'adeguatezza delle misure "protettive" prese dalle piattaforme, secondo il meccanismo della co-regolamentazione, promuovendo l'emanazione di codici di condotta. La *voluntas legis* del legislatore europeo della proposta pare emergere chiaramente dalla prima parte del considerando 30 secondo cui "*È opportuno coinvolgere il più possibile i fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della presente direttiva. La coregolamentazione dovrebbe pertanto essere incoraggiata*", quindi pare esclusa la diretta attribuzione di un potere coercitivo alle ANR nei confronti delle piattaforme di condivisione, in assenza della previsione di un codice di coregolamentazione e della sua violazione, semmai l'ANR potrà intervenire, per così dire, "in seconda battuta" solo in ipotesi di violazione del codice stesso. Quindi il ruolo delle ANR sembra riguardare: (i) la promozione e predisposizione di un codice di condotta redatto in accordo con le piattaforme coinvolte in modo che siano previste misure adeguate in base all'art. 28 *bis* par. 2; (ii) la vigilanza sulla sua applicazione; (iii) la sanzione contro le violazioni del codice medesimo, nell'ipotesi cui gli eventuali rimedi (per così dire) "contrattuali" ivi previsti non siano applicati oppure non siano sufficientemente efficaci. E' tuttavia abbastanza evidente l'interesse di una piattaforma di condivisione al rispetto delle regole che essa stessa ha partecipato a definire ed ha espressamente approvato, per cui in concreto l'azione "sanzionatoria" delle ANR dovrebbe essere abbastanza limitata.

2.3 Audiovisivo e protezione del minore in Italia. Dalle emittenti radiotelevisive ai fornitori di servizi media audiovisivi l'evoluzione della normativa²⁷⁸

2.3.1 Dalla Tv analogica alla Tv digitale

La Tv analogica: la legge Mammi e i codici di condotta - Era ancora tempo di televisione analogica quando, all'inizio degli anni novanta del vecchio secolo, il legislatore italiano, sul modello suggerito dalla prima Direttiva europea in materia, la n. 89/552/CEE meglio nota come Direttiva "Televisione senza frontiere", varò la prima legge organica di sistema in materia radiotelevisiva occupandosi, sebbene in maniera ancora marginale, della protezione dei giovani telespettatori. Si trattava della legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", comunemente nota come "legge Mammi", che si limitava a proibire la trasmissione, da parte delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito nazionale o locale, di pubblicità e di programmi che potessero nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ed in particolare

medesima. In particolare, viene esplicitamente affermata la necessità di indipendenza dei regolatori nazionali, concetto essenziale ma prima espresso nella direttiva unicamente *in nuce*.

Viene dunque affermata *expressis verbis* la necessità che le autorità nazionali di regolazione siano legalmente distinte e funzionalmente indipendenti da qualunque altro soggetto pubblico o privato, esercitando i propri poteri in maniera imparziale e trasparente e senza che siano ad esse impartite istruzioni da alcun altro soggetto per lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate. Le competenze ed i poteri della ANR devono essere chiaramente identificati dalla legge e queste devono essere dotate di poteri adeguati per espletare efficacemente le proprie funzioni, ivi intendendosi anche risorse umane e finanziarie; i membri del *Board* possono essere rimossi solo nei casi previsti dalla legge e con decisione pubblica e motivata, tutte le decisioni dei regolatori devono essere accessibili al pubblico, adeguatamente motivate e impugnabili in sede giudiziaria. Tale previsione costituisce dunque una garanzia contro l'eventualità di uno "straripamento" di attribuzioni di poteri a soggetti governativi o ministeriali in sede di trasposizione nazionale delle norme.

²⁷⁸ Francesco Bonvicini.

vietava l'inserimento di pubblicità nei programmi di cartoni animati, la trasmissione in orario diurno di film vietati ai minori di quattordici anni, e imponeva il divieto assoluto di mandare in onda scene di violenza gratuita o pornografiche e film privi di nulla osta per la rappresentazione in pubblico oppure vietati ai minori di diciotto anni.

Poco più tardi – in attuazione di talune direttive del Consiglio delle Comunità europee, sempre più consapevole dei potenziali effetti pregiudizievoli della pubblicità sui minori, ritenuti soggetti vulnerabili poiché privi degli strumenti per un'interpretazione critica del messaggio televisivo e pertanto presumibilmente incapaci di filtrare i contenuti dei messaggi promozionali – veniva ampliato il sistema delle tutele in favore di bambini e adolescenti, prima con l'adozione del Regolamento relativo alla pubblicità televisiva (Decreto Ministeriale 30 novembre 1991, n. 425) e successivamente con le disposizioni impartite dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole. E' interessante notare come già nei primi tentativi di tutelare i minori dagli effetti nocivi dei media, questi ultimi fossero valutati non solo quali destinatari della comunicazione, ma anche come soggetti partecipanti all'attività comunicativa. Si pensi in proposito al divieto, introdotto dal Regolamento del 1991, di mostrare senza motivo, nella pubblicità televisiva, minorenni in situazioni pericolose o alla scelta operata dal legislatore di reputare ingannevole, e quindi illecita, la pubblicità che impiegando bambini ed adolescenti in messaggi promozionali, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani (art. 6 del Decreto legislativo n. 74/1992).

Negli stessi anni, nel tentativo di garantire una protezione rafforzata al pubblico dei telespettatori in età evolutiva in relazione all'intera programmazione, i rappresentanti delle maggiori televisioni operanti in ambito nazionale e locale, insieme alle più importanti Associazioni attive nel settore della tutela dei minori, adottavano un Codice di regolamentazione convenzionale per disciplinare il rapporto tra la televisione e i minori (stipulato il 19 maggio 1993), che rimaneva però sprovvisto di un apparato sanzionatorio vincolante ed efficace. Con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia, anche l'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana autoregolamentavano l'attività giornalistica televisiva sottoscrivendo prima la "*Carta di Treviso*" e successivamente la "*Carta dei doveri del giornalista*".

La diffusione in tecnica digitale: la legge n. 249/1997 e l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Nella metà degli anni novanta iniziavano a diffondersi gli apparati di diffusione digitale, che oltre a presentare una maggiore qualità dell'immagine, consentivano di comprimere il segnale favorendo la moltiplicazione dei canali di trasmissione televisiva. Parallelamente cominciavano ad essere inviati in orbita satelliti per telecomunicazioni geostazionari dotati di trasmettitori di onde radio ricevibili dai teleutenti per mezzo dell'antenna parabolica e di un decodificatore di segnale (*set-top box* o *decoder*). La televisione intratteneva il pubblico per l'intero arco delle 24 ore giornaliere con una miscela di contenuti che vedeva prevalere le trasmissioni di intrattenimento e registrava una esagerata fruizione da parte dei minori, richiamando la necessità di adeguare il sistema delle tutele in favore di questi ultimi.

Era la fine del 1996 quando, a fronte della dilagante diffusione dei servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo, ampiamente reclamizzati in Tv, il legislatore con la legge n. 650 del 23 dicembre, interveniva nuovamente in materia di pubblicità, ponendo il divieto alle emittenti televisive e radiofoniche di propagandare servizi di tipo interattivo audiotex oltre che nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 anche nell'ambito di tutti i programmi radiotelevisivi espressamente dedicati ai minori.

Poco più tardi, intuendo l'opportunità di estendere le misure di protezione in favore del pubblico più giovane, e presumibilmente nel tentativo di fornire concretezza alla disposizione riguardante il generico divieto di trasmissione di programmi potenzialmente "*pregiudizievoli per lo sviluppo psichico o morale dei minori*", il legislatore, nell'attribuire alla neo istituita Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 31 luglio 1997, n. 249) il compito di verificare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori, disponeva che tale funzione fosse

svolta “*anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori*”. Per la prima volta in Italia la regolamentazione non statale veniva associata allo strumento normativo e si faceva così ricorso, seppur in forma ancora embrionale, ad una sorta di coregolamentazione – in seguito fortemente incoraggiata dalle fonti comunitarie – nella consapevolezza che le misure dirette a tutelare i minori risultano più efficaci se adottate dalla base con il sostegno attivo degli operatori di settore, anziché dal vertice mediante l’adozione di una censura preventiva. Non è un caso, infatti, che nello stesso anno, in seguito all’emanazione del DPCM 5 febbraio 1997, venisse costituito dalla Presidenza del Consiglio un Comitato per l’elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti tra Tv e minori e il 26 novembre successivo venisse sottoscritto dalle maggiori aziende televisive pubbliche e private e dalle più rilevanti associazioni di categoria il codice di autoregolamentazione meglio noto come “*codice Prodi*” che, nel tentativo di proteggere i giovani dalla visione di trasmissioni nocive al loro corretto sviluppo, impegnava le aziende aderenti al rispetto di specifici obblighi strutturati in un sistema basato sulla distinzione della programmazione per generi (informazione, film, fiction e spettacoli vari, intrattenimento e pubblicità) e sulla sua ripartizione in fasce orarie (16:00-19:00 cosiddetta “*televisione per minori*” e 07:00-16:00/19:00-22:30 cosiddetta “*televisione per tutti*”) determinate in funzione della minore o maggiore partecipazione della componente “*minori*” all’interno della complessiva audience di riferimento e della presunta presenza di adulti ad assistere i più piccoli nella visione.

Tv satellitare e digitale terrestre: le prime deroghe al divieto assoluto di trasmettere programmi nocivi per i minori - Alla fine degli anni novanta la diffusione della tecnica digitale contribuiva alla rapida affermazione dei servizi televisivi via satellite, forniti sia in chiaro (*free on air*) che a pagamento (*pay Tv*) e così in molte famiglie italiane veniva installata un’antenna parabolica per soddisfare emergenti richieste di mercato, legate per lo più alla fruizione di partite di calcio o di film in anteprima. La comparsa nei decoder dei sistemi di accesso condizionato (il cosiddetto *parental control*), che prevedevano la possibilità di abilitare la visione mediante l’inserimento da parte dell’utente di un codice di decodifica del segnale inviato in forma criptata dall’emittente, induceva per la prima volta il Regolatore a prevedere una deroga al divieto assoluto di diffondere programmi che potessero nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, consapevole di dover effettuare un intervento che nel rispetto dei principi della protezione del minore tenesse conto delle esigenze dei telespettatori adulti e dello sviluppo del mercato televisivo specificamente rivolto a questi ultimi (si pensi, ad esempio, alla crescente richiesta/offerta di contenuti pornografici), dopo aver assoggettato le emittenti satellitari al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione analogica su frequenze terrestri, consentiva la diffusione di programmi pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori, a condizione che gli stessi fossero mandati in onda nella fascia oraria notturna e che l’accesso alla visione fosse subordinato all’attivazione da parte dell’utente di un meccanismo di decodifica del segnale (delibera n. 127/00/CONS “*Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”). Disposizioni sostanzialmente analoghe venivano previste con la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 per i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi televisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri. Unica novità in materia di tutela dei minori consisteva nell’ulteriore obbligo sancito dal “*Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” di adottare sistemi per segnalare il contenuto dei programmi e favorire così il controllo da parte delle famiglie. Il 2002 segnava, per Italia, l’avvio delle trasmissioni in tecnica digitale diffuse attraverso le reti terrestri e l’inizio del lento passaggio dalla tradizionale televisione analogica alla televisione digitale terrestre, portato a compimento soltanto dieci anni più tardi. L’uso di un *decoder* da parte delle famiglie ne consentiva la fruizione sui televisori tradizionali, mentre i vantaggi della nuova tecnica di trasmissione, schiudevano prospettive già convenientemente sperimentate con la televisione satellitare: moltiplicazione dei canali, miglioramento della qualità delle immagini, fornitura di servizi e contenuti interattivi.

Nel frattempo, con l'avvento della *pay Tv*, che consentiva l'accesso in abbonamento ad una serie di canali tematici a scelta dell'utente, e della *pay per view*, che offriva la possibilità di acquistare singoli eventi, la televisione generalista vedeva insidiata la sua centralità. La diffusione degli schermi piatti, che venivano preferiti agli ingombranti apparecchi a tubo catodico ormai in declino, permetteva la trasformazione di molti salotti domestici in *home theaters* in cui si poteva usufruire di schermi di dimensioni non lontane da quelle cinematografiche e di acustica hi-fi. In questi centri di intrattenimento domestico la *pay per view* si accompagnava alla fruizione di contenuti acquistati o noleggiati in DVD e al videogioco.

2.3.2 Dalla Tv lineare alla Tv interattiva

Nei primi anni del nuovo millennio il modello di televisione comune negli anni novanta, costituito da uno schermo che riproduce immagini trasmesse da un'emittente e captate attraverso un'antenna, prendeva sempre più le distanze dalle inclinazioni delle giovani generazioni, che si mostravano maggiormente interessate alle potenzialità della rete Internet, tramite la quale potevano visualizzare sul computer trasmissioni televisive quando e come lo desideravano ma anche scambiare contenuti video rendendosi parte attiva della comunicazione. Parallelamente, la terza generazione dei telefoni cellulari, oltre alla videotelefonata, permetteva di fruire della televisione in mobilità attraverso la rete Internet, facendole perdere il suo tradizionale carattere domestico. Con la Tv digitale, Internet e la telefonia cellulare si assisteva allo sviluppo di importanti potenziali alternative alla televisione conosciuta negli anni novanta, destinate a cambiare profondamente il rapporto intercorrente tra i giovani e il mezzo televisivo.

La Tv su Internet: i nuovi codici di autoregolamentazione - Il 29 novembre 2002 veniva sottoscritto, presso il Ministero delle comunicazioni, il nuovo testo del *Codice di autoregolamentazione Tv e minori*, elaborato da una Commissione composta dai rappresentanti delle maggiori emittenti operanti in ambito nazionale e locale, degli utenti e delle associazioni dei consumatori. Il testo concordato, oltre a confermare il sistema di tutela differenziata per generi di programmazione e per fasce orarie adottato dal codice Prodi, introduceva l'onere per le emittenti di una valutazione preventiva dei contenuti e della conseguente apposizione di avvisi acustici e di una simbologia iconografica idonei ad informare il telespettatore sul grado di adeguatezza della trasmissione al pubblico dei più giovani. Il sistema della segnaletica, attuato attraverso una sorta di semaforica costituita di simboli di colore diverso che apparivano in sovrapposizione sul teleschermo, non costituiva una novità poiché oltre ad essere stato già adottato per i programmi trasmessi in tecnica digitale terrestre (cfr. cit. delibera Agcom n.435/01/CONS) era stato utilizzato fin dai primi anni novanta da alcune televisioni private, con lo scopo di promuovere un uso corretto ed appropriato della televisione e di fornire un servizio alle famiglie, nella convinzione che un efficace sistema di tutela dei giovani telespettatori non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei genitori, né può essere delegato interamente alle emittenti o alle istituzioni. Costituiva invece novità rilevante del Codice la creazione di un Comitato di attuazione formato da rappresentanti delle emittenti e delle associazioni firmatarie, cui veniva affidato il compito di rilevare e segnalare la fondata esistenza di violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori ad essa attribuiti.

Sull'esempio di quanto realizzato per la televisione con il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, il 19 novembre 2003 veniva sottoscritto dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione tecnologica, insieme alle più rappresentative associazioni di provider, il *Codice di autoregolamentazione Internet e minori*, mediante il quale i fornitori di accesso alla rete si impegnavano ad offrire strumenti per promuovere l'uso sicuro di Internet e precludere ai minori di incontrare siti dannosi al loro corretto sviluppo. L'esperienza del Codice non raggiungeva, però, i risultati attesi ed era destinata ad avviarsi a conclusione con la soppressione del Comitato di

garanzia, preposto ad assicurarne l'osservanza e fornire assistenza agli operatori e ai cittadini in merito alle problematiche della salvaguardia dei minori in Internet.

Dalle emittenti ai fornitori di contenuti audiovisivi: la legge Gasparri e l'obbligo di rispettare le disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori - Il legislatore italiano tornava ad occuparsi della tutela dei minori nella programmazione televisiva con la cosiddetta "legge Gasparri" (3 maggio 2004, n. 112), successivamente modificata dalla legge n. 37 del 6 febbraio 2006. Il provvedimento veniva varato con l'intento di operare un riordino del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale adeguandolo all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e gli altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, anch'essi produttori e distributori di contenuti audiovisivi, quali le telecomunicazioni ed Internet.

Oltre a non limitare l'ambito di applicazione della norma alle trasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, estendendolo alla diffusione di programmi-dati, anche ad accesso condizionato ed a tutti i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, un significativo elemento di novità introdotto dalla legge Gasparri consisteva nell'aver previsto l'obbligo per i fornitori di contenuti audiovisivi di osservare le disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori sottoscritto nel 2002. Per la prima volta nella storia legislativa italiana, l'autoregolamentazione veniva così rafforzata ed innalzata al rango di legge. Alle disposizioni del Codice la norma forniva inoltre il necessario presidio sanzionatorio affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di irrogare le sanzioni previste per la loro inosservanza.

Un ambito specifico, mai precedentemente affrontato dal legislatore nell'ambito della tutela dei minori, era quello dello sport nei media, che la legge Gasparri prendeva in esame disponendo l'adozione, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi ed in particolare nella rappresentazione di eventi calcistici, di specifiche misure per la diffusione nelle giovani generazioni dei valori originari della corretta competizione agonistica, anche nell'ottica di prevenire degenerazioni comportamentali nel corso delle manifestazioni sportive.

Talune novità venivano introdotte anche per la trasmissione di messaggi promozionali di bevande alcoliche nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 e per l'impiego dei minori nei programmi e nella pubblicità.

Non si riscontrano sostanziali innovazioni, anche in ragione della sua natura essenzialmente compilativa, nelle disposizioni del "Testo unico della radiotelevisione", emanato l'anno successivo, con decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, per assicurare il coordinamento e la migliore attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva.

Quanto al divieto indiscriminato di impiegare i minori di quattordici anni nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi e negli spot, introdotto con la legge Gasparri del 2004 e trasposto nel Testo unico della radiotelevisione, va ricordato come, già dalla sua comparsa, la disposizione avesse sollevato vive preoccupazioni tra gli operatori della comunicazione, consapevoli che taluni prodotti quali, ad esempio, passeggini o alimenti per lo svezzamento, non possono per loro natura che essere promossi attraverso immagini del mondo infantile.

Ulteriore anomalia veniva riscontrata nel fatto che, mentre l'utilizzo dei minori di quattordici anni rimaneva consentito nei messaggi di stampa, nelle affissioni e persino nei programmi radiotelevisivi, sia pure nel rispetto di talune disposizioni regolamentari, esso era stato vietato *tout court* in pubblicità, dove la presenza è più breve e certamente meno invasiva rispetto, ad esempio, a quella necessaria per registrare le puntate di una *fiction*.

Se i rilievi mossi sembrarono tanto giustificati da determinare l'abrogazione del divieto con la legge n.37 del 6 febbraio 2006, la particolare attenzione riservata ai minori quali soggetti partecipanti all'attività comunicativa trovava conferma con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 218, mediante il quale, nell'intento di rafforzare le norme stabilite in materia dal Codice di

autoregolamentazione Tv e minori, veniva specificamente disciplinato l'impiego dell'immagine o della voce dei minori di quattordici anni nei programmi radiotelevisivi, sia nell'ambito che al di fuori di un rapporto di lavoro.

Televisione, Internet e telefonia mobile: l'evoluzione dei sistemi di comunicazione fra autoregolamentazione e interventi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Gli sviluppi tecnologici in atto nel campo della telefonia mobile, se da un lato contribuivano ad accrescerne le opportunità comunicative, dall'altro riproponevano in termini nuovi la questione della protezione dei giovani, sempre più attratti dai videofonini e dalle loro potenzialità. Così anche i maggiori operatori italiani di comunicazioni mobili, per tutelare i ragazzi dai rischi di accesso a contenuti nocivi o indesiderati sottoscrivevano, il 16 febbraio 2005, un *Codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori*.

Il Codice prevedeva, in particolare, la fornitura ai genitori di specifici strumenti per proteggere il minore dalla fruizione di servizi a contenuto erotico-sessuale ovvero suscettibili di ledere l'integrità psichica e morale, ma nell'assetto predisposto dagli operatori di telefonia non veniva definito un sistema sanzionatorio efficace e tale da esercitare un reale effetto dissuasivo.

Sulla materia è pertanto intervenuta l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prima con la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, che ha esteso le norme in materia di tutela dei minori applicate alla televisione digitale terrestre alla radiodiffusione in tecnica digitale terrestre verso terminali mobili, e successivamente con la delibera n. 661/06/CONS del 15 novembre 2006, che ha determinato le misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili di videofonia.

Quest'ultima, in particolare, obbligava gli operatori di comunicazioni che offrivano servizi audiovisivi e multimediali riservati ad un pubblico adulto o comunque tali da poter nuocere ai minori, ad adottare un sistema di protezione avente un grado di sicurezza pari agli analoghi sistemi applicati alla diffusione di programmi televisivi ad accesso condizionato. In pratica gli operatori erano tenuti ad offrire agli utenti dei servizi audiovisivi riservati agli adulti una funzione di *parental control* in grado di inibire stabilmente l'accesso del minore ai contenuti nocivi, facilmente attivabile e disattivabile mediante la digitazione sul terminale di uno specifico codice segreto (PIN - *Personal Identification Number*) distinto da tutti gli altri codici utilizzati per diverse funzioni e comunicato con modalità riservate al contraente maggiorenne titolare del contratto di fornitura del servizio.

In questo panorama in rapida trasformazione l'Autorità per le comunicazioni era chiamata a garantire effettività al sistema di tutela dei minori destreggiandosi nell'ambito di un quadro normativo basato essenzialmente sul divieto di trasmissione di pubblicità e di programmi che potessero nuocere allo sviluppo fisico psichico o morale dei minori, con particolare richiamo alla messa in onda di scene di violenza gratuita o pornografiche, e sulla disciplina, adottata con un documento di carattere autoregolamentare assunto al rango normativo, che era stata concepita in un contesto di televisione analogica e si rivelava sempre meno adatta alle nuove realtà.

Pur considerando che fino a quel momento il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, sebbene con qualche limite, aveva funzionato, poiché le scelte valoriali che ne costituivano il fondamento erano condivise dalle emittenti che lo avevano sottoscritto nella piena consapevolezza del loro ruolo e delle loro responsabilità, non può negarsi che nel contesto socio-culturale che si andava delineando, caratterizzato dalla progressiva emersione dei nuovi media e da un costante incremento della convergenza dei sistemi di comunicazione, la suddivisione della programmazione in fasce orarie nella presunzione che i minori si trovino da soli o accompagnati dai genitori nella visione dei programmi o, ancor più, che dopo le ore 22,30 non siano più all'ascolto, si andava rivelando uno strumento anacronistico e sempre meno adatto a contrastare i fattori di pericolo veicolati dai nuovi mezzi di comunicazione.

Sotto altro profilo va osservato come il processo di ibridazione dei generi, caratterizzato dalla ideazione di produzioni che raccolgono elementi appartenenti a categorie diverse (si pensi, ad esempio, alla diffusione dell'*infotainment* e delle cosiddette *docufiction*), rendeva talvolta problematico l'esercizio dell'attività di verifica sulla conformità delle trasmissioni alle disposizioni del Codice, fondate su una rigida classificazione in categorie prestabilite (informazione, intrattenimento, film fiction e spettacoli vari, pubblicità) cui risultava incerta la riconducibilità dei nuovi prodotti televisivi.

La determinazione in concreto della sussistenza delle potenzialità pregiudizievoli per il minore dei programmi mandati in onda ai fini del corretto esercizio della potestà sanzionatoria, rimaneva pertanto legata all'attività valutativa dell'Autorità delle comunicazioni, basata sulla metodologia dell'analisi del contenuto del testo televisivo che, improntata ad una logica interdisciplinare, teneva conto sia delle caratteristiche della scena rappresentata, sia dell'età e delle specifiche competenze medialità del minore potenzialmente in ascolto.

Al fine di integrare le misure di salvaguardia individuate dal legislatore, l'Autorità riteneva di intervenire nei settori ritenuti maggiormente critici con atti di indirizzo intesi a fornire agli operatori linee interpretative chiarificatrici dell'effettiva portata delle norme. In sinergia con il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori (poco più tardi ridenominato "*Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori*" con Decreto del presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 72) - che ripetutamente aveva evidenziato la necessità di fissare nuove regole a fronte della diffusione dei *reality show*, evidenziando i rischi connessi alla programmazione di formati televisivi improntati alla presentazione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto e trasgressione - l'Autorità, con la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, richiamava gli operatori a "*rispettare, nell'ambito dei programmi di intrattenimento, criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori*" nonché ad "*adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta*".

A distanza di pochi mesi l'Autorità, allo scopo di fornire precisazioni riguardo al generico divieto di trasmissione di scene pornografiche imposto dal legislatore, con la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, impartiva le linee interpretative e di indirizzo per individuare la natura delle scene e dei programmi che, tenuto conto della natura e delle specifiche caratteristiche del mezzo televisivo attraverso il quale vengono veicolati, possono qualificarsi come pornografici.

A fronte di frequenti fenomeni di violenza e di vandalismo verificatisi in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, che avevano visto coinvolti anche minori destando indignazione e allarme nella collettività, il 25 luglio 2007 veniva sottoscritto dai principali operatori del settore, il *Codice di autoregolamentazione Media e sport*, che dedicava particolare attenzione al pubblico dei giovani, ribadendo e precisando i principi enunciati in materia dal Testo unico della radiotelevisione del 2005. La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle disposizioni del Codice Media e sport venivano affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che esercitava le funzioni ad essa attribuite con procedure appositamente stabilite con la delibera n. 14/08/CSP del 31 gennaio 2008.

A seguito della rilevata tendenza da parte delle emittenti radiotelesive a trasmettere in forma spettacolare la ricostruzione di vicende giudiziarie in corso e dei conseguenti rischi sul regolare svolgimento della funzione di giustizia derivanti da un'esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e artificiosamente suggestiva delle vicende giudiziarie, l'Autorità interveniva nuovamente con l'"*Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelesive*" (delibera n. 13/08/CSP del 31 gennaio 2008) stabilendo, tra l'altro, che "*la cronaca giudiziaria deve porre sempre in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale*". Su esplicito

invito formulato nell'Atto di indirizzo dell'Autorità, il 21 maggio 2009 veniva sottoscritto dai principali operatori radiotelevisivi e di stampa il “Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive” che rimetteva alla competenza di un apposito Comitato le facoltà di accertamento delle violazioni e l'adozione delle eventuali misure correttive.

2.3.3 Verso la piena convergenza con la Tv connessa

L'inarrestabile sviluppo delle tecnologie delineava uno scenario in forte evoluzione che arricchiva la relazione tra media e minori di nuove complessità. Nel contesto digitale non era solo la televisione ad incidere sul processo di formazione e di educazione dei soggetti in età evolutiva, ma sempre più l'uso della rete Internet attraverso computer e telefoni cellulari di nuova generazione.

La televisione stava subendo profonde trasformazioni, che portavano alla frammentazione dei contenuti in una molteplicità di canali ed alla conseguente comparsa di modelli di distribuzione più complessi. La *tv a richiesta*, che permette di fruire di un programma televisivo da un archivio messo a disposizione dal provider televisivo in qualsiasi momento e non appena lo si richiede, si affiancava a quella *lineare*, in cui è l'editore dell'emittente a scegliere i programmi da fornire agli utenti e l'orario della trasmissione, mentre nell'incessante sviluppo verso l'integrazione tra televisione e web, si assisteva alla nascita di sistemi cosiddetti “ibridi” come il *near video on demand*, che consente di trasmettere un programma su canali diversi ad orari differenti in modo che l'utente possa decidere l'orario della visione, la *web tv*, mediante la quale il servizio di televisione viene offerto attraverso la rete Internet consentendo all'utente di accedere a una vera e propria programmazione televisiva sul web sia in diretta che in differita o la *IPTV* che si può fruire mediante la connessione alla rete ma, a differenza della *web tv*, costituisce un sistema televisivo chiuso e proprietario supportato dagli operatori di telecomunicazioni.

Le nuove piattaforme distributive, la tv satellitare, la tv digitale terrestre, Internet, la telefonia cellulare, erano destinate a cambiare per sempre la televisione che, nata con una programmazione di flusso continuo, unidirezionale e destinata al consumo passivo, diveniva sempre più interattiva e capace di offrire un prodotto televisivo all'istante e ad un qualsiasi orario stabilito dall'utente, prescindendo dai tempi rigidi dei tradizionali palinsesti. Alla fine del primo decennio del duemila gli schermi piatti, al plasma o a cristalli liquidi, divenuti più accessibili, non solo occupavano spazi sempre più imponenti sulle pareti domestiche ma venivano inseriti nei sedili delle auto, nelle ante degli armadi e persino nelle portiere dei frigoriferi.

Ai televisori di grandi dimensioni si aggiungevano schermi molto più piccoli e mobili che, seppur nati per funzioni diverse, permettevano di guardare la tv: il laptop, lo smartphone, il tablet. Adeguandosi alle richieste di un mercato sempre più esigente i costruttori, che avevano già integrato nell'apparecchio televisivo le funzionalità dei decoder digitali, inserivano negli *smart tv* anche talune funzionalità del personal computer, offrendo la possibilità di navigare in Internet ed aprendo il campo all'offerta di nuovi servizi.

Così, mentre l'oggetto televisore, arricchito di prese di rete o wi-fi, andava assomigliando sempre più a un computer, gli utenti perdevano il ruolo passivo proprio del tradizionale telespettatore, potendo interagire con i produttori di contenuti e scegliere tra una larghissima offerta non solo il prodotto audiovisivo da fruire ma anche la piattaforma ed il dispositivo di cui servirsi. I ragazzi, cresciuti in una cultura digitale, iniziavano a pensare e comunicare in modo diverso dalle generazioni che li avevano preceduti, prendendo le distanze dal televisore domestico e dalla televisione lineare, organizzata per canali e secondo un palinsesto di appuntamenti rigidi, mostrando sempre più predilezione per Internet e i dispositivi mobili come i tablet o gli smartphone, con i quali erano ora in grado non solo di guardare e scambiare, ma anche di produrre agevolmente contenuti

video e condividerli in rete tramite le piattaforme di *video sharing*, passando da semplici fruitori di contenuti ad autori degli stessi.

Dai fornitori di contenuti ai fornitori di servizi media audiovisivi: il decreto Romani, e le procedure di co-regolamentazione - Tenendo conto del processo di convergenza in atto fra web e tv, il legislatore, con il “*decreto Romani*” (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44), successivamente modificato con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, trasformava il “*Testo Unico della Radiotelevisione*” in “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” introducendo principi importanti quali la neutralità di piattaforma (in luogo della obsoleta suddivisione in trasmissioni su frequenze terrestri, via cavo e via satellite) e la distinzione tra servizi lineari e a richiesta, sostituendo altresì la figura del *fornitore di contenuti* con quella del *fornitore di servizi media audiovisivi*, qualificato come colui che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo esercitando un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto o in un catalogo.

Nel Testo unico del 2010 il legislatore operava ancora una volta una riforma del quadro delle regole preordinate alla protezione dei minori nel tentativo di adeguarlo al rapido ed inarrestabile mutamento degli scenari della comunicazione, mentre alla fine dello stesso anno l’Autorità competente, con le delibere n. 606/10/CONS e 607/10/CONS del 25 novembre 2010, sottoponeva espressamente i fornitori di servizi media audiovisivi lineari e a richiesta sulle reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo, satellitari e terrestri, come la rete Internet, anche in banda larga e le reti mobili, al rispetto delle disposizioni per la tutela dei minori previste dal Testo unico.

Sebbene il sistema delle tutele rimanesse fondato sul rispetto delle fasce orarie introdotto dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori e sulla segnaletica, il decreto Romani, in vigore al momento della pubblicazione del presente lavoro, ha introdotto profonde novità riguardo alla classificazione dei programmi e agli accorgimenti tecnici da adottare per salvaguardare i minori dalla visione di prodotti destinati al pubblico adulto.

Per la prima volta viene operata una distinzione tra contenuti – visivi, sonori, di contesto – suscettibili di arrecare grave pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e contenuti potenzialmente (ma non gravemente) nocivi allo sviluppo dei minori.

Come disposto con le modifiche operate al Testo unico dal decreto legislativo n. 120 del 2012, i criteri per classificare le trasmissioni gravemente nocive, e specificamente i programmi contenenti scene di violenza particolarmente critiche o pornografiche, sono stati stabiliti dall’Autorità delle comunicazioni con delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013 a seguito di una consultazione pubblica e tenendo in considerazione i contributi formulati nel corso delle audizioni svolte con i soggetti partecipanti.

Il legislatore, inoltre, ha consentito espressamente, anche se unicamente ai fornitori di servizi media a richiesta, la trasmissione di film vietati ai minori di diciotto anni e di prodotti audiovisivi classificati come gravemente lesivi per i minori, condizionandone tuttavia l’offerta all’adozione, da parte dell’operatore, di specifici accorgimenti tecnici volti ad escludere che i minori possano normalmente prenderne ascolto o visione.

L’indicazione di tali accorgimenti è stata fornita dall’Autorità per le comunicazioni con la delibera n. 51/13/CSP del 3 maggio 2013, a seguito dei lavori di un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati e concluso con l’adozione di una soluzione condivisa dalla maggior parte di essi. Le specifiche tecniche definite con la richiamata procedura di co-regolamentazione, espressamente richiesta dal legislatore, prevedono un sistema basato da un lato, sulla trasmissione a cura degli operatori delle informazioni di classificazione dei contenuti gravemente lesivi e, dall’altro, sul trattamento delle stesse informazioni da parte del ricevitore televisivo che disabilita la visione oscurando il contenuto audiovisivo e consentendone la fruizione unicamente a seguito dell’inserimento di un codice personale configurato dal telespettatore maggiorenne, non

disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice predisposto dai costruttori degli apparati, generalmente “residente” nei dispositivi di ricezione.

Il legislatore ha consentito altresì la trasmissione di contenuti suscettibili di arrecare pregiudizio non grave allo sviluppo dei minori e film vietati ai minori di quattordici anni, condizionandola al rispetto della fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 7:00 o, in alternativa, all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di escludere che bambini e adolescenti possano normalmente vederli o ascoltarli. Il Testo unico ha previsto comunque l'onere per il fornitore, di segnalare la nocività dei contenuti con un'avvertenza acustica antecedente l'inizio del programma e con un simbolo visivo in evidenza per l'intera durata della trasmissione.

Nell'attività pratica di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di programmazione televisiva, l'Autorità per le comunicazioni, sul presupposto che nell'attuale scenario evolutivo delle tecnologie della comunicazione il controllo della famiglia sia da riconsiderare quale tramite fondamentale per la protezione dei giovani, ha ritenuto legittima la trasmissione su servizi lineari di contenuti nocivi per i minori nella fascia oraria diurna, a condizione che fossero state attivate le previste segnalazioni acustiche e visive e dopo aver verificato l'adozione di un sistema di *parental control* mediante il quale il ricevitore televisivo, previa attivazione dell'utente ed elaborazione delle informazioni di classificazione dei contenuti inviate dal fornitore, fosse in grado di precludere l'accesso libero al programma abilitando la visione solo a seguito dell'inserimento di un codice personale (cfr. delibera n. 75/14/CSP).

I contenuti audiovisivi sui social network e l'esigenza di nuove strategie per la salvaguardia dei minori - Il complesso di tutele delineato dal Testo unico e perfezionato dall'Autorità a conclusione delle riferite procedure di co-regolamentazione, se da un lato incontrava il favore degli editori televisivi, pur se tenuti ad integrare il processo di emissione delle trasmissioni con le informazioni di classificazione dei prodotti audiovisivi necessarie a far funzionare il meccanismo di *parental control*, dall'altro sollevava vive preoccupazioni in coloro che, ritenendo tale sistema insufficiente a garantire in maniera effettiva e concreta l'esclusione dell'accesso ai più giovani, scorgevano nella legittimazione a trasmettere programmi specificamente destinati al pubblico adulto o contenuti pregiudizievoli al loro sviluppo nella fascia oraria diurna un segnale di indebolimento del sistema di protezione dei minori.

In effetti, l'impianto previsto per salvaguardare bambini e ragazzi dai contenuti nocivi veicolati dai fornitori di media audiovisivi sulle varie piattaforme distributive, affidato essenzialmente all'attivazione del sistema di *parental control*, presuppone il coinvolgimento delle famiglie, chiamate ad impostare preventivamente il sistema di protezione sui vari dispositivi per accedere ai contenuti (televisore, computer, smartphone, laptop, tablet) e conseguentemente un controllo attivo da parte dei genitori, che si sono però rivelati frequentemente privi delle conoscenze e delle capacità tecniche necessarie per assolvere a tale compito, oltre che in molti casi impossibilitati a controllare i dispositivi mobili in mano ai loro figli per predisporre adeguate misure di protezione.

Al contrario, i ragazzi si dimostrano dotati di una competenza mediatica sempre più raffinata, si recano a scuola non tanto con zaino, libri e quaderni, ma soprattutto con il bagaglio del proprio mondo Internet, fatto di contatti, *community*, *app*, *alert*, *repository*, di messaggistica, foto, video, stratificati nel tempo e testimonianti se stessi e la propria storia, sono in grado di conoscere le condizioni meteo non più alzando gli occhi al cielo, ma con qualche *touch* sull'*app* di riferimento. Essi possono personalizzare il proprio palinsesto passando con disinvoltura da un mezzo all'altro, anche utilizzando contemporaneamente più circuiti informativi e di intrattenimento.

È così che a fronte della flessione registrata nel consumo da parte dei giovani di televisione lineare - in parte compensata dall'incremento di contenuti televisivi per bambini sulle nuove piattaforme televisive che dedicano a questo target interi canali tematici - si riscontra una crescita esponenziale delle attività sui *social network*, luogo privilegiato attraverso il quale i ragazzi non solo interagiscono tra loro diffondendo pensieri e idee ma condividono immagini, contenuti testuali,

audio e video. Con le nuove tecnologie, accessibili e a basso costo, i giovani internauti da semplici fruitori, diventano sempre più autori dei contenuti che pubblicano in rete utilizzando piattaforme di condivisione che ospitano senza alcun controllo materiale audiovisivo talvolta generato interamente dagli utenti.

Occorre allora riconsiderare la tutela dei minori nel loro rapporto con i nuovi media, perché la stessa possa essere resa realmente effettiva. Se, come dimostra l'enorme livello di diffusione di contenuti pornografici e di violenza e l'estrema facilità di accesso agli stessi da parte dei minori, Internet per le sue caratteristiche intrinseche, non è certo un luogo sicuro, le nuove fonti di pericolo, come si è avuto modo di vedere, si chiamano *sexting*, la diffusione arbitraria di video a sfondo sessuale, *grooming*, l'instaurazione di un rapporto via web di un adulto con un minore a scopi sessuali, *fake news*, la diffusione di false notizie, *cyber-bullismo* e *cyber stalking* che si realizzano tramite un attacco alla persona continuo, offensivo e sistematico, *hate speech*, l'incitamento all'odio e all'intolleranza. Sono solo alcuni esempi, ma è sufficiente riferirsi ai recenti episodi di cronaca che hanno visto ripetutamente coinvolti minori in rete per rendersi conto come nell'attuale mondo audiovisivo, avviato alla piena convergenza, le insidie nascoste nel web (basti pensare all'impossibilità di cancellare definitivamente i contenuti dannosi e alla velocità di diffusione degli stessi) rendano auspicabile una nuova stagione di regole preordinate a salvaguardare i minori dai rischi di accesso a contenuti nocivi e indesiderati o di induzione a comportamenti illeciti.

Prescindendo dall'oggettiva difficoltà di applicare delle regole giuridiche ad attività "globali" come quelle svolte sulla rete, l'effettività delle tutele previste dal Testo unico, fondato sul concetto di "fornitore di servizi di media audiovisivi" è infatti posta in discussione dalle strategie di soggetti che di per sé sfuggono a responsabilità di natura editoriale in quanto non esercitano un controllo effettivo sui contenuti pubblicati (come, ad esempio, talune piattaforme di *social network* per la condivisione e lo scambio di *user generated content* ampiamente diffuse tra i giovani), nonché dallo sviluppo di nuove piattaforme di distribuzione rimaste estranee al campo di applicazione della norma, come le *Over The Top Television* (OTT) che, prive di impianti proprietari, veicolano i servizi attraverso infrastrutture di rete di terzi, agendo al di sopra delle reti.

In proposito, come si è visto, la Commissione europea, rilevata l'inadeguatezza delle disposizioni in vigore ad affrontare i problemi connessi alla protezione dei minori in un mondo mediatico convergente, appare determinata a sostenere un nuovo sistema di norme che favorisca il dialogo fra tutti gli attori coinvolti, da un lato superando il modello "censorio" e privilegiando processi di auto e co-regolamentazione, ritenuti in grado di reagire con maggiore prontezza ed efficienza ai rapidi sviluppi del mondo delle comunicazioni e dall'altro incentivando l'educazione all'uso consapevole dei media, attraverso iniziative da attuare con il coinvolgimento delle istituzioni, della famiglia e della scuola ed intese sia al potenziamento delle conoscenze e capacità dei genitori sia alla sensibilizzazione dei ragazzi al corretto utilizzo degli strumenti posti a loro disposizione.

Con l'intento di tutelare pluralismo e concorrenza nel mondo della convergenza mediatica e di evitare che sullo stesso schermo possano trovarsi servizi che seguono regole diverse e operatori legittimati a sottrarsi alle misure di protezione previste in favore dei minori, la Commissione sembra orientata all'adozione di un sistema che prescinda dalle piattaforme medial e superi la distinzione tra forme tecniche di distribuzione, per creare quello che viene definito un *level playing field*, un terreno di competizione dove le regole siano uguali per tutti.

2.4 L'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet²⁷⁹

In ragione del crescente interesse nei confronti delle possibili azioni che garantiscano la tutela degli utenti di Internet, in particolare dei minori, l'Autorità, con la delibera n. 481/14/CONS del 23 settembre 2014, ha costituito l'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet con l'espressa finalità di istituzionalizzare un approccio maggiormente coordinato alle diverse problematiche connesse all'utilizzo della rete e dei social network e di verificare l'efficacia delle procedure e delle misure negoziate dagli operatori del settore.

Sebbene non sia possibile individuare un complesso di norme che attribuisca all'Autorità esplicite competenze in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete Internet, tuttavia, in ragione del processo di convergenza di telecomunicazioni, informatica e media e degli specifici compiti che la normativa vigente le attribuisce in tema di tutela dei minori, l'Autorità ha ritenuto necessario implementare, attraverso l'Osservatorio, attività di approfondimento e monitoraggio di fenomeni quali l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'*hate speech* e la diffusione di contenuti deprecabili.

Le attività dell'Osservatorio si spiegano pertanto nella raccolta, elaborazione e pubblicazione sia dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a Internet e ai social network che delle *policies* adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori e degli utenti più sensibili, secondo il programma di seguito esposto:

- a. analisi comparata delle diverse procedure adottate dagli operatori over the top al fine di valutarne gli aspetti comuni;
- b. convergenza di tali procedure per unificare quanto più possibile il sistema di tutele e garanzie per i diversi diritti e beni veicolati attraverso Internet;
- c. coordinamento delle istituzioni coinvolte e riconoscimento del preminente ruolo dell'Autorità in ragione della propria *expertise* derivante dai compiti di garanzia ad essa affidati dalla legge istitutiva;
- d. coinvolgimento dei principali soggetti presenti su Internet, in analogia con la "Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi" posta in essere dalla Commissione europea mediante l'interessamento dei 31 player principali;
- e. verifica dell'efficacia delle procedure e delle misure negoziate attraverso un Osservatorio permanente da costituire presso l'Agcom.

Obiettivo primario delle attività che di seguito verranno illustrate è quindi quello di creare un luogo virtuale di riferimento che raccolga le informazioni riguardanti i citati argomenti di interesse a livello nazionale, ovviando alla eccessiva frammentazione delle fonti di ricerca riscontrato già in occasione del primo approccio sistematico di studio ai medesimi argomenti.

Completato il consolidamento delle fonti informative, anche a seguito dell'attuale lavoro di approfondimento condotto nell'ambito dell'aggiornamento del Libro Bianco media e minori, sarà possibile procedere con maggiore sistematicità al perseguimento dell'ulteriore obiettivo già individuato per l'Osservatorio, la redazione da parte dell'Autorità di linee guida strumentali all'adozione di codici di condotta da parte delle Internet companies e degli altri soggetti coinvolti.

Per illustrare le concrete modalità attuative e di funzionamento dell'Osservatorio, occorre evidenziare anzitutto la duplicità di obiettivo: da una parte, la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a Internet e ai social network, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, al fine di suggerire e adottare gli interventi più

²⁷⁹ Paola Ricciuti.

appropriati; dall'altra, la ricognizione delle *policies* adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori e degli utenti più sensibili. I fenomeni oggetto del monitoraggio saranno, in particolare, l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'*hate speech* e la diffusione di contenuti deplorabili. In una fase successiva l'Osservatorio potrebbe anche investire ulteriori tematiche, come quella della attività di informazione attraverso Internet²⁸⁰.

Il progetto dell'Osservatorio che si articola in più fasi:

FASE 1: predisposizione di una banca dati dei comportamenti degli utenti mediante l'analisi di fonti esterne all'Autorità e la valorizzazione di dati interni;

FASE 2: monitoraggio delle politiche adottate dai principali siti e *social network* e la loro analisi comparata;

FASE 3: redazione di linee guida sulla cui base possano essere sviluppati adeguati codici di condotta se del caso preceduta da una fase seminariale e convegnistica volta a creare conoscenza e a sviluppare consenso sull'iniziativa dell'Autorità.

2.4.1 Fase 1. La creazione della banca dati

La prima fase della costituzione dell'Osservatorio consiste nella raccolta strutturata di informazioni relative al tema oggetto di interesse e nella produzione di nuovi dati, attraverso la realizzazione di indagini specifiche. È stato infatti rilevato che numerosi soggetti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, provvedono a raccogliere e ad organizzare un insieme di informazioni in grado di fornire un quadro piuttosto dettagliato delle abitudini e delle preferenze degli utenti della rete, anche per quanto concerne le disponibilità tecnologiche e l'uso effettivo degli strumenti. Le informazioni così acquisite sono suscettibili di essere integrate con indicazioni tratte da ulteriori indagini di settore realizzate da soggetti privati o dalle indagini che l'Autorità può decidere di avviare.

Le fonti principali individuate per realizzare la base di dati dell'Osservatorio sono rappresentate da:

1. dati generali resi disponibili con cadenza regolare da parte di soggetti istituzionali o da parte di soggetti privati che operano sotto il controllo pubblico (ISTAT, Servizio centrale della Polizia Postale e delle comunicazioni, Censis, Audiweb);
2. dati specifici riportati in indagini periodiche effettuate da parte di soggetti istituzionali e non istituzionali (Co.re.com, associazioni di settore, Università);
3. dati tratti da sondaggi di opinione (reperibili analizzando i documenti informativi che il soggetto realizzatore di un sondaggio di opinione ha l'obbligo di rendere disponibile sul sito Internet dell'Autorità, ai sensi di quanto disposto dal "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*", di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010);
4. analisi dei "*Transparency report*" (rapporti attraverso i quali i social network divulgano il numero di richieste di rimozione e/o di informazione ricevute dai proprietari di *copyright* e dalle Autorità competenti al fine di garantire una maggiore trasparenza);
5. collaborazione con Università e Centri di ricerca che si occupano delle problematiche oggetto di interesse dell'Osservatorio.

²⁸⁰ Al riguardo, si ricordano gli esiti dell'indagine conoscitiva sul settore dei servizi Internet e sulla pubblicità on line, (delibera n. 19/14/CONS) nonché dell'indagine conoscitiva da parte "Informazione e Internet in Italia. Modelli di business, consumi, professioni" (delibera n. delibera n. 146/15/CONS).

2.4.2 Fase 2. Il monitoraggio delle politiche dei principali siti e social network e la loro analisi comparata

La diffusione pervasiva di forme di uso sociale del *web* rappresenta, come si è più volte avuto modo di rimarcare, una delle principali pratiche di consumo della rete. Attualmente, in assenza di una norma *ad hoc*, l'esigenza di protezione effettiva del minore nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche è demandata alle *best practice* dei fornitori dei servizi di *social network*, i quali adottano spontaneamente talune misure specifiche di tutela. L'analisi comparata di tali *policy* consente di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle problematiche oggetto di approfondimento.

2.4.2.1 Analisi comparata delle procedure poste in essere dai principali siti Internet per visitatori italiani

L'imponente flusso di dati che circola negli spazi dei social network pone nuove problematiche rispetto al tema della tutela degli utenti. Gli aspetti critici legati al mondo dei social si amplificano in corrispondenza della fascia di utenza dei minori, particolarmente esposti ai pericoli della rete.

Sebbene l'uso della rete per i minori nativi digitali rappresenti ormai una parte imprescindibile nella vita quotidiana, la loro più limitata capacità di autodeterminarsi, nonché la maggiore vulnerabilità, pongono esigenze di prevenzione dalle insidie del mondo virtuale. La necessità di porre barriere all'accesso alla rete e ai suoi contenuti e di prevedere adeguati ed efficaci strumenti di tutela deriva dall'esigenza di evitare che i minori possano venire a contatto con materiali idonei a turbare l'equilibrio complessivo di una personalità in formazione.

Pur non negando che l'impiego dei nuovi mezzi di comunicazione possa rappresentare un nuovo ed interessante beneficio per lo sviluppo del minore, è opportuno valutare l'efficacia dei meccanismi di protezione predisposti online. La rete, che si è sviluppata in modo libero e autonomo, senza un preciso target di riferimento o una categoria specifica di destinatari, non era stata progettata per essere utilizzata da bambini e ragazzi, che oggi, al contrario, rappresentano i maggiori fruitori dei servizi online e, in particolar modo, dei social network.

La predisposizione di strumenti di tutela per i minori in rete ha incontrato alcune problematiche connesse alla dimensione altamente dinamica del web che impone un'incessante sfida protesa alla riduzione al minimo i rischi della rete. I cambiamenti che hanno interessato la rete hanno riguardato sia i contenuti sia le modalità di accesso ad essi, rendendo necessari continui *upgrade* nella realizzazione di ulteriori interventi. L'aumento della velocità di connessione e trasmissione dati, la diffusione della banda larga, l'avvento del cd. Web 2.0 e i suoi rinnovati elementi di interattività e socialità hanno segnato il passaggio, a prescindere dall'età, da utente come mero destinatario di informazioni a soggetto attivo. A ciò si aggiunga che i progressi che hanno riguardato il cambiamento della piattaforma di comunicazione (moltiplicarsi di *device* di fruizione, diffusione delle connessioni *wireless*, possibilità di geolocalizzare gli individui) hanno reso possibile nuove modalità di diffusione di materiali potenzialmente nocivi per i minori e di nuove forme di pericoli per i ragazzi. I rischi non sono più legati soltanto alla diffusione di materiale pornografico, ma anche a nuove tendenze come la frequentazione di siti che istigano all'odio, al suicidio, all'autolesionismo, al razzismo, al satanismo, o di siti che incoraggiano l'anoressia e il consumo di droghe.

La *regulation* di Internet si è realizzata in larga parte mediante un metodo autonomo che ha visto la partecipazione alle trattative negoziali limitata ad una sola delle parti del rapporto sostanziale da disciplinare. Tale strumento di *self-regulation* presenta il rischio di una disciplina sbilanciata a favore del suo unico autore, obbediente alle sue aspettative economiche, ancorché produttrice di effetti anche nei confronti delle parti estromesse dalla contrattazione.

Attualmente, infatti, buona parte della protezione online di bambini e ragazzi è lasciata allo sviluppo del mercato e, in particolar modo, alla predisposizione di strumenti di tutela dei minori da parte degli operatori di settore.

Per tali ragioni, si è proceduto all'analisi delle *policy* e dei servizi dei social network più utilizzati in Italia, attraverso l'individuazione di cinque *proxy*, rappresentative del grado di tutela garantito sui social network:

- 1) informazioni facilmente reperibili e comprensibili sulla sicurezza dei minori nell'uso del SNS;
- 2) Sensibilità verso i minori e previsione di strumenti minimi di tutela;
- 3) Strumenti specifici a tutela dei minori;
- 4) Strumenti di segnalazione di facile utilizzo;
- 5) Sezione approfondita sul corretto inserimento dei dati in tema della privacy.

Dall'analisi delle *policy* e dei servizi dei social network²⁸¹, si evidenzia che nessuno dei social network esaminati è risultato attualmente conforme a tutti gli indicatori.

Tale monitoraggio, effettuato periodicamente dall'Osservatorio, permette di verificare le eventuali modifiche e innovazioni nelle *policies* adottate dai principali siti e social network.

2.4.3 Fase 3: Redazione di linee guida per la redazione di codici di condotta

L'insieme dei dati raccolti nella fase 1 e nella fase 2 dovrebbe costituire la base per la redazione da parte dell'Autorità di linee guida strumentali all'adozione di codici di condotta da parte delle Internet *companies* e degli altri soggetti coinvolti. L'autoregolamentazione e la coregolamentazione, come detto, sono strumenti ampiamente riconosciuti a livello comunitario e previsti dalla stessa Direttiva AVSM in quanto utili a raggiungere obiettivi di interesse generale con il consenso di tutte le parti interessate. Tenuto conto della particolare natura di Internet, che allo stato attuale non rientra nella definizione di servizio di media audiovisivo, la promozione dell'autoregolamentazione appare lo strumento più efficace per fornire un livello minimo di garanzia agli utenti.

2.4.4 Output del progetto

Il materiale dell'Osservatorio viene sistematizzato in modo da costituire una fonte di dati per l'attività istituzionale dell'Autorità, sia in ambito nazionale che internazionale. Può costituire, inoltre, un utile supporto per eventuali segnalazioni al Governo circa l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione del settore delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Al fine di assicurare un'adeguata conoscenza dell'attività dell'Osservatorio, è stata prevista la redazione di un'apposita reportistica da rendere pubblica sul sito Internet dell'Autorità.

²⁸¹ L'analisi dei social network si è incentrata sulla verifica delle misure attuate dai social network più utilizzati in Italia. Per l'individuazione dei siti più cliccati, sono stati analizzati i dati disponibili sul sito Alexa.com e sono stati individuati gli undici social network con la percentuale di visitatori giornalieri maggiore.

2.5 Le decisioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni²⁸²

Di seguito, ad aggiornamento del precedente Libro Bianco “Media e Minori”, si fornisce un massimario delle principali decisioni dell’Autorità in applicazione delle disposizioni normative a tutela dei minori

2.5.1 Trasmissioni gravemente nocive per i minori

A - PORNOGRAFIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 34, comma 1, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120) – “Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene (...) pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta”

A.a. – PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

A.a.1. – fascia oraria 16:00 19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)

Diffusione di programmi gravemente nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di trasmissione di approfondimento culturale recante servizio di informazione su film con scene pornografiche – assenza di avvisi – violazione dell’art. 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 – Sussiste.

“Le sequenze in questione – recanti rappresentazioni esplicite del rapporto sessuale in varie forme di consumazione, nonché di nudità integrale con visione diretta e ravvicinata dell’organo genitale maschile, che ne connotano la natura pornografica nell’accezione fornita dalla delibera dell’Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 – pur se tratte da un’opera diretta da un regista di riconosciuto talento artistico, che ha ricevuto un’accoglienza estremamente positiva da parte della critica straniera e nazionale, non sono sottratte al divieto di trasmissione di scene pornografiche in quanto mandate in onda isolate dal contesto originario del film da cui sono tratte, e rappresentate in maniera non specificamente funzionale allo scopo informativo del programma in cui sono inserite, di per sé non caratterizzato da un valore artistico o culturale atto a giustificare la presenza di scene pornografiche”

“La natura artistica del lungometraggio, da cui sono tratte le immagini mandate in onda, non può risultare elemento sufficiente a rimuovere i potenziali effetti nocivi per lo sviluppo fisico o morale dei minori delle scene recanti rappresentazioni del rapporto sessuale nonché di nudità integrale con visione di organi genitali particolarmente inidonee, per gli espliciti contenuti di carattere sessuale, alla visione o anche alla mera fruizione “accidentale” da parte del pubblico minorenni”

“Si ritiene di condividere quanto accertato dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori in ordine alla totale inadeguatezza al pubblico dei minori all’ascolto delle immagini trasmesse, a prescindere dal valore artistico del film a cui si riferiscono”

²⁸² Maria Baldari – Francesco Bonvicini.

“Nelle notizie fornite in merito al film presentato nel servizio non si ravvisa un caso di straordinario valore sociale o informativo che avrebbe potuto giustificare, solo se effettivamente necessaria, la trasmissione di immagini particolarmente forti preceduta da un avviso da parte del giornalista televisivo idoneo a segnalare agli spettatori l’inidoneità delle immagini al pubblico dei minori”

“La circostanza che le immagini contestate siano andate in onda nel corso di una trasmissione di approfondimento culturale e non nell’ambito di un notiziario, non rileva nel caso di specie, tenuto conto della natura informativa del programma in cui sono inserite e del carattere essenzialmente giornalistico cui è improntata l’intera programmazione del canale che ha trasmesso il servizio”

“La circostanza che la trasmissione delle scene oggetto di contestazione sia stata causata da uno spiacevole incidente estraneo alla volontà del redattore non esclude la responsabilità dell’emittente, giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità delle immagini a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla divulgazione delle scene mandate in onda e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità” (Delibera n. 87/14/CSP)

A.a.2. – fascia oraria 22:30 07:00 (notturna)

Diffusione di programmi gravemente nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di film contenente scene pornografiche – violazione dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Ferma restando l’assenza, nei programmi mandati in onda, di rappresentazioni di violenza, non può in alcun modo essere posta in discussione la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione, trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente la esibizione di corpi maschili o femminili parzialmente o totalmente nudi e lo scambio di baci o carezze, bensì recano la rappresentazione del rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione (anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso), nonché l’esibizione di nudità con visione diretta e ravvicinata di organi genitali femminili e maschili (seppure non rappresentati in erezione) esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e chiaramente finalizzata alla stimolazione dell’istinto sessuale del telespettatore; ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle stesse ai sensi delle indicazioni contenute nella delibera dell’Autorità n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche” nonché sulla base dei criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delineati nell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013”

“La presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia di reato di pornografia, non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, rende evidente come il legislatore, considerando la natura e le caratteristiche del mezzo radiotelevisivo ed i possibili effetti dei suoi “messaggi” sui telespettatori, abbia inteso tutelare il pubblico dei minori ponendo il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi che presentano scene pornografiche tenendo conto, al contempo, delle esigenze degli utenti interessati ai prodotti specificamente destinati agli adulti da ritenersi gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e così prevedendo, in via derogatoria, la possibilità che questi ultimi vengano mandati in onda – con l’adozione di un

sistema tecnico di protezione specifico e di adeguata segnaletica idonei ad escluderne la visione al pubblico minorenne – unicamente da un fornitore di servizi di media a richiesta”

“La circostanza rilevata dall’emittente secondo cui taluni servizi di media audiovisivi in ambito locale, nazionale, ad accesso condizionato, a pagamento e comunque diffusi con vari mezzi e sulle varie piattaforme manderebbero in onda, senza alcuna particolare cautela, immagini ripetute, compiaciute e reiterate di violenza accompagnate da scene di sesso di sicura connotazione pornografica e taluni canali satellitari trasmetterebbero programmi non a richiesta recanti immagini pornografiche o di inaudita violenza con sicure conseguenze pregiudizievoli per lo sviluppo fisico e psichico dei minori, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell’attività radiotelevisiva dei programmi oggetto di contestazione” (Delibera n. 105/15/CSP)

Diffusione di programmi gravemente nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di film recante scene a carattere erotico-sessuale – simbolo presente: bollino rosso – violazione dell’art. 34 comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Non costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell’attività radiotelevisiva del film il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l’idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori telespettatori tenuto conto del medium attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato (in questo caso televisione e non cinema) e del suo grado di accessibilità”

“La rappresentazione di attività sessuali non risulta esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, così come le occasionali scene di nudo e di attività attinenti alla sfera sessuale, non sono connotate da gratuità rispetto al contesto narrativo in quanto funzionali allo svolgimento della trama”

“L’emittente ha adottato un idoneo sistema di segnalazione per evidenziare che il film mandato in onda è destinato ad un pubblico adulto”

“Il film è stato trasmesso fuori della fascia oraria di c.d. “televisione per tutti”, in cui le Imprese televisive sono tenute ad effettuare un particolare controllo sull’idoneità della programmazione al pubblico dei minori e, specificamente, è andato in onda in fascia oraria notturna, in cui secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. sez. I civile, nn.6759 e 6760 del 6 aprile 2004) si presume che i minori non siano, di regola, all’ascolto”. (Delibera n. 17/13/CSP)

2.5.2 Trasmissioni nocive per i minori (a)

A - VIOLENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120) – “Le trasmissioni delle emittenti televisive (...) non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, (...) devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”

Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012) – *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e minori”*

Paragrafo 1 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a: a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato (...)”*

Paragrafo 2.2 Codice TV e minori – (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) *“le Imprese televisive si impegnano a: “a) dare esauriente e preventiva informazione – nell’attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione”*

Paragrafo 2.3 Codice TV e minori - *“Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza (...) che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”*

Paragrafo 2.4 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive (...) si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga (dopo le 7:00 e) prima delle ore 22:30 siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le Imprese televisive si impegnano ad adottare”*

Paragrafo 3.1 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sulla programmazione”*

A.a. – PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

A.a.1. – fascia oraria 16:00 19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di servizio giornalistico contenente immagini relative alla morte di leader politico – violazione art. 34 comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“L’informazione cui si riferiscono le sequenze oggetto di contestazione risulta caratterizzata dall’eccezionalità dell’evento e dal particolare interesse pubblico alla notizia, di portata storica, ampiamente diffusa dai media di tutto il mondo”

“Pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante, si osserva che le sequenze, seppur esplicite, a fronte del lavoro di selezione effettuato dalla redazione, sono di breve durata e non mostrano insistenza morbosa su particolari, anche alla luce della bassa qualità delle immagini”

“I contenuti del filmato, seppur in mancanza di avviso formalizzato, sono stati preventivamente illustrati dal conduttore che annuncia la notizia della drammatica morte del leader politico”

“Le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono, nel loro complesso, pur tenuto conto della fascia oraria di trasmissione, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione” (Delibera n. 221/12/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 222/12/CSP - Delibera n. 223/12/CSP - Delibera n. 249/12/CSP – Delibera n. 279/12/CSP
Delibera n. 280/12/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di servizio giornalistico recante scene particolarmente drammatiche in cui è coinvolto un minorenne allontanato dal nucleo familiare per mezzo della forza pubblica – avviso non formalizzato – violazione dei paragrafi 1, 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Il servizio, accompagnato dal commento della giornalista, riguarda un caso particolarmente drammatico ritraente le modalità di esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’allontanamento di un minore dal nucleo familiare materno per mezzo della forza pubblica”

“Il fatto cui si riferiscono le sequenze oggetto di contestazione risulta connotato dall’eccezionalità dell’evento e dall’interesse sociale alla notizia, trattandosi dell’esecuzione di una misura giudiziaria nei confronti di un minore con modalità quantomeno non usuali”

“E’ pertinente nella contestazione il richiamo al paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori in quanto la norma in parola non è esclusivamente applicabile ai casi in cui vi sia una presenza fisica del minore nello studio televisivo in cui si realizza il programma (come sostiene l’emittente), ma è applicabile a tutti i casi di partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, partecipazione che può, a titolo di esempio, realizzarsi tramite interviste condotte all’esterno dello studio o finanche, come nel caso di specie, attraverso immagini ritraenti persone di minore età; tuttavia, lo stesso Codice al paragrafo 2.3, prevede la possibilità di una deroga per le trasmissioni di informazione “per casi di straordinario valore sociale o informativo” in cui “si renda effettivamente necessaria” la diffusione di notizie o immagini che altrimenti il Codice Media e Minori non consentirebbe, a condizione che ne sia dato preventivo avviso”

“La notizia, pur se trasmessa in assenza di idoneo avviso formalizzato, è stata mandata in onda nel corso di un servizio giornalistico, con l’adozione di cautele (messa in onda nella mezz’ora finale della c.d. fascia protetta, qualificazione preventiva del filmato come “video choc”, adozione di sistemi di oscuramento atti ad impedire l’identificazione del minore, non distinguibilità della voce del minore, totale assenza di riferimenti verbali al luogo di consumazione dell’evento, impiego di tecniche di montaggio che escludono la riconoscibilità dei luoghi) atte a contemperare le esigenze di rispetto della persona del minore coinvolto nel caso di cronaca e di protezione dei minori

spettatori dalla visione di immagini particolarmente crude e brutali con il generale diritto all'informazione su eventi di cronaca particolarmente rilevanti" (Delibera n. 65/13/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 80/13/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di servizio giornalistico recante scene particolarmente drammatiche – avviso non formalizzato – violazione art. 34 comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“La tematica trattata nel corso del programma riguarda l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio doloso e occultamento di cadavere di un minore, tenutasi nello stesso giorno di messa in onda; le accortezze adottate dall’emittente, che ha mandato in onda solo alcuni frammenti dei filmati in suo possesso funzionali alla comprensione della tematica trattata e non ha trasmesso alcuna immagine ritraente il minore, non soffermandosi morbosamente su descrizioni minuziose dei fatti, sono risultate idonee ad attenuare la tonalità emotiva dei contenuti e pertanto le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione”

“Per quanto riguarda la parte del programma dedicata all’attentato terroristico (...), occorre tener conto delle cautele adottate dall’emittente che, contestualmente alla messa in onda del contributo audio, ha trasmesso immagini non ritraenti scene inerenti all’attentato, nonché del valore informativo del contributo audio inedito e commentato dallo stesso autore a pochi giorni dalla strage terroristica; pur in assenza di avviso formalizzato ai sensi del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, il conduttore, definendo il video “scioccante”, ha comunque rivelato le problematicità del servizio e preavvisato i telespettatori circa le criticità del contributo audio, consentendo agli adulti di esercitare la funzione educativa e di sostegno nei confronti dei minori in ascolto”

“Il legislatore ha ritenuto “prevalente” l’interesse della persona minorenni nel solo caso in cui la trasmissione del programma radiotelevisivo esponga i beni specificamente protetti (sviluppo psichico o morale dei minori, appunto) al rischio concreto di nocimento, restando, in ogni altro caso, pienamente garantita la libertà dell’informazione radiotelevisiva (salva, ovviamente, l’eventuale operatività di limiti diversi) (Cass. civ. Sez I, 25-08-2005, n. 17284)”

“La tutela dei minori rappresenta valore assolutamente prevalente rispetto ad altri interessi, quale quello dell’informazione, che, sebbene garantiti, devono sempre recedere a fronte dell’interesse volto alla salvaguardia dell’integrità psicologica dei predetti soggetti (Cons. Stato Sez. III, 02-03-2011, n. 1276)” (Delibera n. 93/16/CSP)

A.a.2. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio di cronaca nera riguardante commissione di reato ad opera di ragazzo con disturbi psichici – avviso non formalizzato – violazione art. 34 comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante, si osserva che le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione”

“Le frasi pronunciate (...) seppur esplicite, non mostrano attenzione morbosa a particolari crudi e gratuiti tali da ledere lo sviluppo dei minori telespettatori, tenuto conto sia dell’orario di messa in onda, sia delle finalità del servizio giornalistico volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema al fine di prevenire episodi di tale tipo, sia del fatto che il contenuto del filmato, seppure in mancanza di avviso formalizzato, era stato preventivamente illustrato dal giornalista (...), sia dell’assenza di immagini raccapriccianti di sesso o di violenza” (Delibera n. 237/12/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale recante intervista a minorenne coinvolto in drammatico fatto di cronaca – assenza di avvisi – violazione art. 34 comma 2, e del paragrafo 1.2 lett. a) e c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Il servizio è caratterizzato dalla presenza di un’intervista a un ragazzo minorenne salvatosi miracolosamente dal nubifragio, nel quale, tuttavia, ha perso la madre trascinata via dalla furia dell’acqua. (...) Le domande incautamente poste dal giornalista hanno suscitato nel minore angoscia e reazioni di pianto, portandolo addirittura a rivivere i drammatici attimi precedenti all’improvvisa scomparsa della madre”

“La normativa e la giurisprudenza in materia prescrivono che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive debba avvenire sempre con il massimo rispetto della loro persona e della loro dignità personale, prevedono una particolare tutela nei riguardi dei minori in difficoltà, coinvolti in fatti di cronaca, considerano il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e impegnano il giornalista a valutare, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso. In questo caso, oltre a non giovare all’interesse del minore l’intervista, per le caratteristiche presentate, è lesiva dei suoi diritti e nociva del suo sviluppo psicofisico”

“Non è giustificabile in alcun modo il comportamento dell’emittente che ha arrecato nocimento alla dignità, all’immagine, alla privacy e all’integrità psicofisica del minore, ripreso e intervistato in una situazione di grave crisi”

“Non vale ad escludere un pregiudizio nei confronti del minore la circostanza che l’intervista sia avvenuta in presenza del padre, rimanendo comunque all’emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei minori, anche in presenza di una eventuale manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto (cfr. Carta di Treviso, richiamata dall’art. 7 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica “il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio

psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori)"

"Le caratteristiche presentate dal servizio consentono l'identificazione del minore, tenuto conto sia dell'ottima qualità delle immagini, sia della constatazione che le riprese, che non presentano alcuna forma di schermatura elettronica del soggetto videoregistrato, mostrano inquadrature chiare e ravvicinate del minore e in ogni caso l'adozione di accorgimenti tecnici e l'occultamento di ogni elemento idoneo a consentire l'identificazione dello stesso non sarebbero comunque stati sufficienti a tutelare il minore"

"E' pertinente il richiamo al paragrafo 1.2 lett. c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impegna le Imprese televisive, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, "a non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato". E' infatti chiaro che la norma in questione, non potendo prevedere e elencare tutti i casi riconducibili alle "situazioni di grave crisi", fornisce a titolo esemplificativo solo alcuni esempi ("per esempio"), ovviamente non esaustivi, per i quali è applicabile la disposizione e nel caso in esame il minore intervistato non può non considerarsi in una situazione di grave crisi"

"Il contenuto non è stato adeguatamente preannunciato dal conduttore e comunque la presenza di un avviso formalizzato, nel caso specifico, non avrebbe (...) giustificato l'intervista e la messa in onda della stessa in violazione delle norme poste a tutela dei minori"

"La diffusione delle immagini e delle informazioni riguardanti il minore intervistato non è giustificata dal perseguimento di un interesse oggettivo del minore e non ha effettivamente giovato all'interesse dello stesso"

"Come ribadito dalla sentenza 15/09/2008 n. 8323 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, "l'assoluta preminenza del valore del rispetto della "persona umana" – valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento – esclude in radice la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l'utilità degli altri. Ed ancora, l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude – parimenti – che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un'informazione completa. Nella scala dei valori, infatti – anche quelli giuridici – i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai "graduati", e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità"

"E' pertinente il richiamo al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori che vieta la trasmissione di "immagini di minori autori, testimoni o vittime di reato e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato considerato che ai sensi dell'art. 7 del Codice di deontologia (richiamato nello stesso paragrafo 1.2 lett. a) del Codice citato) "la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati"

"Il fatto che l'Ordine dei giornalisti del Lazio abbia deciso di archiviare la pratica, non rileva nel caso di specie in quanto lo stesso procede con proprie valutazioni autonome e per i suoi specifici e distinti profili di competenza (...) che, peraltro, non coincidono con quelli posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (Delibera n. 230/12/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di servizio giornalistico recante scene altamente drammatiche in cui è coinvolto un minorenne allontanato dal nucleo familiare per mezzo della forza pubblica – assenza di avvisi – violazione art. 34 commi 2 e 6, e del paragrafo 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Nell’ambito del programma viene più volte mandato in onda il filmato, particolarmente drammatico, ritraente le modalità di esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’allontanamento di un minore dal nucleo familiare materno per mezzo della forza pubblica”. Il filmato mostra in primo piano il minore che piange, chiede disperatamente aiuto (la voce del minore è udibile in più occasioni, così come sono udibili le urla dei parenti) e tenta di divincolarsi dalla stretta di diversi adulti”

“Il giornalista avrebbe dovuto responsabilmente considerare il danno che la diffusione, in fascia oraria di prime time, di immagini di tale alta drammaticità può provocare agli utenti di minore età, che possono identificarsi nel coetaneo prelevato a forza dalla scuola che frequenta; danno in generale estensibile a tutti i minori che assistono al programma e, in particolare, a quei minori che si trovino a vivere analoghe situazioni familiari e cioè situazioni di separazione conflittuale dei propri genitori”

“La notizia di cui al filmato, peraltro trasmessa in assenza di idoneo avviso formalizzato (avviso che, nei casi contestati, non avrebbe, in ogni modo, giustificato la messa in onda del filmato in violazione delle norme poste a tutela dei minori), ben poteva essere data con modalità tali da rispettare la persona del minore coinvolto nel caso di cronaca e preservare i minori spettatori dalla visione di immagini particolarmente crude e brutali”

“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere “informativo” non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi; il legislatore ha infatti inteso bilanciare i due interessi costituzionali in gioco (tutela dei minori e esercizio della libertà di informazione) accordando comunque la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori”

“Il fatto che (...) il Garante per la protezione dei dati personali si sia limitato all’emissione di un richiamo che sollecitava attenzione alla tutela della riservatezza del minore, al quale non è seguito alcun altro provvedimento, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, né costituisce elemento che provi la conformità alla disciplina dell’attività radiotelevisiva dei fatti contestati, tenuto conto che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l’idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori e che tale valutazione spetta in ultima analisi all’Autorità che è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste” (Delibera n. 54/13/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio recante scene particolarmente drammatiche in cui è coinvolto un minorenne allontanato dal nucleo familiare per mezzo della forza pubblica – avviso non formalizzato – violazione art. 34 commi 2 e 6, e del paragrafo 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Il servizio, accompagnato dal commento della giornalista, riguarda un caso particolarmente drammatico ritraente le modalità di esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’allontanamento di un minore dal nucleo familiare materno per mezzo della forza pubblica”

“Il fatto cui si riferiscono le sequenze oggetto di contestazione risulta connotato dall’eccezionalità dell’evento e dall’interesse sociale alla notizia, trattandosi dell’esecuzione di una misura giudiziaria nei confronti di un minore con modalità quantomeno non usuali”

“Il servizio, di breve durata, caratterizzato dalla bassa qualità delle immagini, non reca alcun riferimento a dati o vicende della vita del minore estranei ai fatti costituenti oggetto di notizia, tali da consentirne anche indirettamente l’identificazione”

“L’intervento in sede di montaggio ha comportato una serie evidente di tagli, tali da escludere l’immediata riconoscibilità dei luoghi e stemperare l’impatto emotivo del filmato in versione integrale (...)

“La notizia, pur se trasmessa in assenza di idoneo avviso formalizzato, è stata mandata in onda nel corso di un telegiornale, con l’adozione di cautele (la messa in onda del filmato è preannunciata come “video choc”, e vengono adottati sistemi di oscuramento del volto del minore) atte a contemperare le esigenze di rispetto della persona del minore coinvolto nel caso di cronaca e di protezione dei minori spettatori dalla visione di immagini particolarmente crude e brutali con il generale diritto all’informazione su eventi di cronaca particolarmente rilevanti” (Delibera n. 64/13/CSP)

A.b. – FILM – FICTION – SPETTACOLI VARI

A.b.1. – fascia oraria 16:00 19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di film per la tv contenente scene violente – assenza di avviso e simbolo visivo – Violazione del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Il film contiene ripetute scene impressionanti e di violenza (...) crudamente realistiche di particolare impatto emotivo assolutamente ingiustificate tenuto peraltro conto del mancato utilizzo di sistemi iconografici di segnaletica e dell’orario di messa in onda in piena fascia oraria protetta”

“La trasmissione del programma è avvenuta in chiaro e non è equiparabile a quelle trasmissioni ad accesso condizionato caratterizzate da sistemi tecnici in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio è protetta da preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore e che offrono la possibilità di adottare misure tecnologiche idonee ad escludere l’accesso dei minori a determinati programmi previamente classificati” (Delibera n. 229/12/CSP)

A.b.2. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di serie televisiva con contenuti di estrema tensione e scene di violenza – simbolo presente: bollino rosso – violazione art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“La serie tratta tematiche particolarmente sensibili quali le relazioni sentimentali e sessuali, la droga, i problemi alimentari, il rapporto genitori-figli, l’omosessualità, il bullismo, il razzismo e pur rilevando le criticità intrinseche alle tematiche trattate, si osserva che le scene appaiono, nel complesso, giustificate dal plot narrativo e che le modalità di rappresentazione delle stesse risultano scevre di attenzione morbosa a particolari crudi e gratuiti”

“Gli specifici accorgimenti adottati dall’emittente (...) appaiono compatibili con i contenuti esaminati e misure sufficienti a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto che ad un’analisi complessiva, le scene contestate appaiono comunque funzionali all’intreccio narrativo e che i valori positivi emergenti risultano idonei a controbilanciare i valori negativi rilevati” (Delibera 26/13/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con scene di violenza – simbolo presente: bollino rosso intermittente – violazione art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 – Insussistenza.

“Gli specifici accorgimenti adottati dall’emittente, tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda del programma, c.d. “televisione per tutti” al di fuori della c.d. “fascia oraria protetta” sia del sistema iconografico adottato (bollino rosso intermittente all’inizio del programma e al rientro da ciascuna interruzione pubblicitaria), sia del target del canale (tematico, rivolto prevalentemente ad un pubblico adulto femminile), appaiono idonei alla luce dei contenuti analizzati (Delibera n. 228/12/CSP)

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 75/14/CSP

“Il sistema di parental control così come previsto dagli attuali standard tecnici, appare compatibile con quanto previsto dalla normativa posta a tutela dei minori. In particolare, l’art. 34 comma 2 del d.lgs. n. 177/05 vieta la messa in onda di programmi nocivi ad un pubblico di minori, a meno che la scelta dell’ora di messa in onda tra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. La norma inoltre prevede che qualora tali programmi televisivi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Le specifiche tecniche dei ricevitori terrestri (...) appaiono conformi con le disposizioni di cui alla delibera 220/11/CSP recante “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. Allo stato attuale, i ricevitori in vendita sul mercato italiano, identificabili dai bollini DGTVi, prevedono alla prima installazione l’impostazione del codice PIN in base al quale è possibile filtrare e oscurare quei contenuti considerati dallo stesso utente potenzialmente nocivi. Nel caso di specie, l’emittente ha adottato accorgimenti tecnici volti ad escludere che i minori, eventualmente in ascolto, abbiano assistito al programma in questione. Infatti, contemporaneamente alla messa in onda del programma, ha trasmesso un segnale di criptaggio che, nei decoder preventivamente settati, ne ha oscurato la visione. Inoltre, l’emittente ha provveduto a identificare con un bollino rosso fisso il programma per tutta la sua durata, che è stato preceduto da avviso volto ad evidenziarne le criticità per un pubblico di minori. Tali accorgimenti tecnici appaiono compatibili

con le disposizioni di cui all'art. 34, comma 2 del d.lgs. n. 177/05 e, in particolare, idonei ad escludere che i minori abbiano visto o ascoltato normalmente tale programma”

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di film con contenuti di estrema tensione e scene di violenza – simbolo presente: bollino giallo intermittente – violazione Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2 lett. b) e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“L’episodio contiene scene di violenza, tra le quali quella inserita proprio ad inizio, che ritrae un cadavere di una donna, appesa al soffitto con filo spinato, che mostra ferite aperte con sangue (una goccia di sangue cade sulla guancia della persona che entra nella stanza e che scopre il cadavere appeso)”

“L’episodio presenta un alto livello di verosimiglianza, contenuti di estrema tensione e la scena inserita a inizio film, e quindi non preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità, è crudamente realistica e particolarmente impressionante”

“Alla luce delle risultanze istruttorie, si rileva che il sistema di segnaletica adottato - bollino giallo intermittente che appare per pochi secondi all’inizio dell’episodio e dopo ogni interruzione pubblicitaria - non appare compatibile con i contenuti monitorati che avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto e non adatto agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell’orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro)” (Delibera n. 69/14/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 70/14/CSP

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 140/14/CSP

“Secondo quanto stabilito dalla Motion Picture Association of America (MPAA), il film non è associato al rating G (General Audience: film per tutte le età), ma è associato al rating R (Restricted: sotto i 17 anni richiede accompagnamento del genitore o di un adulto) “per il forte contenuto sessuale, nudità, uso di droga, violenza e linguaggio pervasivo”

“Pur tenendo conto che i valori negativi veicolati possano risultare nel finale del film controbilanciati da valori positivi, i contenuti monitorati, che mostrano un alto livello di verosimiglianza, avrebbero richiesto – per il potenziale eccitativo evocato e per la crudezza di quanto rappresentato – un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo che il programma era prevalentemente destinato ad un pubblico adulto”

“Il basso indice di share del programma e la presenza di programmazione adatta a una fruizione di telespettatori minori o ad una fruizione familiare congiunta sulle altre reti (della medesima Società), non rappresentano elementi esimenti dalla messa in onda di contenuti in violazione delle norme”

2.5.3 Trasmissioni nocive per i minori (2)

B - SESSO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120) – *“Le trasmissioni delle emittenti televisive (...) non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, (...) devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”*

Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012) – *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e minori”*

Paragrafo 3.1 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi”*

B.a. – FILM – FICTION – SPETTACOLI VARI

B.a.1. – fascia oraria 16:00 19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia “protetta” di film recante scene di sesso – assenza di simbolo visivo – violazione dell’art. 34 commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 3.1 – Sussiste.

“La pellicola presenta contenuti a carattere sessuale che, seppur non ritenuti di natura pornografica o osceni, risultano non idonei alla visione da parte di un pubblico minorile, quali la scena – assolutamente non giustificata alla luce dell’orario di messa in onda (ore 17:18), in piena fascia oraria protetta – nella quale, anche tramite inquadrature ravvicinate, si assiste ad un rapporto sessuale esplicito nell’ambito del quale sono peraltro visibili le parti intime femminili”

“Il registro ironico (...) non risulta assolutamente idoneo a stemperare le criticità della scena descritta, caratterizzata da un alto livello di verosimiglianza”

“La trasmissione di programmi in violazione delle leggi non può essere giustificata dalla tematicità o dal basso indice di ascolto del canale (...) elementi che comunque non escludono – anche alla luce della mancata adozione di segnaletica – che minorenni abbiano potuto assistere al film mandato in onda in chiaro e in fascia oraria protetta”

“Il fatto che l’emittente, dopo un esame effettuato con propri criteri, abbia valutato che il film non avesse alcuna caratteristica che ne sconsigliasse la collocazione nella fascia protetta, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme a tutela dei minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato di Applicazione del Codice media e minori” (Delibera n. 5/12/CSP)

in tal senso anche:

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia “protetta” e di “televisione per tutti” di film recante scene allusive a tematiche sessuali e atti di violenza – assenza di avviso preventivo e simbolo visivo – violazione dell’art. 34 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Anche se il film ha inizio in fascia oraria protetta, la maggior parte del film è stato trasmesso in fascia oraria c.d. di televisione per tutti ed anche le scene ritenute più critiche sono state mandate in onda in quest’ultima fascia oraria; i contenuti di tali scene appaiono compatibili con i relativi orari di messa in onda al di fuori della fascia oraria c.d. protetta, tenuto altresì conto che le stesse appaiono giustificate dal contesto diegetico e che non contengono rappresentazioni gratuite di sesso e di violenza caratterizzate da particolare e morbosa attenzione ai particolari”

“Il cartello e la sigla di presentazione del ciclo di film che avvertono circa la natura colta ed autoriale delle opere non possono certo sostituire la segnaletica e il sistema iconografico previsti specificamente dalla normativa vigente volti ad avvisare il telespettatore circa l’adeguatezza del film alla visione da parte di un pubblico di minori”

“Il fatto che l’episodio contestato sia stato trasmesso (...) su un canale tematico e “di nicchia” dedicato in prevalenza al cinema ed alla fiction d’autore, (...) e che allo stato si possa rilevare un’ampia offerta di canali destinati ai minori non esclude in sé che i minori possano assistere in linea teorica al programma mandato in onda”

“Per “pubblico di riferimento” o meglio che possa aver assistito al film, non può intendersi solo e esclusivamente quello costituito dagli appassionati cinefili, ma anche da minori che in quella fascia oraria ben potevano far parte di detto pubblico”

“Non rileva ai fini del presente procedimento il riferimento ad (altra) delibera dell’Autorità che si riferisce a fattispecie diversa dal caso in esame” (Delibera n. 6/12/CSP)

B.a.2. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di serie tv con scene di sesso – simbolo presente: bollino rosso – violazione art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 – Sussiste.

“I contenuti monitorati, (pur se) preceduti da avvertenza scritta e accompagnati da simbolo visivo rosso, risultano nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda, sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro)”

“L’interruzione spontanea della serie televisiva da parte dell’emittente comunque non giustifica la messa in onda di un programma in violazione delle norme poste a tutela dei minori e il ravvedimento non costituisce esimente della violazione quale consumata nelle date di programmazione dei contenuti contestati” (Delibera n. 147/13/CSP)

B.a.3. – fascia oraria 22:30 07:00 (notturna)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di programma di intrattenimento recante scene a carattere erotico-sessuale – assenza di segnalazione acustica e di simbolo visivo – violazione dell’art. 34 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Il segnale visivo di colore rosso posto dall’emittente sotto la scritta che identifica il programma, risultando parte integrante del logo della trasmissione non risulta idoneo ad identificare quest’ultima come potenzialmente lesiva dello sviluppo dei minori”

“Sebbene l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 non richiede che il simbolo visivo debba possedere caratteristiche specifiche, il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori all’articolo 2.2. lettera b) prescrive che il sistema adottato dalle emittenti per segnalare l’inadeguatezza della visione dei programmi da parte del pubblico dei minori sia di chiara evidenza visiva” (Delibera n.190/12/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 191/12/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di programma di intrattenimento recante scene a carattere erotico-sessuale – assenza di segnalazione acustica e di simbolo visivo – violazione dell’art. 34 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“La disposizione di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede che le trasmissioni che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni devono essere identificate tramite un’avvertenza acustica o visiva, indipendentemente dall’orario in cui vengono trasmesse e, di conseguenza, anche nella fascia oraria notturna”

“La schermatura utilizzata dall’emittente nelle scene a maggior contenuto erotico per evitare l’esplicita esposizione di parti intime non fa venir meno la potenzialità nociva delle immagini rappresentate ma serve unicamente ad escludere che le stesse siano classificate come pornografiche” (Delibera n. 192/12/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 153/13/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di film a contenuto artistico recante scene a carattere erotico-sessuale – assenza di segnalazione acustica e di simbolo visivo – violazione dell’art. 34 comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“L’articolo 34, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, vieta la diffusione sui servizi di media di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e di film vietati ai minori di 14 anni, prevedendo in via derogatoria la possibilità che gli stessi siano trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; l’ultimo periodo della previsione stabilisce l’obbligo, nel caso di trasmissione televisiva, di accompagnare tale trasmissione con un’avvertenza acustica precedente l’inizio e con la «presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile» durante tutto il corso della trasmissione, «qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a

pagamento». Poiché in base alla lettera della norma l'obbligo di avvertenza acustica e di simbolo visivo si applica sia alle trasmissioni in chiaro che a quelle a pagamento, esso deve ritenersi costituire condizione ulteriore rispetto a quelle poste dalla disposizione per beneficiare della deroga, ossia la previsione di accorgimenti tecnici di prevenzione della visione e dell'ascolto da parte dei minori, per le trasmissioni a pagamento, e la programmazione esclusivamente in orario compreso tra le 23 e le 7 per le trasmissioni in chiaro. Conseguentemente, la trasmissione di un programma che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori o di un film vietato ai minori di 14 anni dovrà sempre essere preceduta dall'avvertenza acustica e identificata dalla presenza di un simbolo visivo per tutta la sua durata, sia che venga effettuata in chiaro in orario compreso tra le 23 e le 7, sia che venga effettuata a pagamento in qualsiasi fascia oraria purché accompagnata da accorgimenti tecnici che prevengano la fruizione da parte dei telespettatori minori”

“I riferimenti alla pittura classica ed i rinvii ad opere letterarie e dipinti di artisti illustri in cui sono inserite le immagini di nudità dei protagonisti e l'inserimento in un contesto di valore artistico che ne giustifica la presenza, non possono risultare elementi sufficienti a rimuovere i potenziali effetti nocivi per lo sviluppo fisico o morale dei minori delle scene recanti nudità con esplicita visione di organi genitali maschili e femminili e della rappresentazione del rapporto sessuale in varie forme di consumazione, unita ad un linguaggio forte ed a tratti volgare cui si fa ricorso nel film, recante altresì espliciti riferimenti ad atti sessuali subiti da una minorenni alla sua prima esperienza intima con un anziano prozio, particolarmente inidonea, per i contenuti veicolati, alla visione da parte del pubblico minorenni”

“La circostanza che il contenuto della pellicola (...) non risulti vietato ai minori di anni 14 poiché mai sottoposto alla revisione delle competenti Commissioni cinematografiche del Ministero dei beni e delle attività culturali non può essere elemento sufficiente ad attestarne l'idoneità alla visione del pubblico minore, che deve essere analizzata tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori” (Delibera n. 22/14/CSP)

B.b. – PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO

B.b.1. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento recante scene a carattere sessuale – assenza di segnalazione e avvertenza acustica – violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Si rileva la scarsa potenzialità pregiudizievole del programma oggetto di contestazione, in quanto: a) pur riguardante immagini connesse con la sfera della sessualità, si può escludere che il programma esaminato contenga scene pornografiche o di contenuto osceno suscettibili di suscitare nello spettatore una gratificazione di natura sessuale; b) la puntata analizzata risulta complessivamente non caratterizzata da tratti di morbosità e non appare qualificabile come potenzialmente idonea a nuocere allo sviluppo dei minori, tenuto conto degli interventi delle persone in studio (alcuni dei quali esperti della materia), delle modalità di conduzione delle interviste e di montaggio dei servizi, volti a stemperare le criticità anche correlate alla delicatezza dell'argomento trattato, e della fascia oraria di messa in onda al di fuori della c.d. fascia oraria protetta”

“La valutazione dell’idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori spetta all’Autorità che, per i propri profili di competenza, è tenuta a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e, in caso di inosservanza, a irrogare le sanzioni previste”

“Con riferimento alla valutazione dell’Autorità circa la sussistenza del requisito del concreto pericolo di nocimento ai danni dei telespettatori minori, si precisa che la fase propedeutica all’accertamento e alla qualificazione giuridica dei fatti che sfocia nell’atto di contestazione che dà origine al procedimento sanzionatorio (...) è stata demandata dall’Autorità a propri organi interni muniti delle necessarie competenze tecniche, in grado, quindi, di ben interpretare i fatti, di procedere alla qualificazione giuridica delle fattispecie e di dare avvio ai soli procedimenti muniti di sufficienti elementi dai quali desumere la violazione delle disposizioni di settore (TAR Lazio Sez. III ter, sentenza n. 09233/2006) (Delibera n. 76/14/CSP)

B.b.2. – fascia oraria 22:30 07:00 (notturna)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di programma di intrattenimento recante scene a carattere erotico – assenza di avvertenza acustica – violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Il programma consta di una serie di filmati di vario genere quali esibizioni (...) ad opera di diverse ragazze inquadrature in atteggiamenti e pose che richiamano l’attività sessuale (...) di contenuto suscettibile di nuocere allo sviluppo mentale o morale delle persone di minore età”

“Il programma non è mai preceduto da avvertenza acustica ed è identificato solo all’inizio e per pochi secondi mediante un simbolo visivo, nella fattispecie un bollino rosso” (Delibera n. 1/14/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di programma di intrattenimento recante scene a carattere erotico – presenza di simbolo visivo - assenza di avvertenza acustica – violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“I temi di carattere erotico trattati dalla conduttrice nel corso del programma e le scene in esso contenute, recanti esibizione del corpo femminile parzialmente nudo, nonché pose e gesti che richiamano l’attività sessuale, pur non configurando ipotesi di pornografia, appaiono inidonei, per i contenuti veicolati, alla visione da parte del pubblico minorenni, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per lo stesso”

“Il programma, sebbene andato in onda in fascia oraria notturna e contrassegnato per tutta la durata da un simbolo visivo in sovrapposizione che avvisa il telespettatore della sua destinazione ad un pubblico adulto, non è preceduto da un’avvertenza acustica atta a segnalarne la potenziale nocività allo sviluppo dei minori, né risultano adottati dall’emittente altri accorgimenti tecnici idonei ad escludere la visione dello stesso da parte del pubblico dei minori” (Delibera n. 77/15/CSP)

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 114/15/CSP

“L’articolo 34, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, vieta la diffusione sui servizi di media di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e di film vietati ai minori di 14 anni, prevedendo in via derogatoria la possibilità che gli stessi siano

trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; l'ultimo periodo della previsione stabilisce l'obbligo, nel caso di trasmissione televisiva, di accompagnare tale trasmissione con un'avvertenza acustica precedente l'inizio e con la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione, «qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento». Poiché in base alla lettera della norma l'obbligo di avvertenza acustica e di simbolo visivo si applica sia alle trasmissioni in chiaro che a quelle a pagamento, esso deve ritenersi costituire condizione ulteriore rispetto a quelle poste dalla disposizione per beneficiare della deroga, ossia la previsione di accorgimenti tecnici di prevenzione della visione e dell'ascolto da parte dei minori, per le trasmissioni a pagamento, e la programmazione esclusivamente in orario compreso tra le 23 e le 7 per le trasmissioni in chiaro. Conseguentemente, la trasmissione di un programma che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori o di un film vietato ai minori di 14 anni dovrà sempre essere preceduta dall'avvertenza acustica e identificata dalla presenza di un simbolo visivo per tutta la sua durata, sia che venga effettuata in chiaro in orario compreso tra le 23 e le 7, sia che venga effettuata a pagamento in qualsiasi fascia oraria purché accompagnata da accorgimenti tecnici che prevengano la fruizione da parte dei telespettatori minori”

“La generica affermazione secondo la quale la piattaforma digitale terrestre è dotata di un sistema di parental control che risiede negli apparecchi televisivi con la funzione di impedire ai minori l'accesso ai programmi inadatti agli stessi non costituisce di per sé elemento che provi che l'emittente abbia effettivamente utilizzato accorgimenti tecnici volti ad escludere che i minori, eventualmente in ascolto, abbiano assistito al programma in questione”

“Il “forte suono di fondo” - peraltro non riscontrato nelle registrazioni in atti - non risulta conforme al disposto normativo che, sebbene senza particolari specifiche, richiede che il programma venga preceduto da una avvertenza acustica e non da una qualunque segnalazione acustico/musicale, inidonea al conseguimento dello scopo cui è finalizzata la norma consistente non tanto nell'attrarre l'attenzione del telespettatore verso lo schermo quanto nel fornire a quest'ultimo un chiaro avvertimento in merito alla potenziale nocività del programma allo sviluppo dei minori”

“Il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione avvenuto, nel caso di specie, contestualmente alla contestazione dell'infrazione; peraltro, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine per la tempestività della contestazione è stabilito dal Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS, per il quale l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare”

2.5.4 Trasmissioni nocive per i minori

C – TURPILOQUIO - SCURRILITÀ

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120) – “Le trasmissioni delle emittenti televisive (...) non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano

trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, (...) devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”

Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012) – *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e minori”*

Paragrafo 2.2 Codice TV e minori – (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) *“Le Imprese televisive si impegnano a: “a) dare esauriente e preventiva informazione – nell’attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione; b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata; c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione”*

Paragrafo 2.4 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga (dopo le 7:00 e) prima delle ore 22:30 siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le Imprese televisive si impegnano ad adottare”*

Paragrafo 2.5 Codice TV e Minori - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) *“Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare le trasmissioni (...) b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità”*

C.a. – FILM – FICTION – SPETTACOLI VARI

C.a.1. – fascia oraria 16:00 19:00 (c.d.”protetta” o a “protezione specifica”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di video musicale recante linguaggio volgare – assenza di segnaletica – violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 2.5, lettera b), in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Nel filmato esaminato non si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità e lo stesso non risulta potenzialmente nocivo allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”

“Le espressioni “colorite” contenute nel doppiaggio della canzone, il cui video mandato in onda corrisponde comunque a quello originale, possono essere interpretate come rilevanti sotto il profilo del buongusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, tenuto altresì conto che il registro ironico e scherzoso che sostanzia l’intero filmato è idoneo a stemperarne le potenziali criticità e a impedire che lo stesso assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a se stessa” (Delibera n. 19/15/CSP)

C.b. – PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO

C.b.1. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento recante linguaggio scurrile – simbolo visivo: segnaletica gialla fissa – presenza di avviso di inadeguatezza al pubblico dei minori – violazione dei paragrafi 2.2 e 2.5 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“La puntata, che presenta un alto livello di verosimiglianza, si basa sulle avventure ambientate ai giorni nostri, perlopiù a sfondo sessuale, di un gruppo di ragazzi conviventi nello stesso appartamento che hanno rapporti promiscui, passano da un partner – più o meno occasionale – ad un altro, alternano rapporti sia etero che omosessuali anche a tre, si esprimono con linguaggio esplicito e scurrile saturo di continui riferimenti sessuali”

“La puntata esaminata, nel suo complesso, e quindi alla luce dei rapporti rilevabili tra le scene e gli elementi diegetici contestuali, veicola messaggi e modelli disvaloriali nei confronti dei quali, peraltro, non si palesa alcuna forma di stigmatizzazione”

“Le misure cautelative adottate dall’emittente (avviso e segnaletica gialla fissa e in taluni casi censure sonore e visive) appaiono non compatibili con i contenuti mandati in onda e non sufficienti a stemperare le evidenti criticità delle scene”

“I contenuti monitorati avrebbero richiesto un sistema di segnaletica volto ad evidenziare con grande e ripetuto rilievo la prevalente destinazione del programma ad un pubblico adulto e l’inadeguatezza dello stesso agli spettatori più piccoli, anche se assistiti da persone adulte, tenuto peraltro conto sia dell’orario di messa in onda (fascia oraria di televisione per tutti), sia delle modalità di accesso al programma (trasmissione in chiaro)” (Delibera n. 77/14/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 78/14/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento a carattere satirico recante linguaggio scurrile – assenza di segnaletica – violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e del paragrafo 2.2, lettera b), 2.4 e 2.5 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Il programma non può considerarsi nocivo per un pubblico di minori tenuto conto del contesto comico nell’ambito del quale si inseriscono gli scambi di battute”; gli interventi contestati contengono, in realtà, espressioni che possono essere interpretate come rilevanti sotto il profilo del buon gusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità”

“Il contesto comico contribuisce a stemperare le criticità prospettate e impedisce che il programma assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a se stessa escludendone il potenziale effetto nocivo” (Delibera 39/13/CSP)

in tal senso anche:

2.5.5 Trasmissioni nocive per i minori d – offesa al sentimento religioso - bestemmia

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 34, comma 2, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120) – “Le trasmissioni delle emittenti televisive (...) non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, (...) devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”

Paragrafo 2.5 Codice TV e Minori - (Nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:30) “Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possono nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare le trasmissioni (...) nelle quali (...) si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi”

D.a. – PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO

D.a.1. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di intrattenimento recante la pronuncia di una bestemmia – assenza di segnaletica – violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con il paragrafo 2.5 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori ed alle disposizioni di cui alla delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 – Sussiste.

“Il legislatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), nel vietare la trasmissione di “programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possono risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”; nel caso di specie emerge che la pronuncia di una bestemmia causata da una reazione d’istinto nell’ambito di un programma di largo ascolto, andato in onda nella mattinata di sabato e rivolto alla fruizione congiunta da parte di tutta la famiglia, è idoneo a suscitare negli spettatori minori, la legittimazione all’uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, oltre che offensiva del sentimento religioso, anche nociva degli interessi morali, e di corretto sviluppo psichico degli stessi”

“La potenziale nocività allo sviluppo dei minori dell’episodio contestato e l’offesa da quest’ultimo arrecata a un diritto fondamentale della persona sono confermati dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 lett. b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impongono alle imprese televisive di evitare le trasmissioni nelle quali si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi, nonché dall’atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento” di cui alla delibera n. 165/06/CSP che richiama le emittenti a rispettare i principi

fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi”

“La circostanza che si sia trattato di un episodio accidentale indipendente dalla volontà dell'emittente e fuori della possibilità di controllo da parte di quest'ultima non esclude la responsabilità dell'editore giacché grava sullo stesso l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (il corretto sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso) prescinde dall'intendimento dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità”

“Il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione avvenuto, nel caso di specie, contestualmente alla contestazione dell'infrazione; peraltro, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine per la tempestività della contestazione è stabilito dal citato Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, per il quale l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare”

“A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, adottato dall'Autorità con delibera n. 410/14/CONS, l'accertamento e la contestazione della presunta violazione vengono effettuate mediante unico provvedimento dal Direttore e l'atto con cui viene attuata la proposta dell'Ufficio competente si concreta nella nota di trasmissione, ad esito dell'attività preistruttoria svolta da quest'ultimo, dello schema di atto di accertamento e contestazione in cui sono dettagliate le motivazioni a supporto dell'avvio del procedimento sanzionatorio” (Delibera n. 113/15/CSP)

2.5.6 Minori in trasmissione

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012) – *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e minori”*

Paragrafo 1 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a: a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato (...); c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato; d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa”*

Paragrafo 2.3 Codice TV e minori - *“Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza (...) che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o*

morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”

Paragrafo 3.1 Codice TV e minori – “Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sulla programmazione”

A.a. – PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

A.a.1. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio su minore autore di reato – avviso preventivo del giornalista – violazione del paragrafo 1.2 lettera a) e 2.3 lettera a) e b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Il servizio ha chiare finalità di denuncia del fenomeno, allarmante e in continua crescita, rappresentato dall’“arruolamento” di minori nell’organizzazione ISIS, nell’ambito della quale sono costretti a compiere reati e crimini di particolare gravità; si rileva, pertanto, un rilevante interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di notizia”

“Nel servizio analizzato non si rileva né un’attenzione morbosa a particolari e dettagli, né una condensazione di stimoli idonea ad enfatizzare il potenziale eccitativo della scena; la notizia è esposta con sobrietà attraverso una esposizione obiettiva, sintetica e rispettosa degli spettatori in ascolto; i tagli e il lavoro di post-produzione cui è stato sottoposto il filmato rendono il messaggio poco intellegibile ai minori più piccoli anche perché, tenuto conto della brevità delle sequenze mandate in onda, appaiono stemperati i nessi logici causa-effetto che, in questo specifico caso, riducono la tonalità emotiva delle immagini”

“L’esigenza di mostrare, se pur per pochi secondi, l’espressione non verbale dell’omicida, connotata da apparente serenità e cinico distacco e in forte contrapposizione con la drammaticità dell’azione posta in essere, appare giustificata dalle finalità di denuncia del servizio che, nell’oggettivo interesse del minore coinvolto, mostra il grado di manipolazione e coercizione psicologica cui lo stesso è sottoposto dai suoi carnefici”

“Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia improntata a criteri di verità e di essenzialità e contenenza, sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e, comunque, nell’interesse oggettivo del minore: tali condizioni sembrano ricorrere nel caso di specie”

“Le modalità con le quali è stata fornita la notizia, di particolare interesse pubblico, appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione, considerato che in questo caso le accortezze adottate dall’emittente sono risultate idonee ad attenuarne la tonalità emotiva e che nella fascia oraria di trasmissione (c.d. televisione per tutti) - pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - si deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d’età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore”

“A seguito della entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, le disposizioni del Codice (di autoregolamentazione tv e minori), ivi comprese quelle di cui al paragrafo 1.2, lett. a), da originario impegno autodisciplinare, basato su una adesione volontaria, hanno acquisito carattere di doverosità collegato ad un vero e proprio obbligo di legge. Sono state pertanto munite di un

presidio sanzionatorio applicabile dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto norme poste a tutela dei minori”

“Appare infondata l’obiezione sollevata dall’emittente secondo la quale in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento alla sfera della loro riservatezza, l’esclusivo organo competente a vigilare e a irrogare le relative sanzioni sia il Garante per la protezione dei dati personali. Gli interventi in materia posti in essere dal citato Garante non dimostrano l’esclusiva competenza dello stesso, tenuto conto che la normativa vigente attribuisce rispettivamente al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifici profili di competenza e sanzionatori in materia di tutela dei minori” (Delibera n. 209/15/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di telegiornale contenente servizio con intervista a minori inerente il loro “affido” da parte dell’Autorità giudiziaria – assenza di avvisi – violazione del paragrafo 1 lettera d) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Insussistenza.

“Nel corso delle scene monitorate i minori non hanno partecipato ad alcun dibattito circa il loro affidamento o allontanamento da casa, ma si sono limitati a leggere un loro breve scritto e a fornire alcune dichiarazioni”

“Il servizio si focalizza principalmente sul lato umano e culturale della vicenda, l’intervista ai minori, comunque ripresi di spalle, appare rispettosa delle loro esigenze e dei loro diritti e il contesto della trasmissione testimonia la serenità delle argomentazioni utilizzate che peraltro appaiono sostanzialmente prive di riferimenti polemici con le decisioni di merito assunte dall’Autorità giudiziaria”

“La ricostruzione della vicenda è stata ricreata in separata sede mediante le tecniche di montaggio del servizio e, quindi, al di fuori della sfera di cognizione dei minori”

“Il servizio, oltre a rispondere a esigenze informative, evidenzia la necessità di porre particolare attenzione agli aspetti culturali laddove i minori risultino - come nel caso di specie - figli di persone profughe; a questo proposito il colloquio avviene con la partecipazione di una operatrice dell’associazione che segue la famiglia in questo difficile percorso” (Delibera n. 28/14/CSP)

2.5.7 Trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 35 bis Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) - “Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle commissioni parlamentari competenti anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”

Articolo 2 Codice Media e Sport - “Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati. Le parti si impegnano (...) a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone”

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria di “televisione per tutti” di programma di approfondimento sportivo recante espressioni offensive della dignità umana e della sensibilità dei minori – assenza di avvisi – violazione del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, del Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva (codice media e sport), in combinato disposto con l’art. 35 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“La notorietà di un evento calcistico non giustifica l’uso di frasi che offendono la dignità umana e la sensibilità dei telespettatori anche minori, ma anzi, richiede, con particolare attenzione, il rispetto dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti”

“La presunta diffusione del linguaggio utilizzato nella quotidianità non esime dal rispetto da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi dei principi volti a diffondere nelle rappresentazioni sportive un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane che esaltino i valori positivi dello sport e del calcio; in particolare, l’arco temporale in cui sono state pronunciate le frasi oggetto di contestazione, seppur breve, è sufficiente ad identificare i profili di violazione delle norme poste a tutela dei valori dello sport”

“Il programma trasmesso dall’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale integra la fattispecie di violazione delle norme che dispongono l’adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive”

“La responsabilità editoriale non è ascrivibile in capo a terzi soggetti, quali produttori e/o realizzatori e/o ideatori del programma, bensì ricade esclusivamente in capo all’emittente che ha trasmesso il programma in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (Delibera n. 224/11/CSP)

2.5.8 Comunicazioni commerciali audiovisive

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 36 bis, comma 1, lettera g) Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) – “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori”

Articolo 34, comma 6, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato e integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012) – “Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Media e minori”

Articolo 34, comma 7, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44) – “Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”

Articolo 1, comma 2 legge 30 marzo 2001, n. 125 – “Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume”.

Paragrafo 3.1 Codice TV e minori – *“Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare (...) sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi”*

Paragrafo 4.1 Codice TV e Minori – *“Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”*

Paragrafo 4.4 Codice TV e minori – (Nella fascia compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00) *“I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”*

A.a.1. – fascia oraria 16:00 19:00 (c.d. “protetta” o a “protezione specifica”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di messaggi promozionali di servizi di abbonamento a canali satellitari che trasmettono film pornografici – violazione dei paragrafi 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Sussiste.

“Nello specifico ambito delle comunicazioni commerciali audiovisive, il combinato disposto delle norme in materia di tutela dei minori deve essere interpretato nel senso della volontà del legislatore non solo di evitare che la categoria oggetto di tutela venga esposta a sollecitazioni di carattere commerciale che possano trarre vantaggio dalla naturale vulnerabilità e inesperienza della condizione di “minore”, ma anche di precludere alla stessa la visione di pubblicità che – tenuto conto dell’oggetto, dei contenuti, del tempo e/o delle modalità di trasmissione o di altri connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possa risultare concretamente idonea a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”; nel caso di specie, i contenuti della propaganda oggetto di contestazione, finalizzati alla diffusione di materiale pornografico la cui fruizione è da considerarsi come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori (cfr. articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), possono risultare idonei a turbare l’iter evolutivo naturale della sfera sessuale del minore e, pertanto, nuocere al suo sviluppo psichico o morale, tenuto conto, in particolare, della fascia oraria in cui i programmi sono andati in onda (c.d. “protetta”), nella quale si presume che il pubblico dei minori si trovi all’ascolto in assenza del supporto dell’adulto in grado di mediare contenuti di equivoca percezione e comprensione”

“Pur considerando la circostanza che l’accesso ai prodotti pubblicizzati è precluso ai minori, tuttavia i programmi oggetto di contestazione, intesi a promuovere servizi la cui fruizione è vietata ai minorenni esortando a sottoscrivere abbonamenti a canali che trasmettono film pornografici con chiari riferimenti verbali a contesti pertinenti la sfera sessuale, appaiono inidonei, per i contenuti veicolati, alla visione da parte dei minori, configurandosi come fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi”

“L’assenza di contenuti pornografici nelle trasmissioni oggetto di contestazione non ne esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, tenuto conto dell’effetto incoraggiante alla fruizione di materiale pornografico tra il pubblico giovanile,

sostenuto dal naturale desiderio di conoscenza, non accompagnato da un maturo spirito critico, che caratterizza i telespettatori minori”

“Nel settore delle comunicazioni commerciali audiovisive il legislatore ha correttamente “bilanciato” gli interessi connessi all’esercizio dell’attività di impresa con l’interesse del minore accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela di quest’ultimo laddove ha specificamente sancito, con particolare riguardo alla fascia oraria c.d. “protetta”, l’obbligo di non trasmettere pubblicità che possono ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possono costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi” (Delibera n. 102/13/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 262/12/CSP Delibera n. 263/12/CSP Delibera n. 77/13/CSP Delibera n. 96/13/CSP
Delibera n. 101/13/CSP Delibera n. 107/13/CSP Delibera n. 4/14/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento - violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 3.1, 4.4, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“Alle emittenti televisive è fatto divieto di irradiare programmi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento nella fascia oraria compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00” (Delibera n.258/12/CSP)

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 75/14/CONS

“Nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 è fatto obbligo di effettuare un controllo particolare sui promo e sulla pubblicità, di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi e di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento”

in tal senso anche:

Delibera 76/14/CONS - Delibera n. 77/14/CONS

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di comunicazioni commerciali audiovisive relative a servizi di intrattenimento a carattere erotico - violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 lett. b), in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“E’ posto un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto la propaganda di servizi audiotex recante scene pornografiche è da considerarsi illecita sia se mandata in onda nella fascia oraria diurna, sia qualora venga programmata nel corso della notte senza accorgimenti tecnici atti ad escluderne la visione al pubblico dei minori”

“Nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 è fatto obbligo di adottare specifiche misure a tutela dei minori e di effettuare un controllo particolare sui messaggi

pubblicitari, sulle promozioni e su ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva, di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi e di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento” (Delibera n. 21/14/CSP)

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 7/15/CSP

“La propaganda televisiva in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento mandata in onda, in quanto specificamente destinata alla promozione, e non all’offerta diretta, di servizi forniti a titolo oneroso, è riconducibile - nell’ambito della categoria delle comunicazioni commerciali audiovisive di cui agli artt. 2 e 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - alla categoria della "pubblicità televisiva", tipologia normativa specificamente contemplata dal Codice di autoregolamentazione tv e minori nelle previsioni a tutela dei minori”

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di programmi promozionali di servizi telefonici valore aggiunto a carattere di intrattenimento - violazione art. 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con il paragrafo 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione tv e minori - Sussiste.

“Tra le ore 16:00 e le ore 19:00 le emittenti devono evitare la trasmissione di pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento” (Delibera n. 7/13/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 83/15/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di spot pubblicitario – violazione dell’art. 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, in combinato disposto con il paragrafo 4.1) del Codice di autoregolamentazione tv e minori - Insussistenza.

“Lo spot si caratterizza per il tono ironico con cui viene affrontato il problema dell’inosservanza delle regole stradali e delle regole di prudenza nell’uso dei telefoni cellulari, mentre si cammina per strada”

“Lo spot, reclamizzante il telefonino di ultima generazione con varie funzionalità (...) risulta essere stato realizzato con linguaggio adatto al recepimento soprattutto dal pubblico di giovani adolescenti, in massima parte destinatari del prodotto”

“I contenuti non costituiscono fonte di potenziale pericolo fisico o morale per i minori, ma, al contrario, sono destinati ed utili proprio ad essi, grandi utenti di telefonia cellulare, per far loro ricordare la necessità del rispetto di elementari regole di prudenza a tutela della propria e dell’altrui incolumità” (Delibera n. 73/12/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 76/12/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di spot pubblicitario di bevande superalcoliche – violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafo 4.4, in combinato disposto con l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“(Il prodotto pubblicizzato) risulta considerato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/2001 bevanda superalcolica”

“Il divieto di messa in onda (di spot di bevanda superalcolica) vige per tutta la fascia protetta, a prescindere dal tipo di programma in cui è inserito”

“A nulla rilevano l’eventuale brevità dello spot e (la circostanza) che lo stesso sia mandato in onda una sola volta, le presunte scarse possibilità di visione del medesimo da parte di un pubblico di minori o l’asserita constatazione che i bambini non conoscono il significato della parola “grappa” (Delibera n. 11/12/CSP)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di telepromozione di bevande superalcoliche – violazione dell’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l’articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori – Sussiste.

“Le bevande pubblicizzate vengono presentate come liquori o digestivi e in più occasioni sono inquadrate bottiglie poste su mensole, alcune delle quali con etichette ben visibili e quindi immediatamente riconoscibili, sulle quali sono riportati termini quali “grappa” ecc.”

“Le circostanze che la telepromozione sia andata in onda dalle 18:43 alle 18:50 e quindi a ridosso del termine della fascia c.d. protetta e che la promozione delle bevande contestate sia quantitativamente marginale rispetto all’intera telepromozione non rilevano nel caso di specie in quanto la messa in onda di pubblicità in favore di bevande superalcoliche è comunque vietata nella fascia oraria protetta” (Delibera n. 14/12/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 169/15/CSP Delibera n. 170/15/CSP Delibera n. 173/15/CSP Delibera n. 13/16/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria “protetta” di spot di bevande alcoliche – violazione dell’art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l’articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori – Sussiste.

“La circostanza che sia trattato di un errore verificatosi a seguito della scarsa padronanza della lingua del tirocinante addetto alla messa in onda che, disattendendo la normativa in materia di pubblicità, ha comunque messo in onda gli spot del vino al fine di incrementare gli utili (per poi devolverli all’Associazione senza fine di lucro ...) non esclude la responsabilità della concessionaria giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente”

“Il caso in esame non risulta rivestire gli estremi dell’errore scusabile, in quanto la negligenza dimostrata nell’affidare a personale privo della necessaria esperienza il compito di selezionare i messaggi pubblicitari, anche in fascia protetta, confligge in misura evidente con la prescrizione del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impegna in via autodisciplinare e deontologico, prima che giuridico, le emittenti a controllare i contenuti della pubblicità e a prestare particolare attenzione alla fascia protetta al fine di evitare la messa in onda di comunicazioni commerciali

potenzialmente lesive dell'armonico sviluppo dei minori o fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi” (Delibera n. 4/13/CSP)

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 70/16/CSP

“In tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente, la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma – art. 3 della legge n. 689/1981 – infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa”

“Nella vicenda segnalata, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione – caso fortuito e forza maggiore – idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione”

“La violazione della disposizione normativa non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che deve, comunque, dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'organizzazione si riferisce”

in tal senso anche:

Delibera n. 154/13/CSP

A.a.2. – fascia oraria 07:00 22:30 (c.d. di “televisione per tutti”)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria diurna di servizi telefonici a valore aggiunto in diretta radiofonica - assenza di avvertenza acustica - violazione art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 – Sussiste.

“Il conduttore, nel predire il futuro agli ascoltatori che telefonavano al numero a sovrapprezzo in diretta radio, li apostrofava con parole e frasi con contenuti sessuali”

“I contenuti veicolati non appaiono idonei alla fruizione da parte di un pubblico di minori, configurandosi come nocivi allo sviluppo fisico, psichico o morale degli stessi, tenuto peraltro conto della fascia oraria diurna di trasmissione” (Delibera n. 83/13/CSP)

A.a.3. – fascia oraria 22:30 07:00 (notturna)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di comunicazioni commerciali audiovisive relative a servizi di intrattenimento a carattere erotico pregiudizievoli per i minori – violazione art. 36 bis comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“E' posto un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto la propaganda di servizi audiotex recante scene pornografiche è da considerarsi illecita sia se mandata in onda nella fascia oraria diurna,

sia qualora venga programmata nel corso della notte senza accorgimenti tecnici atti ad escluderne la visione al pubblico dei minori” (Delibera n. 21/14/CSP)

in senso conforme, con ulteriori osservazioni:

Delibera n. 535/13/CONS

“Le registrazioni inviate dalla società, per l’assenza di qualsiasi riferimento all’identità dell’emittente ed alla data ed orario delle trasmissioni, risultano insufficienti a revocare in dubbio la veridicità dei contenuti delle registrazioni esistenti agli atti del procedimento, acquisite tramite l’Ufficio Sistemi informativi dell’Autorità con una metodologia in grado di rilevare ogni elemento utile all’identificazione dell’emittente ed alla data ed orario di programmazione”

Delibera n. 14/14/CSP

“E’ fatto divieto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori senza adottare accorgimenti tecnici atti ad escluderne la visione al pubblico minorenni”

Delibera n. 7/15/CSP

“La propaganda televisiva mandata in onda, in cui si esorta a comporre numerazioni telefoniche a sovrapprezzo (prefisso 899) per ottenere un servizio di intrattenimento a carattere erotico la cui fruizione è vietata ai minori di 18 anni, e le scene, sia fisse che in movimento, in essa rappresentate - in cui le protagoniste, in indumenti intimi, esibiscono il proprio corpo in pose ed atteggiamenti sensuali, accompagnate da scritte poste in sovrimpressioni aventi chiaro riferimento alla sfera sessuale - appaiono inidonee, per i contenuti veicolati, alla visione da parte dei minorenni, rappresentando fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi”

“La circostanza per la quale i fatti oggetto di contestazione sono stati generati da un guasto tecnico e sono avvenuti indipendentemente dalla volontà dell’emittente non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente”

“Riguardo all’asserita carenza di titolarità del Co.Re.Com in ordine all’istruttoria del procedimento, si osserva che la delega delle funzioni in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione televisiva in ambito locale si intende tacitamente rinnovata alla scadenza della Convenzione stipulata con l’Autorità, deducendosi, conseguentemente, la piena legittimità degli atti istruttori posti in essere nel caso in esame dal citato Comitato”

Delibera n. 54/15/CSP

“Nei messaggi promozionali mandati in onda le reiterate rappresentazioni visive e verbali del rapporto sessuale, nonché di pose e di atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria ed esplicita l’attività sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse, pur caratterizzato dalla promozione di servizi a contenuto erotico”

“La schermatura adottata dall’emittente per occultare la visione diretta delle parti intime maschili e femminili dei protagonisti – da considerare senza dubbio un mezzo adeguato ad attenuare le potenzialità delle immagini di sesso a stimolare eccitazione erotica nel telespettatore – non è tuttavia idonea ad escludere la natura pornografica delle scene mandate in onda, in cui viene descritto ed esplicitamente rappresentato il rapporto sessuale nelle sue varie forme di consumazione”

“La trasmissione di scene pornografiche si configura come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori costituendo fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi”

in tal senso anche:

Delibera n. 74/14/CONS Delibera n. 75/14/CONS Delibera n. 76/14/CONS Delibera n. 77/14/CONS

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di programmi promozionali di servizi audiotex recanti scene pregiudizievoli per i minori – simbolo presente: bollino rosso e scritta in sovrapposizione – violazione art. 36 bis comma 1, lett. g) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Sussiste.

“L’apposizione in sovrapposizione per l’intera durata della trasmissione di un bollino di colore rosso e di un’apposita dicitura per segnalare l’inidoneità del programma alla visione da parte dei minori non risulterebbe comunque accorgimento idoneo a precludere la visione della propaganda in esame al pubblico dei minori e pertanto ad esonerare l’emittente da responsabilità per la trasmissione di scene pornografiche”

“La circostanza addotta dall’emittente per la quale la mancata segnalazione al pubblico della inidoneità del programma alla visione da parte dei minori sarebbe stata determinata da una errata interpretazione da parte della persona addetta alla messa in onda delle istruzioni ricevute dalla direzione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombando comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente” (Delibera n. 73/16/CSP)

in tal senso anche:

Delibera n. 98/16/CSP

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria notturna di programmi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto - violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 - Insussistenza.

“Nelle definizioni operate dall’articolo 1 della Direttiva 2010/13 UE e dall’articolo 2 del TUSMAR per qualificare il “servizio di media audiovisivo”, la propaganda di servizi audiotex mandata in onda dall’emittente, in quanto specificamente destinata alla promozione di servizi telefonici forniti a titolo oneroso, è riconducibile alla categoria della comunicazione commerciale, costituita da immagini destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i servizi di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica, piuttosto che a quella del programma, tecnicamente definito come un singolo elemento organizzato in un palinsesto cronologico o in un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media che ne assume la responsabilità editoriale”

“La propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo mandata in onda, configurandosi quale trasmissione di comunicazione commerciale audiovisiva, non risulta soggetta agli obblighi previsti dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (avvertenza acustica preventiva e simbolo visivo atti a segnalare l’inidoneità al pubblico dei minori)” (Delibera n. 25/13/CSP)

Capitolo 3. Il contesto attuale fra audiovisivo e new media

3.1 L'attuale contesto della televisione italiana per i minori²⁸³

3.1.1 L'offerta dei broadcaster

Nel precedente libro Bianco, attraverso l'analisi dell'offerta e del consumo televisivo dei bambini e dei ragazzi rilevati nel periodo compreso tra il 2004 e il 2011, si era posto in evidenza come la televisione per minori stesse attraversando una fase di grande trasformazione, in linea con i mutamenti che stavano coinvolgendo non solo il mondo televisivo ma tutto il mondo dei media. Uno scenario in divenire che si è andato delineando maggiormente negli ultimi anni per diversi fattori: tra questi si evidenziano lo spegnimento dei segnali televisivi analogici e la definita transizione al digitale terrestre, completata nel 2012, che ha modificato completamente il mercato televisivo, e la diffusione di dispositivi tecnologici mobili, come lo smartphone e il tablet, che hanno avuto un ruolo centrale nella trasformazione delle abitudini di consumo mediatico degli italiani. In particolare, il passaggio al digitale terrestre ha arricchito il palinsesto della tv italiana con la nascita di tanti nuovi canali e al contempo ha obbligato le vecchie televisioni generaliste a ridefinire le proprie linee editoriali; all'interno di alcune delle società esercenti più canali è stata operata una ripartizione dei palinsesti su audience differenti con una definizione targettizzata dell'offerta di generi e di programmi. Ma soprattutto i canali televisivi hanno dovuto integrare sempre più i social media nella propria linea editoriale per rispondere ai nuovi bisogni e ai nuovi stili di consumo dei pubblici, cercando di catturare l'audience anche attraverso un'offerta di contenuti complementari e innovativi o di coinvolgerla attivamente sui contenuti della programmazione. Si parla in questo caso di *social tv* o *social television* per riferirsi ad un nuovo modo di fare e di fruire i programmi televisivi, mediato dalla rete, nato dalla convergenza di tv, web e social network. Rientrano nella social tv²⁸⁴, ad esempio, le attività degli utenti nei social networks come pubblicare commenti e voti su determinate trasmissioni, spesso in contemporanea alla stessa visione televisiva. E' impossibile, infatti, trovare un canale televisivo che oggi non sia presente in Internet con un sito e con profili *social*; sempre più spesso anche i singoli programmi di un'emittente hanno pagine dedicate. Molto diffuse anche le applicazioni mobili per smartphone e tablet, note come *app*, proposte da diversi editori televisivi per coinvolgere e conservare il proprio target su altri media.

Questi cambiamenti non potevano non coinvolgere anche l'offerta destinata ai minori. Il lancio di canali tematici dedicati solo al target dei bambini e dei ragazzi, conseguente all'avvento del digitale, ha determinato *in primis* una riduzione delle ore di programmazione ad essi "tradizionalmente" dedicati dalle tv generaliste, in particolare da quelle del servizio pubblico. Dall'indagine del precedente Libro Bianco²⁸⁵ era risultato infatti che negli anni tra il 2004 e il 2010 la società Rai, nella programmazione dei canali *Rai Due* e *Rai Tre*, e la società R.T.I., attraverso la programmazione di Italia Uno, avevano riservato ampi spazi alla tv per bambini e ragazzi; Italia 1, inoltre, risultava essere il canale generalista con la quantità maggiore di programmazione per ragazzi, in linea con la sua identità di rete di tv "giovanile". Dati recenti relativi agli anni 2015 e 2016 mostrano invece una riduzione della programmazione per minori delle reti generaliste di Rai e di R.T.I, programmazione che è stata essenzialmente concentrata sui canali tematici Rai Yoyo e Rai Gulp per la concessionaria pubblica e su *Boing* e *Cartoonito* per Mediaset.

Nel caso della Rai, ad esempio, nel 2010 le ore dedicate ai minori sulle tre reti generaliste erano state circa 1688, di cui il 68% concentrate su *Rai Due*; nel 2016 le ore dedicate sono calate a 619

²⁸³ Rosa Cavallaro.

²⁸⁴ "La nuova centralità televisiva". Osservatorio Social Tv 2016.

²⁸⁵ <https://www.agcom.it/libro-bianco-media-e-minori>

circa, di cui sempre la maggioranza, 472 circa pari al 76%, trasmesse sulla seconda rete. Già nel precedente lavoro si era evidenziato il “mutamento” subito dal palinsesto pomeridiano di *Rai Tre*; fino al 2010, infatti, la terza rete aveva offerto un’ampia finestra dedicata ai minori con diversi programmi tra cui *Gt Ragazzi*, *Trebisonda*, *La melevisione*. *Gt ragazzi*, programma di informazione per i più giovani nato nel 2000 dalla collaborazione tra *Tg3* e *Rai 3*, nella stagione televisiva 2011-12 è diventato uno dei programmi del canale per minori *Rai Gulp*; “*La Melevisione*”, è entrata a far parte del palinsesto di *Rai Yoyo*, mentre la messa in onda del programma pomeridiano “*Trebisonda*” è stata interrotta nel maggio 2010, dopo circa due anni di trasmissioni. Anche Rai Due ha eliminato dal palinsesto alcuni degli spazi dedicati ai minori, come ad esempio la striscia mattutina di cartoni animati.

In proposito si ricorda che il Contratto nazionale di servizio 2010-2012, stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico (ancora in vigore nel 2016), prevede che la Rai riservi “una predominante quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti generaliste, semigeneraliste e tematiche terrestri, distribuite sulle diverse piattaforme, a generi predeterminati” tra i quali rientrano, ad esempio, “l’informazione”, “i programmi e rubriche di promozione culturale” e “i programmi per minori”. Questi ultimi sono definiti come “programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico e trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione Europea”. In particolare ai generi previsti le reti generaliste terrestri (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre) devono riservare “tra le ore 6 e le ore 24, non meno del 70 per cento della programmazione annuale e la terza rete non meno dell’80 per cento”(…) mentre le reti semigeneraliste e tematiche devono destinare almeno il 70 per cento della loro programmazione complessiva annuale.

Tabella 1 - Composizione dell'offerta Tv Rai - anno 2010

GENERI Art.4 Contratto di servizio 2007-2009	RAI UNO		RAI DUE		RAI TRE	
	<i>h:mm:ss</i>	%	<i>h:mm:ss</i>	%	<i>h:mm:ss</i>	%
Informazione	930:56:50	15,55	804:46:50	13,19	927:28:01	14,92
Approfondimento	358:34:11	5,99	504:03:18	8,26	1173:09:32	18,87
Lavoro, comunicazione sociale, pubbl.utilità	947:32:04	15,83	414:33:46	6,79	643:25:40	10,35
Promozione culturale, scuola, formazione	164:18:57	2,74	130:58:01	2,15	1026:58:47	16,52
Turismo e qualità del territorio	137:06:56	2,29	120:44:32	1,98	44:27:50	0,72
Spettacolo	100:09:46	1,67	64:23:17	1,06	105:46:45	1,70
Sport	212:41:20	3,55	470:02:06	7,70	430:12:25	6,92
Minori	29:23:49	0,49	1161:42:42	19,04	497:38:00	8,00
Promozione audiovisivo	710:28:07	11,87	438:20:15	7,18	866:19:21	13,93
Totale servizio pubblico	3591:12:00	59,99	4109:34:47	67,36	5715:26:21	91,92
Altri generi	2395:03:02	40,01	1991:37:18	32,64	502:22:38	8,08
Totale programmazione	5986:15:02	100,00	6101:12:05	100,00	6217:48:59	100,00

Periodo: 1 gennaio-31 dicembre 2010 – Fascia oraria 6.00-24.00

Fonte: Rai

Tabella 2 - Composizione dell'offerta Tv Rai - anno 2016

GENERI Art. 9 Contratto di servizio	Rai Uno		Rai Due		Rai Tre	
	<i>h:mm:ss</i>	%	<i>h:mm:ss</i>	%	<i>h:mm:ss</i>	%
Informazione e approfondimento generale	1.385:34:49	23,42	1.118:45:30	18,28	2.961:47:05	47,76
Programmi e rubriche di servizio	1.312:49:25	22,19	387:23:33	6,33	465:15:13	7,50
Programmi e rubriche di promozione culturale	417:55:04	7,06	331:52:44	5,42	1.226:12:50	19,77
Informazione e programmi sportivi	133:40:24	2,26	602:21:08	9,84	200:36:13	3,23
Programmi per minori	10:21:47	0,18	472:17:41	7,72	136:12:31	2,20
Produzioni audiovisive italiane ed europee	565:19:32	9,55	748:42:42	12,23	838:13:24	13,52
Totale generi Art. 9 Contratto di servizio	3.825:41:01	64,66	3.661:23:18	59,81	5.828:17:16	93,98
Altri generi	2.091:06:14	35,34	2.460:02:23	40,19	373:06:17	6,02
TOTALE GENERALE	5.916:47:15	100,00	6.121:25:41	100,00	6.201:23:33	100,00

Periodo: 1 gennaio-31 dicembre 2016 – Fascia oraria 6.00-24.00

Fonte: Rai

Tabella 3 - Tempo dedicato ai generi del contratto di servizio da reti generaliste e specializzate - anno 2016

	Rai Generaliste Fascia oraria: 06:00-24:00		Rai Specializzate Fascia oraria: 02:00-26:00	
	<i>h:mm:ss</i>	%	<i>h:mm:ss</i>	%
Informazione e approfondimento generale	5.466:07:24	29,97	8.903:13:28	9,67
Programmi e rubriche di servizio	2.165:28:11	11,87	355:34:31	0,39
Programmi e rubriche di promozione culturale	1.976:00:38	10,83	21.659:03:51	23,52
Informazione e programmi sportivi	936:37:45	5,14	17.036:07:33	18,50
Programmi per minori	618:51:59	3,39	18.775:45:31	20,39
Produzioni audiovisive italiane ed europee	2.152:15:38	11,80	13.586:37:23	14,75
TOTALE GENERI Art.9 Contratto di servizio	13.315:21:35	73,00	80.316:22:17	87,21
Altri generi	4.924:14:54	27,00	11.782:26:54	12,79
TOTALE GENERALE	18.239:36:29	100,00	92.098:49:11	100,00

Rai Generaliste include: Rai1, Rai2 e Rai3

Rai Specializzate include: Rai4, Rai5, Rai Gulp, Rai Movie, RaiNews, Rai Premium, Rai Scuola, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Storia, Rai YoYo.

Fonte: Rai

Nell'anno televisivo 2009-2010 R.T.I. nelle sue tv generaliste aveva offerto circa 1339 ore di programmi per minori, quasi del tutto andati in onda su Italia 1 (99,88%). Il dato del palinsesto del periodo settembre 2015- agosto 2016 evidenzia una diminuzione delle ore dedicate ai minori (anche se molto meno consistente rispetto ai canali Rai) complessivamente pari a 1092, anche in questo caso sempre concentrate su Italia Uno (97,86%). Questo canale, infatti, conserva ancora una forte identità giovanile con la presenza nel palinsesto di cartoni animati, sitcom, programmi dedicati alla musica e allo sport.

Si ricorda che il 4 luglio del 2011 Mediaset aveva lanciato anche un altro canale, *Italia 2*, rivolto principalmente ad un pubblico maschile di adolescenti e giovani adulti (15-34 anni).

Tabella 4 - Mediaset – Offerta per minori sui canali generalisti Retequattro, Canale 5, Italia 1

Fascia oraria: 6.00-24.00				
Canali	Anno 2009-2010		Anno 2015-2016	
	V.A.	%	V.A.	%
Retequattro	00:00:00		00:00:00	
Canale 5	01:39:00	0,12%	23:26:00	2,14%
Italia 1	1.337:27:00	99,88%	1.069:03:00	97,86%
Totale	1.339:06:00	100,00%	1.092:29:00	100,00%

*Per ogni anno televisivo i dati si riferiscono al periodo 1° settembre- 31 agosto.

Fonte: R.T.I.

Anche nei palinsesti di altri canali generalisti e semigeneralisti sono stati riservati spazi ad una programmazione adatta al target dei minori; ad esempio, sul canale Discovery *Real time* nel 2016 sono andati in onda programmi anche per minori, come la striscia quotidiana del talent show “*Amici*” o il programma di cucina, *Junior Bake Off Italia*, con bambini come protagonisti. Su Sky Uno (in onda sulla piattaforma satellitare) pure sono stati trasmessi programmi adatti ai più giovani; anche in questo caso si tratta di talent show come *Xfactor e Superkids*, o programmi e gare culinarie con bambini protagonisti come *Matilda and the Ramsey bunch o Junior Masterchef Italia*. Inoltre Sky offre una striscia quotidiana dedicata ai più piccoli su *Sky3D* denominata *Kids time 3d*.

L'offerta televisiva nazionale del 2016 ha proposto diciannove canali per il solo target dei minori; di questi 7 sono “*free to air*”(Rai *Gulp, Rai Yoyo, Boing, Cartoonito, K2, Frisbee, Super!*), trasmessi sulla piattaforma digitale terrestre (6 anche sulla piattaforma satellitare) mentre altri sono canali presenti nelle offerte pay (*Nick junior, Nickelodeon, Teen Nick, Disney channel, Disney junior, Disney XD, Disney in english, Deakids, Dea junior, Cartoon network, Boomerang, Baby tv*). Dal 4 maggio 2017 l'offerta si è ampliata ulteriormente con la partenza di nuovo canale *kids* targato Sony, *POP*, collocato sulla posizione LCN 45, in precedenza occupata dal canale Neko Tv. In proposito si ricorda che Neko tv era stato lanciato nel mese di aprile 2011 dalla T.B.S. Television Broadcasting System s.p.a con una programmazione dedicata al mondo dei fumetti, dei videogames, dei giochi di ruolo, del modellismo e del cosplay. La sua programmazione si rivolgeva ad un target composto non solo da ragazzi ma anche da giovani adulti; nel 2014 era stato annunciato dall'editore lo spostamento di Neko tv sul canale LCN 247 mentre la posizione 45 avrebbe dovuto essere destinata ad un nuovo canale per ragazzi *Junior Tv*, che però non è mai partito. Recentemente il gruppo giapponese Sony Pictures Television Networks ha acquistato la società che deteneva il canale. L'autorizzazione del trasferimento di proprietà è stata deliberata dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni il 27 febbraio 2017 (delibera n.82/17/CONS). Il 4 maggio scorso

sono state quindi avviate le trasmissioni di Pop, canale già presente in altri paesi dell'Europa per un pubblico di minori dai 6 ai 9 anni.

Non risultano invece presenti nell'offerta per minori nel 2016 i canali *Planet kids* e *Jim Jam*, che sono andati in onda fino al 2015.

Jim Jam, canale per bambini in età pre-scolare, è stato disponibile sulla piattaforma satellitare Sky dal 1° ottobre 2006 a luglio 2015.

Planet kids, lanciato nell'ottobre del 2012 sempre sulla piattaforma Sky per bambini dai 6 ai 10 anni, come si leggeva dal sito, era finalizzato anche "all'apprendimento di altre lingue grazie ad un palinsesto in doppia lingua, ossia dell'italiano e quella del paese della serie televisiva trasmessa, dal cinese al francese, dal tedesco al giapponese". Nel febbraio del 2015, però, il canale è stato chiuso.

Tabella 5 - Canali per minori presenti nell'offerta televisiva nazionale – anno 2016

Canale	Società editrice	Target di riferimento	Piattaforme trasmissive
RAI Gulp	RAI	8-14 anni	digitale terrestre e satellitare, streaming su Raitv.it
RAI Yoyo	RAI	4-7anni	
Boing	(RTI Mediaset-Turner)	4-14 anni	digitale terrestre e satellitare
Cartoonito	(RTI Mediaset-Turner)	3-6 anni	digitale terrestre e satellitare
Nick jr	Viacom Italia	3 - 6 anni	satellitare
Nickelodeon	Viacom Italia	6-12 anni	satellitare
Teen Nick	Viacom Italia	teenager	satellitare
Disney Channel	Disney Italia	8 - 14 anni	Digitale terrestre (fino al 30 settembre 2016) e satellitare
Disney Junior	Disney Italia	3- 7 anni	
Disney in english	Disney Italia	3 - 14 anni	satellitare
Disney Xd	Disney Italia	8-14 anni	satellitare
K2	Discovery Italia	4 - 14 anni	digitale terrestre e satellitare
Frisbee	Discovery Italia	4 - 14 anni	digitale terrestre e satellitare
Deakids	De Agostini	6-8 anni	satellitare
Dea Junior	De Agostini	3-5 anni	satellitare
Super!	De Agostini	8-12 anni	Digitale terrestre e satellitare
Cartoon Network	Turner broadcasting System Italia	4- 14 anni	digitale terrestre e satellitare, Tim vision, 3
Boomerang	Turner broadcasting System Italia	4- 14 anni	satellitare
Baby Tv	Fox International channels	"kids"	satellitare

Si illustrano di seguito nel dettaglio le caratteristiche editoriali dei diciannove canali per minori presenti nell'offerta televisiva nazionale nel 2016.

Rai

La Rai aveva destinato alla programmazione per minori alcuni canali satellitari già dal 1999. L'offerta attuale della concessionaria pubblica, come anticipato, è rappresentata dai canali Rai Gulp e Rai Yoyo, trasmessi sul digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare e in diretta *streaming* sul sito Raitv.it.

Rai Yoyo nasce il 31 ottobre 2006 come canale satellitare destinato ai bambini in età prescolare con la denominazione di RaiSat Yoyo; è stato trasmesso sulla piattaforma Sky fino al 30 luglio 2009 quando le trasmissioni del canale sono state avviate in chiaro sulla piattaforma digitale terrestre limitatamente a quelle aree che all'epoca avevano già completato il processo di switch off. Il 18 maggio 2010 *RaiSat Yoyo* ha cambiato denominazione in *Rai Yoyo*. Il canale, che si rivolge ad un target dai 4 ai 7 anni, ha scelto di non trasmettere più pubblicità dall'aprile del 2016. La programmazione è costituita prevalentemente da serie di animazione e "live action" e programmi di intrattenimento realizzati presso il Centro di produzione Rai di Torino.

Rai Gulp è stato invece il primo canale creato dalla Rai per il digitale terrestre. Lanciato il 1° giugno del 2007 per un pubblico di bambini e ragazzi tra i 2 e i 12 anni, continua a trasmettere in chiaro sulle piattaforme digitali, sia terrestre che satellitare. Nel corso degli anni il palinsesto dell'emittente ha subito delle variazioni, allargando e definendo il target con la fascia d'età dei ragazzi compresa tra gli 8 e i 14 anni. Nel palinsesto sono presenti diversi generi tra cui serie di animazione, telefilm, documentari, magazine e live show.

Entrambi i canali hanno siti web dedicati che offrono anche prodotti realizzati per la fruizione off line; inoltre, per sollecitare la partecipazione e l'interattività del pubblico dei piccoli, i due canali sono presenti su diversi social (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). I programmi dei due canali sono disponibili anche sull'*app* di Raiplay.

Si ricorda, infine, che nell'offerta Rai è presente per i ragazzi anche *Rai Scuola*; questo canale fu lanciato da Rai Educational nell'ottobre del 2009 per il pubblico di studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche se andava in onda già dal 2000 con differenti denominazioni.

RTI

Boing e Cartoonito sono i due canali proposti da Mediaset per catturare il pubblico di minori. Boing è stato il primo canale tematico italiano gratuito per bambini e ragazzi trasmesso sul digitale terrestre. Nato da una *joint venture* fra R.T.I. S.p.A. e Turner Broadcasting System Europe, il canale è stato lanciato il 20 novembre 2004. Il suo palinsesto si rivolge a target differenti compresi nella fascia d'età 4 - 14 anni, a seconda degli orari di programmazione; la fascia dei bambini in età scolare e degli adolescenti è stata però "privilegiata" su questo canale dopo la nascita di "Cartoonito", canale per bambini in età prescolare (3 - 6 anni). Anche Cartoonito, il cui lancio è avvenuto il 22 agosto 2011, è nato da una *joint venture* R.T.I. - Turner ed è trasmesso sulla piattaforma digitale terrestre e satellitare.

Mentre il palinsesto di Boing si presenta variegato, con la presenza di cartoni animati, telefilm e film, Cartoonito propone per i più piccoli prevalentemente serie di animazione e di live action, (con attori in carne e ossa che recitano anche con i pupazzi). Entrambi i canali hanno un sito Internet con iniziative (giochi, concorsi e altro) e una pagina Facebook per interagire con il pubblico dei minori e con i loro genitori; Boing ha anche un account Twitter e nel novembre 2016 ha lanciato *My Boing*, *app* disponibile in versione gratuita che invita gli utenti a caricare video che potrebbero essere trasmessi in tv. *Cartoonito Giochi divertenti* è un'*app* riferita all'altro canale.

Nell'offerta per minori di Mediaset fino al 2013 c'è stato anche il canale "Hiro". Nato nel 2008 per un pubblico di età compresa tra i 4 e i 14 anni, Hiro era presente nell'offerta pay di Mediaset Premium ed era poi diventato nel 2011 un canale del servizio a pagamento on demand "Premium play". Le sue trasmissioni sono però terminate nel marzo 2013.

TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA

Sono *Cartoon Network* e *Boomerang* gli altri canali editi in Italia dalla Turner. Si rivolgono a bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni; la programmazione di Boomerang, con classici dell'animazione (Hanna-Barbera, Warner Bros, Turner), ma anche nuove serie autoprodotte, sembra privilegiare in alcune fasce i bambini più piccoli e anche il *coviewing* familiare. Cartoon network invece risulta più "attento" ai ragazzi più grandi, dagli 8 ai 14 anni, sempre con una programmazione prevalentemente costituita da cartoni animati.

Cartoon Network, nato nel 1996, è stato autorizzato per la trasmissione in Italia in tecnica digitale su frequenze terrestri l'8 dicembre 2008; successivamente il 16 aprile 2010 è stato autorizzato dall'Autorità alla diffusione via satellite, insieme all'altro canale Boomerang, nato nel 2003. Nel periodo precedente le autorizzazioni italiane, Cartoon Network e Boomerang erano assoggettati al regime regolatorio dell'OFCOM (Autorità di regolamentazione delle comunicazioni inglese).

Cartoon Network è trasmesso sulla piattaforma di Sky, anche in versione +1 e su Mediaset Premium; è inoltre un servizio *on demand* della proposta Tim Vision e fa parte delle offerte per i clienti del portatile mobile di 3. Boomerang è invece trasmesso, anche nella versione +1, sulla piattaforma Sky.

Entrambi i canali hanno un sito internet, una pagina Facebook, un canale Youtube e nel caso di Cartoon anche un profilo Instagram. Diverse anche le app dei due canali che offrono contenuti e giochi dedicati ai loro fan.

Discovery Italia

Nel 2013 Discovery è entrata nel mercato delle tv per ragazzi acquisendo Switchover Media, l'editore televisivo italiano che era proprietario di quattro canali televisivi gratuiti di cui due per minori, K2 e Frisbee (gli altri due erano Giallo e Focus,) e di un canale a pagamento Gxt, che si rivolgeva ad un target giovane, soprattutto maschile adolescenziale. Le trasmissioni di Gxt sono però terminate il 31 dicembre 2014; gli altri due canali ereditati da Discovery costituiscono ancora oggi l'offerta tematica italiana del gruppo per il target dei minori.

K2 e Frisbee sono canali gratuiti distribuiti sia sulla piattaforma digitale terrestre che su quella satellitare per un pubblico compreso tra i 4 e i 14 anni. I palinsesti televisivi offrono generi e programmi differenti a seconda delle fasce orarie e dei giorni della settimana per catturare l'audience delle diverse fasce d'età dei minori e anche per favorire, soprattutto nel *prime time*, il *coviewing* familiare. Frisbee, però, appare prediligere in alcune fasce il pubblico femminile dai 4 ai 9 anni con serie di animazione che hanno come protagonisti eroine femminili; K2, invece, cerca il target maschile, in particolare dei bambini dai 6 ai 9 anni, con serie animate con caratteristiche "comedy" e "action". Entrambi i canali, inoltre, hanno integrato i social nella propria linea editoriale, in particolare attraverso una pagina Facebook dedicata e un canale *Youtube*.

Walt Disney Company Italia

Sono quattro i canali Disney presenti nell'offerta della pay tv italiana del 2016 dedicati al pubblico dei minori.

Disney Channel è stato il primo canale della Disney ad essere trasmesso in Italia; le sue trasmissioni sono state avviate il 3 ottobre 1998 sulla piattaforma pay Telepiù per catturare l'audience di minori in età scolare, in particolare dagli 8 ai 14 anni. Il palinsesto propone live action, serie animate e telefilm. Identico il target di riferimento voluto per il canale *Disney XD* al suo lancio sul mercato italiano il 28 settembre 2009, anche se con un *core target* maschile e con una programmazione caratterizzata in prevalenza da serie animate.

Disney Junior, invece, rappresenta la proposta Disney per i piccoli in età prescolare, dai 3 ai 7 anni; nato nel maggio del 2011 ha sostituito il precedente canale tematico Playhouse Disney. La programmazione è costituita in maggioranza da serie di cartoni animati.

Disney Channel e Disney XD sono trasmessi sulla piattaforma satellitare di Sky Italia, anche nella versione in differita +1 e +2, Disney Junior è riproposto solo nella versione Disney Junior+1. Fino al 30 settembre 2016 Disney Channel e Disney Junior hanno fatto anche parte della proposta per bambini della piattaforma digitale a pagamento Mediaset Premium.

I tre canali, inoltre, interagiscono con il proprio target e, nel caso dei più piccoli, anche con i loro genitori, attraverso diversi social; sono presenti su Facebook e Twitter con un proprio account e su Youtube con un canale. Disney Channel Italia, inoltre, ha anche un profilo Instagram. Diverse, inoltre, le app di giochi disponibili con i personaggi di cartoni animati Disney come protagonisti.

Disney in English, invece, è un canale nato il 20 dicembre 2008; ripropone in lingua originale la programmazione dei canali Disney, oltre che dei programmi creati *ad hoc* per l'apprendimento della lingua inglese.

Viacom International Media Network Italia

Tre i canali firmati da Viacom per catturare sulla piattaforma satellitare Sky i minori di tutte le fasce d'età. Al canale Nickelodeon, nato nel 2004 con una programmazione rivolta a bambini e ragazzi tra i 3 e 12 anni, è seguito il lancio di Nick junior, il 1° agosto 2009, destinato a raccogliere l'audience solo dei bambini in età prescolare; l'offerta di Nickelodeon è stata così rimodulata su un target di minori di età più elevata, tra i 6 e i 14 anni prima e successivamente soprattutto su un target di bambini in età scolare, con una programmazione diversificata a seconda delle fasce orarie e dei giorni ricca di cartoni animati per i più piccoli e di telefilm *comedy* adatti anche alla visione familiare. La programmazione di Nickeloden e di Nick junior, inoltre, è riproposta in differita +1.

A questi due canali si è aggiunto nel dicembre 2015 *Teen Nick*, canale dedicato al mondo dei teenager con una programmazione costituita in prevalenza da serie di telefilm dedicate al mondo dei giovani. Per sottolineare la linea editoriale del canale, che mira a catturare l'audience dei teenager "nativi digitali", per il lancio di Teen Nick il brand ha coniato come slogan e come sottotitolo del canale l'hashtag '#My selfiechannel'. Il gruppo in Italia è presente e seguito su Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Varie anche le app di giochi offerte con i protagonisti delle serie di cartoni animati in onda sui canali.

De Agostini editore

Nell'ottobre 2008 De Agostini ha lanciato sulla piattaforma satellitare di Sky *Deakids*, il suo primo canale dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Nel 2010 l'offerta dedicata ai ragazzi si è ampliata con il lancio del canale satellitare *DeASuper* per la fascia d'età 8-12 anni, che nel 2012 ha cambiato denominazione in *Super!* ed è stato trasmesso in chiaro anche sul digitale terrestre. Nello stesso anno è partito un ulteriore canale satellitare, *DeAJunior*, visibile sempre sulla piattaforma di Sky, per conquistare il target dei più piccoli, dai 3 ai 5 anni; la programmazione di *Deakids* è stata pertanto rimodulata sulla fascia d'età 6-8 anni, residuale rispetto ai target delle altre due emittenti. Mentre *Deakids* e *Dea Junior* presentano una programmazione per i piccoli costituita in prevalenza

da cartoni animati, il palinsesto di *Super!* coinvolge il target dei ragazzi più grandi anche con telefilm e programmi di intrattenimento. Il canale, inoltre, interagisce con il suo pubblico attraverso il sito Internet e profili social Facebook, Instagram e Google plus; è disponibile, inoltre, un'app di *Super!* per smartphone e tablet.

Fox International channels

Baby tv è il canale di Fox International Channels per minori, presente nel mercato italiano sulla piattaforma Sky dal 31 luglio 2009. Nato nel 2003 in Israele, è stato acquisito nel 2008 da Fox ed oggi è disponibile in molti paesi europei ed extra-europei. Presenta una programmazione senza spot pubblicitari, destinata ai bambini nei primi anni della loro vita. Il suo lancio in Italia è stato accompagnato da forti preoccupazioni inerenti gli eventuali danni dovuti all'esposizione dei bambini della fascia d'età più piccola alla televisione. Elisabetta Scala, responsabile dell'Osservatorio media del Moige, all'epoca della nascita del canale aveva, ad esempio, sottolineato che non erano in discussione “*i contenuti dei programmi di Baby tv, che probabilmente, anzi, saranno di alta qualità e studiati ad hoc da psicologi ed esperti del settore. Però vogliamo richiamare l'attenzione sui gravi rischi inerenti la crescita fisica e psicologica di neonati e bambini fino ai 36 mesi. Numerosi e prestigiosi studi in materia dimostrano i danni che può provocare in bambini così piccoli l'esposizione alla televisione, infatti non è il messaggio veicolato il problema ma l'utilizzo stesso del mezzo. Ricerche dimostrano quanto le radiazioni delle televisioni possano causare seri problemi come miopia, deficit di attenzione e problemi inerenti anche al ciclo di crescita e sviluppo psico – emozionale*”²⁸⁶. Anche il Comitato Media e minori nel dicembre del 2009 aveva espresso delle considerazioni sui possibili effetti negativi che la visione precoce della tv poteva comportare sui bambini al di sotto dei tre anni²⁸⁷.

Altri canali satellitari per minori in lingua straniera

Si evidenzia che sulla piattaforma satellitare di Sky sono proposti in chiaro anche due canali arabi per minori, *Baraem*, trasmesso dal 2009 con una programmazione dedicata ai bambini in età prescolare e *Jeem TV*, per ragazzi dai 7 ai 12 anni, attualmente in onda al posto del precedente *Al Jazeera Children's Channel*.

Inoltre, dai decoder satellitari digitali abilitati alla ricezione dei canali del satellite Hot Bird 2 è possibile guardare altre tv per minori. Tra queste, ad esempio, si ricorda il canale in lingua araba *Hodhod Arabic* con programmi dedicati quasi esclusivamente a bambini e adolescenti, il canale in lingua persiana *Hodhod Farsi TV* e *Smile of a child*, canale televisivo americano di ispirazione cristiana rivolto a bambini dai due ai dodici anni di età.

3.1.2 Il consumo televisivo dei minori

Al fine di poter esaminare i consumi televisivi dei minori e di confrontarli con i risultati emersi nel primo Libro Bianco, i dati d'ascolto Auditel sono stati elaborati considerando i *target* d'età 4-7 anni, 8-13 anni, 14-17 anni, come nel precedente lavoro.

Come già sottolineato anche nel primo studio dell'Autorità, i dati Auditel sono stati adoperati con la consapevolezza che possano anche non corrispondere all'effettivo ascolto di un target perché la

²⁸⁶ <http://www.moige.it/?comunicato=news-inaccettabile-la-televisione-per-i-neonati>.

²⁸⁷ http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/Minori_Documenti_Indirizzo/2009/2_2009.pdf

visione di un programma potrebbe avvenire (ed effettivamente avviene²⁸⁸) anche attraverso modalità differenti dallo schermo televisivo, ad esempio in *streaming* da Internet. Il dato, inoltre, non sempre rappresenta il gradimento di un genere o di un programma, così come non è un indice di qualità di un programma, “poiché il pubblico può esporsi anche a programmi che giudica non di qualità e che, in certi casi, neppure gradisce, a causa di fattori esterni, relativi alle situazioni di fruizione”²⁸⁹. Infine, bisogna ricordare che i bambini e i ragazzi non hanno uguali opportunità di accesso alle offerte digitali e satellitari della pay tv.

Le elaborazioni realizzate da Agcom in collaborazione con la società Geca Italia, in particolare, hanno considerato i seguenti dati Auditel:

- *Ascolto medio fascia (AMR)* che mostra qual è il numero medio dei telespettatori minori che hanno guardato un canale in una fascia oraria²⁹⁰;
- *Percentuale share (SHR%)* che è il rapporto percentuale tra gli ascoltatori minori di una certa emittente e il totale degli ascoltatori minori presenti contemporaneamente davanti al televisore in una fascia oraria;
- *Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%)* che è il rapporto percentuale tra gli ascoltatori “minori” ed il loro universo statistico di riferimento ISTAT; questo dato mostra quanti minori hanno visto un canale in una fascia oraria rispetto al totale della popolazione dei minori, che comprende anche quelli che nello stesso momento non sono davanti al televisore;
- *Totale telespettatori (Total tv)*, che è l’insieme degli spettatori “minori” di tutti i canali che hanno guardato la televisione nella stessa fascia oraria.

Per ciascun target d’età sono stati prodotti tre format di tabelle:

- un primo che evidenzia l’andamento degli ascolti dei minori e la concentrazione nelle diverse fasce orarie nel mese di marzo degli anni dal 2005 al 2016; questo format era stato già utilizzato nel precedente Libro Bianco per gli anni dal 2005 al 2011;
- un secondo nel quale i dati d’ascolto dal 2012 al 2016 sono stati implementati dal dato relativo alla penetrazione sul totale dell’universo di riferimento; inoltre, è stata fatta una focalizzazione sulla c.d. “fascia protetta”, compresa tra le ore 16 e le 19, prevista dal Codice Media e Minori;
- un terzo è relativo alle tv viste dai minori nell’anno 2016; queste tabelle mostrano su quali canali e in quali fasce si è concentrata l’attenzione dei giovani spettatori, con particolare riguardo alle fasce pomeridiane (inclusa la fascia protetta) e a quelle serali.

²⁸⁸Ad esempio si citano i risultati di una recente ricerca effettuata sul consumo di tv e media dal Consumer lab di Ericsson su un campione di persone tra 16 e i 69 anni. La ricerca evidenzia come in relazione al tempo totale di fruizione dei contenuti video e televisione “la TV tradizionale conserva dunque un ruolo centrale nelle abitudini dei consumatori italiani”, anche se aumenta rispetto al passato l’interesse e l’utilizzo dei servizi streaming on demand (il 57% degli intervistati dichiara di usufruire di una volta al giorno di servizi streaming on demand, nel 2014 il dato era al 42%). È molto diffusa, inoltre, l’abitudine di utilizzare più schermi in contemporanea quando si guardano contenuti TV e video. Il 35% dei telespettatori intervistati tende ad utilizzare quotidianamente un secondo schermo (tablet o smartphone) per arricchire l’esperienza di visione, per cercare materiale su ciò che sta guardando, discutere con altri utenti o anche per guardare un programma diverso; tale percentuale sale al 41% se si considera il popolo dei *Millennials* (Fonte: TV and Media Report 2016 - ConsumerLab di Ericsson).

²⁸⁹ Losito G. (2001): *New contents for an old paradigm. Trends in mass communication social research.*

²⁹⁰ Rapporto tra la sommatoria dei telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata in minuti dell’intervallo stesso.

3.1.2.1 L'andamento degli ascolti dei minori dal 2005 al 2016

Dai dati sull'ascolto emerge che lo schermo televisivo ancora richiama e conserva l'attenzione dei minori, pur se con delle differenze tra i diversi target; in particolare, come vedremo successivamente, è il consumo dei più piccoli ad aumentare complessivamente, mentre in alcune fasce orarie diminuisce quello dei minori di età più elevata.

La fascia in cui si guarda maggiormente la tv resta quella del *prime time*, seguita dal preserale (nel quale, si ricorda, ricade solo in parte la fascia protetta). In particolare, i dati relativi all'ascolto medio rivelano che questo trend è costante dal 2005 per tutti e tre i target d'età. Se si considera, inoltre, l'ascolto registrato solo nella fascia protetta dal 2012 al 2016 per i due target fino ai 13 anni, emerge che il dato del preserale (18:00-20:29), scaturisce in particolare dagli ascolti registrati dopo le ore 19.00. I dati, quindi, riconfermano che i bambini sono spettatori prevalentemente di fasce diverse da quella "protetta", nella quale, secondo il Codice Media e Minori, la programmazione dovrebbe essere più "idonea" e controllata e, pertanto, più sicura.

Tabella 6 - Età 4-7 anni - Ascolto medio giornaliero nel mese di marzo- Anni 2005-2016

	07:00- 08:59:59	09:00- 11:59:59	12:00- 14:59:59	15:00 - 17:59:59	18:00- 20:29:59	20:30- 22:29:59	22:30- 25:59:59
2005	244.790	173.316	272.288	327.173	517.260	676.135	146.271
2006	230.301	137.547	222.289	300.686	471.251	666.218	143.295
2007	258.618	133.733	220.367	246.452	426.242	573.014	139.812
2008	261.036	170.861	239.562	252.036	448.236	587.439	141.059
2009	261.336	138.482	214.288	258.556	478.621	614.859	124.134
2010	260.371	148.623	266.148	290.521	528.228	699.466	153.600
2011	229.563	171.235	285.554	292.247	522.777	685.116	171.682
2012	227.862	155.814	258.214	257.889	499.813	661.833	156.445
2013	214.639	184.879	300.274	314.794	556.282	707.676	171.584
2014	237.633	192.223	308.804	305.311	553.667	693.187	161.150
2015	232.561	174.565	289.977	313.471	602.872	716.693	172.367
2016	208.489	224.642	329.956	351.966	607.826	739.881	208.763

Fonte: Auditel

Tabella 7 - Età 8/13 anni - Ascolto medio giornaliero nel mese di marzo- Anni 2005-2016

	07:00- 08:59:59	09:00- 11:59:59	12:00- 14:59:59	15:00- 17:59:59	18:00- 20:29:59	20:30- 22:29:59	22:30- 25:59:59
2005	260.809	188.066	464.676	449.040	695.340	1.194.012	285.136
2006	254.910	138.165	461.438	477.389	711.101	1.208.381	294.321
2007	259.709	129.665	447.719	425.738	668.701	1.138.947	290.741
2008	238.492	190.207	410.994	418.071	617.585	1.054.948	306.100
2009	251.472	152.116	439.442	472.565	696.432	1.176.726	305.998
2010	237.141	150.937	469.159	482.145	681.105	1.205.444	323.601
2011	220.472	171.002	448.943	411.238	624.552	1.138.179	333.027
2012	230.277	142.698	450.927	416.250	640.607	1.121.857	301.698
2013	202.967	175.455	444.929	423.365	658.063	1.079.529	319.202
2014	212.387	181.102	452.960	421.879	667.299	1.081.892	302.566
2015	184.017	149.780	411.930	407.087	654.171	1.072.551	295.400
2016	203.870	204.712	453.655	436.455	658.107	1.058.406	312.884

Fonte: Auditel

Tabella 8 - Età 14/17 anni - Ascolto medio giornaliero nel mese di marzo- Anni 2005-2016

	07:00-08:59:59	09:00-11:59:59	12:00-14:59:59	15:00 - 17:59:59	18:00-20:29:59	20:30-22:29:59	22:30-25:59:59
2005	70.920	101.207	404.961	358.471	454.219	859.338	284.024
2006	84.133	77.262	355.017	401.081	437.184	852.916	295.548
2007	64.491	62.411	300.721	303.552	375.503	740.520	242.916
2008	75.833	94.155	331.421	361.600	383.535	719.788	251.888
2009	63.803	65.601	289.557	326.844	342.650	671.262	228.285
2010	55.288	68.611	317.808	332.201	348.003	642.733	237.021
2011	58.317	89.860	352.209	383.970	421.753	736.794	295.812
2012	62.914	78.514	344.177	368.715	403.833	697.879	264.820
2013	68.631	107.823	380.672	391.842	447.219	745.059	318.903
2014	52.292	88.408	317.795	325.284	368.847	656.244	287.261
2015	52.290	81.155	298.073	327.422	369.643	685.398	286.112
2016	40.602	73.908	270.101	273.718	329.462	600.886	256.256

Fonte: Auditel

Relativamente al consumo televisivo per target, l'analisi degli ascolti fa emergere che i bambini della fascia 4-7 anni nel marzo 2016 sono stati presenti davanti al televisore in numero maggiore rispetto agli anni passati, e in particolare nella fascia pomeridiana 15-17:59 e nelle fasce serali, sia nel *prime time* che dopo le 22:30; questo dato potrebbe essere spiegato dall'aumento dell'offerta che le tv hanno destinato ai più piccoli con i canali tematici (Tabella 9).

Tabella 9 - Ascolto medio giornaliero (AMR) e Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%)

Emittenti	Target 4-7 anni																	
	Total TV																	
Fascia oraria	02:00:00 - 25:59:59 Intero giorno		07:00:00 - 08:59:59 Premattutina		09:00:00 - 11:59:59 Mattutina		12:00:00 - 14:59:59 Meridiana		15:00:00 - 17:59:59 Pomeridiana		18:00:00 - 20:29:59 Preserale		20:30:00 - 22:29:59 Prime time		22:30:00 - 25:59:59 Seconda serata		16:00:00 - 19:00:59 Protetta	
Periodo	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %
Marzo 2012	234.736	10,35%	227.862	10,05%	155.814	6,87%	258.214	11,39%	257.889	11,37%	499.813	22,04%	661.833	29,19%	156.445	6,90%	298.282	13,15%
Marzo 2013	261.879	11,45%	214.639	9,39%	184.879	8,09%	300.274	13,13%	314.794	13,77%	556.282	24,33%	707.676	30,95%	171.584	7,50%	356.220	15,58%
Marzo 2014	262.042	11,71%	237.633	10,62%	192.223	8,59%	308.804	13,80%	305.311	13,64%	553.667	24,74%	693.187	30,97%	161.150	7,20%	342.465	15,30%
Marzo 2015	267.403	11,65%	232.561	10,13%	174.565	7,60%	289.977	12,63%	313.471	13,65%	602.872	26,26%	716.693	31,22%	172.367	7,51%	375.278	16,35%
Marzo 2016	289.635	12,62%	208.489	9,08%	224.642	9,78%	329.956	14,37%	351.966	15,33%	607.826	26,47%	739.881	32,23%	208.763	9,09%	398.934	17,38%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Nel 2016, infatti, tra le tv più seguite dai bambini dai 4 ai 7 anni risultano i canali Cartoonito, Rai Yoyo, Boing, Frisbee, K2; fa eccezione solo la generalista Canale 5 che risulta al secondo posto. Le generaliste sono seguite soprattutto in alcune fasce orarie, in particolare in quella del *prime time*, nella quale Canale 5 e Rai Uno registrano gli ascolti maggiori, seguite da Rai Yoyo, Cartoonito e Italia Uno, e in quella preserale dove sempre Canale 5 ha conquistato un ascolto medio omologo a quello di Cartoonito e Rai Yoyo. Anche nella tarda serata i bambini che sono ancora svegli sembrano preferire canali diversi dai tematici per minori. Questi dati rivelano abitudini di consumo

potenzialmente rischiose in quanto i minori, in particolari fasce orarie, potrebbero essersi esposti anche a programmi inadatti alla loro età e non necessariamente in compagnia degli adulti.

Tabella 10- Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target: 4-7 anni

Fascia oraria	Intero giorno			Fascia oraria	15:00:00 - 17:59:59		
	AMR	SHR %	AMR %		AMR	SHR %	AMR %
Emittente				Emittente			
Cartoonito	24.576	9,52%	1,07%	Boing	31.480	9,81%	1,37%
Canale 5	23.895	9,26%	1,04%	Cartoonito	31.346	9,76%	1,37%
Rai Yoyo	23.654	9,17%	1,03%	Canale 5	30.632	9,54%	1,34%
Boing	22.056	8,55%	0,96%	Rai Yoyo	29.660	9,24%	1,29%
Frisbee	15.823	6,13%	0,69%	Frisbee	22.474	7,00%	0,98%
K2	14.157	5,49%	0,62%	K2	20.645	6,43%	0,90%
Rai 1	11.839	4,59%	0,52%	Rai Gulp	15.364	4,79%	0,67%
Italia 1	11.183	4,33%	0,49%	Super!	11.541	3,59%	0,50%
Rai Gulp	10.967	4,25%	0,48%	Italia 1	8.777	2,73%	0,38%
Super!	8.810	3,41%	0,38%	Rai 1	6.084	1,89%	0,27%
Rai 2	5.631	2,18%	0,25%	Rai 2	5.281	1,64%	0,23%
Rai 3	3.780	1,46%	0,16%	Real Time	3.764	1,17%	0,16%
Real Time	2.446	0,95%	0,11%	Disney Junior	3.280	1,02%	0,14%
Rete 4	2.208	0,86%	0,10%	Rai 3	2.980	0,93%	0,13%
Disney Junior	2.016	0,78%	0,09%	Dmax	2.238	0,70%	0,10%
Tv8	1.946	0,75%	0,08%	Tv8	2.231	0,69%	0,10%
Dmax	1.782	0,69%	0,08%	Nick Jr.	2.198	0,68%	0,10%
La7	1.770	0,69%	0,08%	Boomerang	2.104	0,66%	0,09%
Nick Jr.	1.671	0,65%	0,07%	Cartoon Network	2.097	0,65%	0,09%
Nick Jr. +1	1.469	0,57%	0,06%	Nick Jr. +1	1.975	0,62%	0,09%
Cartoon Network	1.401	0,54%	0,06%	Cielo	1.832	0,57%	0,08%
Cielo	1.370	0,53%	0,06%	Cartoon Network +1	1.601	0,50%	0,07%
Nove	1.331	0,52%	0,06%	Nickelodeon	1.576	0,49%	0,07%
Boomerang	1.142	0,44%	0,05%	Disney Channel	1.480	0,46%	0,06%
Focus	1.047	0,41%	0,05%	Nove	1.446	0,45%	0,06%
Nickelodeon	1.021	0,40%	0,04%	Focus	1.340	0,42%	0,06%
Sky Cinema Family	1.001	0,39%	0,04%	Disney Junior +1	1.316	0,41%	0,06%
Rai 4	986	0,38%	0,04%	Sky Cinema Family	1.302	0,41%	0,06%
Disney Channel	960	0,37%	0,04%	Top Crime	1.295	0,40%	0,06%
Premium Sport/HD	951	0,37%	0,04%	Nickelodeon +1	1.294	0,40%	0,06%
Disney Junior +1	943	0,37%	0,04%	Rete 4	1.240	0,39%	0,05%
Cartoon Network +1	925	0,36%	0,04%	La Effe	1.237	0,34%	0,05%
Deakids	890	0,34%	0,04%	Deakids +1	1.236	0,38%	0,05%
Nickelodeon +1	876	0,34%	0,04%	Rai Premium	1.191	0,37%	0,05%
Rai Premium	854	0,33%	0,04%	Boomerang +1	1.178	0,37%	0,05%
Sky Sport 1	837	0,32%	0,04%	Deakids	1.142	0,36%	0,05%
Top Crime	770	0,30%	0,03%	Sky Cinema Hits	1.078	0,34%	0,05%
Sky Cinema Uno	768	0,30%	0,03%	Sky Wimbledon 1	1.038	0,33%	0,05%
Sky TG24 (DTH)	751	0,29%	0,03%	Boing	31.480	9,81%	1,37%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Tabella 11 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target: 4-7 anni

Fascia oraria				Fascia oraria			
18:00 - 20:29 Preserale				16:00 - 19:00 Fascia protetta			
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Cartoonito	55.900	11,02%	2,44%	Cartoonito	36.561	10,49%	1,60%
Rai Yoyo	50.948	10,05%	2,22%	Boing	35.766	10,26%	1,56%
Canale 5	50.354	9,93%	2,20%	Rai Yoyo	34.178	9,81%	1,49%
Boing	48.141	9,49%	2,10%	Canale 5	28.599	8,21%	1,25%
Frisbee	34.384	6,78%	1,50%	Frisbee	27.019	7,75%	1,18%
K2	30.153	5,95%	1,32%	K2	22.393	6,42%	0,98%
Rai Gulp	22.941	4,52%	1,00%	Rai Gulp	17.236	4,95%	0,75%
Rai 1	22.587	4,45%	0,99%	Super!	12.080	3,47%	0,53%
Super!	18.110	3,57%	0,79%	Italia 1	7.676	2,20%	0,34%
Italia 1	10.484	2,07%	0,46%	Rai 1	6.503	1,87%	0,28%
Rai 3	7.299	1,44%	0,32%	Rai 2	4.092	1,17%	0,18%
La7	5.229	1,03%	0,23%	Disney Junior	3.846	1,10%	0,17%
DiscoveryShark	4.910	1,00%	0,21%	Real Time	3.830	1,10%	0,17%
Disney Junior	4.882	0,96%	0,21%	Rai 3	3.211	0,92%	0,14%
Rai 2	4.497	0,89%	0,20%	Nick Jr.	3.002	0,86%	0,13%
Real Time	3.908	0,77%	0,17%	Boomerang	2.813	0,81%	0,12%
Nick Jr.	3.751	0,74%	0,16%	Nick Jr. +1	2.561	0,73%	0,11%
Boomerang	3.568	0,70%	0,16%	Cartoon Network	2.419	0,69%	0,11%
Nick Jr. +1	3.391	0,67%	0,15%	Dmax	2.208	0,63%	0,10%
Dmax	3.271	0,65%	0,14%	DiscoveryShark	2.169	0,57%	0,09%
Cartoon Network	3.157	0,62%	0,14%	Tv8	1.975	0,57%	0,09%
Cielo	2.722	0,54%	0,12%	Nickelodeon	1.900	0,55%	0,08%
Cartoon Network +1	2.533	0,50%	0,11%	Cielo	1.860	0,53%	0,08%
Disney Channel	2.468	0,49%	0,11%	La Effe	1.854	0,46%	0,08%
Nickelodeon	2.369	0,47%	0,10%	La7	1.795	0,51%	0,08%
Focus	2.260	0,45%	0,10%	Cartoon Network +1	1.771	0,51%	0,08%
Disney Junior +1	2.242	0,44%	0,10%	Boomerang +1	1.546	0,44%	0,07%
Nickelodeon +1	2.125	0,42%	0,09%	Focus	1.521	0,44%	0,07%
Deakids	2.098	0,41%	0,09%	Disney Junior +1	1.511	0,43%	0,07%
La Effe	2.083	0,35%	0,09%	Disney Channel	1.410	0,40%	0,06%
Boomerang +1	2.047	0,40%	0,09%	Nickelodeon +1	1.403	0,40%	0,06%
Sky Cinema Family	2.027	0,40%	0,09%	Deakids +1	1.323	0,38%	0,06%
Tv8	1.958	0,39%	0,09%	Sky Cinema Family	1.321	0,38%	0,06%
Rete 4	1.916	0,38%	0,08%	Rai Premium	1.272	0,36%	0,06%
Rai 4	1.746	0,34%	0,08%	Nove	1.219	0,35%	0,05%
Premium Sport/HD	1.600	0,32%	0,07%	Deakids	1.204	0,35%	0,05%
Nove	1.578	0,31%	0,07%	Sky Cinema Hits	1.163	0,33%	0,05%
Deakids +1	1.543	0,30%	0,07%	Rete 4	1.073	0,31%	0,05%
Mtv Music	1.518	0,27%	0,07%	La7d	1.067	0,31%	0,05%
Rai Premium	1.459	0,29%	0,06%	RTL 102.5	1.009	0,29%	0,04%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Tabella 12 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target: 4-7 anni

Fascia oraria	20:30 - 22:29 Prime time			Fascia oraria	22:30:00 - 25:59:59		
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Canale 5	76.645	11,99%	3,35%	Canale 5	25.699	13,57%	1,12%
Rai 1	48.970	7,66%	2,14%	Rai 1	17.093	9,02%	0,75%
Rai Yoyo	48.328	7,56%	2,11%	Italia 1	15.139	7,99%	0,66%
Cartoonito	45.048	7,04%	1,97%	Rai Yoyo	12.280	6,48%	0,54%
Italia 1	39.201	6,13%	1,71%	Cartoonito	9.565	5,05%	0,42%
Boing	34.086	5,33%	1,49%	Rai 2	8.423	4,45%	0,37%
Frisbee	29.797	4,66%	1,30%	Boing	7.436	3,93%	0,32%
K2	25.458	3,98%	1,11%	Frisbee	5.626	2,97%	0,25%
Rai 2	24.287	3,80%	1,06%	Rete 4	4.332	2,29%	0,19%
Rai Gulp	22.697	3,55%	0,99%	Rai 3	4.184	2,21%	0,18%
Super!	17.150	2,68%	0,75%	K2	3.555	1,88%	0,16%
Rai 3	16.514	2,58%	0,72%	Rai Gulp	3.265	1,72%	0,14%
Rete 4	8.426	1,32%	0,37%	Tv8	3.138	1,66%	0,14%
Tv8	7.521	1,18%	0,33%	Real Time	2.613	1,38%	0,11%
La7	6.777	1,06%	0,30%	La7	2.235	1,18%	0,10%
Real Time	6.675	1,04%	0,29%	Super!	2.212	1,17%	0,10%
Nove	4.972	0,78%	0,22%	Nove	1.901	1,00%	0,08%
Premium Sport/HD	4.836	0,76%	0,21%	Dmax	1.846	0,97%	0,08%
Dmax	4.714	0,74%	0,21%	Rai 4	1.679	0,89%	0,07%
Sky Sport 1	4.526	0,71%	0,20%	Sky Sport 1	1.605	0,85%	0,07%
Sky Uno	4.146	0,65%	0,18%	La5	1.521	0,80%	0,07%
Rai 4	3.948	0,62%	0,17%	Cielo	1.368	0,72%	0,06%
Sky Cinema Uno	3.861	0,60%	0,17%	Rai Premium	1.216	0,64%	0,05%
Sky Cinema Family	3.779	0,59%	0,16%	Sky Uno	1.201	0,63%	0,05%
Cielo	3.226	0,50%	0,14%	Rai Movie	1.096	0,58%	0,05%
Focus	3.165	0,49%	0,14%	Iris	1.085	0,57%	0,05%
Disney Junior	3.017	0,47%	0,13%	Mediaset Extra	1.005	0,53%	0,04%
Nick Jr.	2.691	0,42%	0,12%	Focus	958	0,51%	0,04%
Sky TG24 (DTH)	2.557	0,40%	0,11%	Premium Sport/HD	855	0,45%	0,04%
Cartoon Network	2.518	0,39%	0,11%	Italia 2 Mediaset	839	0,44%	0,04%
Rai Premium	2.493	0,39%	0,11%	Sky Cinema Uno	835	0,44%	0,04%
Paramount Channel	2.360	0,41%	0,10%	Paramount Channel	827	0,47%	0,04%
La5	2.335	0,37%	0,10%	Sky Sport 24	808	0,43%	0,04%
Rai Movie	2.232	0,35%	0,10%	La7d	746	0,39%	0,03%
Iris	2.161	0,34%	0,09%	Mtv Music	666	0,33%	0,03%
La Effe	2.031	0,29%	0,09%	Top Crime	645	0,34%	0,03%
Sky Cinema Family +1	1.907	0,30%	0,08%	Sky Cinema +1	615	0,32%	0,03%
Disney Junior +1	1.895	0,30%	0,08%	Giallo	603	0,32%	0,03%
Sky Calcio 1	1.797	0,28%	0,08%	Rai Sport 1	601	0,32%	0,03%
Mediaset Extra	1.787	0,28%	0,08%	7 Gold	555	0,29%	0,02%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Nel caso dei bambini e dei ragazzi della fascia 8-13 anni i dati relativi all'ascolto rivelano che c'è un calo di interesse nei confronti della tv rispetto al passato nella fascia premattutina e, soprattutto, nel prime time. Se nel marzo 2012, infatti, dalle ore 20.30 gli spettatori erano circa 1.121.857 (variabile di penetrazione 32,40%) nel 2016 sono stati 1.058.406 (percentuale di penetrazione 30,61%). L'ascolto risulta invece stabile o in leggero aumento nelle altre fasce; ad esempio dopo le

22.30 dove nel 2016 l'ascolto medio registrato è stato di 312.884 spettatori (nel 2012 erano 301.698) (Tabella 13).

Tabella 13 - Ascolto medio giornaliero (AMR) e Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%)

Emittenti	Target 8-13 anni																	
Total TV																		
Fascia oraria	02:00:00 - 25:59:59 Intero giorno		07:00:00 - 08:59:59 Premattutina		09:00:00 - 11:59:59 Mattutina		12:00:00 - 14:59:59 Meridiana		15:00:00 - 17:59:59 Pomeridiana		18:00:00 - 20:29:59 Preserale		20:30:00 - 22:29:59 Prime time		22:30:00 - 25:59:59 Seconda serata		16:00:00 - 19:00:59 Protetta	
Periodo	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %
Marzo 2012	353.302	10,20%	230.277	6,65%	142.698	4,12%	450.927	13,02%	416.250	12,02%	640.607	18,50%	1.121.857	32,40%	301.698	8,71%	400.906	11,58%
Marzo 2013	355.244	10,71%	202.967	6,12%	175.455	5,29%	444.929	13,41%	423.365	12,76%	658.063	19,84%	1.079.529	32,54%	319.202	9,62%	416.596	12,56%
Marzo 2014	356.209	10,82%	212.387	6,45%	181.102	5,50%	452.960	13,75%	421.879	12,81%	667.299	20,26%	1.081.892	32,85%	302.566	9,19%	417.103	12,66%
Marzo 2015	340.435	10,16%	184.017	5,49%	149.780	4,47%	411.930	12,29%	407.087	12,15%	654.171	19,52%	1.072.551	32,01%	295.400	8,82%	412.218	12,30%
Marzo 2016	360.277	10,42%	203.870	5,90%	204.712	5,92%	453.655	13,12%	436.455	12,62%	658.107	19,03%	1.058.406	30,61%	312.884	9,05%	428.371	12,39%

Anche per questa fascia d'età il canale più visto nell'anno 2016 è stato Canale 5, insieme con i tematici Super! e Boing, Italia 1 e Rai Uno. Se si analizza l'ascolto per fasce, risulta che, analogamente a quanto registrato per i bambini dai 4 ai 7 anni, nel *prime time* ed anche in seconda serata i ragazzi dagli 8 ai 13 anni hanno seguito maggiormente le tv generaliste, in particolare Canale 5, Rai Uno, Italia Uno e Rai Due. Canale 5 è stato seguito anche nelle fasce pomeridiane e nella fascia preserale, insieme però stavolta con i due canali tematici Boing e Super!. Anche da questi dati emerge che i ragazzi dagli 8 ai 13 anni in alcune fasce orarie, scegliendo emittenti diverse da quelle tematiche a loro destinate, potrebbero essere stati esposti a contenuti inidonei ai minori e, pertanto, potenzialmente pericolosi.

Tabella 14 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 8-13 anni

Fascia oraria	Intero giorno			Fascia oraria	15:00:00 - 17:59:59		
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Canale 5	42.684	12,25%	1,23%	Canale 5	53.731	12,33%	1,55%
Super!	25.920	7,44%	0,75%	Boing	33.839	7,77%	0,97%
Italia 1	24.665	7,08%	0,71%	Super!	32.510	7,46%	0,94%
Rai 1	24.120	6,92%	0,69%	Italia 1	28.261	6,49%	0,81%
Boing	22.890	6,57%	0,66%	Rai Gulp	23.101	5,30%	0,66%
Rai Gulp	15.678	4,50%	0,45%	K2	19.226	4,41%	0,55%
K2	13.649	3,92%	0,39%	Rai 2	14.650	3,36%	0,42%
Rai 2	13.506	3,88%	0,39%	Rai 1	12.219	2,80%	0,35%
Rai 3	7.607	2,18%	0,22%	Real Time	9.863	2,26%	0,28%
Rai Yoyo	7.471	2,14%	0,22%	Frisbee	8.967	2,06%	0,26%
Real Time	7.139	2,05%	0,21%	Rai Yoyo	8.615	1,98%	0,25%
Frisbee	6.620	1,90%	0,19%	Cartoonito	8.169	1,88%	0,24%
Rete 4	5.847	1,68%	0,17%	Dmax	7.383	1,69%	0,21%
Cartoonito	5.804	1,67%	0,17%	Rai 3	6.106	1,40%	0,18%
Dmax	5.396	1,55%	0,16%	Disney Channel	5.840	1,34%	0,17%
Tv8	4.515	1,30%	0,13%	Rete 4	5.815	1,33%	0,17%
Disney Channel	3.762	1,08%	0,11%	Tv8	5.199	1,19%	0,15%
Cielo	3.244	0,93%	0,09%	Cielo	4.672	1,07%	0,13%
Rai 4	3.125	0,90%	0,09%	Mtv Music	4.071	0,91%	0,12%
La7	2.820	0,81%	0,08%	Rai 4	3.388	0,78%	0,10%
Paramount Channel	2.581	0,77%	0,07%	Paramount Channel	3.227	0,77%	0,09%
Nove	2.564	0,74%	0,07%	Nove	2.937	0,67%	0,08%
Rai Premium	2.109	0,61%	0,06%	Cartoon Network	2.896	0,66%	0,08%
Focus	2.057	0,59%	0,06%	Top Crime	2.864	0,66%	0,08%
Mediaset Extra	1.960	0,56%	0,06%	Rai Premium	2.811	0,65%	0,08%
Iris	1.921	0,55%	0,06%	Giallo	2.722	0,62%	0,08%
Cartoon Network	1.845	0,53%	0,05%	Mediaset Extra	2.632	0,60%	0,08%
Mtv Music	1.820	0,50%	0,05%	Rai Movie	2.445	0,56%	0,07%
Top Crime	1.746	0,50%	0,05%	La7	2.191	0,50%	0,06%
La5	1.670	0,48%	0,05%	Vh1	2.126	0,50%	0,06%
Sky Uno	1.644	0,47%	0,05%	Focus	2.093	0,48%	0,06%
Rai Movie	1.625	0,47%	0,05%	Cartoon Network +1	2.036	0,47%	0,06%
Premium Sport/HD	1.580	0,45%	0,05%	La7d	1.995	0,46%	0,06%
La7d	1.528	0,44%	0,04%	Nickelodeon	1.919	0,44%	0,06%
Giallo	1.465	0,42%	0,04%	Disney Channel +1	1.884	0,43%	0,05%
Italia 2 Mediaset	1.447	0,42%	0,04%	RTL 102.5	1.853	0,43%	0,05%
Sky Cinema Uno	1.389	0,40%	0,04%	Premium Sport/HD	1.700	0,39%	0,05%
Nickelodeon	1.340	0,38%	0,04%	Sky Cinema Uno	1.668	0,38%	0,05%
Sky Sport 1	1.336	0,38%	0,04%	La5	1.599	0,37%	0,05%
Cartoon Network +1	1.214	0,35%	0,03%	Rai Sport 1	1.578	0,36%	0,05%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Tabella 15 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 8-13 anni

Fascia oraria	18:00 - 20:29 Preserale			Fascia oraria	16:00 - 19:00 Fascia protetta		
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Canale 5	76.751	13,23%	2,21%	Canale 5	42.760	10,35%	1,23%
Super!	48.443	8,35%	1,39%	Boing	34.886	8,44%	1,00%
Boing	40.218	6,93%	1,16%	Super!	32.610	7,89%	0,94%
Rai 1	39.706	6,84%	1,14%	Italia 1	22.419	5,43%	0,65%
Rai Gulp	28.372	4,89%	0,82%	K2	19.623	4,75%	0,56%
K2	24.151	4,16%	0,70%	Rai Gulp	17.540	4,25%	0,50%
Italia 1	24.087	4,15%	0,69%	Rai 1	12.288	2,97%	0,35%
Rai 2	14.457	2,49%	0,42%	Rai 2	11.675	2,83%	0,34%
Rai Yoyo	13.533	2,33%	0,39%	Frisbee	10.061	2,44%	0,29%
Cartoonito	12.345	2,13%	0,36%	Real Time	9.750	2,36%	0,28%
Rai 3	11.501	1,98%	0,33%	Rai Yoyo	9.478	2,29%	0,27%
Frisbee	10.672	1,84%	0,31%	Cartoonito	9.277	2,25%	0,27%
Real Time	10.517	1,81%	0,30%	Dmax	6.913	1,67%	0,20%
Dmax	9.446	1,63%	0,27%	Rai 3	5.863	1,42%	0,17%
La7	7.883	1,36%	0,23%	Disney Channel	5.667	1,37%	0,16%
Disney Channel	7.856	1,35%	0,23%	Mtv Music	4.758	1,11%	0,14%
Tv8	5.983	1,03%	0,17%	Tv8	4.390	1,06%	0,13%
Rete 4	5.821	1,00%	0,17%	Rete 4	4.359	1,06%	0,13%
Rai 4	5.697	0,98%	0,16%	Rai Premium	3.801	0,92%	0,11%
Cielo	5.656	0,97%	0,16%	Cielo	3.723	0,90%	0,11%
Rai Premium	4.800	0,83%	0,14%	Rai 4	3.512	0,85%	0,10%
Paramount Channel	4.731	0,86%	0,14%	La7	3.327	0,81%	0,10%
Mtv Music	3.917	0,64%	0,11%	Paramount Channel	3.194	0,80%	0,09%
Iris	3.788	0,65%	0,11%	Cartoon Network	3.096	0,75%	0,09%
Nickelodeon	3.404	0,59%	0,10%	Giallo	2.943	0,71%	0,08%
Nove	3.392	0,58%	0,10%	Nove	2.699	0,65%	0,08%
Cartoon Network	3.325	0,57%	0,10%	Nickelodeon	2.576	0,62%	0,07%
Giallo	3.239	0,56%	0,09%	Mediaset Extra	2.552	0,62%	0,07%
Mediaset Extra	3.121	0,54%	0,09%	Top Crime	2.439	0,59%	0,07%
Focus	2.929	0,50%	0,08%	Cartoon Network +1	2.164	0,52%	0,06%
Top Crime	2.641	0,46%	0,08%	Vh1	2.106	0,53%	0,06%
Italia 2 Mediaset	2.464	0,42%	0,07%	Focus	2.090	0,51%	0,06%
Cartoon Network +1	2.399	0,41%	0,07%	Rai Movie	2.012	0,49%	0,06%
Nickelodeon +1	2.297	0,40%	0,07%	Disney Channel +1	1.856	0,45%	0,05%
Rai Movie	2.263	0,39%	0,07%	RTL 102.5	1.714	0,41%	0,05%
Disney Channel +1	2.230	0,38%	0,06%	La5	1.698	0,41%	0,05%
Premium Sport/HD	2.215	0,38%	0,06%	Italia 2 Mediaset	1.668	0,40%	0,05%
La5	2.133	0,37%	0,06%	Sky Cinema Uno	1.624	0,39%	0,05%
La7d	1.996	0,34%	0,06%	Premium Sport/HD	1.620	0,39%	0,05%
Sky Cinema Family	1.949	0,34%	0,06%	La7d	1.589	0,38%	0,05%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Tabella 16 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 8-13 anni

Fascia oraria	20:30 - 22:29 Prime time			Fascia oraria	22:30:00 - 25:59:59		
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Canale 5	144.723	15,05%	4,17%	Canale 5	50.043	14,68%	1,44%
Rai 1	101.562	10,56%	2,92%	Rai 1	38.858	11,40%	1,12%
Italia 1	81.404	8,47%	2,34%	Italia 1	32.404	9,51%	0,93%
Rai 2	55.364	5,76%	1,59%	Rai 2	18.660	5,47%	0,54%
Super!	52.980	5,51%	1,53%	Boing	11.482	3,37%	0,33%
Rai Gulp	41.313	4,30%	1,19%	Super!	11.167	3,28%	0,32%
Rai 3	34.153	3,55%	0,98%	K2	8.866	2,60%	0,26%
Boing	34.041	3,54%	0,98%	Rai Gulp	8.760	2,57%	0,25%
K2	24.380	2,54%	0,70%	Rai 3	8.373	2,46%	0,24%
Tv8	17.102	1,78%	0,49%	Rete 4	8.349	2,45%	0,24%
Real Time	17.073	1,78%	0,49%	Real Time	8.288	2,43%	0,24%
Rete 4	15.596	1,62%	0,45%	Frisbee	7.738	2,27%	0,22%
Rai Yoyo	13.600	1,41%	0,39%	Tv8	6.650	1,95%	0,19%
Dmax	12.530	1,30%	0,36%	Rai Yoyo	5.736	1,68%	0,17%
Rai 4	11.227	1,17%	0,32%	Dmax	4.253	1,25%	0,12%
Frisbee	10.164	1,06%	0,29%	La7	3.885	1,14%	0,11%
Cartoonito	9.626	1,00%	0,28%	Cartoonito	3.842	1,13%	0,11%
La7	9.535	0,99%	0,27%	Nove	3.658	1,07%	0,11%
Paramount Channel	8.871	1,00%	0,26%	Focus	3.295	0,97%	0,09%
Nove	8.761	0,91%	0,25%	Rai 4	3.234	0,95%	0,09%
Sky Uno	8.556	0,89%	0,25%	La5	3.061	0,90%	0,09%
Iris	8.016	0,83%	0,23%	Mediaset Extra	2.748	0,81%	0,08%
Premium Sport/HD	7.429	0,77%	0,21%	Paramount Channel	2.727	0,81%	0,08%
Cielo	7.406	0,77%	0,21%	Sky Uno	2.545	0,75%	0,07%
Sky Sport 1	7.173	0,75%	0,21%	Rai Premium	2.457	0,72%	0,07%
Sky Cinema Uno	6.219	0,65%	0,18%	Cielo	2.336	0,69%	0,07%
Disney Channel	5.820	0,61%	0,17%	Sky Sport 1	2.304	0,68%	0,07%
La5	5.817	0,60%	0,17%	Italia 2 Mediaset	2.181	0,64%	0,06%
Rai Movie	5.674	0,59%	0,16%	Iris	2.167	0,64%	0,06%
Focus	5.086	0,53%	0,15%	Rai Movie	1.962	0,58%	0,06%
Rai Premium	5.077	0,53%	0,15%	Top Crime	1.787	0,52%	0,05%
Italia 2 Mediaset	4.716	0,49%	0,14%	La7d	1.648	0,48%	0,05%
Mediaset Extra	4.586	0,48%	0,13%	Giallo	1.555	0,46%	0,04%
Top Crime	4.077	0,42%	0,12%	Sky Cinema Uno	1.483	0,43%	0,04%
La7d	3.758	0,39%	0,11%	Premium Sport/HD	1.414	0,41%	0,04%
Sky Calcio 1	3.706	0,39%	0,11%	Sky Sport 24	1.106	0,32%	0,03%
Sky Cinema Family	3.195	0,33%	0,09%	Rai Sport 1	1.072	0,31%	0,03%
Cartoon Network	3.085	0,32%	0,09%	Disney Channel	941	0,28%	0,03%
Rai Sport 1	2.810	0,29%	0,08%	Sky Calcio 1	922	0,27%	0,03%
Sky Cinema Hits	2.541	0,26%	0,07%	Sky Cinema Hits	846	0,25%	0,02%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Anche i ragazzi più grandi continuano a guardare la tv, benché nel corso degli anni, soprattutto dal 2013 in poi, si sia verificata una modifica delle abitudini di consumo televisivo. Emerge, infatti, una flessione degli ascolti in alcune fasce orarie, dovuta molto probabilmente anche all'utilizzo di altri media per la fruizione di contenuti audiovisivi; nel *prime time*, ad esempio, gli spettatori dai 14 anni ai 17 anni nel marzo 2005 erano stati 859.338, nel 2013 745.059, (con una percentuale di penetrazione pari al 30,72%); nel marzo 2016, invece, in 600.886 (percentuale di penetrazione pari al 25,02%) hanno guardato la tv.

Anche nella fascia pomeridiana e in quella preserale è emersa una diminuzione dell'ascolto; si passa rispettivamente dai 368.715 (percentuale di penetrazione 15,94%) e dai 403.833 spettatori (percentuale di penetrazione 17,46%) del 2012 a 273.718 (percentuale di penetrazione 11,40%) e a 329.462 spettatori (percentuale di penetrazione 13,72%) nel 2016 (Tabella 17).

Tabella 17 - Ascolto medio giornaliero (AMR) e Penetrazione su totale universo di riferimento (AMR%)

Emittenti	Target 14-17 anni																	
Total TV																		
Fascia oraria	02:00:00 - 25:59:59 Intero giorno		07:00:00 - 08:59:59 Premattutina		09:00:00 - 11:59:59 Mattutina		12:00:00 - 14:59:59 Meridiana		15:00:00 - 17:59:59 Pomeridiana		18:00:00 - 20:29:59 Preserale		20:30:00 - 22:29:59 Prime time		22:30:00 - 25:59:59 Seconda serata		16:00:00 - 19:00:59 Protetta	
Periodo	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %	AMR	AMR %
Marzo 2012	247.784	10,71%	62.914	2,72%	78.514	3,39%	344.177	14,88%	368.715	15,94%	403.833	17,46%	697.879	30,17%	264.820	11,45%	310.900	13,44%
Marzo 2013	275.801	11,37%	68.631	2,83%	107.823	4,45%	380.672	15,69%	391.842	16,16%	447.219	18,44%	745.059	30,72%	318.903	13,15%	347.997	14,35%
Marzo 2014	235.232	10,57%	52.292	2,35%	88.408	3,97%	317.795	14,28%	325.284	14,62%	368.847	16,57%	656.244	29,49%	287.261	12,91%	284.542	12,79%
Marzo 2015	234.707	9,82%	52.290	2,19%	81.155	3,40%	298.073	12,47%	327.422	13,70%	369.643	15,46%	685.398	28,67%	286.112	11,97%	284.991	11,92%
Marzo 2016	205.830	8,57%	40.602	1,69%	73.908	3,08%	270.101	11,25%	273.718	11,40%	329.462	13,72%	600.886	25,02%	256.256	10,67%	238.387	9,93%

Fonte: Auditel. Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

L'audience dei ragazzi più grandi è stata catturata dai contenuti delle emittenti generaliste ex-analogiche (Canale, 5, Italia 1, Rai Uno, Rai Due, Rai 3, Tv8) e di qualche canale neonato digitale, come Real Time e DMax (gruppo Discovery). Tra le prime dieci tv più viste nel 2016 compaiono anche i canali tematici Super! e Boing.

Tabella 18 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 14-17 anni

Fascia oraria	Intero giorno			Fascia oraria	15:00:00 - 17:59:59		
	AMR	SHR %	AMR %		Emittente	AMR	SHR %
Canale 5	28.553	15,25%	1,22%	Canale 5	43.124	17,65%	1,85%
Italia 1	21.071	11,25%	0,90%	Italia 1	37.183	15,22%	1,59%
Rai 1	18.071	9,65%	0,77%	Rai 2	10.220	4,18%	0,44%
Rai 2	9.381	5,01%	0,40%	Rai 1	8.866	3,63%	0,38%
Real Time	6.555	3,50%	0,28%	Real Time	8.637	3,53%	0,37%
Rai 3	4.859	2,59%	0,21%	Super!	5.190	2,12%	0,22%
Super!	4.277	2,28%	0,18%	Tv8	5.165	2,11%	0,22%
Tv8	4.039	2,16%	0,17%	Dmax	4.440	1,82%	0,19%
Dmax	3.592	1,92%	0,15%	Mtv Music	4.402	1,69%	0,19%
Boing	3.300	1,76%	0,14%	Boing	4.229	1,73%	0,18%
Rete 4	3.088	1,65%	0,13%	Rai 3	3.830	1,57%	0,16%
Mtv Music	2.140	1,09%	0,09%	Rai Gulp	3.282	1,34%	0,14%
Rai Gulp	2.069	1,11%	0,09%	Rete 4	2.876	1,18%	0,12%
Italia 2 Mediaset	2.014	1,08%	0,09%	Cielo	2.803	1,15%	0,12%
Rai 4	1.964	1,05%	0,08%	Mediaset Extra	2.606	1,07%	0,11%
La5	1.838	0,98%	0,08%	Rai 4	2.583	1,06%	0,11%
Cielo	1.771	0,95%	0,08%	Italia 2 Mediaset	2.286	0,94%	0,10%
La7	1.765	0,94%	0,08%	Rai Premium	2.253	0,92%	0,10%
Mediaset Extra	1.754	0,94%	0,08%	K2	2.161	0,88%	0,09%
Paramount Channel	1.734	0,97%	0,08%	La5	2.097	0,86%	0,09%
Nove	1.727	0,92%	0,07%	Vh1	1.914	0,84%	0,08%
K2	1.665	0,89%	0,07%	Top Crime	1.908	0,78%	0,08%
Top Crime	1.291	0,69%	0,06%	Nove	1.755	0,72%	0,08%
Sky Uno	1.263	0,67%	0,05%	Paramount Channel	1.691	0,74%	0,07%
Rai Premium	1.173	0,63%	0,05%	Sky Wimbledon 1	1.445	0,68%	0,06%
Sky Sport 1	1.130	0,60%	0,05%	Rai Sport 1	1.387	0,57%	0,06%
Focus	1.048	0,56%	0,04%	Disney Channel	1.373	0,56%	0,06%
Premium Sport/HD	1.025	0,55%	0,04%	Rai Movie	1.240	0,51%	0,05%
Rai Movie	1.001	0,53%	0,04%	Fine Living Italy	1.226	0,50%	0,05%
Sky Cinema Uno	969	0,52%	0,04%	Premium Sport/HD	1.218	0,50%	0,05%
Iris	943	0,50%	0,04%	Sky Sport 1	1.177	0,48%	0,05%
Rai Sport 1	899	0,48%	0,04%	Fox/HD	1.176	0,48%	0,05%
Vh1	892	0,50%	0,04%	La7	1.165	0,48%	0,05%
Fox/HD	885	0,47%	0,04%	Fox Crime/HD	1.143	0,47%	0,05%
Disney Channel	856	0,46%	0,04%	Sky Calcio 1	1.115	0,46%	0,05%
Rai Yoyo	851	0,45%	0,04%	Cartoonito	1.081	0,44%	0,05%
Sky Sport 24	843	0,45%	0,04%	Sky Sport 24	1.046	0,43%	0,04%
Frisbee	821	0,44%	0,04%	Sky Uno	1.025	0,42%	0,04%
Fine Living Italy	781	0,42%	0,03%	Fox Comedy	1.011	0,41%	0,04%
La7d	768	0,41%	0,03%	Focus	1.010	0,41%	0,04%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Tabella 19 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 14-17 anni

Fascia oraria	18:00 - 20:29 Preserale			Fascia oraria	16:00 - 19:00 Fascia protetta		
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Canale 5	47.984	16,87%	2,06%	Canale 5	31.774	14,92%	1,36%
Rai 1	35.116	12,35%	1,51%	Italia 1	27.120	12,73%	1,16%
Italia 1	20.600	7,24%	0,88%	Rai 1	9.521	4,47%	0,41%
Rai 2	11.975	4,21%	0,51%	Real Time	8.066	3,79%	0,35%
Real Time	8.550	3,01%	0,37%	Rai 2	7.877	3,70%	0,34%
Rai 3	7.577	2,66%	0,32%	Tv8	4.999	2,35%	0,21%
Super!	7.296	2,56%	0,31%	Super!	4.752	2,23%	0,20%
Tv8	5.743	2,02%	0,25%	Mtv Music	4.656	2,05%	0,20%
Boing	5.454	1,92%	0,23%	Boing	4.343	2,04%	0,19%
Italia 2 Mediaset	5.293	1,86%	0,23%	Dmax	3.967	1,86%	0,17%
Dmax	4.998	1,76%	0,21%	Rai 3	3.791	1,78%	0,16%
Mtv Music	4.119	1,35%	0,18%	Italia 2 Mediaset	3.777	1,77%	0,16%
Rai Gulp	3.942	1,39%	0,17%	Mediaset Extra	2.429	1,14%	0,10%
Rete 4	3.366	1,18%	0,14%	Rai Premium	2.428	1,14%	0,10%
Rai 4	3.193	1,12%	0,14%	Cielo	2.295	1,08%	0,10%
La7	2.938	1,03%	0,13%	Rai 4	2.278	1,07%	0,10%
Paramount Channel	2.936	1,11%	0,13%	Rai Gulp	2.226	1,05%	0,10%
La5	2.650	0,93%	0,11%	Rete 4	2.196	1,03%	0,09%
Cielo	2.643	0,93%	0,11%	K2	2.187	1,03%	0,09%
Mediaset Extra	2.623	0,92%	0,11%	Vh1	2.079	1,04%	0,09%
K2	2.466	0,87%	0,11%	Paramount Channel	1.824	0,92%	0,08%
Rai Premium	2.267	0,80%	0,10%	La5	1.777	0,83%	0,08%
Nove	2.116	0,74%	0,09%	Nove	1.654	0,78%	0,07%
Rai Yoyo	1.972	0,69%	0,08%	Top Crime	1.431	0,67%	0,06%
Disney Channel	1.693	0,60%	0,07%	Rai Sport 1	1.413	0,66%	0,06%
Cartoonito	1.667	0,59%	0,07%	La7	1.284	0,60%	0,06%
Top Crime	1.666	0,59%	0,07%	Disney Channel	1.279	0,60%	0,05%
Fox/HD	1.659	0,58%	0,07%	Fox Crime/HD	1.224	0,57%	0,05%
Rai Sport 1	1.559	0,55%	0,07%	Cartoonito	1.193	0,56%	0,05%
Vh1	1.456	0,55%	0,06%	Rai Yoyo	1.166	0,55%	0,05%
Premium Sport/HD	1.319	0,46%	0,06%	RTL 102.5	1.107	0,52%	0,05%
Giallo	1.302	0,46%	0,06%	Sky Cinema Uno	1.104	0,52%	0,05%
Sky Sport 24	1.228	0,43%	0,05%	DiscoveryShark	1.096	0,34%	0,05%
Focus	1.218	0,43%	0,05%	Premium Sport/HD	1.088	0,51%	0,05%
Sky Cinema Uno	1.215	0,43%	0,05%	Fox/HD	1.051	0,49%	0,05%
Sky Sport 1	1.187	0,42%	0,05%	Fine Living Italy	1.032	0,48%	0,04%
Fox Crime/HD	1.152	0,40%	0,05%	Focus	1.030	0,48%	0,04%
Fine Living Italy	1.120	0,39%	0,05%	Sky Calcio 1	1.028	0,48%	0,04%
Sky Wimbledon 1	1.118	0,45%	0,05%	Rai Movie	1.024	0,48%	0,04%
Rai Movie	1.098	0,39%	0,05%	Sky Sport 24	968	0,45%	0,04%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

Tabella 20 - Le prime 40 tv viste nel 2016 – Target 14-17 anni

Fascia oraria	20:30 - 22:29 Prime time			Fascia oraria	22:30:00 - 25:59:59		
Emittente	AMR	SHR %	AMR %	Emittente	AMR	SHR %	AMR %
Canale 5	85.076	16,40%	3,65%	Canale 5	36.528	15,70%	1,57%
Rai 1	69.141	13,33%	2,97%	Rai 1	28.605	12,30%	1,23%
Italia 1	52.927	10,20%	2,27%	Italia 1	27.203	11,70%	1,17%
Rai 2	35.401	6,83%	1,52%	Rai 2	12.692	5,46%	0,54%
Rai 3	20.689	3,99%	0,89%	Real Time	7.961	3,42%	0,34%
Tv8	12.107	2,33%	0,52%	Tv8	5.711	2,46%	0,24%
Real Time	11.854	2,29%	0,51%	Rai 3	5.490	2,36%	0,24%
Super!	8.894	1,71%	0,38%	Dmax	5.411	2,33%	0,23%
Rete 4	8.340	1,61%	0,36%	Rete 4	5.346	2,30%	0,23%
La7	7.729	1,49%	0,33%	La7	2.975	1,28%	0,13%
Rai 4	7.299	1,41%	0,31%	Nove	2.928	1,26%	0,13%
La5	6.397	1,23%	0,27%	La5	2.783	1,20%	0,12%
Sky Uno	5.754	1,11%	0,25%	Super!	2.766	1,19%	0,12%
Paramount Channel	5.690	1,20%	0,25%	Mediaset Extra	2.634	1,13%	0,11%
Sky Sport 1	5.429	1,05%	0,23%	Paramount Channel	2.533	1,15%	0,11%
Dmax	5.379	1,04%	0,23%	Boing	2.512	1,08%	0,11%
Italia 2 Mediaset	5.192	1,00%	0,22%	Italia 2 Mediaset	2.275	0,98%	0,10%
Premium Sport/HD	4.884	0,94%	0,21%	Sky Uno	2.271	0,98%	0,10%
Nove	4.837	0,93%	0,21%	Focus	2.190	0,94%	0,09%
Rai Gulp	4.547	0,88%	0,20%	Frisbee	2.158	0,93%	0,09%
Sky Cinema Uno	4.312	0,83%	0,18%	Rai 4	2.136	0,92%	0,09%
Boing	4.053	0,78%	0,17%	Sky Sport 1	1.956	0,84%	0,08%
Iris	3.937	0,76%	0,17%	Cielo	1.596	0,69%	0,07%
Rai Movie	3.879	0,75%	0,17%	Iris	1.590	0,68%	0,07%
Cielo	3.673	0,71%	0,16%	Rai Movie	1.523	0,65%	0,07%
Mediaset Extra	3.608	0,70%	0,15%	K2	1.497	0,64%	0,06%
Sky Calcio 1	3.518	0,68%	0,15%	Rai Gulp	1.475	0,63%	0,06%
Rai Premium	2.987	0,58%	0,13%	Top Crime	1.352	0,58%	0,06%
Top Crime	2.958	0,57%	0,13%	Sky Cinema Uno	1.201	0,52%	0,05%
Fox/HD	2.575	0,50%	0,11%	Fox Crime/HD	1.182	0,51%	0,05%
Rai Sport 1	2.444	0,47%	0,10%	La7d	1.167	0,50%	0,05%
K2	2.253	0,43%	0,10%	Rai Premium	1.159	0,50%	0,05%
Giallo	2.076	0,40%	0,09%	Sportitalia	1.118	0,48%	0,05%
La7d	2.035	0,39%	0,09%	Rai Sport 1	1.059	0,46%	0,05%
Fox Crime/HD	1.948	0,38%	0,08%	Premium Sport/HD	1.054	0,45%	0,05%
Mtv Music	1.933	0,34%	0,08%	Sky Sport 24	922	0,40%	0,04%
Focus	1.898	0,37%	0,08%	Cartoon Network	863	0,37%	0,04%
Sky Super Calcio	1.795	0,35%	0,08%	Giallo	839	0,36%	0,04%
Rai Yoyo	1.676	0,32%	0,07%	Alice	798	0,34%	0,03%
Sky TG24 (DTH)	1.504	0,29%	0,06%	Fine Living Italy	790	0,34%	0,03%

Fonte Auditel- Elaborazioni: Agcom- Geca Italia

3.2 NEL WEB. Con lo *smartphone* nella panòpia dei contenuti²⁹¹

La fase attuale della rivoluzione digitale è connotata da un'ulteriore importante trasformazione delle modalità di fruizione e della dinamica domanda/offerta di contenuti. Il cambiamento in atto è stato indotto da due elementi strettamente interrelati: il primo riguarda la possibilità di accedere ad internet da apparecchiature mobili che offrono, peraltro, un più vasto repertorio di attività e di *networking*; il secondo si riferisce all'incremento straordinario dei contenuti disponibili nel web, molti dei quali non riconducibili ad una fonte istituzionalmente accreditata. Ai due elementi appena citati se ne aggiunge un terzo, rappresentato dalla crescente quantità di tempo di vita quotidiana assorbito dal sistema dei media, tempo che “si congiunge – ibridandosi – con l'ampia sfera delle relazioni sociali”²⁹².

Il nuovo scenario mostra, tra l'altro, il superamento del deficit di conoscenza tecnologica delle generazioni più adulte. Come già ricordato in altra parte del presente lavoro, la distinzione tra “nativi” e “immigranti”²⁹³ digitali, che per anni ha segnato una demarcazione netta tra l'universo dei giovani e gran parte della popolazione adulta, si è progressivamente affievolita²⁹⁴. Oggi le coorti²⁹⁵ “native” condividono con tanti adulti i tratti peculiari definiti dalla cultura digitale: approccio dinamico ai media digitali, considerati *commodities*; familiarità con la tecnologia *touch screen*; assunzione di una nuova concezione del tempo, l' “eterno presente” della Rete²⁹⁶; socialità digitale²⁹⁷; fruizione mediale delocalizzata; despazializzazione; attivismo digitale e protagonismo partecipativo; atteggiamento *multitasking*; condivisione e pubblicizzazione, intesa come valore, di informazioni ritenute, in un passato neanche troppo lontano, private (dati personali, immagini, opinioni, gusti, momenti - anche intimi - di vita, etc.).

Ormai siamo (quasi) tutti “digitali”, giovani e adulti, genitori e figli, una popolazione globale e per certi versi antropologicamente nuova, perché l'uso quotidiano delle infrastrutture di comunicazione sta modellando la nostra vita, immergendoci in un inedito ambiente culturale definito, con approssimazione crescente, dalla tecnologia.

Nel rapido succedersi delle innovazioni, tanto i giovani, quanto i meno giovani si adattano, è inevitabile, alle tecnologie del momento, sviluppando comportamenti di fruizione e conseguenti scelte di consumo che definiscono i trend. Ciascuno stabilisce il proprio personale rapporto con la Rete, ma è indubbio che i comportamenti d'uso e le scelte di fruizione delle generazioni più giovani siano destinati ad avere un'influenza preponderante tanto sugli sviluppi futuri del mercato, in relazione alle dinamiche della domanda e dell'offerta di contenuti (i giovani rappresentano il referente privilegiato dell'industria mediale), quanto sull'assetto della vita sociale.

Il fatto che i minori nella quotidianità possano rapportarsi con adulti tecnologicamente competenti, che come loro hanno dimestichezza con i media digitali, li utilizzano e ne traggono numerosi benefici, non garantisce, però, che alla competenza tecnica si associ la competenza consapevole, necessaria a tutti gli utenti per governare la propria presenza nel web. Da una recente indagine

²⁹¹ Teresa Perrucci.

²⁹² A. Pilati, *Rivoluzione digitale e disordine politico*, Guerini e Associati, 2016, p.33.

²⁹³ Le generazioni cresciute con l'Internet vengono dette “native digitali” per distinguerle dai nati prima, cioè da coloro che alla Rete hanno dovuto, anche con fatica, adattarsi e abituarsi, definiti non a caso “immigranti digitali”. In proposito, Prensky, Marc, *Digital natives, digital immigrant*, 2001.

²⁹⁴ In proposito, con riferimento al contesto italiano, il recente rapporto Ipsos, *Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra gli adulti e i teen*, Safer Inter Internet Day 2017, 7 febbraio.

²⁹⁵ La coorte in statistica e in demografia indica un insieme di individui, facenti parte di una popolazione comunque predefinita, che sono caratterizzati dall'aver sperimentato uno stesso evento in un periodo predefinito. Un esempio di coorte sono i nati in un determinato anno/periodo.

²⁹⁶ Arcangeli, Massimo, *All'alba di un nuovo medioevo. Comunicazione e informazione al tempo di Internet*, Lit Edizioni Srl, 2016, p. 69.

²⁹⁷ Rampini, Federico, *Rete padrona. Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della rivoluzione digitale*, Feltrinelli, 2014.

condotta tra gli adulti e tra i teen è emerso, per citare solo un esempio, che in entrambe le popolazioni solo una minoranza di soggetti effettua gli interventi di gestione del profilo, a salvaguardia della propria reputazione digitale²⁹⁸. Come dimostrano i fatti di cronaca, nella Rete anche gli adulti – e quindi anche i genitori – possono correre rischi.

3.2.1 I device mobili

La penetrazione dei *device* portatili, diffusi a livello globale, è stata straordinaria per rapidità e quantità ed ha segnato una discontinuità con le precedenti modalità della fruizione mediale. I dispositivi portatili sono apparecchi personali multifunzionali convergenti che, oltre a rendere possibile l'accesso dovunque ed in qualunque momento della vita quotidiana ad una gamma di contenuti e di attività *online* sempre più ampia e articolata, privatizzano la connessione alla Rete e l'uso di internet²⁹⁹. In considerazione della radicalità del cambiamento, è stato sostenuto che con la diffusione di tali *device* si sia entrati in una nuova era, definita in alcuni studi “biomediativa”³⁰⁰, poiché gli apparecchi mobili, ed in particolare lo smartphone, lungi dal costituire meri strumenti tecnici di comunicazione, si configurano come estensioni del corpo e della mente degli utilizzatori. A riguardo, basta pensare a quanto agevolmente ciascuno può portare con sé tutto il giorno un cellulare (in tasca o in mano).

In Europa l'esperienza della fruizione online dei minori è da anni oggetto di indagine. Il programma di ricerca europeo *EU Kids Online*³⁰¹ (2010) e il progetto *Net Children Go Mobile*³⁰² (2013-2014), entrambi finanziati dal *Better Internet for Kids Programme* della Commissione Europea, rappresentano punti di riferimento importanti. In particolare, l'indagine *Net Children Go Mobile* ha fatto luce sugli elementi che distinguono l'esperienza dell'accesso a Internet da media mobile dall'esperienza basata sul PC, sia dal punto di vista sociale – dato il più vasto repertorio di attività di comunicazione e di networking che l'internet mobile consente-, sia in termini di opportunità e rischi. Dall'indagine è emerso, per quanto attiene ai rischi, che una maggiore autonomia di utilizzo ed un uso più privato di internet da parte dei minori non necessariamente si associano ad una più alta probabilità di entrare in contatto con contenuti/situazioni potenzialmente rischiosi. Più problematico è apparso, invece, l'uso quotidiano dello smartphone poiché, in conformità con quanto già rilevato dagli studi *EU Kids Online*, è risultato che ad una più ampia gamma di opportunità/attività condotte online si associa una maggiore probabilità di esposizione al rischio. Lo studio *Net Children Go Mobile* ha documentato la presenza di differenze significative tra i Paesi

²⁹⁸ Ipsos, *Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra gli adulti e i teen*, cit..

²⁹⁹ Progetto europeo *Net Children Go Mobile*, cit.. Sito web: www.netchildrengomobile.eu/reports.

³⁰⁰ 10° Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione, *I media siamo noi. L'inizio dell'era biomediativa*, 2012

³⁰¹ La rete di ricerca pan-europea *EU Kids Online*, finanziata dal *Better Internet for Kids Programme* della Commissione Europea, ha prodotto tra il 2009 e il 2011 un ampio repertorio di conoscenze sulle opportunità, i rischi e la sicurezza online dei minori di 25 Stati dell'Unione. In ciascun Paese la rilevazione è stata condotta su un campione casuale stratificato di circa 1000 minori utilizzatori di Internet di età 9-16 anni. Per la relazione tecnica sul sondaggio: <http://eprints.lse.ac.uk/45270/>. Sito web: www.eukidsonline.net. A tale network si deve, inoltre, l'organizzazione di una banca dati europea di più di 1500 studi, la messa a punto di un ricco strumentario di ricerca e la raccolta di un *corpus* d'indagine qualitativo volto a consentire una migliore contestualizzazione dei risultati empirici di ciascun Paese.

³⁰² Mascheroni, G., and Olafsson, K. (2014). *Net Children Go Mobile: Cross-national comparisons*. Report D3.3.

Milano: Educatt. Lo studio *Net children go mobile* ha previsto una indagine quali-quantitativa. L'indagine quantitativa è stata condotta tra il 2013 e il 2014 in Belgio, Danimarca, Italia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Romania su campioni rappresentativi di minori utilizzatori di Internet di età compresa tra 9 e 16 anni e sui loro genitori, in omogeneità con le rilevazioni *EU Kids Online*. La rilevazione, condotta con la tecnica dell'intervista “faccia a faccia”, è stata effettuata in tre diversi periodi negli anni 2013-2014 (maggio/luglio 2013 in Danimarca, Italia, Regno Unito e Romania; novembre/dicembre 2013 in Irlanda; febbraio/marzo 2014 in Belgio e Portogallo). All'indagine qualitativa hanno partecipato anche la Germania e la Spagna. L'indagine qualitativa è stata condotta attraverso interviste e *focus group* con minori, genitori, insegnanti e giovani lavoratori; i risultati dell'indagine sono stati pubblicati in un diverso rapporto.

partecipanti all'indagine. Le disomogeneità sono apparse correlate all'adozione e all'autonomia di utilizzo di internet e dello smartphone, alle culture della genitorialità e ai sistemi scolastico/educativi di ciascun contesto, anche con riferimento alla diffusione del WiFi nelle scuole.

Gli studi europei mostrano che la privatizzazione dell'accesso e dell'uso di internet, consentita dallo smartphone, favorisce la pervasività della Rete nella vita quotidiana dei minori. Gli smartphone "ampliano la dimensione e la natura sia delle pratiche comunicative, sia della rete di contatti (Bertel & Stald, 2013)", e i minori, tanto i più piccoli quanto gli adolescenti, motivano il bisogno di connessione innanzitutto come esigenza di restare collegati con il gruppo di pari³⁰³. Dalle indagini è emerso che tra i bambini portare il cellulare (in tasca o in mano) si associa ad una sensazione positiva di contatto perenne con gli amici e con la famiglia, e che, di conseguenza, il non riuscire a controllare i telefoni può creare situazioni di disagio³⁰⁴. È stato inoltre rilevato che lo smartphone, consentendo un "contatto perpetuo con i pari"³⁰⁵ ha rafforzato la rilevanza dei social network.

Il rapporto *Children's online risks and opportunities: comparative findings from EU Kids Online and Net Children Go Mobile*³⁰⁶ (2014) ha fornito una lettura dinamica dell'esperienza internet/minori, ponendo a confronto i dati rilevati nel 2010 con quelli raccolti nel 2013/2014³⁰⁷. La comparazione ha documentato l'incremento importante del consumo di internet nel periodo di tempo intercorso tra i due studi³⁰⁸.

Un'analisi dettagliata sull'accelerazione che lo smartphone ha impresso in Italia all'uso di internet dei minori è offerta dal lavoro *Net children go mobile - Il report italiano (2015)*³⁰⁹. Il documento descrive il nostro contesto nazionale sia in chiave comparata, attraverso il confronto con i dati riferiti ai Paesi indagati dalla ricerca *Net Children Go Mobile*, di cui è parte, sia in chiave evolutiva, attraverso il confronto con i dati della grande indagine *EU Kids Online*. L'analisi ha evidenziato che tra il 2010 e il 2013 l'accesso a internet dei minori italiani è aumentato tanto in ambito domestico quanto in mobilità e che nel 2013 l'autonomia di utilizzo di internet in mobilità risultava omogenea a quella rilevata nel Regno Unito e superiore a quella rilevata in Danimarca. L'uso scolastico di internet appariva, invece, inferiore a quello degli altri Paesi europei coinvolti nell'indagine e più basso di quello registrato nel 2010. Nel 2013 il 45% dei minori intervistati aveva uno smartphone, divenuto il device più posseduto dai 13 anni in su. L'età del primo utilizzo di internet, del cellulare e dello smartphone si era abbassata, ma i bambini italiani iniziavano ad usare internet più tardi dei coetanei europei (un anno dopo la media europea e due anni dopo i bambini inglesi e danesi). Al

³⁰³ Maschironi, G., & Olafsson, K., (2015) *Net children go mobile - Il report italiano*. Milano: OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, p. 16.

³⁰⁴ *Net Children Go Mobile, cit., p. 12.*

³⁰⁵ Maschironi, G., & Olafsson, K., (2015). *Net children go mobile - Il report italiano, cit., p. 16.*

³⁰⁶ Livingstone, S., Mascheroni, G., Olafsson, K., and Haddon, L., (2014) *Children's online risks and opportunities: comparative findings from EU Kids Online and Net Children Go Mobile*. London: London School of Economics and Political Science. www.eukidsonline.net; www.netchildrengomobile.eu/.

³⁰⁷ Delle 25.142 unità dello studio *Eu Kids Online* sono stati presi a riferimento, ai fini della comparazione, i 7091 casi relativi ai Paesi interessati dall'indagine *Net Children Go Mobile*. Il lavoro è corredato da un *corpus* di raccomandazioni, esito delle conoscenze sulle opportunità e sui rischi online consolidate dagli studi condotti, destinate ai genitori e ai giovani, agli educatori, ai decisori politici e agli attori economici del comparto mediale.

³⁰⁸ Dalla comparazione è emerso che nel 2013/2014 due terzi dei minori utilizzava Internet nella propria stanza da letto settimanalmente, mentre nel 2010 metà dei minori europei tra 9 e 16 anni non aveva mai usato; era aumentato l'uso dei social network anche tra i minori di 9-10 anni; si era ridotta la fiducia dei minori nella propria competenza digitale, mentre era cresciuta quella riconosciuta ai genitori; rispetto al 2010 i minori ritenevano di essere maggiormente in grado di proteggere se stessi online modificando le impostazioni di privacy sui SNS. Il confronto ha altresì evidenziato una maggiore incidenza di forme di contenuti generati dagli utenti (UGC) potenzialmente negative (odio, proanoressia, autolesionismo); risultava in crescita la percentuale di minori che riferivano di essere stati infastiditi o turbati online (dal 13% al 17%); in tutti i Paesi e in relazione a tutte le classi di età, i genitori preferivano parlare di sicurezza in Internet piuttosto che utilizzare dispositivi di controllo parentale, tuttavia i livelli di mediazione genitoriale non apparivano in aumento.

³⁰⁹ Maschironi, G., & Olafsson, K., (2015). *Net children go mobile - Il report italiano*. Milano: OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore.

crescere dell'età aumentavano le attività condotte online: social networking, guardare video online e ascoltare musica costituivano le pratiche più diffuse. Nel 2013 i minori italiani avevano ampliato il proprio "repertorio comunicativo" (Haddon, 2004) iscrivendosi a più social media e a più piattaforme di *media sharing*. Facebook dominava incontrastato (social più usato per il 96% dei minori di 9-16 anni), ma anche YouTube era diffuso in tutte le classi d'età; WhatsApp - utilizzato soprattutto nel Regno Unito - aveva già seguito anche tra i minori che non raggiungevano l'età minima richiesta per la registrazione³¹⁰.

Le numerose indagini condotte più di recente in ambito nazionale hanno confermato le tendenze già descritte nel rapporto italiano di *Net Children Go Mobile*. Ad esempio, con riferimento al predominio dei *device* mobili, lo studio *Giovani e informazione 2015*³¹¹ ha rilevato che nei primi mesi del 2015 l'87% degli studenti si collegavano ad internet con *device* mobili da qualsiasi luogo, mentre l'anno precedente la quota di coloro che utilizzavano tale modalità era pari al 52%; risultava, altresì, che l'ambito di collegamento "casa" a partire dal 2011 aveva perso, ogni anno, circa 6 punti percentuali. A proposito dell'iscrizione precoce ai social network, la ricerca Telefono Azzurro-Doxakids *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*³¹², condotta nel mese di novembre 2015, ha raccolto i seguenti dati riferiti ai dodicenni: il 48% era iscritto a Facebook, il 32% a Instagram, il 78% a Whatsapp, il 19% usava Skype, il 19% aveva un profilo Google+, il 9% utilizzava Snapchat.

3.2.2 I contenuti

L'enorme quantità di contenuti video attualmente disponibile in Rete, proliferata dal 2010, costituisce uno dei cambiamenti più significativi dell'era digitale. Da stime effettuate da *Ericsson ConsumerLab* risulta che nel 2011 venivano caricate su *YouTube* circa 30 ore di video al minuto, mentre nel 2015 ne sono state stimate più di 300³¹³.

L'indagine *Ericsson 10 hot consumer trends 2016* - realizzata in 24 Paesi tra cui l'Italia e in 10 grandi metropoli del mondo - include nella rosa delle tendenze più importanti il fenomeno dello *streaming*, considerato un tratto caratteristico della fruizione adolescenziale. A riguardo si descrive la seguente situazione: nel 2015 il 20% dei giovani di età 16-19 anni ha dichiarato di guardare *YouTube* più di 3 ore al giorno (a fronte del 7% del 2011) e il 46% degli adolescenti ha trascorso quotidianamente su *YouTube* 1 ora o più³¹⁴.

Gli adolescenti di oggi mostrano di avere una esperienza dei video online senza precedenti. Per questa ragione in alcune indagini sono stati definiti "nativi *streaming*"³¹⁵. I "nativi *streaming*" oltre

³¹⁰ In conformità con la tendenza globale, il computer desktop perdeva rilevanza, soppiantato dall'utilizzo degli apparecchi mobili. L'accesso a Internet esclusivamente tramite un *Internet plan* appariva superiore alla media europea. La probabilità di accesso con un *Internet plan* era maggiore tra i ragazzi di status socio-economico inferiore e tra le ragazze; tra i ragazzi di status socio-economico inferiore lo smartphone era più diffuso del laptop. Al crescere dell'età aumentavano le attività condotte online, anche grazie alla disponibilità dei *device*; tuttavia, "usi informativi, creativi o partecipativi della rete" apparivano bassi. Il 40% dei bambini di 9-10 anni mostrava scarsa soddisfazione per i contenuti diffusi in Internet, considerandoli poco adatti alla propria età; rispetto al 2010 il gradimento per l'offerta era diminuito. *Net children go mobile - Il report italiano*, cit..

³¹¹ GfK Eurisko (a cura di), *Giovani e informazione 2015*, Osservatorio Permanente Giovani-Editori.

³¹² Telefono Azzurro-Doxa kids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Febbraio 2016.

³¹³ Ericsson Consumerlab, *Streaming Natives*, in "10 Hot Consumer Trends 2016", Summary Report, 2015, p. 5

³¹⁴ Telefono Azzurro-Doxa kids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, cit., p.5.

³¹⁴ Ericsson Consumerlab, *10 Hot Consumer Trends 2016*, cit..

³¹⁵ Ericsson Consumerlab, *Streaming Natives*, cit..

ad essere il segmento di popolazione che trascorre più tempo su *YouTube* a guardare contenuti video, molti dei quali prodotti dagli utenti (*User Generated Content* - UGC), utilizzano prevalentemente *device* mobili.

Studi sulle tendenze del consumo di video online³¹⁶ hanno posto in luce l'emergere di un importante fenomeno che caratterizza la popolazione cosiddetta *Millennial*³¹⁷, in cui viene generalmente collocata la fascia anagrafica degli adolescenti di oggi: dal confronto tra dati riferiti agli USA e i dati riferiti all'Europa è risultato che nei Paesi economicamente più avanzati le abitudini di consumo sono ormai abbastanza simili.

Con specifico riferimento al contesto italiano, la già citata ricerca *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online* ha rilevato che i minori tendono a stare *online* anche quando non hanno nulla da fare: semplicemente, trascorrono il tempo controllando *Facebook* e scaricando e rinviando video, poiché per loro "Essere online è uno status"³¹⁸.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è che il web si propone onnicomprensivo. Per molti giovani "E' il luogo del 'potere', del contatto e del 'sapere': è enorme, contiene tutto, è sempre a disposizione, a portata di mano, è immediato, sorprendente, condiviso"³¹⁹. La logica di coinvolgimento di internet è la democraticità, associata alla possibilità di raccogliere in sé, ri-mediandoli, tutti gli altri mezzi; proprio questa possibilità, però, fa della Rete una forma culturale che potrebbe indurre a situazioni di "monoteismo tecnologico"³²⁰, sia a causa del primato che la tecnologia sta assumendo sulla comunicazione e sulle relazioni sociali, sia a causa della a-problematicità quasi fideistica con cui non di rado si tende ad abbracciare le tecnologie digitali. Poiché il connotato dell'unicità della Rete sembra esprimere una non trascurabile forza attrattiva, appare auspicabile colmare con studi mirati il *gap* di conoscenza che ancora impedisce di mappare e analizzare i fenomeni in atto con un alto livello di affidabilità.

3.3 L'informazione e la tutela dei dati personali, due temi di grande rilievo³²¹

3.3.1 Gli adolescenti di oggi si informano in internet. *Ça va sans dire!*

Il Rapporto sulla comunicazione Censis-U.C.S.I. 2016³²² (completare nota con titolo volume) ha evidenziato che i "giovani under 30" tendono ad informarsi prevalentemente attraverso internet, avvalendosi del vasto repertorio di opportunità, peraltro gratuite, messe a disposizione dalla Rete. L'elenco delle prime 10 fonti utilizzate regolarmente nell'arco della settimana (*Tabella 21*) ha mostrato l'affermazione di Facebook (58,5%) come piattaforma *mainstream* e la rilevanza assunta

³¹⁶ Ooyala Video Index.

³¹⁷ Nelle indagini internazionali sul consumo, la fascia anagrafica degli attuali adolescenti è collocata prevalentemente nella popolazione denominata "Millennials", in genere suddivisa in tre coorti anagrafiche. Con il termine *Millennial* si indica una generazione ampia che, includendo i nati tra gli inizi o la metà degli anni '80 del secolo scorso e i primi anni 2000, abbraccia quasi tutti i nativi digitali. I nati tra gli inizi o la metà degli anni '80 del secolo scorso e i primi anni 2000 sono detti anche "Generazione Y", "Echo Boomers" (con riferimento alle dimensioni della generazione), "Generation Next", "Net Generation". Nelle tante indagini condotte, molte delle quali amministrative, per indicare i vari target giovani, sono state adottate definizioni diverse e prese a riferimento fasce d'età non sempre omogenee (ad esempio, la "Generazione Z", detta anche "*Post-Millennials*" e "*Centennials*", può comprendere i nati dal 2005 in poi o i nati dal 1995 al 2010). Una recente definizione degli adolescenti è "*Generazione Hashtag*". L'espressione ratifica il ruolo assunto dai social media nella vita quotidiana di questa fascia d'età, prendendo a riferimento il simbolo del cancelletto (#), associato a una o più parole chiave, che precede messaggi e post. Con riferimento a quest'ultima definizione: Maura, Manca (a cura di), *Generazione Hashtag. Gli adolescenti dis-connessi*, Alpes Italia, 2016.

³¹⁸ Telefono Azzurro-Doxakids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, cit..

³¹⁹ GfK Eurisko (a cura di), *Giovani e informazione 2015*, cit..

³²⁰ Postman 1993.

³²¹ Teresa Perrucci.

³²² CENSIS-U.C.S.I., *Tredicesimo rapporto sulla comunicazione – I media tra élite e popolo*, FrancoAngeli, 2017.

dai motori di ricerca (24,8%) e dalla piattaforma video YouTube (23,11%). Tra le fonti istituzionali spiccano i telegiornali, utilizzati dal 45,7% dei rispondenti; seguono, a distanza, le tv *all news* (19,8%), i giornali radio (11,9%) e i quotidiani online (10,8%) che si posizionano testa a testa con i siti di informazione (11%).

Tabella 21 - Censis – UCSI 2016. “Popolazione under 30%: le prime 10 fonti di informazione (%)”

	Giovani under 30
Facebook	58,5
Telegiornali	45,7
Motori di ricerca su internet (Google)	24,8
YouTube	23,1
Tv all news	19,8
Giornali radio	11,9
Siti web di informazione	11
Quotidiani online	10
Quotidiani cartacei	9,8
Settimanali/mensili	4,7

Fonte: Rapporto Censis-UCSI 2016. Elaborazioni AGCOM

L’ultimo Rapporto sulla comunicazione Censis-U.C.S.I. (2017), vale evidenziarlo, pone l’accento sul fatto che i modelli della comunicazione digitale tipicamente giovanili si sono estesi “coinvolgendo pienamente anche le fasce adulte della popolazione”³²³.

L’indagine *Digital democracy survey. A multi- generational view of consumer technology, media and telecom trends*³²⁴, realizzata negli Stati Uniti nel 2015, descrive una situazione tendenzialmente assimilabile a quella rilevata dal Censis nel 2016. La tavola n. 2 indica che tutte le fasce d’età Millennial nel 2015 hanno acquisito notizie eminentemente attraverso tre piattaforme, nell’ordine: siti di social media, televisione e siti di notizie non associati a organi d’informazione istituzionali. Quest’ultima piattaforma, però, nel 2015 appariva in declino poiché i dati confermavano il trend negativo già registrato nel 2014 (valori riferiti alla popolazione totale: 19% nel 2013; 12% nel 2014; 11% nel 2015). La perdita di ruolo dei siti va probabilmente connessa al grande utilizzo delle App, divenute ormai pervasive. Come indicano anche studi italiani, nella competizione tra App e siti vincono le App perché “offrono un servizio completo, rapidamente e senza alcuna intermediazione, sono più intelligenti e più divertenti”³²⁵.

³²³ CENSIS-U.C.S.I., Quattordicesimo rapporto sulla comunicazione – *I media e il nuovo immaginario collettivo*, FrancoAngeli, 2017.

³²⁴ Deloitte, *Digital democracy survey. A multi-generational view of consumer technology, media and telecom trends*, Tenth edition, 2016. www.deloitte.com/us/tmtrends

³²⁵ GfK Eurisko (a cura di), *Giovani e informazione 2015*, Osservatorio Permanente Giovani-Editori, p. 69.

Tabella 22 - Piattaforme informative per fascia d'età Millennial (%)

Piattaforme	Millennial		
	14-18 anni	19-25 anni	26-32 anni
Televisione	27	16	21
Siti di social media	34	37	29
Siti di notizie online non associati a giornali	11	12	14
Quotidiani online	3	8	8
Radio	2	4	5
Quotidiani a stampa	2	1	6
Aggregatori di notizie	2	2	6
Varietà/talk show	2	6	1
Riviste	-	1	3
Disinteresse per l'informazione	17	14	6

Stati Uniti, Anno 2015

Fonte: dati Deloitte 2016, elaborazioni AGCOM.

Tutte le rilevazioni evidenziano che i giovani cercano in internet le informazioni di loro interesse; dalla citata indagine *Il tempo del Web*, promossa da Telefono Azzurro, risulta che a farlo è il 91% dei minori³²⁶. Ma quali sono i punti di forza dell'informazione online? Lo studio *Giovani e informazione 2015*, curato dall'istituto di ricerca GfK Eurisko per l'Osservatorio Permanente Giovani – Editori³²⁷, ha tra l'altro indagato i criteri e le logiche che orientano gli adolescenti nella valutazione e quindi nella scelta degli strumenti di informazione. L'analisi condotta ha portato ad individuare sei fattori di rilevanza (famiglie di item) gerarchicamente ordinati (*Tabella 23*).

³²⁶ Telefono Azzurro-Doxa Kids, *Il tempo del web. Adolescenti e genitori online*, Rapporto di ricerca, febbraio 2016.

³²⁷ GfK Eurisko (a cura di), *Giovani e informazione 2015*, Osservatorio Permanente Giovani-Editori, cit.. Realizzato nell'ambito dell'iniziativa "Il quotidiano in classe", lo studio ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di secondo grado negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

Tabella 23 - Fattori rilevanti per l'ascolto/fruizione dei mezzi di informazione

F1	Facilità/vicinanza -capacità di creare coinvolgimento -capacità di comprensione/semplifictà
F2	Utilità/Esautività -Completezza, la possibilità di trovare notizie su ogni argomento, esaustività -Utilità
F3	Interattività/Modernità -Mi fa sentire al passo coi tempi -Interattività -Libertà di espressione
F4	Affidabilità/Autorevolezza -Affidabilità delle fonti usate -Obiettività -Autorevolezza
F5	Empowerment -Adatto a chi sa il fatto suo -Mi fa sentire grande
F6	Certificazione di qualità -Capacità di scegliere fra le tante notizie quelle importanti -Qualità dell'informazione

Fonte: Rapporto Giovani e informazioni 2015, elaborazioni AGCom

I fattori di rilevanza sopra riportati contribuiscono a far luce sull'ampio utilizzo delle piattaforme informative digitali, indubbiamente connotate dai requisiti collocati ai primi posti della scala (ad esempio, la semplicità, la libertà di espressione, il sentirsi al passo con i tempi, la possibilità di recuperare su un unico mezzo notizie su ogni argomento). Indicano, altresì, che per gli studenti intervistati la certificazione di qualità rappresenta un generatore di propensione all'ascolto/utilizzo di un mezzo di informazione assai poco significativo, collocandosi all'ultimo posto nella graduatoria dei fattori di rilevanza. La scarsa attenzione per le declinazioni di quest'ultimo fattore pone interrogativi.

Il tema della qualità dell'informazione diffusa in internet è un problema ormai noto. Il rapporto Ooyala *State of media industry 2016. Everyone is a producer now* riporta che, secondo indagini condotte, i Millennial tendono ad acquisire le notizie attraverso un mix di pubblicazioni digitali e social media. Evidenzia, a riguardo, che i Millennial, sempre connessi e forti utilizzatori di Internet in mobilità, sono "news junkies" (fruitori di notizie nella spazzatura) che privilegiano i contenuti video immediatamente condivisibili e di più facile fruizione³²⁸.

La problematicità del profilo di consumatore appena descritto, certamente non attribuibile all'intera popolazione Millennial, suggerisce di attendere gli esiti di ulteriori e precisamente focalizzati studi, volti a verificare l'effettiva diffusione di un simile approccio al consumo. E' però indubbio che internet ha trasformato in modo radicale il contesto informativo, poiché la deistituzionalizzazione delle fonti, l'affermazione del così detto *citizen journalism*, cioè di un giornalismo non professionista, e, soprattutto, "l'ascesa allo stato di fonte"³²⁹ di chiunque, consentono ad una massa

³²⁸ In proposito Ooyala, *State of Media Industry 2016. Everyone is a producer now*, p. 2. www.ooyala.com.

³²⁹ A. Pilati, *Rivoluzione digitale e disordine politico*, Guerini e Associati, 2016, p.32.

indiscriminata di soggetti l'immissione in Rete, ininterrotta e caotica, di notizie di ogni tipo non accreditate.

La dimensione comunicativa digitale sta sviluppando fenomeni nuovi, legati alle abitudini di consumo dei minori e alla socialità in Rete. A riguardo, la ricerca *Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra i teen*³³⁰, realizzata in Italia da IPSOS per *Save the Children* in occasione del *Safer Internet Day 2017*³³⁰, fornisce interessanti spunti di riflessione. L'indagine ha rilevato che per il 73% dei soggetti campionati - minori di età compresa tra 12 e 17 anni – nel web non c'è mai certezza sull'attendibilità di una notizia; tuttavia, per decidere se considerare attendibile o meno una notizia, i minori utilizzano fonti e criteri eterogenei come il fatto che la notizia sia di proprio gradimento, che si trovi ai primi posti nell'indice di Google, che sia condivisa o postata molte volte.

La superficialità che può connotare il consumo dell'informazione online corre il rischio di essere aggravata da scarsa preparazione o incompetenza in merito ai contenuti accessibili. Da una ricerca avviata nel 2015 dallo *Stanford History Education Group* (Sheg)³³¹ della California è emerso che negli Stati Uniti i giovani - studenti dei diversi ordini scolastici e universitari - non sempre riescono a distinguere la natura dei contenuti informativi diffusi in Rete (ad esempio una pubblicità redazionale da una notizia), né sanno sempre identificare le fonti delle news (ad esempio distinguere tra editori noti e account non meglio identificati)³³².

Nel contesto di sovraccarico informativo - o addirittura di *infobesity*³³³ - della Rete, la certificazione della qualità, intesa come capacità di selezionare e proporre le notizie effettivamente salienti rappresenta un nodo cruciale per la costruzione della sfera pubblica. Sul tema è in corso un dibattito che coinvolge le istituzioni, il mondo dei media ed in particolare i grandi *player* nativi digitali, il mondo della cultura e organizzazioni della società civile. Le questioni sul tappeto sono principalmente due e riguardano: 1) i limiti dell'informazione nel web poiché, come ha ricordato J. Habermas, ciò che la Rete non sa produrre è il concentrare l'attenzione sulle questioni politicamente importanti da regolare, "al contrario distrae e disperde"³³⁴; 2) la problematicità delle soluzioni – gli algoritmi "costruttori di ordine"³³⁵ - messe in campo per facilitare i percorsi di ricerca degli utenti.

Con riferimento a questo secondo aspetto, i rischi paventati dagli analisti più critici si collocano su due piani diversi ma connessi, l'uno sociale, l'altro più direttamente politico.

Il primo rischio si riferisce alla possibilità che la "personalizzazione" delle informazioni - costruita matematicamente dai sistemi di selezione (filtri e algoritmi) dei materiali potenzialmente disponibili nel web - più che proporre informazioni su misura, circoscriva, nel tempo, la varietà dei contenuti visualizzabili, con la conseguenza di ridurre il confronto e favorire la staticità dei punti di vista. Tale problematica è nota già da diversi anni. Alcuni autori hanno a riguardo sostenuto che il meccanismo di filtri e algoritmi *gatekeeper* produca "una sorta di determinismo dell'informazione"³³⁶ cristallizzando utenti inconsapevoli in una "bolla di filtri"³³⁷.

Il secondo rischio paventato, denso di implicazioni propriamente politiche, si riferisce alla condizione di monopolio in cui attualmente agiscono le società detentrici degli algoritmi³³⁸ di filtraggio e selezione delle informazioni utilizzati dai giganti del web. Il problema riguarda,

³³⁰ Ipsos, *Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra gli adulti e i teen*, Safer Internet Day 2017.

³³¹ <https://sheg.stanford.edu>

³³² F. Rampini, *L'insospettabile ingenuità dei nativi digitali*, in "la Repubblica" 19-01-2017, p.31. L'indagine Stanford History Education Group è stata condotta in 12 Stati degli USA ed ha coinvolto 7.800 studenti.

³³³ Thomson Reuters 2014.

³³⁴ *Habermas su web e sfera pubblica. Quello che la rete non sa fare*, Intervista di Markus Schwering in "Frankfurter Rundschau", pubblicata da Reset-Dialogues on Civilizations.

³³⁵ A. Pilati, *Rivoluzione digitale e disordine politico*, cit..

³³⁶ E. Pariser, *Il filtro. Quello che Internet ci nasconde*, il Saggiatore, 2012.

³³⁷ E. Pariser, *Il filtro*, cit..

³³⁸ *Nelle mani di pochissimi*. Colloquio con Tim Berners-Lee, in "L'espresso", edizione del 08/01/2016.

comprensibilmente, il tema del possesso, del trattamento e della valorizzazione commerciale dei dati in Rete.

Il campo del dibattito sulle conseguenze della dissoluzione delle infrastrutture istituzionali di comunicazione prodotta dalle tecnologie digitali è stato allargato dal rilievo assunto, più di recente, dai due fenomeni, “convergenti e interconnessi”³³⁹, definiti *hate speech* e “post-verità” (quest’ultimo indica, come è noto, la diffusione di notizie non vere attraverso la Rete).

La preoccupazione per i possibili effetti problematici sul tessuto democratico rafforza l’esigenza di un approccio alla tutela dei minori che, oltre a perseguire l’uso competente dei media digitali, definisca presidi di difesa delle libertà e dei diritti individuali adeguati al sistema comunicativo, garantendo al contempo la democraticità di internet.

3.3.2 I dati personali. Il web è volatile? Ma tentare di “metterci la faccia”?

Da più tempo l’attenzione mediatica e il dibattito pubblico insistono sulle forme pervasive di controllo a cui gli utenti si sottopongono, spesso inconsapevolmente, attraverso la connessione in internet. Il tema della protezione dei dati personali ha assunto, pertanto, grande rilievo nell’agenda delle istituzioni nazionali ed europee.

Nel maggio 2016 è entrato in vigore Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione dal maggio 2018. Tale Regolamento - che con la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce il così detto “pacchetto protezione dati personali” - rappresenta un passaggio importante nell’implementazione delle misure di sicurezza, ma non incide in maniera determinante sulle garanzie per i minori.

Nello scenario attuale, la privacy, come tutela del dato personale, è condizione necessaria ma non sufficiente a costruire un impianto di protezione per il minore in Rete. A riguardo, vale richiamare il disposto del citato Regolamento. A proposito del consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione, il Regolamento prevede che sia possibile esprimere il “consenso digitale” solo ai minori di almeno 16 anni, mentre per i minori al di sotto di tale età deve essere “prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”; prescrive in deroga, però, che gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore ai 16 anni, ancorché non al di sotto dei 13 anni (art. 8.1)

L’autodeterminazione digitale, che il regolamento dell’Unione europea fissa a 16 anni, pur consentendo misure di contrappeso per abbassarla fino a 13 anni, non può essere completamente esercitata in assenza di una trasparenza dell’identità.

L’istituto del consenso digitale non appare dirimente ai fini della tutela perché lascia irrisolta la questione, di più ampia portata e rilevanza, della “cittadinanza digitale”. A riguardo soccorre un’elaborazione intellettuale, prodromica a qualsiasi tipo di misura di carattere autodisciplinare, co-regolamentare o cogente. Se, in base alle ultime piste percorse dai giuristi del diritto dell’informatica, la “cittadinanza digitale” muove dal presupposto di una valenza costituzionale del diritto all’accesso di internet, per logica all’esistenza di tale diritto consegue la costruzione di una “cittadinanza digitale” e quindi di una “identità digitale”, poiché soltanto l’identità digitale consente la trasparenza, la riconoscibilità di chi accede in Rete, per un proprio diritto e, conseguentemente, la possibilità di fruire di strumenti di tutela efficaci.

³³⁹ Piermarco Aroldi, OssCom – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, in AGCOM, Workshop *Sicuri sul web per una navigazione consapevole*. Quali tutele contro ogni discriminazione, hate speech, cyberbullismo e diffusione di notizie false?, *Safer Internet Day*, Camera dei deputati, 9 febbraio 2017.

Di fatto, la stessa assunzione di responsabilità che deriva dall'identificazione è in sé una garanzia (si pensi, a riguardo, al possibile contenimento del rischio di manipolazione informativa delle così dette *fake news*); tuttavia, poiché proprio questa garanzia di trasparenza potrebbe esporre a interventi limitativi o, peggio, persecutori, anche di tipo statale, l'identificazione dovrebbe essere accompagnata da solide forme di tutela, al fine di non corrompere l'idea della pubblicità del web, intesa come disponibilità per ciascuno e per tutti. Il diritto – a cominciare dall'invocare la *privacy* - può essere esercitato nella misura in cui si è identificati come soggetti e, se l'obiettivo a cui tendere è il raggiungimento dello stesso livello di tutela dei diritti *online* e *offline*, l'apparato di tutela esiste già.

Il diritto alla cittadinanza digitale, cioè la titolarità ad accedere ai diversi territori dell'agorà telematica - dovrebbe essere sancito, pertanto, dall'attribuzione di un documento abilitante, una sorta di carta di identità digitale (magari connessa al codice fiscale).

Come più volte evidenziato, alcune caratteristiche della Rete - innanzitutto l'anonimato, ma anche la deistituzionalizzazione delle fonti di informazione, la a-territorialità, l'ampliamento della sfera pubblica attraverso i social media – costituiscono ad un tempo i punti di forza e di criticità del sistema digitale. Nel caso dell'anonimato, insistere nel ritenere che la non riconoscibilità costituisca una imprescindibile garanzia potrebbe condurre al paradosso di svilire proprio la pretesa di democrazia della Rete

3.4 Le sfide digitali e nuovi strumenti di tutela

3.4.1 I Corecom³⁴⁰

L'azione dei Corecom nel settore della tutela dei minori si estrinseca principalmente nelle attività di vigilanza finalizzate al rispetto della relativa normativa, nell'ambito dell'audiovisivo locale. Tale competenza, decentrata ormai su tutto il territorio, si declina quindi in un'attività di controllo, per lo più a seguito di segnalazione da parte di utenti, associazioni o organizzazioni di settore, in poteri preistruttori di raccolta della documentazione ed in una sommaria valutazione della sussistenza delle presunte violazioni. Diversamente, con il conferimento anche della delega della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, l'Agcom, estendendone le competenze, rimette ai Comitati regionali lo svolgimento dell'attività di acquisizione della registrazione, analisi e valutazione dell'emesso, nonché lo svolgimento del procedimento sanzionatorio³⁴¹.

Negli ultimi anni però, le costanti evoluzioni tecnologiche ed il conseguente impatto che il processo di convergenza ed i *new media* hanno prodotto in termini di trasformazione del consumo mediale dei minori in età evolutiva, hanno fatto sì che una parte sempre più preponderante dell'attività dei Corecom sia costantemente e tempestivamente volta all'attuazione di programmi finalizzati alla tutela dei minori da un uso distorto del web. Ci si riferisce a collaborazioni, campagne, convegni, ricerche e più in generale ad iniziative di sensibilizzazione all'uso consapevole dei media digitali assunte in collaborazione con altre istituzioni a livello locale, quali i Provveditorati agli studi, la Polizia postale, le Università e vari istituti di ricerca specializzati nelle questioni relative alle materie delegate e indirizzate a editori, genitori, docenti, associazioni di utenti.

3.4.1.1 Ricerche

Corecom Lazio

Il Corecom Lazio, costituendo, così come gli altri Comitati regionali, la realtà istituzionale territoriale di maggiore prossimità al cittadino nel settore delle comunicazioni, ed essendo, pertanto, fortemente coinvolto nella materia della tutela dei minori in virtù delle deleghe cui si è precedentemente accennato, ha ritenuto di primaria importanza, integrare e approfondire l'azione conoscitiva avviata dal Libro Bianco Media e Minori Agcom, offrendo un focus sulla realtà territoriale del Lazio al fine di individuare, sulla base di dati ed informazioni puntali ed aggiornati, le iniziative ad hoc da attuare.

La ricerca "*Media consapevoli, genitori responsabili, tutela dei minori*" è stata infatti realizzata dal Censis per il Corecom Lazio³⁴² nel 2015 al fine di analizzare l'impatto, in termini di efficacia, delle politiche di tutela per i minori rispetto ai vari media utilizzati. Dalla ricerca³⁴³ emerge in modo chiaro che i nuovi media, se da un lato offrono nuove e molteplici opportunità di crescita per i minori, dall'altro rappresentano innegabilmente fonti di altrettanti rischi, e molto spesso le normative vigenti da una parte e le *technicalities* disponibili dall'altra non sembrano essere sufficienti a limitare o evitare i danni potenziali scaturenti dai contenuti diffusi da televisioni e web. In un contesto storico- sociale in cui la parola d'ordine è "*always on*", le azioni delle autorità

³⁴⁰ Donatella Di Lieto.

³⁴¹ Il procedimento sanzionatorio ha inizio con l'accertamento della violazione e la contestazione della stessa all'emittente, e, attraverso il contraddittorio, si conclude con la trasmissione all'Autorità della proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio ovvero di archiviazione.

³⁴² In collaborazione con il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche 'Vittorio Bachelet' della Libera Università degli Studi Sociali (Luiss).

³⁴³ basata su una indagine rivolta ad un campione rappresentativo delle famiglie residenti nella regione Lazio con figli fino a 13 anni.

competenti, lungi dal demonizzare il web, hanno il compito di offrire ai minori ed anche a genitori ed insegnanti, gli strumenti più giusti per una navigazione consapevole e responsabile sia dal punto di vista prettamente tecnologico che giuridico. A tal proposito, uno dei dati più significativi emersi è che, nonostante ci sia una effettiva preoccupazione dei genitori riguardo i vari pericoli in cui ci si può imbattere in rete, c'è scarsa attenzione nel controllo dei propri figli. Di seguito si riportano, schematizzate, le principali rilevazioni:

Non tutti i minori sono sulla rete.

L'82% dei bambini del Lazio di 7-10 anni guarda la televisione tutti i giorni. Guardano la tv per 2-3 ore al giorno il 46% dei bambini di 7 anni e il 44% dei ragazzi di 10 anni. La televisione via Internet in streaming guadagna posizioni anche tra i piccoli: il 25% dedica fino a 3 ore al giorno a queste nuove forme di fruizione della tv. Anche il telefono cellulare, spesso regalato dai genitori nella speranza di controllare i figli, è diffuso già tra i bambini delle prime classi delle elementari. Usa lo *smartphone* per un'ora al giorno il 22% dei bambini di 7 anni e un altro 23% per 2-4 ore. A 10 anni le percentuali sono ancora più alte. Solo il 24% dei bambini di 7 anni usa Internet a fini scolastici. La percentuale sale al 64% tra i bambini di 10 anni. Mentre i social network sono ancora poco frequentati a questa età. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis per il Corecom Lazio, basata su una indagine rivolta a un campione rappresentativo delle famiglie residenti nella regione con figli fino a 13 anni, allo scopo di verificare la reale efficacia delle politiche di tutela per i minori rispetto ai diversi media.

Boom di tablet, diffusissimi i videogiochi.

Oltre il 50% dei bambini di 6-7 anni ha tra le mani un *tablet* e lo utilizza per 1-2 ore al giorno, con punte fino a 3-4 ore. A 10 anni i ragazzi che usano abitualmente il *tablet* superano il 60%. Il 34% dei bambini di 7 anni può essere definito giocatore assiduo (gioca tutti i giorni online per almeno un'ora), a 10 anni la percentuale sale al 43%. Con i videogiochi offline (come la playstation) le percentuali superano il 43% tra i bambini di 7 anni e il 47% tra quelli di 10 anni.

Le preoccupazioni delle famiglie.

Il 77% dei genitori sostiene che i contenuti audiovisivi violenti o in cui sono rappresentate perversioni minacciano non solo i bambini, ma anche gli adulti. La massima concentrazione di bambini di 7 anni davanti alla tv si registra dalle 20.00 alle 21.00. Solo dopo viene la fascia 17.00-18.00 (la fascia protetta). Quasi il 64% dei ragazzi di 10 anni segue principalmente la tv nella fascia oraria che va dalle 19.00 alle 22.00, dunque al di fuori dalla fascia protetta. Il 33% dei genitori considera inutile questo strumento di tutela, proprio perché i bambini guardano la tv a tutte le ore. E il 28% la considera inutile perché ritiene che in realtà passa di tutto anche in fascia protetta. Però il 42,5% dei genitori pensa che debba essere mantenuta perché svolge una funzione simbolica. Il 20% dei genitori afferma anche di essersi accorto che i figli provano una certa curiosità per i siti web porno o dedicati al gioco d'azzardo. Il 76% dei genitori ritiene che sia giusto controllare i figli perché non hanno la maturità per fruire di questi contenuti: temono l'assuefazione e la desensibilizzazione, piuttosto che eventuali traumi e incubi.

I bambini lasciati soli davanti allo schermo.

Il 70% dei bambini di 7 anni accede da solo alla tv, a 10 anni è oltre l'80% a restare da solo davanti allo schermo. Il 26% dei bambini di 7 anni accede da solo anche a Internet, e la percentuale sale al 51% tra quelli di 10 anni. Meno del 25% dei genitori fa uso del *parental control*, sia di quello per la televisione in chiaro, sia di quello attivo sulla televisione *on demand*, per oscurare i contenuti «gravemente nocivi». Il 42% si dice non interessato a esercitare questo tipo di controllo. I genitori appaiono molto preoccupati, quindi, ma sono molto disattenti.

Fonte : www.censis.it

Corecom Lombardia

Il Corecom Lombardia da anni focalizza la propria attenzione sulla tutela dei minori e più in generale sulla dignità della persona in rete. Oltre a svariate altre iniziative di rilevanza nazionale, in questa sede si ritiene opportuno evidenziarne in particolare una, ovvero l'istituzione, nel 2014, dello "Sportello Help Web Reputation Giovani" il cui scopo è quello di offrire a tutti gli utenti lombardi un'assistenza gratuita ed aiuti concreti nella tutela della propria *web reputation*.

Web reputation

Insieme di tutte le informazioni pubblicate online e riguardanti un determinato soggetto, persona fisica, azienda o istituzione. La reputazione digitale è la somma non solo dei contenuti postati dal soggetto interessato, ma anche di tutte le notizie, informazioni, contenuti ad esso riferibili, ma pubblicati da altri. Per tale motivo è consigliabile periodicamente effettuare il monitoraggio della propria *web reputation*, digitando il proprio nome e cognome su Google, affidandosi a *tools* più avanzati o a società ad hoc in modo da avere contezza dei risultati ottenuti, e quindi della propria fama digitale, e, in caso, intervenire qualora fosse stata lesa.

In particolare il Corecom può intervenire se sono stati diffusi nel web video, immagini, foto, senza che l'interessato ne fosse al corrente, se sono stati diffusi scritti personali o corrispondenza senza che l'interessato ne fosse al corrente, se sono stati diffusi dati o informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, vita privata) senza che l'interessato ne fosse al corrente, se sono stati pubblicati sul web articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, della dignità o dell'immagine della persona interessata, se sono stati pubblicati sul web articoli, commenti, immagini, video umilianti o discriminatori che riguardano l'interessato, a causa dell'età, del sesso o dell'orientamento sessuale, della disabilità, dell'etnia, della religione. Dal punto di vista procedurale, viene effettuata una prima valutazione da parte di esperti operatori, al fine di distinguere ed eventualmente segnalare i casi di competenza dell'autorità giudiziaria, da quelli in cui sia possibile invece intervenire direttamente. A due anni dall'istituzione dello Sportello si è ritenuto opportuno presentare una puntuale ricerca di Osscom "*Web Reputation e comportamenti rischiosi on line. L'esperienza dei giovani lombardi*", inerente le abitudini e le condotte rischiose dei giovani lombardi su Internet, condotta nell'aprile 2016 per il Corecom Lombardia³⁴⁴. La ricerca ha adottato una metodologia quantitativa sulla base di un campione di 500 intervistati, rappresentativi, dal punto di vista sociodemografico, della popolazione lombarda tra gli 11 e i 18 anni, utente abituale di Internet. La *survey* è stata condotta mediante interviste online (CAWI) e integrata con interviste *face to face* (CAPI) mediante un questionario volto a rilevare le pratiche d'uso dei social media, le modalità di costruzione del proprio profilo, le informazioni personali condivise, i rischi incontrati nel corso dei 12 mesi precedenti, le forme di intervento e di mediazione sociale cui si fa ricorso per far fronte alle minacce nei confronti della propria *web reputation*. Di seguito una breve sintesi dei principali dati emersi:

³⁴⁴ Cfr. Aroldi, P., Mascheroni, G., Vittadini, N. (2016), *Web Reputation e comportamenti rischiosi online. L'esperienza dei giovani lombardi*. Milano, OssCom – Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione dell'Università Cattolica.

L' uso dei social media.

E' particolarmente diffuso tra i giovani lombardi che accedono a Internet; infatti, l'84% degli utenti tra gli 11 e i 18 anni ha un profilo su un sito di social network, con una percentuale maggiore fra gli adolescenti (93%, contro il 75% dei preadolescenti), e fra i maschi (86%, contro il 82% delle ragazze). La maggior parte degli utenti (51%) ha un solo profilo, ma quasi un terzo ha più profili su diverse piattaforme (30%). Solo il 3% afferma di avere più profili diversi sullo stesso SNS.

Il numero di profili/account su diversi SNS.

Evidenzia che i tre social network più diffusi sono WhatsApp (44%), Facebook (39%) e Instagram (10%). WhatsApp è l'applicazione social più utilizzata in assoluto. Facebook resta molto popolare fra i maschi (44% lo indica come il profilo usato più spesso, contro il 33% delle femmine) e gli adolescenti (42%, contro il 35% di chi ha meno di 14 anni). Instagram invece è più frequente fra le femmine (16%) e i preadolescenti (17%).

Il profilo: pubblico o privato?

Quasi due terzi degli intervistati hanno un profilo privato (64%), mentre il restante terzo ha un profilo pubblico (33%); la percentuale di chi ha un profilo pubblico è maggiore fra i maschi (37%) e i preadolescenti (37%). Le informazioni condivise sul profilo includono: una foto che mostra chiaramente il proprio volto (75%), foto o video personali (72%), il cognome (62%), l'età vera (58%).

I rischi: bullismo, sexting, abuso dei dati personali.

Il rischio più diffuso è rappresentato dal bullismo (sia offline che online), sperimentato, nell'anno precedente l'intervista, dal 29% degli intervistati. Seguono, il sexting (23%) e l'abuso dei dati personali (percentuali variabili dal un massimo di 25% a un minimo di 3%). Il bullismo offline è ancora più diffuso di quello online, dal momento che il 46% delle vittime (pari al 13% degli intervistati) indica questa modalità, ma va notato che il cyberbullying è diffuso su tutte le piattaforme di SNS, seppure con percentuali differenti: il 36% delle vittime lo ha sperimentato su Facebook, il 27% su WhatsApp e il 19% tramite chiamate e SMS sul proprio cellulare.

Fonte: www.corecomlombardia.it

Corecom Piemonte


La ricerca "La dieta digitale: lo stile di vita dei nostri ragazzi", promossa dal Corecom Piemonte³⁴⁵, ed il volume uscito a valle di essa³⁴⁶, offrono numerosi spunti di riflessione sui mutamenti attualmente in corso nell'ambito della comunicazione in rete.

Dall'incrocio dei dati forniti emerge in particolare che il cellulare, oltre ad essere il *device* più utilizzato dal campione analizzato, è anche quello in relazione al quale si registrano contemporaneamente il più basso livello di controllo parentale (il 61% dichiara di utilizzare il mezzo senza la presenza di un genitore) e la più elevata presenza delle cerchie amicali (23%). Il cellulare si presenta quindi come "monopolista *tout court*" dei contenuti in quanto, al crescere dell'età (e simultaneamente della diffusione del mezzo nella popolazione indagata) si osserva un incremento sia degli usi "ludici", sia di quelli "seri".

³⁴⁵ 529 ragazzi hanno compilato un questionario di 54 domande predisposto dal Corecom Piemonte, i cui dati sono stati elaborati dall'Università degli Studi di Torino.

³⁴⁶ Volume realizzato da Sergio Scamuzzi, Christopher Cepernich e Giuseppe Tiplido.


Figura 1 - Con quale mezzo ti colleghi più facilmente a Internet?



Fonte : “La dieta digitale: lo stile di vita dei nostri ragazzi”, Quaderni Corecom Piemonte, anno 2016

Interessante inoltre osservare che se dai dati emerge una conferma, ovvero il preponderante utilizzo dei servizi di *instant messaging*, per lo più Whatsapp con l’85% di iscrizioni, dall’altro viene smentito quanto forse dato per scontato riguardo la diffusione di Facebook, del quale solo 27% degli intervistati dichiara di avere un account.

Figura 2- A quale social network sei registrato?



Fonte : “La dieta digitale: lo stile di vita dei nostri ragazzi”, Quaderni Corecom Piemonte, anno 2016

Alla luce dei dati emersi dalla ricerca, un primo aspetto che è stato analizzato è quello del *digital divide*, fenomeno che in Piemonte pare risultare meno netto rispetto alla situazione nazionale. Le disuguaglianze pur essendo comunque presenti, hanno però una connotazione esclusivamente generazionale in quanto l’attitudine all’uso delle tecnologie è molto più spiccata fra i Millennials e fra i giovani adulti mentre si riduce in misura considerevole per le generazioni più anziane.

Al fine di enucleare i tratti fondamentali della vita quotidiana al tempo delle reti, è emerso inoltre che i giovani piemontesi coltivano più l’aspirazione all’estensione delle opportunità di contatto diretto con i pari, per quanto mediato dalle applicazioni di Messaggistica istantanea, che la presenza sui social network ai fini di autorappresentazione e ricerca di visibilità in pubblico.

3.4.1.2 Media education

È del Corecom Abruzzo³⁴⁷ l'idea del progetto “*Mediucation*”, ormai già alla sua seconda edizione. Il progetto, rispondendo sia agli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana che a quelli della politica della “Buona scuola”, prevede azioni di riqualificazione del settore, finalizzate a rendere l'offerta educativa e formativa più coerente con l'evoluzione digitale che investe molteplici settori della società.

In particolare il Corecom Abruzzo ha proseguito con la diffusione nel sistema scolastico abruzzese di un elevato grado di consapevolezza circa gli effetti dell'uso dei media da parte dei minori. L'obiettivo formativo generale del nuovo percorso è quello di fornire ai docenti le necessarie conoscenze e abilità relative all'accesso tecnologico -procedurale ed ai linguaggi della comunicazione digitale, con particolare riferimento alle finalità di “educazione ai media e ai social network”.

La Regione Emilia-Romagna si è altresì dotata di una specifica legge³⁴⁸ che promuove l'educazione ai media, sostenendo iniziative di ricerca e progetti di formazione destinati ai giovani. Il Corecom organizza e coordina laboratori e incontri di educazione ai media, rivolti a bambini, ragazzi ed adulti, promuove progetti di ricerca sull'uso dei mezzi di comunicazione da parte di minori, famiglie e insegnanti. Realizza inoltre iniziative per la diffusione della conoscenza dei codici di autodisciplina che regolano il sistema dei media (es. Codice “Media e minori”, Codice “Media e Sport”, Carta di Treviso).

Si segnala in particolare il sito www.corecomragazziemiliaromagna.it, rivolto a bambini e ragazzi, contenente risorse utili per navigare correttamente in rete. Il sito permette di far emergere potenzialità e rischi del web attraverso approfondimenti, giochi e strumenti interattivi che promuovono la produzione responsabile di contenuti e offrono un approccio riflessivo rispetto alle pratiche e ai consumi online. All'interno del sito è presente una sezione dedicata ai genitori e agli insegnanti, che possono scaricare materiali e pubblicazioni.



Fonte www.corecomragazziemiliaromagna.it

³⁴⁷ In sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, l'Università degli Studi di Teramo, l'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, l'Università degli Studi dell'Aquila, la Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo e MED - media education Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione

³⁴⁸ L.r. n. 14/2008 e successive modifiche

Il progetto “Internet e navigazione sicura – Digital media Education” promosso dal Corecom Veneto, ha lo scopo di sensibilizzare i minori e gli adulti in ordine alle opportunità e ai rischi veicolati dalle tecnologie, aumentando la conoscenza dei rischi, per saper riconoscere le situazioni di pericolo e gli strumenti di tutela, difesa e aiuto, promuovendo un uso competente della rete, unito ad una consapevolezza del quadro normativo di protezione, così che il web sia uno strumento di opportunità per una proficua crescita personale e culturale. Per raggiungere tali fini si è estrinsecato in una serie di iniziative volte a dare vita a spazi di approfondimento e di pubblicizzazione dei valori positivi e delle buone prassi di utilizzo dello strumento tecnologico da parte dei più giovani allo scopo di creare uno scambio di reciproca conoscenza intergenerazionale con gli adulti, avvicinando genitori, educatori e insegnanti alla conoscenza, comprensione e utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali. L’attività di ricerca è consistita nella realizzazione di incontri laboratoriali ed interattivi con gli studenti: due classi seconde dell’Istituto e, in un momento separato, con le loro famiglie e gli insegnanti, moderati da un digital media educator.

Anche il Corecom Sardegna si è adoperato al fine di presidiare nell’ambito della delega anche i fenomeni, purtroppo sempre più frequenti e drammatici, legati ad un uso poco consapevole da parte dei minori delle reti elettroniche e dei social media. La fortissima diffusione fra i minori di smartphone e device mobili collegati alla rete Internet amplifica i rischi potenziali cui gli stessi sono quotidianamente esposti, spesso a causa di una conoscenza limitata degli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie. Il Corecom Sardegna ha attivato, nel corso del 2015, una fitta attività di relazione e scambio, con la Polizia delle Comunicazioni e con la Direzione Scolastica Regionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, per attivare iniziative di interesse comune e dirette ad una significativa attività di sensibilizzazione. In particolare, è stato varato un progetto, costituito da più interventi sui diversi livelli scolastici, denominato “Soci@lmente Consapevoli”, diretto a coinvolgere gli studenti e gli insegnanti sul fenomeno dilagante del cyberbullismo e delle problematiche generate da un improprio utilizzo dei social media.

Senza dubbio degna di nota è anche la campagna di comunicazione “Educare alla rete”, promossa dal Corecom Umbria³⁴⁹ volta a favorire un uso responsabile e positivo dei nuovi media, soprattutto attraverso l’alfabetizzazione ed approfondimento di quali privacy, prudenza, cyberbullismo, sexting, pedopornografia, videogiochi. Tale progetto ha avuto come approdo la creazione di un sito web “Educare alla rete”, www.educareallarete.corecom.umbria.it.

Il Corecom Toscana in questi anni ha realizzato numerose iniziative in materia di tutela dei minori nel settore audiovisivo e del web. Ed è durante la realizzazione di tali progetti sui territori che è emersa una forte richiesta, da parte degli insegnanti, di costituire uno specifico centro di formazione rivolto proprio ad essi. Per tale motivo il Corecom Toscana è una delle istituzioni coinvolte nel progetto “Internet@minori, cittadini digitali crescono” costituito da una serie di workshop formativi finanziati dall’Agcom, realizzati, per l’appunto, dal Corecom Toscana e dal Coordinamento nazionale dei Corecom con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. I corsi sono propedeutici alla costituzione della Scuola italiana di formazione per insegnanti su media education, nuove tecnologie ed educazione alla cittadinanza digitale.

a) Cyberbullismo

Il Corecom Emilia Romagna³⁵⁰ ha promosso il progetto “Relazioni per crescere. Percorsi per l’uso consapevole dei media e la prevenzione del cyberbullismo”, rivolto a classi delle scuole secondarie di primo grado. Gli incontri hanno l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza sulla

³⁴⁹ In collaborazione con la Sezione Educazione alla cittadinanza, in collaborazione con il Compartimento regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

³⁵⁰ Con la collaborazione di psicologi del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna all’interno del Servizio Psicologico SERES.

condivisione di contenuti in rete, migliorare la qualità delle relazioni online / offline e le dinamiche di inclusione sociale nonché favorire la responsabilità del gruppo-classe. “Bulli in rete. L’altra faccia dei giovani” è stato senza dubbio, nell’arco del 2016, uno degli eventi più rilevanti in tema di tutela dei minori del **Corecom Friuli Venezia Giulia**, rivelandosi un’opportunità di dibattito e confronto soprattutto tra i giovani e le loro famiglie, tecnici, comunicatori ed esperti, impegnati da tempo nello studio del fenomeno bullismo e cyberbullismo.

b) Hate speech

Il Corecom Emilia Romagna aderisce al “*No Hate Speech Movement*”, campagna di sensibilizzazione lanciata dal Consiglio d’Europa, per contrastare il fenomeno dell’incitamento all’odio online. La campagna promuove il monitoraggio partecipativo del web allo scopo di individuare e limitare siti che mediante commenti, immagini o video diffondono messaggi discriminatori. Il progetto è rivolto ai giovani cittadini europei tra i 13 e i 30 anni e al mondo dell’associazionismo, affinché venga formata una comunità motivata a discutere e attuare azioni contro l’incitazione all’odio in rete e la violazione dei diritti umani, fornendo le competenze idonee a riconoscere e svolgere azioni contro tali violazioni, aumentando la consapevolezza circa il corretto uso dei social network.

3.4.2 I casi di cronaca più eclatanti: effetti della viralizzazione³⁵¹

3.4.2.1 Viralizzazione

La viralizzazione è il processo di passaparola/condivisione che permette ad un contenuto di diffondersi nel *web*, largamente e velocemente come un virus, da pochi a molti. La diffusione dei video potenzialmente virali avviene attraverso piattaforme di *video sharing*, (Vimeo, Dailymotion, Youtube, Instagram) ed attraverso i *social network*. Gli effetti negativi della viralizzazione hanno assunto una particolare rilevanza nel dibattito pubblico sia nazionale che internazionale alla luce dei drammatici fatti di cronaca recentemente avvenuti. Si assiste infatti alla prepotente emersione di una serie di fattispecie che, avvalendosi del meccanismo base della viralizzazione, hanno, seppur estrinsecandosi in modalità differenti, come scopo unico quello di ledere la *web reputation* della vittima. Alcuni esempi:

Revenge porn: pubblicazione di foto e video privati su siti concepiti per umiliare e ricattare i soggetti coinvolti.

Sextortion Scams: truffa perpetrata ai danni di utenti Internet ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto o il similare **Grooming**

Denigration attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo, non necessariamente richiesto, degli altri utenti di Internet

³⁵¹ Donatella Di Lieto.

("reclutamento involontario")

Baiting (l'aizzare cani contro belve alla catena) e cioè il prendere di mira utenti, nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza

3.3.2.2 Casi


A) Amanda Michelle Todd

Prima di suicidarsi Amanda Todd, 15 anni, carica su YouTube un video dal titolo "*My Story: Struggling, bullying, suicide and self harm*" ("La mia storia: lotta, bullismo, suicidio e autolesionismo"), nel quale, tramite una serie di *flashcard*, racconta la sua esperienza di vittima del bullismo e del cyberbullismo. Il video diviene virale ed attira dopo la sua morte l'attenzione dei media nazionali ed internazionali. Al 30 settembre 2015 il suo video aveva ricevuto oltre 11.823.419 visualizzazioni, e il suo link fu presente in centinaia di siti web di testate giornalistiche di tutto il mondo.




B) Audrie Pott e Daisy Coleman

Le storie di Audrie Pott e Daisy Coleman, sono state raccontate nel film documentario "*Shame is Trending: Audrie & Daisy*", due adolescenti vittime di violenza e di stupro a soli 15 anni. I casi esplosero nel 2012. Nonostante le due ragazze non si conoscessero, le due vicende hanno avuto uno svolgimento simile: entrambe, da ubriache, furono stuprate da amici coetanei e in seguito alla notte in cui ciò accadde divennero un fenomeno virale con le drammatiche conseguenze che ne scaturirono.



C) Carolina Picchio

Carolina Picchio, 14 anni, durante una festa viene violentata da un gruppo di amici mentre è ubriaca. Le stesse persone che poi, insieme al suo ex-fidanzato, cominciano ad insultarla su Facebook per quanto successo. Dopo svariati attacchi, scrive su Facebook “*Scusatemi se non sono forte*” per poi togliersi la vita. Attualmente risulta ancora aperta una pagina dedicata alla memoria di Carolina Picchio, nella quale, comunque continuano ad essere postati commenti offensivi e giudicanti.



D) Tiziana Cantone

La vittima trentenne, in seguito ad una viralizzazione di un suo video *hard*, aveva cercato di esercitare il cosiddetto “diritto all’oblio”, ossia la cancellazione di ogni copia del contenuto a lei riconducibile presente *online* e di ogni citazione del suo nome, diventato talmente celebre da averla spinta a richiedere di cambiarlo all’anagrafe. Il video in questione ha generato una serie di fenomeni *web* quali meme, tormentoni, parodie, andando a creare un paniere di quasi mezzo milione di pagine dedicate e oltre 146.000 video che riprendevano la fonte iniziale. Anche in questo caso gli effetti della viralizzazione sono stati letali.

La denuncia è stata rivolta sia ai primi diffusori materiali dei video – quelli che hanno oltrepassato un passaggio one-to-one, e che, cioè, li hanno diffusi sui social network – e sia, in un secondo momento, contro gli stessi social network che ospitavano i video o li avevano ospitati. I soggetti sono infiniti: tra questi Facebook Ireland, Yahoo Italia, Google, Youtube, Citynews, Appideas, Alaimo, Ambrosino. Il caso Cantone, oltre ad essere stato oggetto di ampio dibattito a livello nazionale, viene citato anche nella lettera con cui il 13 febbraio 2017 la Presidente della Camera, dopo l’appello #BastaBufale, si rivolge direttamente al Ceo Facebook, Mark Zuckerberg, per il preoccupante dilagare dell’odio sui social network.

Di seguito il testo integrale della lettera.

“Signor Zuckerberg, come molti sono preoccupata per il dilagare dell’odio nel discorso pubblico. Fenomeno non generato certo dai social network, ma che in essi ha un veicolo di diffusione potenzialmente universale. Questo dev’essere quindi per tutti il tempo della responsabilità: tanto maggiore quanto più grande è il potere di cui si dispone. E il suo è notevole. Lei ha affermato che “su Facebook non c’è spazio per l’odio”. Mi tocca dirle che, almeno in Italia, non è vero. Le faccio pochi esempi. Una ragazza, Arianna Drago, ha richiamato l’attenzione sull’inquietante fenomeno dei “gruppi chiusi”. Ha avuto il coraggio di pubblicare alcuni commenti di utenti che avevano postato foto di donne ignare, facendone il bersaglio delle loro violente sconcezze.

Facebook ha oscurato il profilo della ragazza, e soltanto dopo che io avevo deciso di dividerne la denuncia ha fatto sapere che era stato sospeso “per errore”. C’è voluta invece qualche settimana perché i gruppi segnalati da Arianna fossero chiusi. E ancora ne esistono diversi di questo tipo che

agiscono indisturbati, nonostante le numerose segnalazioni. Il problema è analogo per le pagine di gruppi politici estremisti e violenti. Una ricerca dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha catalogato 300 pagine che su Facebook esaltano il fascismo. L'apologia del fascismo da noi è un reato, ma i rappresentanti italiani della sua azienda rispondono che non è compreso nelle regole di Facebook e che "gli standard della comunità devono poter valere in ogni Paese".

Del resto, parlano chiaro i dati di applicazione del codice di condotta contro "la diffusione dell'illecito incitamento all'odio in Europa", che anche la sua azienda ha sottoscritto a maggio 2016 con la commissione Ue. La prima verifica semestrale dice che risulta cancellato appena il 28% dei contenuti segnalati come discriminatori o razzisti. Una media che si ricava dal 50% di Germania e Francia e dal misero 4% italiano. Mi domando se questo dato allarmante lo dobbiamo anche all'assenza di un ufficio operativo di Facebook in Italia.

Un'Italia che sconta scarsa collaborazione da parte della sua azienda anche sul fronte della disinformazione, al contrario di quanto avviene in Germania o in Francia. Su questo tema ho da poco lanciato una campagna di sensibilizzazione (www.bastabufale.it). Proprio perché sono convinta che le fake news - create ad arte per fini di lucro, delegittimare l'avversario o generare tensioni sociali - provochino danni alle persone e spesso rappresentino l'anticamera dell'odio.

Prima di essere eletta Presidente della Camera dei deputati, ho lavorato per 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite, occupandomi di crisi internazionali e di rifugiati. Ho visto quanto siano importanti la Rete e i social network anche nei luoghi più remoti del pianeta e nei campi profughi. E proprio perché ne conosco lo straordinario valore, ritengo si debba agire presto e su più livelli affinché i social non diventino ostaggio dei violenti. Ho avuto modo di parlarne di recente con Richard Allan, vicepresidente public policy di Facebook per l'area Europa-Medio Oriente-Africa, che ho incontrato a Montecitorio su sua richiesta. Mi ha contattato dopo che, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, avevo postato una selezione delle oscenità che costantemente arrivano a me, come a quasi tutte coloro che hanno una presenza nella sfera pubblica. Ho denunciato anche che Facebook non si cura a sufficienza di rimuoverle. E lei sa bene che la mancata rimozione di un contenuto umiliante può provocare tragedie come quella accaduta recentemente a Napoli, dove la trentunenne Tiziana Cantone si è tolta la vita per la vergogna di un video divenuto virale.

Ad Allan ho avanzato tre proposte. Due di natura tecnica. La terza riguarda l'apertura in Italia di un ufficio operativo per i 28 milioni di utenti che Facebook ha nel Paese. Le risposte giunte dopo due mesi sono evasive e generiche. A questo punto chiedo a lei, signor Zuckerberg: da che parte sta Facebook, in questa battaglia di civiltà?"

Tra gli altri interventi della Presidente, oltre alla personale partecipazione e promozione di campagne di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, si ricorda l'istituzione della Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio, dedicata a Jo Cox, deputata del Regno Unito barbaramente uccisa il 16 giugno 2016 mentre si apprestava a partecipare ad un incontro con gli elettori. Istituita il 10 maggio 2016, la Commissione ha il compito di condurre attività di studio e ricerca ed è presieduta dalla Presidente della Camera e, sul modello già sperimentato per la Commissione di studio sui diritti e i doveri dei cittadini in Internet.

3.4.2.3 Il ruolo degli influencer

Influencer

Un influencer è un utente con un altissimo numero di followers sui vari social network e/o al di là del numero dei fan o del rating Klout, capace di influenzare i pensieri e le decisioni degli utenti grazie a commenti, articoli e opinioni, video. La loro capacità di far mutare l'opinione ed il sentimento generale attorno ad un determinato tema deriva dal loro essere considerati autorevoli esperti nel loro settore di competenza. Un influencer è quindi un driver in ogni aspetto della vita degli utenti, dai comportamenti d'acquisto, alla scelta dei programmi televisivi, i libri da leggere, la musica da ascoltare, fino ai messaggi sociali, come, nel caso di specie, la lotta al cyber-bullismo.

Gabriele Dotti in arte **Francesco Sole**, vlogger con più di 1 milione e mezzo di follower su Facebook, e con 328.598 iscritti e 19.029.570 visualizzazioni su YouTube, pubblica un video, ma non come il suo alter-ego, ma proprio come Gabriele Dotti. Racconta la sua storia e parla dell'odio che gli viene riversato contro tutti i giorni e si unisce a tutte le persone vittime di cyberbullismo che invita a confrontarsi con lui. Gabriele parla di come stia combattendo una guerra contro l'odio che dal web degenera nella vita reale, del cyber bullismo che ha spinto alcuni adolescenti a togliersi la vita invitando a rispettare il web come un luogo per tutti. Una delle principali missioni di Francesco Sole è attualmente offrire il proprio aiuto alle persone ghettizzate dal web ed in particolare alle vittime del cyberbullismo.



Ciao, mi chiamo Gabriele e ho scelto il sole



Francesco Sole

Iscriviti 35.001

41.959 visualizzazioni

Selvaggia Lucarelli è una influencer, blogger, conduttrice televisiva e radiofonica, sempre più attiva contro i “leoni da tastiera”, così da lei ribattezzati haters e cyberbulli. Per contrastarli, la policy adottata dalla Lucarelli non è stata quella di chiudere i propri profili social, come altri personaggi popolari sono stati costretti a fare a scopo difensivo ma al contrario ha iniziato a pubblicare i messaggi offensivi che riceve elencandone i nomi ed i cognomi degli autori. In particolare su Facebook, in un lungo post sul tema del cyberbullismo pubblica nomi, cognomi e storie di commentatrici colpevoli di averla insultata pesantemente con frasi sessiste o di aver messo “like” a commenti con insulti al suo indirizzo.



Selvaggia Lucarelli ha aggiunto 13 nuove foto.

14 ottobre 2016 · Milano, Lombardia ·

Martedì ho incontrato Lella Costa, donna che amo immensamente. Eravamo insieme al sindaco di Milano a parlare di donne, di violenza, io nello specifico di cyberbullismo. Chiacchierando, le ho spiegato che è vero, le donne sul web sono le prime vittime, ma è anche vero (come ribadiva anche lei) che molte donne hanno assorbito la mentalità più becera, ripugnante e maschilista e sono loro stesse a vessare, umiliare, tormentare le altre donne. Allora ieri ho fatto una cosa. Ho analizzato uno dei peggiori commenti femminili sotto ad una mia foto con mio figlio: "Ma lo sa il piccolo Leon che c'ha la mamma puttana?". Lo scrive tale Martina Perazzolo, ragazzetta con aria angelica di San Pietro Viminario. Una che quando sotto ai commenti le faccio notare cosa ha scritto lo ribadisce con strafottenza. Il suo commento ha 266 like. Li scorro velocemente per capire se le tengono compagnia altre donne. Sì, in mezzo a un'orda di bestie con la barba, ci sono anche donne. E qui parte la mia solita curiosità antropologica. Cerco di capire dai loro profili chi siano (hanno tutte bacheche aperte o cmq molti post pubblici), che vita possano condurre donne che pensano di dover informare mio figlio che sono una puttana. Quale sia il livello di degrado della loro esistenza. E invece, a parte le minorenni e i pochi casi umani che ho scavalcato, scopri che ci sono laureate, ragazze che studiano a Parigi, ragazze che sulle loro bacheche scrivono status empatici, solidali a tutte le cause possibili. Chiedo spiegazioni di quel like a qualcuna di loro sulle rispettive bacheche. Nessuna fa marcia indietro. Anzi, fanno le spavalde. Sì, ho messo il like a una che ti dà della puttana e lo dice a tuo figlio e allora? E allora vediamo queste donne, perché questa è una fotografia importante del bipolarismo 2.0 in cui viviamo. Del livello di inciviltà. Della totale incoscienza. Della mancata percezione che il virtuale sia reale e che questa facilità nel tirar fuori l'io più meschino sul web abbia delle conseguenze. Vediamole queste eroine.

Sono ormai sempre più numerosi i personaggi popolari tra gli adolescenti che in questo ultimo periodo si stanno battendo per arginare la strategia dell'odio on line a tutela dei minori.

3.3.3 Addendum giuridico sui casi di cronaca più eclatanti³⁵²

Rispetto a questi eclatanti casi di cronaca la risposta che propone l'ordinamento può essere ascritta almeno a due modelli: (a) impiegare gli strumenti della responsabilità penale e/o civile ex artt. 2043 ss. c.c., (b) affidarsi ad un intervento di tipo amministrativo, meglio se reso da un'Autorità amministrativa indipendente in virtù della sua strutturale neutralità rispetto agli interessi coinvolti e dell'indipendenza dal potere politico.

(a) *La responsabilità penale ex art. 40, comma 2, c.p. e/o civile ex artt. 2043 ss. c.c.*

Su questo primo tema la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo 10 ottobre 2013, 64569/09, *Delfi AS v. Estonia* ha sancito in generale "la responsabilità di un portale Internet per i commenti diffamatori pubblicati dagli utenti per il fatto che i gestori del sito sono gli unici in grado di impedire o cancellare i commenti in questione, avendo stabilito le regole per i post, nonché le procedure di notice and take down, e avendo consentito agli utenti di rimanere anonimi"³⁵³.

³⁵² Angelo Maria Rovati.

³⁵³ L'Autorità si è riferita a questa pronuncia anche per motivare la possibilità di intervenire nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione in base al decr. leg. 70/2003 in materia di diritti d'autore e connessi anche ai sensi della delibera 680/13/CONS, pag. 8. In particolare secondo questa pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo pubblicata in *Information Note on the Court's case-law*, n. 167 October 2013, 30 ss., "as to whether the interference was necessary in a democratic society, the article that had given rise to the defamatory comments concerned a matter of public interest and the applicant company could have foreseen the negative reactions and exercised a degree of caution in order to avoid being held liable for an infringement of others' reputations"; e "since

Con riferimento al diverso tema della (ir)responsabilità “condizionata” degli *Internet service provider* (ISP) disciplinata nel decr. leg. 70/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”), la dottrina si è chiesta se sia possibile imporre agli ISP l’adozione di un “filtro preventivo” con riferimento ai contenuti trasmessi per proteggere una vasta gamma di interessi sia di natura personale (ad esempio quelli al rispetto dei diritti fondamentali della persona, all’onore, alla reputazione alla riservatezza della vita privata, *etc.*) sia a contenuto maggiormente economico (ad esempio la tutela dei diversi diritti di proprietà intellettuale *on line*, con particolare riferimento ai diritti d’autore e connessi).

In proposito, secondo alcuni sarebbe possibile imporre agli ISP quest’obbligazione perché gli stessi sarebbero titolari di una posizione di garanzia nel senso indicato nell’art. 40, comma 2, c.p. a favore dei diversi soggetti coinvolti nella trasmissione di contenuti; infatti secondo la norma da ultimo citata “[n]on impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. In questo caso il *provider* dal punto di vista oggettivo: (a) avrebbe la possibilità di attivarsi per impedire la messa in pericolo o la lesione di questi interessi; (b) con un’azione che con alta probabilità impedirebbe tali accadimenti (ad esempio filtrando *ab origine* o rimuovendo eventuali contenuti illeciti); e dal punto di vista soggettivo (c) dovrebbe considerarsi in stato di dolo diretto od almeno eventuale rispetto alla trasmissione degli stessi⁽³⁵⁴⁾. Questa tesi è stata espressa soprattutto con riferimento al noto caso *Google-Vividown*. In un primo momento il Tribunale di Milano (sentenza 12 aprile 2010 n. 1972) aveva condannato alcuni *top manager* di Google per il reato di illecito trattamento dei dati personali *ex art.* 167, commi 1 e 2, decr. leg. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), escludendo tuttavia l’esistenza di una posizione di garanzia *ex art.* 40, comma 2, c.p. ricavabile dalla disciplina della *privacy* in capo al gestore di un sito *web*; in un secondo tempo la Corte d’Appello di Milano (sentenza 21 dicembre 2012, con motivazioni depositate in data 27 febbraio 2013) aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste; infine la Corte di cassazione ha confermato la pronuncia di appello. Precisamente secondo Cass. 3 febbraio 2014 n. 5107 “*essendo l’attività di Internet hosting provider un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, non si può prevedere, in capo al gestore del servizio, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito né un obbligo di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al*

the applicant company was able to exercise a substantial degree of control over readers’ comments, it was in a position to predict the nature of the comments a particular article was liable to prompt and to take technical or manual measures to prevent defamatory statements from being made public. Furthermore, there had been no realistic opportunity of bringing a civil claim against the actual authors of the comments as their identity could not be easily established”.

Come precedente può citarsi la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 9 novembre 2006, application n. 72331/01, *Krone VerlagsGmbH & co kg*, leggibile all’indirizzo [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00177930#{"itemid":\["001-77930"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00177930#{) secondo cui (punti 31 e 32) “*the Court refers to the general principles relating to freedom of the press and the question of assessing the necessity of an interference with that freedom, as set out in the summary of its established case-law in the cases of Fressoz and Roire v. France ([GC], no. 29183/95, § 45, ECHR 1999-I). [...] Therefore, the legislator’s choice to shift the defamed persons’ risk to obtain redress for defamation proceeding to the media company, usually in a better financial position than the defamer, does, as such, not appear as an disproportionate interference with the applicant company’s right to freedom of expression”;* da ciò secondo la Corte consegue che (punto 37) “*taking account of these elements, and having regard to the domestic authorities’ margin of appreciation, the Court finds that holding the applicant company liable to pay part of the costs of the defamation proceedings appears acceptable and not contrary to the applicant company’s right to freedom of expression. In conclusion, there has been no violation of Article 10 of the Convention”.*

⁽³⁵⁴⁾ SGUBBI, *Parere pro veritate*, in *Dir. inf.* 2009, 745 ss.; sulla posizione di garanzia nel diritto penale v. in generale FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2010, Zanichelli, Bologna 6 ed.. Per un riassunto ed altre citazioni sul tema della responsabilità degli ISP ai sensi del decr. leg. 70/2003 con particolare riferimento ai diritti d’autore e connessi v. ROVATI, *La responsabilità civile degli ISP*, in L.C. UBERTAZZI, *Il regolamento Agcom sul diritto d’autore*, 2014. Sul tema della riservatezza v. recentemente in dottrina RICCIO, *Il difficile equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di cronaca*, in *Nuova giur. civile*, 549 ss.

trattamento dei dati stessi, in quanto il gestore non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, ricerca e formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione”.

Conformemente alle citate pronunce, una diversa impostazione ritiene che il ricorso alla posizione di garanzia *ex art. 40*, comma 2, c.p. sia difficilmente adattabile al diritto civile per imporre l'adozione obbligatoria di misure di *filtering*: infatti l'art. 15 dir. 2000/31, come anche l'art. 17 decr. leg.70/2003 che l'ha attuato, prevedono espressamente l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico dei prestatori di servizi della società dell'informazione.³⁵⁵ Pur in assenza di un obbligo *ex lege*, il *provider* può tuttavia decidere volontariamente oppure in base ad un contratto di adottare tali misure di filtro. A questo proposito la volontaria esecuzione da parte di un intermediario dell'attività di *filtering* è volta a diminuire i rischi di commissione di illeciti; per questo motivo tale attività non dovrebbe in generale accrescere la sua responsabilità consentendo di ritenerlo attivamente inserito nel flusso della comunicazione di dati o consapevole di eventuali violazioni in base all'art. 14 dir. 2000/31 (³⁵⁶). In proposito Corte di giustizia dell'Unione europea 24 novembre 2011, C-70/10, *Scarlet* ha stabilito l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'adozione obbligatoria di un sistema di *filtering* a protezione dei contenuti tutelati da diritti d'autore o connessi.

(b) L'intervento amministrativo.

Il 17 maggio 2017 la Camera ha approvato definitivamente le “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, dei cui contenuti si dà conto nel successivo paragrafo.

Per altro verso, va ricordato come gli artt. 28 *bis* e 30 della proposta di modifica della direttiva 2010/13 includono nell'ambito di applicazione della citata direttiva anche le piattaforme di *video-sharing* per la tutela dei minori dai contenuti nocivi e la protezione dei cittadini dall'incitamento all'odio, assegnando detta competenza agli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti in materia di pluralismo dei media, diversità culturale e tutela dei consumatori. Sul piano sistematico, quindi, la competenza che il legislatore nazionale ha attribuito al Garante per la protezione dei dati personali dovrà in futuro essere coordinata con quella che verosimilmente sarà attribuita a quest'Autorità dalle norme nazionali di recepimento delle modifiche alla direttiva 2010/13, per la tutela dei minori da contenuti nocivi disponibili attraverso le piattaforme di *video-sharing*.

3.4.4 Iniziative sul cyberbullismo³⁵⁷

L'esperienza fallimentare di una serie di codici di auto e co-regolamentazione e il continuare a interrogarsi sul sottoscriverli e/o rispettarli, da parte di alcuni *stakeholders*, ha comportato l'esigenza di coinvolgere il legislatore nazionale nel fornire strumenti più adeguati per fronteggiare una tematica così complessa e sempre più attuale, con risvolti spesso da stigmatizzare. La necessità di una corretta informazione è dettata, pertanto, soprattutto in Italia, anche dal continuo proliferare

³⁵⁵ FINOCCHIARO, *Filtering e responsabilità del provider*, in *AIDA*, 2010, 340 ss., in part. 351.

³⁵⁶ FINOCCHIARO, *op. cit.*, 352. Analogamente secondo SARTOR, *Social network e responsabilità del provider*, in *AIDA* 2011, 53, una disciplina che attribuisca responsabilità ai *provider* in ipotesi di monitoraggio (volontario) sui contenuti trasmessi indurrebbe gli stessi ad omettere ogni genere di controllo, favorendo indirettamente la diffusione di quelli illeciti.

³⁵⁷ Maria Baldari.

di vergognosi episodi di *cyberbullismo* assolutamente censurabili, che si estrinsecano in alcuni casi in giochi virtuali perversi, mediante video offensivi o *hard* divulgati in rete con diffusione virale, senza autorizzazione esplicita e scritta e all'insaputa dei diretti interessati. Questi avvenimenti, che balzano costantemente agli onori della cronaca e che spesso degenerano, purtroppo, in gesti estremi quali il suicidio, interessano non solo i minori, ma a volte anche gli adulti.

Il bullo è il bambino o il ragazzo che mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima, in genere è più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé; è impulsivo e ha difficoltà nell'autocontrollo, fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa capacità di empatia e scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; il suo rendimento scolastico tende a peggiorare progressivamente. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La vittima è il bambino o il ragazzo che subisce passivamente prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli, spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale); in genere è più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare, è ansiosa e insicura, è sensibile e tranquilla, è incapace di comportamenti decisi, ha una bassa autostima e un'opinione negativa di se stessa. Laddove tali atti vessatori e violenti vengano perpetrati anche attraverso il *web* si è in presenza del *cyberbullismo*.

Il fenomeno sembrerebbe allo stato non arginabile, al punto che il 17 maggio 2017 l'Aula della Camera dei deputati ha approvato, recependo le modifiche apportate in terza lettura al Senato, la proposta di legge volta alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di *Cyberbullismo*, legge 29 maggio 2017, n.71. Il provvedimento – che definisce all'articolo 1 il *cyberbullismo* come «*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*» – introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità. La legge sul *cyberbullismo*, composta di sette articoli, può essere sintetizzata in altrettante linee di intervento: 1) prevenzione e attenzione rispetto ai minori sia vittime, sia responsabili di illeciti qualificabili come *cyberbullismo*; 2) previsione della istanza di oscuramento per l'occultamento di contenuti vessatori; 3) misure integrate fra cui l'istituzione di un tavolo tecnico; 4) adozione di linee di orientamento per affinare strumenti di prevenzione e di contrasto al *cyberbullismo*; 5) ruolo del Dirigente scolastico in progetti di informazione e recupero; 6) relazione della Polizia postale e delle comunicazioni sulle misure di contrasto al *cyberbullismo*; 7) ammonimento da parte del Questore nei confronti del bullo che si è reso corresponsabile del reato e non è già stato soggetto a querela con la finalità di consentire un reinserimento e una risocializzazione del soggetto coinvolto senza incorrere in una sanzione penale.

Il testo definitivo di legge approvato dall'Assemblea, come si vedrà, dopo aver fornito la definizione di *cyberbullismo* e di gestore del sito Internet, prevede la possibilità per il minore ultraquattordicenne, per il genitore o l' esercente la responsabilità sul minore di chiedere al gestore del sito Internet o del *social media* l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco delle comunicazioni che lo riguardano e dei contenuti specifici che costituiscono *cyberbullismo*), previa conservazione dei dati originali.

In caso di inazione del gestore, è, comunque, prevista una tutela rafforzata dei diritti delle vittime, in quanto il Garante per la protezione dei dati personali, che controlla l'effettiva adozione delle misure (entro 48 ore) e, in caso di verifica negativa, vi provvede direttamente.

Con DPCM è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, cui partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma *Safer Internet Italia*. Allo stesso tavolo – coordinato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica (MIUR) – prende inoltre parte sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Spetta al tavolo tecnico – della cui attività il MIUR dovrà annualmente relazionare il Parlamento – la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del *cyberbullismo*, nonché di un sistema di raccolta dati per monitorare i fenomeni e la loro evoluzione.

L'indicato piano d'azione va integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, cui devono attenersi gli operatori della rete; lo stesso piano, oltre a istituire un comitato di monitoraggio con compiti relativi alle istanze di rimozione dei contenuti e all'aggiornamento della platea dei soggetti cui tali istanze vanno indirizzate (i gestori dei siti internet o dei social media o i titolari del trattamento dei dati), deve stabilire le iniziative informative e di prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, con il coinvolgimento, in particolare, dei servizi socio-educativi presenti sul territorio, oltre a contenere le iniziative informative predisposte dalla Presidenza del Consiglio in collaborazione con MIUR e AGCOM.

Il testo di legge prevede una serie di misure in ambito scolastico (art. 4: le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, predisposte dal MIUR, prevedono, tra l'altro, la formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti; misure di sostegno e di rieducazione e la promozione di iniziative di formazione all'uso consapevole della rete; art. 5: sono previste misure di informativa alle famiglie coinvolte e di sostegno da parte del Dirigente scolastico competente). Infine, si richiama la previsione (articolo 7) che in assenza di querela o denuncia penale per reati rende applicabile al cyberbullo la procedura di ammonimento del minore da parte del Questore.

Peraltro, anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in occasione del *Safer Internet Day* ha organizzato in data 9 febbraio 2017 alla Camera dei deputati, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, una giornata di riflessione sull'uso consapevole della Rete, dal titolo: "Sicuri sul web per una navigazione consapevole". Il convegno è stato aperto da un indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. I lavori del *workshop* si sono svolti attraverso tre tavole rotonde che hanno affrontato i temi della discriminazione in Internet, del *cyberbullismo* e della diffusione in rete di false notizie (*fake news*), nonché le linee editoriali ed i *format* per la promozione dei diritti della persona, delle forme di socialità in rete e delle strategie di intervento e conseguenti misure di prevenzione, con particolare attenzione agli aspetti regolamentari.

Alla Presidenza del Consiglio è, poi, affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati.

Chi è vittima di *cyberbullismo*, oppure il genitore o il tutore del minorenne, con questa legge potrà richiedere al gestore del sito Internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti incriminati diffusi in rete, anche quando non è stato accertato reato di *stalking*, diffamazione, ingiuria. Nella versione definitiva della legge sul *cyberbullismo*, è stata abbassata a 14 anni l'età minima per fare richiesta a siti che gestiscono dati o ai *social network* di rimuovere un contenuto sgradito, anche se apparentemente non esiste un'ipotesi di reato. Se il gestore non

provvederà alla rimozione richiesta entro 48 ore dalla sua ricezione, la vittima potrà rivolgersi al Garante per la privacy, che avrà il potere e l'obbligo di intervenire direttamente entro le 48 ore successive, con l'apparato sanzionatorio previsto per il trattamento illecito di dati. Se il cyberbullo dovesse rivelarsi una persona che ha dai 14 ai 18 anni, ove non sia stata proposta querela penale, non verrà avviato alcun processo, ma si attiverà la cosiddetta "procedura di ammonimento", ovvero una serie di misure di dissuasione che ricordano molto quelle già previste nella legge *anti-stalking*.

3.4.5 *Media literacy*³⁵⁸

Tra i principali strumenti di protezione messi a disposizione degli addetti ai lavori che operano nell'ambito dell'utilizzo dei *New Media* da parte dei minori riveste sicuramente un ruolo di primo piano il processo di alfabetizzazione nel quadro della *Media Literacy* e delle sue varie declinazioni. L'Unione europea definisce ufficialmente la *Media Literacy* come «la capacità di accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente i diversi aspetti dei media a cominciare dai loro contenuti, di creare comunicazione in una varietà di contesti. La *Media Literacy* riguarda tutti i media, compresi la televisione e il cinema, la radio e la musica registrata, la carta stampata, Internet e le altre comunicazioni» Questa definizione fa riferimento ad un concetto di alfabetizzazione più ampio di quello tradizionale ed include l'insieme di conoscenze e competenze che fanno di un cittadino una persona "colta", vale a dire in grado di comprendere il mondo che lo circonda e di partecipare attivamente al suo progresso. Generalmente, le componenti essenziali della *Media Literacy* sono rappresentate dagli studiosi con le 5C: *Culture* (consapevolezza culturale), *Critical* (pensiero critico), *Creative* (produzione creativa), *Comprehension* (comprensione), *Citizenship* (cittadinanza attiva).

La *Media Education* è il processo educativo che fornisce alle persone le competenze relative alla *Media Literacy*. Grazie ad essa si acquisiscono le competenze necessarie a selezionare, usare, analizzare, identificare le fonti dei messaggi, ad interpretarli, a valutarli. In tale ambito, a livello nazionale, rivestono un ruolo determinante "La scuola italiana e la sfida digitale". Avviato dal governo italiano nel 2009, il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (Pnsd) ha avuto un notevole impulso soprattutto negli ultimi anni. Il Piano è articolato in diversi progetti, ognuno con specifici obiettivi e modalità di realizzazione; ma la finalità comune è coerente sia con la più generale strategia europea di riferimento (Europa 2020), volta a promuovere anche in Italia la costruzione di una società della conoscenza, dell'innovazione e dell'inclusione, sia con lo strumento attuativo organizzato a livello comunitario, il programma Agenda Digitale Europea. La *media literacy* può aumentare la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti dannosi e contribuire ad evitarne le conseguenze, giocando un ruolo di misura complementare a quelle sopra descritte.

Il sistema di *media literacy* dovrebbe essere più effettivo a livello degli Stati UE, nell'ambito di una strategia affidata ai singoli Stati membri. I membri ERGA ritengono debbano essere coinvolte innanzitutto le scuole e vi dovrebbe poi essere anche una condivisione delle *best practices*: genitori e ragazzi dovrebbero quindi essere più consapevoli degli strumenti messi a loro disposizione e saperli utilizzare.

In quest'ottica, la promozione della conoscenza dei *media* e l'alfabetizzazione digitale possono senz'altro contribuire a rendere più consapevole l'utente, per esempio mediante la predisposizione di un sito di informazione sugli strumenti di protezione, dal momento che viene avvertita particolarmente la pericolosità rappresentata dalla facilità con cui i messaggi che possono mettere a rischio la sicurezza vengono veicolati proprio da quei *social network* che, per altri versi, sono molto vicini a ciascun utente dei nuovi media. In tanti, per esempio, ritengono che i gestori delle

³⁵⁸ Maria Baldari.

piattaforme *social* dovrebbero segnalare alle autorità i messaggi pericolosi diffusi tramite i loro media.

Capitolo 4. Broadcaster, Stakeholder, Istituzioni. Il punto di vista degli stakeholder

La presente parte è stata dedicata ad una ricognizione delle attività svolte dagli *stakeholder* ai fini della tutela dei minori; in particolare, l'Autorità ha elaborato e trasmesso a *broadcaster* e OTT un dettagliato questionario finalizzato a conoscere gli strumenti di tutela, le *policy* e le linee editoriali e tutte le altre iniziative assunte per garantire la protezione dei minori nell'utilizzo dei media. Sono stati anche consultati soggetti istituzionali, quali il Ministero dell'Interno, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e il CNU per conoscere le attività che hanno svolto nell'ambito della tutela dei minori.

Di seguito si illustrano le informazioni raccolte.

4.1 I Broadcaster³⁵⁹

L'Autorità ha inviato ai *broadcaster* una richiesta di informazioni volta a conoscere le misure di tutela adottate attraverso l'applicazione della normativa vigente, ma anche sulla base di scelte autonome di autoregolamentazione e di linea editoriale, la programmazione offerta ai minori, le iniziative assunte per sensibilizzare gli utenti ad un uso più consapevole dei media e degli strumenti di tutela attualmente disponibili. In particolare, di seguito sono illustrate le informazioni pervenute dalla Concessionaria pubblica e dalle società R.T.I., Discovery Italia e Sky Italian Holdings, presenti nel mercato dell'audiovisivo sia con canali generalisti ex-analogici che con nuovi canali digitali, di cui alcuni destinati completamente al pubblico dei minori. L'associazione di categoria Aeranti-Corallo³⁶⁰, inoltre, ha fornito alcune notizie relative all'offerta e alle attività delle emittenti locali.

4.1.1 Strumenti di protezione del minore

Controllo e classificazione dei contenuti, rispetto delle fasce orarie di trasmissione, adozione della segnaletica televisiva e del *parental control* sono le misure principali di protezione dei minori utilizzate dai *broadcaster*, derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare dal Testo Unico dei servizi media e dal Codice Media e minori. Sono emerse, però, anche iniziative diverse adottate dalle emittenti indipendentemente dalle previsioni normative.

La **concessionaria pubblica**, ad esempio, ha deciso di non trasmettere pubblicità sul canale destinato ai bambini Rai Yoyo dal mese di aprile 2016. Per la pubblicità su Rai Gulp, l'altro canale per i minori, la Rai segue, invece, le regole previste dal Codice di autoregolamentazione Media e Minori e dal Codice di autodisciplina pubblicitaria, oltre che dal Decreto Legislativo n. 44 del 15 marzo 2010. Sugli altri canali Rai non destinati ai minori, in linea con quanto previsto dalla normativa, la concessionaria utilizza la segnaletica televisiva per evidenziare il contenuto dei programmi; in particolare, viene utilizzata una segnaletica grafica di colore giallo per indicare che

³⁵⁹ Rosa Cavallaro.

³⁶⁰ AERANTI-CORALLO, alla data del 25 maggio 2017, rappresenta 724 imprese che comprendono, tra l'altro, 507 imprese radiofoniche locali, 195 imprese televisive locali, 3 radio nazionali, 1 syndication di emittenti locali che effettuano trasmissioni in contemporanea sul territorio nazionale; 1 impresa radiotelevisiva via satellite, 4 imprese radiotelevisive via Internet e via cavo, 2 imprese radiotelevisive via web, 6 concessionarie di pubblicità del settore radiotelevisive. Fonte: www.aeranticorallo.it.

la visione del programma da parte dei bambini deve essere accompagnata da un adulto e una segnaletica di color rosso per indicare che la visione è adatta solo ad un pubblico adulto. Le misure di protezione adottate dalla Concessionaria richiedono agli utenti, in particolare alle famiglie con figli minori, di svolgere un ruolo proattivo. Per i programmi che potrebbero essere nocivi ai minori, infatti, oltre al segnale rosso permanente, prima della messa in onda e alla fine di ogni *break* pubblicitario viene mandato in onda un cartello (audio/video) per avvertire che la visione del programma può essere inibita attraverso la digitazione di un PIN, attivabile solo se gli utenti hanno impostato il *parental control*.

R.T.I. ha ricordato di aver preso parte ad iniziative autodisciplinari di categoria nel campo della tutela dei minori come la sottoscrizione nel 1993, insieme alla FRT (Federazione Radiotelevisioni) e ad alcune associazioni di utenti, del primo *Codice di Autoregolamentazione convenzionale* ma di aver anche promosso iniziative come l'adozione nel 1994 della segnaletica televisiva (semaforo); quest'ultima, in particolare, è poi divenuta una delle misure consolidate nei testi di legge. RTI, inoltre, ha fatto parte del gruppo tecnico di lavoro che si è occupato della stesura della bozza del nuovo Codice Media e Minori, non ancora approvato, con l'obiettivo principale di rimodulare le istanze della tutela dei minori nella realtà dell'attuale scenario mediale. Dal punto di vista degli adempimenti normativi il Gruppo RTI dichiara di applicare, oltre al vigente Codice Media e Minori, sottoscritto nel 2002, le norme contenute nel Testo Unico e nelle delibere Agcom n.51/13/CSP³⁶¹ e n.52/13/CSP³⁶². Inoltre, poiché una parte della programmazione autoprodotta ricade sotto la responsabilità delle testate giornalistiche, le emittenti seguono quanto prescritto dai codici deontologici di settore (come ad esempio, nel caso dei minori, la Carta di Treviso) e dal decreto legislativo n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Sia la concessionaria pubblicitaria Publitalia che le emittenti RTI osservano anche le previsioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che ha recepito le Linee di indirizzo per la Comunicazione Commerciale relative ai prodotti alimentari e alle bevande a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, adottate dal Ministero della Salute nell'ottobre 2015. In proposito, la Società evidenzia che le principali aziende multinazionali produttrici/distributrici di alimenti e bevande contenenti in quantità rilevante zuccheri, sale e grassi (i cosiddetti “*salt, sugar and fat food*”) si sono autoregolamentate adottando la misura cautelativa di non pianificare la pubblicità di questi prodotti nelle fasce di programmazione televisiva protetta e nei programmi direttamente rivolti ai minori. Questa ulteriore cautela è osservata anche dalla concessionaria pubblicitaria del gruppo RTI nella pianificazione degli spazi pubblicitari. I contenuti pornografici e tutti i contenuti classificati come ‘gravemente nocivi’, secondo i criteri indicati dall'Agcom nella delibera 52/13/CSP, non rientrano nell'offerta di RTI. I contenuti che vengono diffusi, invece, sono oggetto di analisi e valutazioni preventive ai fini della tutela dei minori. In adempimento alle norme, nei servizi lineari per i film vietati ai minori di 14 anni e i contenuti valutati dalle reti come potenzialmente nocivi, che sono programmati nella fascia dalle ore 7 alle 23 (con l'esclusione della fascia protetta nella quale tali contenuti non vengono inclusi), è prevista l'attivazione del segnale per il *parental control*; inoltre, qualunque sia l'orario di diffusione del prodotto, è sempre mandato in onda all'inizio della trasmissione e dopo ogni *break* pubblicitario un cartello che evidenzia la natura del prodotto e una segnaletica rossa permanente. Sui servizi non lineari (OTT pay, video on demand su web o app) i film vietati ai minori di anni 14 e i contenuti potenzialmente nocivi possono essere fruiti solo previa sottoscrizione di abbonamento o registrazione on line (per i servizi gratuiti), con la richiesta dei dati

³⁶¹ Delibera n. 51/13/CSP “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”.

³⁶² Delibera n. 52/13/CSP “Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'articolo 34, commi 1, 5 e 11 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”.

anagrafici dell'utente; anche questi sono comunque identificabili attraverso una segnaletica di colore rosso. Grazie alle funzioni EPG/Info del digitale terrestre per i servizi lineari o alla scheda prodotto per i servizi non lineari, gli utenti possono visualizzare informazioni che comprendono le indicazioni di "*parental guidance*" e note di contenuto che possono ulteriormente orientare alla visione dei prodotti. RTI afferma, inoltre, di essersi costantemente impegnata nel promuovere un consumo responsabile della tv e nel sensibilizzare i telespettatori ad una fruizione consapevole dei contenuti, attraverso campagne periodiche che hanno riguardato ad esempio, il significato della segnaletica o la sensibilizzazione all'uso del *parental control*. In particolare, le ultime campagne sul *parental* sono andate in onda nei periodi luglio-settembre 2015 sulle reti *free* del Gruppo e, più recentemente, nel periodo dicembre 2016 - gennaio 2017.

Sky dal 2003, anno del suo lancio in Italia, ha deciso autonomamente di classificare tutti i programmi condotti sotto la sua responsabilità editoriale. Inoltre, utilizza un sistema di *parental control* molto più articolato rispetto a quello prescritto dalla normativa vigente per i contenuti che potrebbero nuocere i minori. I programmi, invece, gravemente nocivi, definiti sulla base della delibera dell'Autorità n.52/13/CSP, non vengono diffusi su canali lineari e sono accessibili agli utenti solo con l'inserimento di un codice segreto che viene fornito ai clienti. Il sistema di *parental control* di Sky permette di inibire l'accesso ai programmi sulla base di una classificazione per fasce d'età, che prevede, oltre ai programmi per tutti e quelli per i quali è consigliata la presenza dei genitori, anche quelli la cui visione è sconsigliata ai minori di anni 14 e di anni 12. Per il funzionamento del controllo parentale le indicazioni sulla programmazione vengono inserite nella guida elettronica ai programmi (EPG) di Sky. Inoltre, ulteriori informazioni sui contenuti che potrebbero nuocere ai minori vengono forniti attraverso avvertenze ottiche/acustiche che precedono la messa in onda o che compaiono durante la visione dei programmi, nella rivista Sky Life e nel sito guidatv.sky.it. Il funzionamento del servizio del *parental* è subordinato all'utilizzo di un PIN, un codice numerico a quattro cifre; una volta attivato il *parental control*, si può accedere ad un contenuto bloccato solo attraverso l'inserimento del codice. Il *parental* consente anche di bloccare la visione di interi canali. Sky afferma, inoltre, di essersi preoccupata in passato di sensibilizzare l'attivazione dello strumento del *parental* attraverso la realizzazione di filmati informativi diffusi sui propri canali e attraverso la pubblicazione di informazioni sulla rivista Sky Life. Inoltre, la società mette a disposizione sul proprio sito informazioni di dettaglio sulle modalità di attivazione del *parental control*, oltre che un video *tutorial*. Indicazioni sono fornite anche nel materiale contrattuale e nella lettera di benvenuto che viene consegnata agli utenti abbonati.

Nello svolgimento dell'attività di valutazione dei propri contenuti, **Discovery** dichiara di applicare le norme e le disposizioni previste dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e dal Codice Tv e Minori. In particolare, sui canali del Gruppo non sono trasmessi contenuti pornografici o violenti o che possano istigare alla violenza, all'odio o alla discriminazione; "*eventuali scene di impatto vengono rappresentate solo come ricostruzione di fatti realmente accaduti*". Per i contenuti potenzialmente nocivi viene utilizzata una segnaletica televisiva costituita da bollini rossi e gialli, oltre che da un cartello iniziale con il quale si forniscono indicazioni sull'idoneità della visione del programma ad un pubblico di minori. Il gruppo Discovery, inoltre, dichiara di prestare attenzione nel rappresentare correttamente il rapporto tra minori e prodotti alimentari o bevande in materia di comunicazioni commerciali, come ad esempio nel caso del *product placement* relativo ai prodotti alimentari.

4.1.2 Programmazione dedicata ai minori e alla promozione sociale

La **Rai** trasmette due canali interamente dedicati al pubblico dei minori: Rai Yoyo e Rai Gulp. Rai Yoyo è il canale dedicato ai bambini in età prescolare e alle famiglie con *“l’obiettivo di accompagnare quotidianamente il bambino alla scoperta di se stesso e del mondo che lo circonda, mediante contenuti basati su un impianto narrativo solido e accurato, di alta qualità realizzativa ed elevato contenuto educativo”*. Rai Gulp è il canale dedicato a un pubblico in età scolare ed anche alle prime fasce dei teenager. L’offerta di Rai Gulp mira a *“coinvolgere e fidelizzare un pubblico giovane che oggi è sempre più protagonista della multimedialità, sceglie in prima persona e selettivamente cosa vedere in TV, tende a focalizzare interessi e aspirazioni in ambiti ben definiti, quali: musica, performance, azione, videogiochi, sport, interattività e partecipazione diretta”*. Per la concessionaria la *mission* editoriale di tutta l’offerta di Rai Ragazzi mira a promuovere i valori che sono alla base della sua funzione di servizio pubblico, come ad esempio veicolare valori/modelli positivi e di riferimento, assicurare una programmazione ricca e differenziata per generi, favorire la partecipazione dei minori. In particolare, la concessionaria dichiara che la programmazione dei due canali Rai Gulp e Rai Yoyo offre contenuti volti alla promozione di valori e comportamenti a favore della società in termini di solidarietà, integrazione e dei valori familiari; nel caso di Rai Yoyo vengono citate diverse produzioni e cartoni animati tra cui *“Albero azzurro”, “La Posta di Yoyo”, “Storie di Gipo”, “Peppa Pig”, “Geronimo Stilton”, “Barbapapà”*. Nel caso di Rai Gulp sono ricordati i programmi *“Gulp Odeon”*, dedicato alle problematiche sociali, *“Gulp Extra”*, magazine a carattere scientifico, *“Next magazine”* dedicato ai temi legati all’ambiente, al mondo degli animali e dello sport; cartoni o *live action* basati sui valori dell’amicizia, della famiglia, della solidarietà, dello sport (tra cui *“Il traguardo di Patrizia”, “Extreme football”, “Heidi”, “Alex and Co”, “Maggie & Bianca”*).

L’offerta televisiva di **RTI** comprende due canali targettizzati per i minori, nati dalla *joint venture* tra R.T.I. Mediaset e Turner spa: *Boing*, lanciato nel 2004, e *Cartoonito* nel 2011. *Boing* è stato il primo canale tematico gratuito dedicato all’intrattenimento di bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni trasmesso sul digitale terrestre. La fascia 6-12 anni è stata privilegiata dal 2011, dopo la nascita di *Cartoonito* destinato ai piccoli dai 3 ai 6 anni. *Boing* offre una programmazione generalista con cartoni, serie tv e telefilm, anteprime cinematografiche, film, cortometraggi e lungometraggi d’animazione. *Cartoonito* propone trasmissioni più adatte alla prima infanzia, che *“ricorrono sia al linguaggio dell’animazione sia a quello della “live action”, con attori ‘in carne e ossa’ che interagiscono con pupazzi”*. Il consolidamento dei due canali sul target dei minori ha portato le altre reti del gruppo Mediaset a orientarsi su pubblici diversi. *Italia 1* e *Italia 2* hanno, però, conservato alcuni spazi con una programmazione per i bambini e ragazzi: in particolare su *Italia 1* la fascia del palinsesto della prima mattina e la fascia preserale e del *prime time* del sabato, su *Italia 2* alcuni ‘slot’ della fascia protetta, destinati alla messa in onda di cartoni animati. In alcuni periodi dell’anno anche altre reti offrono prodotti rivolti ad un pubblico di minori. Il gruppo Mediaset evidenzia, inoltre, che ampio spazio della propria programmazione è destinato a contenuti a forte impronta sociale, volti alla tutela dei diritti dei soggetti cosiddetti ‘più deboli’ (disabili, anziani, malati, minori), alla promozione dei valori di integrazione ed uguaglianza o alla denuncia di ingiustizie, truffe o disservizi. In particolare, relativamente all’offerta maggiormente fruibile dal pubblico dei ragazzi, è ricordato il tratto sociale che ha caratterizzato il talent show *Amici*, *“le cui coreografie – i cosiddetti “quadri” – hanno messo a fuoco situazioni e temi di forte rilevanza, così come la connotazione introspettiva del ciclo di film “Ragazzi al cinema”, con storie incentrate su tematiche proprie della crescita, quali la scoperta dei primi sentimenti, il disagio adolescenziale, le piccole e grandi difficoltà del vivere all’interno della società e della famiglia”*. RTI, inoltre, dedica grande attenzione al tema della disabilità, predisponendo anche interventi tecnici a sostegno della fruizione televisiva.

Sky non è editore di canali specifici per i minori; alcuni dei canali presenti nella sua offerta televisiva, però, propongono contenuti dedicati ai minori. È il caso ad esempio di *Sky Cinema Family* caratterizzato da una programmazione per le famiglie, con fasce di palinsesto rivolte al pubblico di minori, come il “*Kids time*”, che dal lunedì al venerdì in fascia preserale propone animazioni e film *live action*, e il “*Disney Branded Block*”, che ogni sabato pomeriggio e ogni domenica mattina offre *live action* e animazioni di derivazione Disney. Anche gli altri canali “*Cinema*” sono caratterizzati da una programmazione orientata alle famiglie, anche con film, *live action* ed animazioni per il pubblico dei minori. Sky 3D, invece, offre ai bambini una fascia di programmazione quotidiana denominata ‘*Kids Time 3D*’ con serie di animazione, e una fascia mattutina nel weekend con film di animazione. Infine, nel palinsesto di Sky Uno sono previsti programmi di particolare appeal per i più piccoli come quelli dedicati agli animali (*Tutto cuccioli*, *SOS Cuccioli*), o programmi adatti anche ai minori, come i *reality X Factor* o *Superkids* o programmi di cucina con bambini come protagonisti. La programmazione dei canali Sky prevede, inoltre, diversi contenuti di valenza educativo/sociale, anche rivolti ai giovani. A titolo esemplificativo si riporta ad esempio che il 26 novembre 2015, in collaborazione con “**l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati- UNHCR**”, il programma “*X Factor*” ha ospitato sei giovani ragazzi rifugiati in Italia, che hanno potuto incontrare i concorrenti del programma condividendo con loro le rispettive storie e la propria passione per la musica; in occasione della tredicesima edizione del “*Safer Internet Day 2016*”, svoltasi il 9 febbraio 2016, Sky ha mandato in onda il filmato “*Fai la tua parte per un web migliore*”, finalizzato all’educazione dei ragazzi all’uso consapevole di Internet. Sul canale *Cielo*, inoltre, sono stati trasmessi diversi documentari contro la violenza sulle donne e lo sfruttamento della prostituzione.

Nel gruppo **Discovery** sono presenti due canali targettizzati per i minori: K2 e Frisbee. K2, distribuito in chiaro sia in digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky, offre serie animate e contenuti che hanno come target di riferimento una fascia di minori compresa tra i 4 e i 14 anni con una leggera prevalenza del pubblico maschile. Anche Frisbee è distribuito in chiaro sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma satellitare Sky; si rivolge ad un target compreso tra i 4 e i 14 anni con una leggera prevalenza di pubblico femminile. Il palinsesto di entrambi i canali viene comunque modulato sui vari target compresi nella fascia d’età 4-14 anni e sui vari generi a seconda delle fasce orarie e dei giorni della settimana. Le programmazioni del canale generalista *Nove* e del canale semigeneralista *Real Time* possono prevedere occasionalmente alcuni contenuti adatti, ma non specificamente rivolti ai minori. Inoltre, tutti i canali Discovery hanno dato spazio ad una serie di contenuti volti alla promozione di valori e comportamenti sociali; tra questi si citano i docu-reality “*Italiani made in China*” o “*Italiani made in India*” dedicati alle storie di ragazzi cinesi e indiani di seconda generazione, la *docu-soap* “*I colori dell’amore*” dedicato alle storie di coppie italo-straniere o il programma “*The Undateables, l’amore non ha barriere*”, che ha raccontato le storie di nove *single* inglesi, affetti da diverse forme di disabilità, alla ricerca dell’amore con l’aiuto di due agenzie di *dating* specializzate nel facilitare incontri tra persone disabili.

4.1.3 Internet e tv

Le ricerche condotte dall’Autorità hanno mostrato quanto la televisione sia ancora significativa e centrale nelle abitudini di consumo di giovani e bambini. Sulla base di questi risultati, alle emittenti è stato chiesto pertanto di descrivere le strategie adottate, anche in sinergia con il web e con gli strumenti di monitoraggio di gradimento del pubblico come la *sentiment analysis*, per intercettare e conservare i target più giovani. Si ricorda che la *sentiment analysis* è un metodo di analisi testuale applicata ai *social network* per misurare il sentimento contenuto in un testo, ciò che gli utenti

pensano su determinate questioni o argomenti attraverso ciò che postano in Rete³⁶³.

La **concessionaria pubblica** ha segnalato che sono in corso studi e progetti finalizzati a verificare la possibilità di implementare il sistema del *parental control* su *Raiplay* (sito nel quale i programmi Rai possono essere visti in diretta o in differita) e di creare contemporaneamente anche un'offerta verticale *ad hoc* separata per il canale. La valutazione del gradimento dell'offerta dei più giovani avviene all'interno della ricerca sulla qualità percepita della programmazione televisiva (c.d. *Qualitel*) che la Rai provvede ad effettuare una volta l'anno; in particolare, la percezione della qualità dell'offerta dedicata ai minori nella fascia di età dai 3 ai 13 anni viene analizzata attraverso un'indagine di tipo qualitativo basata sull'utilizzo di *focus group*. Sulla base delle ricerche svolte negli ultimi due anni, l'offerta Rai per i minori è risultata apprezzata sia dai genitori che dai bambini e ragazzi, perché capace di rassicurare i genitori e di divertire al tempo stesso i minori. Attraverso, inoltre, altre indagini qualitative *ad hoc*³⁶⁴, è emerso che per le fasce d'età più alte dei minori si è consolidata una modalità di fruizione della tv diversa dal passato: il coinvolgimento emotivo, un tempo prerogativa del solo mezzo televisivo, si è spostato anche su altri *device* come il pc e lo *smartphone*; la tv viene ancora fruita secondo due diverse modalità, a seconda dei contesti e del contenuto: una modalità più attenta riguardante programmi dei generi *talent*, *serial*, eventi sportivi e *fiction* e una modalità di sottofondo, con cui vengono fruiti programmi a base musicale.

Mediaset si è 'agganciata' al mondo dei social media, grazie alla creazione da parte dei singoli programmi, in modo inizialmente autonomo, di un complemento *social*, principalmente profili Facebook e Twitter. Progressivamente, però, l'Azienda ha istituito al proprio interno un gruppo di lavoro per operare sulle principali piattaforme di *networking*, interfacciandosi con le diverse *community*. Mediaset è, inoltre, media partner del portale *Blasteem*, piattaforma interamente dedicata ai video dei più popolari e seguiti *youtubers* italiani, con l'obiettivo di intercettare gli interessi e i nuovi linguaggi del pubblico dei *millennials*. Per monitorare il gradimento dei pubblici la società utilizza anche tecniche di *sentiment analysis*, che costituiscono uno strumento di *feedback* funzionale a valutazioni/riflessioni su aspetti specifici dell'offerta televisiva, anche a corredo di analisi più tradizionali basate sul riscontro in termini di audience o di vendita di un prodotto.

Anche **Sky** ha voluto integrare sempre di più i social network nei propri programmi. In particolare, attraverso le produzioni come "X-Factor" o "MasterChef" ha reso partecipe il pubblico dando la possibilità di commentare nelle pagine social ufficiali o di votare nel caso di un evento live. Con il programma "#SocialFace", Sky ha portato anche il web in tv: i partecipanti, infatti, erano celebrità del mondo del web, con migliaia di iscritti alle proprie pagine social, che si sono confrontati in gare di vario genere.

DISCOVERY promuove i propri programmi sulle piattaforme *social*, ideando contenuti diversi in termini di immagini e linguaggio per raggiungere diverse *audience* e attuare l'*engagement* delle *community* a cui i suoi canali si rivolgono. In particolare, Discovery riesce a comunicare quotidianamente attraverso tutte le piattaforme *social* su cui è presente con più di 5 milioni di contatti. Tra i mezzi utilizzati vengono ricordati, ad esempio, la piattaforma *Snapchat* o lo strumento "instant articles" su Facebook. In questa ottica l'analisi del *sentiment* della *community* è fondamentale per il gruppo per comprendere il gradimento dei prodotti proposti ed anche per poter valutare a posteriori il format di un programma.

³⁶³ A. Ceron, L. Curini, S.M. Iacus "Social Media e Sentiment Analysis: L'evoluzione dei fenomeni sociali" – Springer 2014

³⁶⁴ Si cita ad esempio l'Osservatorio Tips Ricerche 2016. Il mondo Rai e il target giovani.

4.1.4 Le emittenti locali

Aeranti-Corallo ricorda che le emittenti televisive locali offrono palinsesti costituiti perlopiù da programmazioni autoprodotte di carattere informativo (telegiornali, trasmissioni sportive, *talk show*). In questi programmi vengono affrontate anche tematiche sensibili, quali l'istigazione alla violenza o all'odio o la discriminazione in base al sesso, all'origine razziale o etnica, alla confessione, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, nei termini di denuncia delle stesse. Aeranti-Corallo è firmataria del Codice di autoregolamentazione Tv e minori; pertanto, per quanto concerne l'esclusione dei minori dalla visione di contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (come ad esempio i contenuti violenti o pornografici), le emittenti associate adottano gli accorgimenti di segnaletica previsti dal relativo documento approvato dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori il 13 dicembre 2005.

Nelle emittenti locali è quasi del tutto assente una programmazione specifica per i più giovani, dovuta principalmente alla nascita dei tanti canali tematici per minori avvenuta con il passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale. Tale offerta ha, infatti, profondamente mutato le abitudini di ascolto, determinando in particolare una sensibile flessione nell'ascolto delle tv locali da parte dei minori. Alcune emittenti ritengono però che la vocazione di "cerniera" con il territorio, tipica dell'emittenza locale, possa valere anche per il target dei minori; perciò continuano a tentare di catturare il pubblico giovane con la proposta di programmi autoprodotti relativi ad argomenti legati al territorio.

4.2 Stakeholder³⁶⁵

4.2.1 New media e minori: una tutela da costruire?

Per i *new media* si dispone del contributo di *Google*, che illustra anche le *policy* della piattaforma di video *sharing YouTube*, e del contributo di *Facebook*, che dà conto anche delle *policy* del *social network Instagram* e dell'applicazione di messaggistica privata *Whatsapp*.

Il contributo di *Facebook* segue, nell'impianto, lo schema delle tematiche indicate dall'Autorità. La traccia proposta avrebbe dovuto consentire di raccogliere informazioni circostanziate sui diversi tipi di contenuto fruibili in rete, a cominciare da quelli lesivi dei diritti fondamentali della persona, e di istigazione, anche indiretta, alla violenza e all'odio.

Di seguito si riporta una sintesi delle informazioni acquisite, riferite alle strategie di tutela in atto a dicembre 2016.

Google - YouTube

Basta un dato per misurare la potenza di fuoco di *You Tube* in tutto il pianeta: ogni minuto vengono caricate più di 400 ore di contenuti video. Tuttavia, sistemi specifici a garanzia dei minori risultano adottati solo in alcuni casi.

Oltre a rendere pubblici i Termini di Servizio e le *Policy*, che indicano anche i tipi di video non permessi, generalmente *YouTube* rimuove il materiale non conforme e invia avvertimenti agli utenti in caso di comportamenti contrari alle Linee Guida. Consente, inoltre, attraverso una specifica modalità, di restringere i risultati delle ricerche escludendo alcuni contenuti, ad esempio quelli per adulti. Al sistema di filtraggio dei materiali si aggiunge la segnalazione, da parte della *community* di utenti, di video o commenti inappropriati. Quest'ultima modalità di controllo sembra costituire lo strumento più utilizzato e, in base ai dati forniti da *Google*, più efficace: "dal 2006 oltre 90 milioni di persone da 196 Paesi nel mondo hanno segnalato almeno un video su *YouTube*"; "nel 2015 sono stati rimossi 92 milioni di video"; le segnalazioni registrano un incremento annuo superiore al 25%.

³⁶⁵ Teresa Perrucci.

Gli utenti più attivi sui *flag* sono invitati ad un programma che fornisce ulteriori strumenti per il *flagging*, lo *YouTube Heroes program*.

Più mirati gli interventi di tutela applicati alla Ricerca Google, al sistema operativo *Android Google* e al *browser Google Chrome*. Il meccanismo di sicurezza della Ricerca Google consiste in un sistema di filtri progettato per identificare e bloccare tipologie di materiali altamente nocivi per i minori, e cioè immagini, video e siti con contenuto pornografico e pedopornografico, e ad escludere dai risultati di ricerca i *link* a materiale pedopornografico. I *tablet* con sistema operativo *Android Google* sono stati dotati di una opzione che consente di creare profili con restrizioni e di limitare l'accesso a funzioni o materiali potenzialmente pregiudizievoli per i minori, ad esempio i contenuti per adulti. Tale modalità di tutela ricalca tipicamente lo strumento del *parental control*, utilizzato dai *broadcaster*, e richiede la partecipazione attiva delle figure parentali. La stessa logica di intervento è stata applicata a *Google Chrome*: chi decide di condividerlo con altri utenti può condizionarne le modalità d'uso, ad esempio bloccando alcuni siti o spegnendo la modalità ospite.

Facebook

Una manciata di cifre descrive, anche in questo caso, la realtà: nel mondo, *Facebook* è usata ogni mese da 1.8 miliardi di persone, *Instagram* da oltre 500 milioni e *WhatsApp* da oltre un miliardo.

Le comunità di utenti delle reti *Facebook* ed *Instagram* - lo indicano i dati sulla fruizione - sono tante, e inevitabilmente portatrici di culture, valori, credo, concezioni del mondo profondamente diversi. *Facebook* mette in conto - proprio "alla luce della diversità di opinioni e culture presenti" sui suoi servizi - che "alcuni dei contenuti caricati potrebbero essere scioccanti o di cattivo gusto, a volte offensivi, e in un numero molto limitato di casi addirittura illegali".

I contenuti caricati sulla piattaforma non sono monitorati da *Facebook*. Per favorire la sicurezza, oltre alla definizione degli Standard della Comunità sui materiali non autorizzati, *Facebook* ha adottato strategie diverse che richiedono tutte l'intervento diretto degli utenti: gestione delle impostazioni della *privacy*; segnalazione dei contenuti ritenuti non conformi agli standard della Comunità, educazione e sensibilizzazione degli utenti all'utilizzo sicuro delle piattaforme, anche attraverso il "Portale per i Genitori" e il "Centro per la sicurezza". Il Centro per la sicurezza, disponibile "in più di 55 lingue", e il Portale per i Genitori forniscono agli utenti anche "accesso diretto alle risorse di 75 organizzazioni di tutto il mondo, esperte di sicurezza online".

La verifica degli utenti, su cui *Facebook* e *Instagram* fanno grande affidamento, dà luogo a "milioni di segnalazioni (...) ogni settimana". Team di esperti, attivi "24/24 h in più di 40 lingue", verificano i contenuti non autorizzati - tra i quali "bullismo e intimidazioni", "propaganda terroristica", "parole di odio", "il nudo e la pornografia", "immagini forti" - segnalati dagli utenti attraverso appositi *link* (per informazioni: www.facebook.com/communitystandards). *Facebook* e *Instagram* dichiarano di avere "una politica di tolleranza zero nei confronti del bullismo" e di essere "particolarmente sensibili alle segnalazioni che arrivano dagli utenti più giovani".

Il tipo di danno potenziale e l'eventuale coinvolgimento di minori definiscono l'urgenza delle segnalazioni. I materiali potenzialmente lesivi per i minori hanno priorità. Nel caso di rimozione di un contenuto, chi lo ha postato può essere allertato con un avviso o escluso "dall'accesso ad alcune parti del servizio", ma in caso di recidiva o di particolare gravità del danno "perde immediatamente il suo account, gruppo o pagina". È prevista la possibilità di fare appello alla decisione.

Dal materiale raccolto si evince che la dimensione a-territoriale dei *social media* ha comportato la messa a punto di strategie di tutela applicabili a livello globale, ma la declinazione dei singoli interventi dipende dalla cultura territoriale dei segnalanti. Indicative, a riguardo, le informazioni acquisite a proposito del fenomeno *hate speech*. *Facebook* e *Instagram* identificano come "categorie protette: razza, etnia, nazione di origine, religiose, orientamento sessuale, sesso, genere o identità di genere, o gravi disabilità o malattie" e, di conseguenza, non autorizzano contenuti che prendono di mira soggetti appartenenti a tali categorie. A riguardo è stato però specificato che "Non esiste consenso a livello internazionale su quali gruppi dovrebbero essere protetti, alcuni Paesi non includono la religione nelle categorie identificate ai fini di *Hate Speech* ed altri non proteggono

l'identità di genere". Pertanto, le categorie di *Facebook* sono piuttosto ampie prendendo in considerazione la loro applicazione a livello globale".

Per la segnalazione di contenuti "forti" - potenzialmente nocivi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e tuttavia non contrari agli Standard - è prevista, su *Facebook*, "la possibilità di aggiungere un avviso e limitazioni di età per i minori". In tali casi, "Gli adulti vedranno l'avviso e dovranno andare avanti per poter vedere il video. I ragazzi semplicemente non potranno visualizzare il video in questione". Gli utenti sono comunque incoraggiati a valutare il pubblico con il quale condividono informazioni "e a comportarsi in modo responsabile e rispettoso". Si specifica, altresì, che gli amministratori delle pagine, oltre ad indicare i pubblici adatti ad interagire con loro, "devono limitare l'accesso ai minori quando la pagina promuove la vendita privata di prodotti vietati ai minori".

Le inserzioni pubblicitarie che non rispettano le regole previste a tutela dei minori vengono eliminate.

Per prevenire la diffusione di "link di phishing, truffatori o profili fasulli" si utilizzano strumenti tecnologici, ma le segnalazioni vengono visionate da "persone reali".

L'utilizzo di *Facebook* e di *Instagram* è condizionato da limiti di età. Il meccanismo di tutela previsto funziona come di seguito descritto: "quando un utente si registra per la prima volta su *Facebook* deve obbligatoriamente inserire la propria data di nascita. Se un bambino indica di essere minore di 13 anni, *Facebook* lo informa che non può procedere con il processo di registrazione". Nel caso in cui "l'utente dovesse successivamente riprovare ad iscriversi diventerebbe inleggibile".

Quando un soggetto al di sotto dei 18 anni (ma maggiore di 13) apre un profilo su *Facebook*, le impostazioni di *privacy* predefinite vengono rafforzate. In particolare:

- "I minori non vengono indicizzati per la ricerca, il loro indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono non possono essere impostati come "Pubblici".
- L'impostazione di condivisione "Pubblica" non è disponibile fino a quando non hanno completato un'ampia attività che gli faccia comprendere cosa significa pubblicare contenuti pubblicamente.
- I messaggi inviati da un adulto ad un minore con il quale non è amico (o non è amico di un suo amico) sono automaticamente spostate dalla casella in entrata del minore".

Lo sfruttamento minorile è contrastato con particolare impegno. Per combattere la diffusione di materiali riguardanti lo sfruttamento si utilizzano sistemi tecnologici, il più efficiente dei quali risulta essere il *Photo DNA*, creato da *Microsoft* e dall'Università del *Dartmouth*. I contenuti individuati sono cancellati e l'*account* responsabile della condivisione oltre ad essere eliminato è indicato al *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) degli Stati Uniti per la segnalazione alle forze dell'ordine.

Facebook ha firmato il Codice di condotta europeo contro *l'hate speech* nel 2016, in Europa è membro della *ICT Coalition for Children Online*, è parte dal 2014 dell'*Advisory Board* internazionale di *WeProtect Global Alliance*, partecipa all'*Alliance to Better Protect Minors Online*, iniziativa di auto-regolamentazione lanciata dal Commissario Oettinger nel 2016.

Nel contributo trasmesso *Facebook* evidenzia, anche alla luce dell'esperienza maturata nel *UK Council For Children Safety (UKCCIS)* e del lancio del sopra citato progetto *WeProtect*, che l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei minori *online* può essere più efficacemente perseguito seguendo un approccio che preveda il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco. A riguardo giudica importanti gli sforzi di autoregolamentazione come l'*IC Coalition* e l'alleanza *multi-stakeholder* promossa dal Commissario Oettinger.

WhatsApp

Nel documento si specifica che i messaggi e le chiamate su *WhatsApp* possono essere letti e ascoltati esclusivamente dal soggetto mittente e dal soggetto ricevente, perché *WhatsApp* non è un

servizio *Cloud* ma un'applicazione di messaggistica crittografata *end to end*. Si evidenzia, a riguardo, che le comunicazioni degli utenti non possono essere conosciute neppure *WhatsApp*.

La strategia di tutela privilegiata consiste nella formazione degli utilizzatori, incoraggiati a rivolgersi al “Centro per la sicurezza” dell'applicazione per acquisire informazioni riguardanti: le migliori pratiche in materia di sicurezza *online*; gli strumenti disponibili, come le impostazioni della privacy e la possibilità di bloccare gli utenti; la segnalazione delle violazioni.

In conformità con quanto rilevato per *Facebook* e *Instagram*, *WhatsApp* è in prima linea contro lo sfruttamento minorile. Sebbene “*la struttura stessa del servizio non consenta il monitoraggio preventivo dei contenuti*”, nei casi in cui si ha notizia di “*attività di sfruttamento minorile sulla piattaforma*”, *WhatsApp* trasmette i contenuti al già citato *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) degli Stati Uniti e disattiva gli utenti e i gruppi coinvolti.

L'approccio alla tutela descritto si traduce, tanto nei casi di *Google* e di *YouTube*, quanto nei casi di *Facebook*, *Instagram* e *WhatsApp*, nella messa a punto a) di *policy* aziendali applicabili, come detto, a livello globale, e nella definizione b) di strumenti informativi volti a sviluppare e supportare negli utenti una sorta di autogestione responsabile. Risulta, infatti, che i singoli utilizzatori sono chiamati a farsi carico in prima persona della diffusione dei contenuti non consentiti o comunque pericolosi, e ciò vuol dire che gli utenti - anche i minori - devono provvedere alla propria sicurezza, perché gli operatori nativi digitali intervengono solo su segnalazione. Peraltro, la segnalazione non garantisce che il minore non abbia fruito il contenuto nocivo.

L'educazione all'utilizzo del mezzo, ancorché necessaria, sembra essere insufficiente poiché i minori di 13 anni frequentano, come indicano i risultati dell'indagine Agcom – le piattaforme di *social media*. Il presupposto che le *policy* possano bastare a proteggerli può apparire, pertanto, quantomeno fallace.

Le informazioni acquisite, riferite agli aspetti eminentemente procedurali della tutela, suggeriscono di allargare il campo della riflessione agli effettivi meccanismi di sicurezza messi in pratica, conducendo, a tal fine, studi mirati.

La vera sfida sembra essere sollecitare percorsi di autoregolamentazione e/o di co-regolamentazione realmente efficaci supportati da interventi normativi di portata innovativa come, ad esempio, il Regolamento sull'identità digitale.

4.3 Istituzioni³⁶⁶

4.3.1 Garante per la protezione dei dati personali

Fra i soggetti istituzionali che hanno partecipato al presente lavoro di aggiornamento, Il Garante per la protezione dei dati personali ha illustrato le numerose attività compiute nell'ambito della protezione dei minori, specificando preventivamente che tale Autorità è genericamente chiamata ad operare a tutela del trattamento dei dati personali riferiti a tutti gli interessati e non specificamente a protezione del minore quale fruitore di contenuti, nel contesto di comunicazione digitale o televisivo.

L'attività provvedimentale del Garante si è incentrata in larga parte sul contrasto della diffusione incontrollata dei dati personali di minori (vicende e immagini, innanzitutto) ma è sul fronte dell'educazione alla legalità e della consapevolezza dei rischi della navigazione in rete che si registrano gli interventi che maggiormente sembrano destinati a produrre effetti virtuosi.

³⁶⁶ Paola Ricciuti.

All'insegna di una strategia integrata a protezione dei minori il Garante ha realizzato numerose attività comunicative rivolte al pubblico e più specificamente ai minori, finalizzate a diffondere le modalità del corretto impiego delle tecnologie.

Già a partire dal 2009 ha pubblicato il vademecum cartaceo "*Social network. Attenzione agli effetti indesiderati*", destinato a chiarire come tutelare la propria privacy ai tempi dei social network, difendendo la propria reputazione, gli amici, la famiglia evitando spiacevoli inconvenienti. Distribuito in oltre un milione di copie anche attraverso la rete degli uffici postali, il vademecum è stato tradotto anche in inglese.

Riproponendo il medesimo approccio al problema della tutela dei dati personali in ambiente digitale, nel 2014 il Garante ha pubblicato la nuova guida "*Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network*", nel quale viene proposto un decalogo finalizzato a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalla rete senza cadere nelle innumerevoli trappole del mondo digitale. Con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza degli utenti verso fenomeni quali il *sexting*, il cyberbullismo e le false identità, anche con riferimento all'uso delle piattaforme di messaggistica, il vademecum, disponibile in formato elettronico o cartaceo è stato distribuito in oltre 40.000 istituti scolastici. Sempre destinate all'ambiente scolastico sono le guide "*La privacy fra i banchi di scuola*" e "*La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica*".

Non diversamente, indicazioni destinate anche ai minori sull'uso responsabile della rete sono esplicitate nel video tutorial di animazione intitolato "*Fatti smart*", accessibile dal sito istituzionale del Garante o sul canale Youtube, e nelle sezioni "*Privacy sotto l'albero. Consigli per navigare sicuri durante le feste natalizie*" e "*Privacy sotto l'ombrellone. Consigli per navigare sicuri durante le vacanze estive*", entrambe accessibili dal sito istituzionale del Garante.

Nell'ambito dell'iniziativa denominata "*Connetti la testa*" è stato poi realizzato un nuovo video tutorial per riflettere su come usare consapevolmente e in modo sicuro i social network, accompagnato da un test composto da 20 domande per testare il livello di consapevolezza dei rischi intrinseci alla navigazione.

Una ulteriore campagna informativa è stata denominata "*APP-prova di privacy*" e consiste nella diffusione di un video di animazione di sensibilizzazione riguardo ai pericoli insiti nell'uso spregiudicato delle nuove tecnologie.

Più recentemente, nel novembre 2016 il Garante ha realizzato un nuovo vademecum "*La scuola a prova di privacy*" che reca informazioni a tutto campo sul rispetto delle persone e sulla protezione dei dati nel mondo della scuola e raccoglie le indicazioni finora fornite in materia.

Dal sito istituzionale del Garante è poi possibile accedere a schede informative di agile consultazione dedicate ai rischi emergenti connessi alla navigazione in rete e a suggerire misure volte a prevenire pregiudizi per la riservatezza e la sicurezza dei sistemi ("*Scheda flash: privacy su web e social network*" e "*Consigli flash per tutelare la tua privacy con buone password*").

Anche sul fronte della collaborazione con altri soggetti istituzionali e non, il Garante ha svolto una intensa attività, prendendo parte alla redazione del "*Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*", promosso dal Ministero dello sviluppo economico nel 2013, nonché alla redazione delle "*Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo*" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 2014 e partecipando per la stesura della "*Resolution for adoption of an International Competency Framework on Privacy Education*" adottata dalla "*International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners*" nell'ottobre del 2016.

4.3.2 Garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla legge 12 luglio 2011, n. 112, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

Detta Autorità, ponendo una costante attenzione ai media tradizionali, e ai nuovi, si attiva prevalentemente a seguito di segnalazioni provenienti da terzi ed ha incrementato la collaborazione con l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) per interventi sulla pubblicità commerciale, con il quale è in corso di rinnovo il protocollo di intesa. In particolare, l'Ufficio dell'Autorità garante inoltra allo IAP, per l'opportuna valutazione, le segnalazioni provenienti da associazioni e cittadini e ne segue l'esito, provvedendo a rendere edotto il segnalante.

Con specifico riferimento al rapporto tra i minorenni ed i nuovi media, l'Autorità sta continuando a garantire la partnership al progetto generazioni Connesse: Safer Internet Centre Italia, progetto sostenuto dalla Commissione Europea, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che si pone l'obiettivo strategico di rendere Internet un ambiente migliore e sicuro e di migliorare l'integrazione di Internet e delle altre tecnologie digitali nella vita personale e sociale dei bambini e dei ragazzi, in modo da migliorare le loro competenze digitali utili nella vita sociale, negli studi e nel lavoro futuro. Il target è costituito da bambini ed adolescenti tra i 6 ed i 18 anni, nonché da insegnanti, educatori, assistenti sociali.

In merito a misure di protezione e procedure approntate per le persone minori di età, si segnala che è in corso un Protocollo d'intesa, siglato il 17 novembre 2015 per promuovere interventi volti a salvaguardare i bambini dalla visione, attraverso i trailer, di contenuti cinematografici non adatti a loro. Ne sono Parti firmatarie, oltre l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il CNU (Consiglio Nazionale degli Utenti), l'A.C.E.C. (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), l'A.N.E.C (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), l'A.N.E.M. (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e l'A.N.I.C.A. (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive). Si sono impegnate a promuovere l'adozione di un bollino di qualità che certificherà l'adesione all'iniziativa delle sale cinematografiche, a pubblicare l'elenco completo di quelle "amiche dei bambini", e a verificare l'effettivo rispetto dell'impegno preso attraverso un monitoraggio costante di eventuali segnalazioni da parte degli utenti e delle associazioni di tutela.

Ed ancora, ha promosso l'apertura delle pagine social dell'Autorità (facebook, twitter, youtube e instagram), quali strumenti di comunicazione che consentano di utilizzare un linguaggio più prossimo a quello dei giovani e di facilitare la loro partecipazione attiva e costruttiva, favorendo così un approccio ai social in senso educativo.

La Garante ritiene infatti che sia di fondamentale impatto l'educazione digitale dei ragazzi e la presenza da parte dei genitori nella loro quotidianità. Per tale motivo è prioritario prevedere azioni di rafforzamento culturale tra gli addetti ai lavori, promuovendo interventi di formazione iniziale, continua e obbligatoria per tutti gli operatori del mondo dell'informazione, per i genitori e per i ragazzi.

4.3.3 Ministero dell'interno

La Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, ha evidenziato la scarsa consapevolezza dei giovani rispetto al potenziale lesivo delle loro "azioni virtuali".

A causa del cosiddetto “effetto della tecnomediazione”, inteso come grande facilità di utilizzo degli strumenti informatici disponibili tramite mouse o *touch* su un display, si registra un costante incremento nel tempo di casi riguardanti “prepotenze fra minori” perpetrate in rete.

Le denunce presentate sono infatti passate da 154 casi nel 2013 a 240 nel 2015 e riguardano principalmente autori e vittime di reato che condividono realtà scolastica, sportiva o ricreativa, quindi si conoscono personalmente.

Oltre ai casi di furto di identità, sono preoccupanti i dati relativi alla diffusione di immagini sessuali di coetanei, spesso realizzate dalla stessa vittima con il sistema del selfie, (reato di diffusione di materiale pedopornografico), anche se fortunatamente sono rari i casi di estorsione o sfruttamento sessuale connessi alla diffusione di dette immagini. Crescendo il numero di immagini sessuali autoprodotte fra minori, purtroppo, è prevedibile un incremento anche di dette fattispecie.

Sono i ragazzi dai 14 anni in su che più facilmente trovano il coraggio di denunciare (174 denunce nel 2015) ma il fenomeno che fa sorgere le maggiori preoccupazioni resta quello dell’adescamento e dei contatti sessualizzati via Internet fra minori e adulti. Le abitudini d’uso dei giovani, poco controllate dalla supervisione adulta, li espongono al rischio di essere facilmente rintracciati: la localizzazione automatica dei social, la facilità di condivisione di informazioni private, la connessione h24 moltiplicano esponenzialmente i rischi. Si registra infatti il raddoppio dei casi dal 2013 ad oggi di adulti denunciati e arrestati per adescamento on line dimostra l’esigenza di decisi interventi di prevenzione.

La Polizia Postale conduce da anni una profusa azione informativa e formativa destinata agli studenti, ai genitori e agli insegnanti allo scopo di arginare i reati appena esposti.

Appare strategica, quindi, la collaborazione con i principali social network (Facebook, Twitter, Ask.FM) e con importanti aziende quali Google e Microsoft, realizzata attraverso protocolli di intesa e procedure standardizzate di cooperazione.

Altrettanto rilevante è la collaborazione alle campagne di sensibilizzazione, tra le quali la più nota “Una vita da Social”, la prima campagna itinerante che, attraverso un *truck* allestito come un’aula multimediale, sosta nelle piazze delle città italiane e raggiunge i giovani allo scopo di sensibilizzarli ai rischi della rete.

4.3.4 CNU

Il Consiglio Nazionale degli utenti ha proposto un contributo critico e propositivo nell’ambito del quale ha ravvisato la necessità innanzitutto di tornare a sottolineare come l’attuale quadro normativo a tutela dei minori risulti assolutamente insoddisfacente, non soltanto perché si limita alla televisione “tradizionale” e non considera i nuovi media, come abitualmente viene ripetuto nei consessi istituzionali e di esperti. In realtà la normativa appare inadeguata anche con riferimento alla “vecchia” televisione generalista in chiaro, con riferimento, a mero titolo esemplificativo, alla distinzione confusa tra contenuti audiovisivi “nocivi” e contenuti “gravemente nocivi”, peraltro attualmente affidata alle emittenti stesse, che non rappresenta garanzia di una tutela efficace dei minori o allo strumento del *parental control* che si è rivelato inefficace per motivi sia di natura tecnica sia di natura sociale.

A giudizio del CNU il riferimento alla televisione generalista come campo di indagine non può essere considerato datato in quanto nei primi anni di vita i bambini sono ancora intrattenuti dalla tv piuttosto che da *tablet* e pc; in secondo luogo perché, a detta di numerosi e autorevoli sociologi della comunicazione, è la vecchia televisione che con la sua consolidata struttura narrativa, fagocita culturalmente il computer, asservendolo ai propri bisogni.

Non è dunque il computer a trionfare, ma i contenuti premium distribuiti su più piattaforme. Pertanto secondo il CNU il danno principale viene perpetrato a tutt'oggi dalla vecchia televisione rinvigorita dalle modalità interattive ormai in commercio. Studi recenti affermano infatti che la socializzazione dei ragazzi, e in particolare dei preadolescenti, viene ancora fortemente condizionata dalla televisione.

In ragione di quanto appena esposto, viene avanzata la proposta di istituire una “certificazione di qualità” del prodotto messo in onda che coinvolga tutta la filiera della produzione.

Ulteriori interventi potrebbe poi essere rappresentati da una distribuzione di soli decoder omologati (approfittando della prossima sostituzione che si rende necessaria per ragioni di frequenze) e dalla realizzazione di una campagna di comunicazione di carattere realmente estensivo finalizzata all'educazione dei genitori all'uso del *parental control*, che preveda una valutazione d'impatto per lo meno di tipo qualitativo.

Con riferimento al mondo virtuale, il CNU ritiene necessario operare una distinzione fra i contenuti in generale (come tipologia), potenzialmente dannosi, da quelli provenienti da trasmissioni televisive attraverso le varie forme di tv su Internet, oppure altro tipo di contenuti provenienti da giornali on line o web tv con canali YouTube o *file streaming*.

Premesso che sui contenuti generali emessi da *provider* o motori residenti all'estero poco o nulla si può fare in assenza di specifici protocolli d'intesa, nel caso invece dei contenuti rilanciati dalle emittenti tv sulla televisione in Internet è auspicabile che l'aggiornamento del Codice predisposto dalle emittenti televisive (rispetto al quale i rappresentanti degli Utenti eletti in seno al Comitato media e Minori dal CNU hanno elaborato precise indicazioni critiche) diventi al più presto operativo.

Nel caso della *web-tv* bisognerebbe reclamare la certificazione dei contenuti dei prodotti ponendo a carico del provider o dei motori di ricerca una serie di controlli con poteri di censura su quelli “nocivi”.

A completamento degli interventi su proposti, il CNU sollecita uno slancio innovativo dell'attività di monitoraggio dei contenuti consono ai tempi

Con riferimento ai social network, il CNU rileva l'assenza di forme di controllo dell'effettiva età dei ragazzi o dei bambini che si iscrivono a *social*, mentre sarebbe opportuno ed estremamente efficace un sistema di sicurezza che permetta l'iscrizione solo tramite verifica dell'effettiva età e consenso dei genitori e accesso libero dai figli.

Stante l'esigenza urgente di educare gli utenti ad un uso corretto della Rete, attraverso interventi mirati nelle scuole più ampi e strutturati e campagne informative di sensibilizzazione dei genitori, attraverso le istituzioni, le agenzie educative e i media stessi, a giudizio del CNU lo strumento di tutela più concreto è l'autocertificazione del prodotto (con previsione di sanzioni severe in caso di infrazione). Solo l'esercizio di una corresponsabilità effettiva potrà apportare miglioramenti concreti nel campo della tutela dei minori.

